

XVI legislatura

**Proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla politica
comune della pesca**

COM (2011) 425 def.

74/DN
16 settembre 2011



servizio affari
internazionali
del Senato

ufficio dei rapporti
con le istituzioni
dell'Unione europea



**Unione
Europea**

Senato della Repubblica
Servizio affari internazionali
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XVI legislatura

**Proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla politica
comune della pesca**

COM (2011) 425 def.

Dossier 74/DN
16 settembre 2011

*a cura di Luca Briasco
ha collaborato Giuseppe Pascale*

XVI Legislatura
Dossier

Servizio affari internazionali

Direttore

...

*Consigliere parlamentare
Rappresentante permanente del Senato
presso l'Unione Europea*
Beatrice Gianani _0032 2 284 2297

*Segretario parlamentare
Documentarista*
Federico Pommier Vincelli

_3542

Segreteria

Simona Petrucci

Fax 06 6706_4336

_2989

_3666

Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali

(Assemblee Nato e Ueo) fax 06 6706_4807

Consigliere parlamentare capo ufficio

Alessandra Lai

_2969

Segretario parlamentare Documentarista

Elena Di Pancrazio

_3882

Coadiutori parlamentari

Monica Delli Priscoli

_4707

Nadia Quadrelli

_2653

Laura E. Tabladini

_3428

Ufficio per le Relazioni Interparlamentari

(Assemblee Consiglio d'Europa, Osce, Ince)
fax 06 6865635

Consigliere parlamentare capo ufficio

Stefano Filippone Thaulero

_3652

Segretario parlamentare Documentarista

Giuseppe Trezza

_3478

Coadiutori parlamentari

Daniela Farneti

_2884

Antonella Usiello

_4611

Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea

Segreteria

_2891

fax 06 6706_3677

Consigliere parlamentare capo ufficio

Roberta d'Addio

_2027

Consigliere

Davide A. Capuano

_3477

Raissa Teodori

_2405

Segretari parlamentari Documentaristi

Patrizia Borgna

_2359

Luca Briasco

_3581

Antonella Colmignoli

_4986

Viviana Di Felice

_3761

Laura Lo Prato

_3992

Coadiutori parlamentari

Antonina Celi

_4695

Silvia Perrella

_2873

Antonia Salera

_3414

Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato

fax. 06 6706 4336

Segretario parlamentare

Interprete Coordinatore

Paola Talevi

_2482

Coadiutore parlamentare

Adele Scarpelli

_4529

Segretari parlamentari Interpreti

Patrizia Mauracher

_3397

Claudio Olmeda

_3416

Cristina Sabatini

_2571

Angela Scaramuzzi

_3417

INDICE

NOTA ILLUSTRATIVA	Pag.	i
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla politica comune della pesca - COM (2011) 425 def.	"	1
Sintesi della valutazione d'impatto che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca - SEC (2011) 892 def.	"	93
Sintesi della consultazione sulla riforma della politica comune della pesca - SEC (2010) 428 def.	"	103
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Riforma della politica comune della pesca - COM (2011) 417 def.	"	143
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla dimensione esterna della politica comune della pesca - COM (2011) 424 def.	"	155
Libro verde - Riforma della politica comune della pesca - COM (2009) 163 def.	"	173
Risoluzione della 9 ^a Commissione permanente sul Libro verde "Riforma della politica comune della pesca" - Doc. XVIII, n.23	"	203
Risposta della Commissione europea	"	207
Zone di pesca nell'UE	"	209
Sforzo di pesca - Scheda tecnica a cura della Direzione generale per il mare (DG MARE) della Commissione europea	"	211
Rendimento massimo sostenibile- Scheda tecnica a cura della DG MARE della Commissione europea	"	213
Piani pluriennali - Scheda tecnica a cura della DG MARE della Commissione europea	"	215
TAC e contingenti - Scheda tecnica della DG MARE della Commissione europea	"	217

NOTA ILLUSTRATIVA

1. Introduzione

La politica comune della pesca (PCP), nata con i trattati di Roma del 1957, è dal 2009 un'area di competenza esclusiva dell'Unione europea, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La PCP si propone di definire per ogni Stato membro delle quote di pescato per ciascuna specie e di promuovere l'industria della pesca mediante l'utilizzo di vari strumenti di regolazione e sostegno del mercato¹.

2. Lo stato attuale della Politica Comune della Pesca

Attualmente **l'obiettivo principale perseguito dalla PCP dovrebbe essere quello di garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi e la ricostruzione degli stock ittici sovra sfruttati**, grazie a degli appositi piani di gestione a lungo termine, previsti dal regolamento (CE) n. 2371/2002², e grazie anche all'istituzione di consigli consultivi regionali destinati a rafforzare il dialogo tra i gruppi di interesse e con la Commissione europea, come stabilito dalla decisione 2004/585/CE³.

Tuttavia, negli ultimi anni i risultati ottenuti in questo campo non sono stati positivi. I problemi all'origine di questo fallimento sono molteplici e interdipendenti fra loro, e possono essere schematizzati nel modo seguente:

- mancanza di sostenibilità ambientale dovuta alla sovrappesca: la sovraccapacità delle flotte, la fissazione di TAC⁴ non conformi ai pareri scientifici e la mancata gerarchizzazione degli obiettivi costituiscono i principali fattori responsabili dell'eccessivo sfruttamento delle risorse;
- mancanza di sostenibilità economica che caratterizza, in particolare, il settore delle catture: molte flotte non sono redditizie e sono vulnerabili alle pressioni esterne (ad esempio prezzi elevati dei combustibili);
- mancanza di sostenibilità sociale, che interessa principalmente le regioni che dipendono soprattutto dalla pesca: i bassi salari e i gravi rischi per la sicurezza fanno sì che questo comparto non costituisca un bacino occupazionale in grado di attrarre nuove generazioni di pescatori. Infatti, l'occupazione in molti

¹ Per un recente e dettagliato approfondimento della materia in oggetto, si veda BLUMANN (sotto la direzione di), *Politique agricole commune et politique commune de la pêche*, Bruxelles, 2011.

² Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca; GU L 358 del 31 dicembre 2002, pp. 59 ss.

³ Decisione 2004/585/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca; GU L 256 del 3.8.2004, pp. 17 ss.

⁴ I TAC, ovvero i totali ammissibili di cattura, vengono decisi dagli Stati membri in seno al Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, che si basa sul parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), a proposito del quale si veda la nota 10.

- comparti che dipendono dalla pesca ha registrato negli ultimi 15 anni una progressiva flessione;
- quadro giuridico relativo alla PCP estremamente complesso, che favorisce la microgestione;
 - risultati peggiori del previsto nell'ambito della dimensione esterna della PCP, soprattutto in materia di sostenibilità ambientale, ma anche in termini di *governance* internazionale.

3. La riforma della Politica Comune della Pesca attraverso la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2011, COM(2011) 425 def.

Come si desume dalle motivazioni sopra esposte, la pesca è oggi caratterizzata da quella che viene definita la “tragedia dei beni comuni”, un fenomeno in cui più individui, che agiscono nel loro personale interesse e competono con altri per ottenere la “loro” quota di catture, tendono a sovrasfruttare una risorsa comune senza tenere conto delle eventuali ripercussioni, con la conseguenza che ciò che un pescatore preleva oggi non potrà essere catturato domani da un altro pescatore⁵. Senza un’opportuna riconsiderazione della regolamentazione riguardante i diritti di accesso, gli stock potrebbero essere sfruttati a livelli tali da determinarne un declino totale. È apparso, quindi, opportuno predisporre le basi per un nuovo intervento normativo, procedendo in primo luogo all’adozione del **Libro verde sulla riforma della PCP del 22 aprile 2009**⁶. La proposta di rinnovamento della PCP auspicata dalla Commissione europea nel Libro verde è stata per lungo tempo oggetto di discussione presso gli Stati membri dell’Unione europea. In particolare, per quel che concerne l’Italia, con la **Risoluzione Doc. XVIII n. 23 della 9^a Commissione permanente, del 20 aprile 2010**⁷, il Senato della Repubblica, pur impegnandosi a sostenere attivamente le innovazioni proposte nell’ambito della PCP, ha fatto notare come il Libro verde trascurasse alcuni aspetti diversi dal sovra sfruttamento ma che comunque incidono sulla stabilità delle risorse biologiche marine, come, ad esempio, l’acidificazione dei mari, il surriscaldamento degli oceani, l’erosione delle coste, le attività estrattive in mare, i trasporti marittimi o le interdizioni militari; è stata, inoltre, sottolineata la necessità di migliorare la capacità decisionale nell’ambito della PCP grazie alla regionalizzazione della materia, ma anche attraverso un maggior ricorso alla sussidiarietà, al fine di tenere conto in modo più

⁵ In economia, l’espressione “tragedia dei beni comuni” è stata introdotta da Garrett James Hardin in un suo famoso articolo del 1968 dall’omonimo titolo, pubblicato su Science n. 162, con riferimento ad una situazione in cui diversi individui utilizzano una stessa risorsa per interessi privati e nella quale i diritti di proprietà non sono chiaramente definiti ed assicurati in modo da garantire che chi sostiene i costi dell’uso della risorsa ne tragga pienamente i corrispondenti benefici. Oggi, questa teoria è meglio nota come problema del free rider.

⁶ Libro verde della Commissione europea, del 22 aprile 2009, sulla riforma della PCP; COM(2009) 163 def.

⁷ Risoluzione della 9^a Commissione permanente (agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato della Repubblica, approvata nella seduta del 20 aprile 2010, sul Libro verde della Commissione europea, del 22 aprile 2009, sulla riforma della Politica Comune della Pesca; Doc. XVIII, n.23.

adeguato di situazioni regionali specifiche come, ad esempio, quelle inerenti il Mar Mediterraneo. La risoluzione insiste, altresì, sulla valorizzazione del comparto della pesca costiera che, pur essendo abbastanza trascurato in ambito europeo, riveste tuttavia un'importanza considerevole per l'Italia. Le osservazioni della 9^a Commissione permanente del Senato italiano hanno avuto positivo e puntuale riscontro nella **missiva del vicepresidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, del 14 giugno 2010.**

A seguito della pubblicazione del Libro verde sulla riforma della PCP e ai fini dell'elaborazione di un'apposita proposta di regolamento, oltreché per la stesura degli atti ad essa correlati, sono stati accolti i suggerimenti provenienti dalle istituzioni di tutti i 27 Stati membri dell'Unione europea, ma sono state anche condotte delle consultazioni con le parti specificamente interessate tra il 2009 e il 2010, sia via internet che tramite audizioni e seminari. Inoltre, si è fatto ricorso a consulenze esterne nonché ai pareri annuali del CIEM⁸ e dello CSTEP⁹. Tali consultazioni hanno evidenziato un sostegno generalizzato alla riforma della PCP¹⁰. Gli elementi salienti delle consultazioni sono stati resi noti attraverso il documento *Synthesis of the Consultations on the Reform of the Common Fisheries Policy*¹¹. Anche il Parlamento europeo¹², il Comitato economico e sociale europeo¹³ ed il Comitato delle Regioni¹⁴, a loro volta, si sono espressi positivamente sul tema.

L'intenso lavoro intercorso dal 2009 in poi ha portato ad accogliere i propositi per una revisione generale della PCP a livello europeo nella **proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2011, COM(2011) 425 def.**

Unitamente alla proposta principale, la Commissione europea ha, altresì, adottato una comunicazione generale sul futuro della PCP¹⁵, una proposta di regolamento sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca

⁸ Il CIEM, ovvero Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare, coordina e promuove ricerche in ambito marittimo ed oceanografico, soprattutto per quel che concerne il Nord Atlantico e il mar Baltico; ha sede in Danimarca e coopera con organizzazioni e istituzioni a livello internazionale, tra cui l'Unione europea. Per maggiori informazioni, si veda il sito web: <http://www.ices.dk/indexfla.asp>.

⁹ Il CSTEP, ovvero Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, è un comitato permanente composto da un gruppo di esperti scientifici indipendenti ed istituito presso la Commissione per assistere la stessa nell'attuazione della Politica Comune della Pesca (PCP). È composto da un minimo di 30/35 esperti scientifici nei settori della biologia e dell'ecologia marina, nominati dalla Commissione europea.

¹⁰ Tutte gli esiti delle consultazioni menzionate sono pubblicati sul sito web della Direzione generale per il mare (DG MARE): http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/index_it.htm.

¹¹ Ovvero, Sintesi delle consultazioni sulla riforma della PCP, del 16 aprile 2010; SEC(2010) 428 def.

¹² Risoluzione del Parlamento europeo, del 25 febbraio 2010, sul Libro verde sulla riforma della PCP; 2009/2106(INI).

¹³ Parere del Comitato economico e sociale europeo, del 29 aprile 2010, in merito al Libro verde sulla riforma della PCP; (2011/C 18/09).

¹⁴ Parere del Comitato delle regioni, del 4 dicembre 2009, sul Libro verde sulla riforma della PCP; (2010/C 141/08).

¹⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, del 13 luglio 2011, sulla riforma della PCP; COM(2011) 417 def.

e dell'acquacoltura¹⁶, una comunicazione sulla dimensione esterna della PCP¹⁷ e una relazione su parti specifiche del regolamento (CE) n. 2371/2002¹⁸.

4. Elementi giuridici della proposta di regolamento

Tenuto conto delle ragioni alla base del fallimento dell'attuale PCP, **l'obiettivo principale** della proposta di regolamento relativa alla nuova PCP sembra essere quello di fare in modo che le attività di pesca e di acquacoltura creino condizioni ambientali sostenibili a lungo termine e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. La presente proposta mira, altresì, a favorire uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga le risorse ittiche a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. Essa appoggia, inoltre, un approccio precauzionale ed ecosistemico alla gestione della pesca.

La **base giuridica** della proposta di regolamento va rintracciata nell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) laddove si afferma che "*[i]l Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca*". A questa norma vanno accostate tutte le altre disposizioni relative alla PCP e contenute nel titolo III, "agricoltura e pesca", della parte III, "politiche e azioni interne dell'Unione", del TFUE. Allo stesso modo, va ricordato che sulla base dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del TFUE, l'Unione europea ha competenza esclusiva in materia di "*conservazione delle risorse biologiche marine nel quadro della politica comune della pesca*"; per tutti gli altri aspetti inerenti la PCP, l'Unione europea e gli Stati membri hanno, invece, una competenza concorrente, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del TFUE. Alla politica comune della pesca si applica, infine, l'articolo 11 del TFUE, in base al quale "*[l]e esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile*".

Il **principio di sussidiarietà** non si applica alle disposizioni della proposta di regolamento relative alla conservazione delle risorse biologiche marine poiché, come

¹⁶ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2011, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; COM(2011) 416 def. Il tema trattato dalla proposta di regolamento in oggetto, pur essendo legato alla PCP, merita una trattazione a parte a causa della sua particolare estensione.

¹⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, del 13 luglio 2011, sulla dimensione esterna della PCP; COM(2011) 424 def.

¹⁸ Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, del 13 luglio 2011, concernente gli obblighi di comunicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della politica comune della PCP; COM(2011) 418 def.

già ricordato sopra, esse fanno riferimento ad un ambito di competenza esclusiva dell'Unione europea. Al contrario, le disposizioni della proposta di regolamento relative all'acquacoltura rientrano nell'ambito di competenza concorrente fra l'Unione e gli Stati membri. Tali disposizioni risultano, peraltro, conformi al principio di sussidiarietà: infatti, la previsione di una serie di orientamenti strategici non vincolanti dell'Unione che si situino alla base dei piani strategici pluriennali per lo sviluppo dell'acquacoltura è quanto mai opportuna, tenuto conto del fatto che le scelte strategiche effettuate a livello nazionale possono avere un impatto sullo sviluppo delle attività di acquacoltura negli Stati membri limitrofi. Allo stesso modo, si può dire che il principio di sussidiarietà è rispettato anche da quelle disposizioni della proposta di regolamento relative all'organizzazione comune dei mercati, rientranti anch'esse nell'ambito di competenza concorrente fra l'Unione e gli Stati membri e richiedenti un elevato livello di uniformità in tutto il territorio europeo.

La proposta di regolamento, inoltre, appare conforme nel suo complesso al **principio di proporzionalità** poiché essa si limita a prevedere quanto è necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Infatti, al fine di garantire un settore della pesca che offra condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili a lungo termine e contribuisca alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare, è necessario e opportuno stabilire norme relative alla conservazione e allo sfruttamento delle risorse biologiche marine. Allo stesso tempo, però, grazie all'approccio regionalizzato proposto, gli Stati membri potranno godere di un certo margine di flessibilità nell'applicazione della normativa dell'Unione a livello regionale. Essi resteranno, quindi, totalmente liberi di ripartire come credono le possibilità di pesca attribuite dal Consiglio fra le regioni o gli operatori, disponendo così di un ampio margine di manovra quanto alla scelta del modello socioeconomico applicabile per sfruttare le possibilità di pesca di cui dispongono. Sembra, quindi, che la proposta relativa ad una maggiore regionalizzazione della PCP, contenuta nella Risoluzione Doc. XVIII, n. 23, della 9^a Commissione permanente del Senato della Repubblica, prima ricordata, sia stata positivamente accolta.

5. Analisi di merito della proposta di regolamento

La parte I della proposta di regolamento relativa alla nuova PCP concerne **le disposizioni e gli obiettivi generali**. Come già sottolineato precedentemente, il fine principale della nuova PCP è di garantire "[...] *che le attività di pesca creino condizioni ambientali e socioeconomiche sostenibili a lungo termine e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare*" (articolo 2, paragrafo 1). La valutazione d'impatto¹⁹ indica che la fissazione di obiettivi ambiziosi per le risorse, che rispettino l'obbligo internazionale dell'Unione di conseguire il rendimento massimo sostenibile entro il 2015 (articolo 2, paragrafo 2), possono dar luogo a un significativo miglioramento degli stock ittici che a sua volta comporterebbe evidenti benefici sul piano economico e sociale. Gli esiti incoraggianti della valutazione d'impatto

¹⁹ SEC(2011) 891 def.

evidenziano, inoltre, il fatto che la sostenibilità ecologica costituisce il requisito imprescindibile di una sostenibilità socioeconomica a lungo termine.

La parte II della proposta si occupa della questione dell'**accesso alle acque**. L'articolo 6, paragrafo 1, riprende il principio della parità di accesso alle acque, estendendolo alle navi di paesi terzi aventi accesso alle acque europee. Il paragrafo 2 della medesima disposizione propone di prorogare fino al 2022 le attuali restrizioni sul diritto di pesca entro la zona delle 12 miglia nautiche poiché esse hanno permesso finora di ridurre la pressione di pesca nelle zone maggiormente sensibili sotto il profilo biologico e hanno contribuito alla stabilità economica delle attività di pesca costiera artigianale. Il paragrafo 3, invece, suggerisce di introdurre delle restrizioni specifiche applicabili alla zona delle 100 miglia nautiche intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie, così come attualmente previsto dal regolamento (CE) n. 1954/2003²⁰; si tratta di restrizioni giustificate dalla necessità di proteggere la situazione biologica sensibile delle acque che circondano tali isole e, conformemente all'articolo 349, del TFUE, di tener conto della situazione strutturale e sociale dell'economia locale, al fine di preservarne l'integrità.

La conservazione delle risorse biologiche marine costituisce il pilastro fondamentale per conseguire gli obiettivi della PCP e ad essa è intitolata la parte III della proposta di regolamento. Tra le misure previste per la salvaguardia delle risorse biologiche marine rientrano, innanzitutto, i piani di gestione pluriennali, di cui agli articoli 9, 10 e 11. Tali piani sono volti a gestire le risorse a livelli che consentano di produrre il rendimento massimo sostenibile e, anche se attualmente elaborati per singoli tipi di pesca, dovrebbero essere ridotti di numero e accorpate un maggior numero di stock. Un secondo elemento centrale della politica di conservazione proposta consiste nel mettere fine alla pratica dei rigetti e ridurre le catture accidentali; pertanto, la proposta di regolamento introduce, all'articolo 15, l'obbligo di sbarcare tutte le catture di determinati stock, specificati con un calendario preciso di attuazione e in combinato disposto con alcune misure di accompagnamento delegate alla Commissione *ex* articolo 290 del TFUE (articolo 12, paragrafo 2). La proposta include, inoltre, i principi fondamentali relativi alle misure tecniche di conservazione applicabili alla pesca (articolo 14).

Sulla base di quanto affermato nel titolo III della parte III della proposta di regolamento, sia con riguardo ai piani pluriennali (capo I) che alle misure tecniche di conservazione (capo II), la Commissione vorrebbe favorire un approccio decentrato che possa autorizzare gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per conseguire sia gli obiettivi generali che quelli specifici, grazie a un insieme di strumenti disponibili nell'ambito della PCP. Un simile approccio potrebbe dare ampio spazio alla flessibilità regionale consentendo una semplificazione della politica di conservazione delle risorse biologiche marine. Tuttavia, a salvaguardia di tale politica di conservazione, si prevede anche l'istituzione di un meccanismo alternativo che consenta alla Commissione di

²⁰ Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95; GU L 289 del 7 novembre 2003, pp. 1 ss.

intervenire *ex* articolo 290, del TFUE, nei casi in cui gli Stati membri non riescano a trovare un accordo, o quando gli obiettivi non vengono raggiunti (articolo 20 e articolo 24).

Le disposizioni relative alle misure di emergenza, adottate su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione nei casi in cui le risorse marine siano minacciate, vengono mantenute e viene introdotta una nuova disposizione per le misure relative alla pesca nell'ambito degli obblighi previsti dalla normativa ambientale dell'Unione (articolo 13, paragrafo 1).

La disposizione vigente, che autorizza gli Stati membri ad adottare misure nazionali di conservazione nella zona delle 12 miglia nautiche e misure applicabili unicamente ai pescherecci battenti la loro bandiera, viene mantenuta nella proposta (titolo IV, intitolato alle misure nazionali).

Nel trattare della questione dell'**accesso alle risorse**, la parte IV della proposta di regolamento auspica l'introduzione, a partire dal 2014, di un sistema obbligatorio di concessioni di pesca trasferibili per tutte le navi ad eccezione di quelle di lunghezza inferiore a 12 metri con attrezzi fissi (articolo 27). Per tener conto delle caratteristiche specifiche e della vulnerabilità socioeconomica di alcune flotte artigianali, agli Stati membri viene lasciata la facoltà di introdurre o meno concessioni di pesca trasferibili per le altre navi (articolo 28, paragrafo 2). Gli Stati membri possono regolare le concessioni di pesca trasferibili al fine di garantire uno stretto collegamento tra queste e le comunità di pescatori nonché di prevenire le speculazioni (articolo 28, paragrafo 3). Per rispettare e mantenere la stabilità relativa degli stock ittici, la trasferibilità delle suddette concessioni deve essere limitata alle navi battenti la stessa bandiera dello Stato membro concedente (articolo 28, paragrafo 4). Le concessioni, in condizioni normali, possono essere revocate dagli Stati membri solo allo scadere della loro validità (articolo 28, paragrafo 5), in caso di allarme rapido (articolo 28, paragrafo 6) o qualora non siano state utilizzate per un periodo di tre anni consecutivi (articolo 28, paragrafo 7). Gli Stati membri possono creare una riserva (articolo 29, paragrafo 4) e introdurre un canone per le concessioni (articolo 29, paragrafo 6). Le concessioni di pesca trasferibili sono definite tali perché possono essere trasferite (articolo 31) o affittate (articolo 32) tra i titolari di tali concessioni all'interno dello stesso Stato membro o all'interno di altri Stati membri con l'autorizzazione dello Stato membro interessato.

La parte IV è dedicata alla **gestione della capacità di pesca** da parte delle flotte. Innanzitutto, è mantenuto l'obbligo generale per gli Stati membri di adeguare la capacità delle flotte alle possibilità di pesca (articolo 34), sulla base di limiti generali stabiliti dalla Commissione per ciascuno Stato membro (articolo 35, paragrafo 1). Il sistema di concessioni di pesca trasferibili consentirà di ridurre più rapidamente la capacità delle flotte, il che giustifica la possibilità per gli Stati membri di escludere dai limiti di capacità le navi che detengono tali concessioni (articolo 35, paragrafo 2). I registri delle flotte degli Stati membri e della Commissione garantiranno una sorveglianza e una gestione informata delle flotte (articolo 36).

Ai fini di un'efficace PCP è essenziale disporre di **basi scientifiche per la gestione della pesca** che forniscano dati affidabili e completi. La proposta di

regolamento si occupa di tutto ciò nella parte VI, istituendo le norme e gli obblighi fondamentali che incombono sugli Stati membri in materia di raccolta dei dati, gestione e divulgazione dei medesimi, nonché le disposizioni relative al diritto di accesso della Commissione a tali dati scientifici (articolo 37, paragrafi 1 e 2). È essenzialmente a causa della necessità di coordinare la raccolta dei dati fra gli Stati membri in un contesto decentrato che la Commissione introduce un obbligo di cooperazione regionale a tale proposito (articolo 37, paragrafi 3 e 4). L'articolo 38 introduce, infine, la possibilità che gli Stati membri adottino programmi nazionali di ricerca e di innovazione sulla pesca, tenendo conto in particolare del quadro per la ricerca e l'innovazione dell'Unione.

La **politica esterna** dell'unione europea in materia di pesca viene trattata nella parte VII della proposta di regolamento. Secondo quanto affermato dall'articolo 39, paragrafo 1, "[l]'Unione partecipa alle attività delle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), in linea con gli obblighi internazionali e gli obiettivi strategici [...]".

Le relazioni con i Paesi terzi nel quadro di accordi di pesca sostenibile (APS) costituiscono un altro mezzo per promuovere a livello internazionale i principi e gli obiettivi della PCP europea. Tali accordi contribuiranno alla realizzazione di un contesto di *governance* di elevata qualità nei Paesi partner, saranno coerenti con gli obiettivi delle politiche di sviluppo e saranno incentrati su principi di sostenibilità e trasparenza nella gestione delle risorse e nelle attività di monitoraggio, sorveglianza e controllo (articolo 41, paragrafo 1). Essi consentiranno di garantire che lo sfruttamento delle risorse alieutiche avvenga sulla base di solidi pareri scientifici e riguardi unicamente le risorse eccedentarie che il Paese partner non può o non intende pescare (articolo 41, paragrafo 2). Nell'ambito degli accordi di pesca sostenibile, i Paesi partner riceveranno una compensazione in cambio dell'accesso alle proprie risorse alieutiche, nonché un sostegno finanziario ai fini dell'attuazione di una propria politica della pesca sostenibile (articolo 42).

Una parte essenziale della PCP è rappresentata dalle politiche inerenti l'**acquacoltura**, alle quali è dedicata la parte VIII della proposta di regolamento. L'acquacoltura, infatti, contribuisce alla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare nonché alla crescita e all'occupazione nelle regioni costiere e rurali. Di conseguenza, lo sviluppo dell'acquacoltura presenta una chiara dimensione europea: poiché le scelte strategiche effettuate a livello nazionale possono avere un impatto sullo sviluppo del settore nei paesi limitrofi, è di fondamentale importanza che gli Stati membri si coordinino fra loro in questo settore, favorendo un'organizzazione comune dei mercati. La Commissione ritiene che la natura specifica dell'argomento richieda una disciplina più approfondita, tanto da aver elaborato un'apposita proposta di regolamento²¹, che verrà esaminata a parte.

La parte IX, che si occupa dell'istituzione di un'**organizzazione comune dei mercati**, si propone di rafforzare, attraverso di essa, il perseguimento degli obiettivi

²¹ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2011, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; COM(2011) 416 def.

della PCP, di consentire al settore di applicare la PCP al livello adeguato, di rafforzare la competitività, in particolare a livello dei produttori, di migliorare la trasparenza dei mercati, nonché di contribuire a garantire condizioni di equità per tutti i prodotti alieutici commercializzati in Europa.

In linea con il nuovo regime di controllo adottato dai regolamenti (CE) n. 1005/2008²² e 1224/2009²³, la parte X della proposta di regolamento è intitolata **al controllo e all'esecuzione** della normativa sulla nuova PCP. L'articolo 46, paragrafo 1, afferma che "*[i]l rispetto delle norme della politica comune della pesca è garantito grazie a un efficace regime unionale di controllo della pesca che prevede fra l'altro la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata*". Allo stesso modo, l'articolo 47 propone che la Commissione e gli Stati membri possano condurre progetti pilota sulle nuove tecnologie per il controllo dell'attività di pesca affinché questi contribuiscano alla pratica di una pesca sostenibile.

La parte XI della proposta di regolamento introduce le condizioni per la concessione di **sostegni finanziari dell'Unione**, volti a contribuire al conseguimento degli obiettivi della PCP. La concessione di sostegni finanziari è subordinata al rispetto delle norme relative alla PCP e questo principio sarà applicabile sia agli Stati membri (articolo 50, paragrafo 1) che agli operatori non statali (articolo 51, paragrafo 1). Per gli Stati membri, il mancato rispetto delle norme potrebbe tradursi nell'interruzione, sospensione o rettifica del sostegno finanziario dell'Unione (articolo 50, paragrafo 2). Per gli operatori, le violazioni gravi possono comportare un divieto di accesso al sostegno finanziario o una riduzione dei finanziamenti (articolo 51, paragrafo 2). La proposta introduce inoltre l'obbligo, per gli Stati membri che concedono un sostegno finanziario, di tener conto del comportamento recente degli operatori (articolo 51, paragrafo 3).

La parte XII della proposta di regolamento propone di consolidare e, ove possibile, di estendere l'esperienza riguardante **consigli consultivi regionali** nell'ambito della PCP. L'articolo 53, paragrafo 1, nel delineare i compiti dei consigli consultivi, statuisce che "*[i] consigli consultivi possono: a) trasmettere alla Commissione o allo Stato membro interessato raccomandazioni e suggerimenti su questioni relative alla gestione della pesca e all'acquacoltura; b) informare la Commissione e gli Stati membri in merito ai problemi connessi alla gestione della pesca e all'acquacoltura nelle zone di loro competenza; c) contribuire, in stretta collaborazione con esperti scientifici, alla raccolta, fornitura e analisi dei dati necessari per lo sviluppo di misure di conservazione*". A norma dell'allegato III, oltre ai sette consigli consultivi preesistenti,

²² Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; GU L 286 del 29 ottobre 2008, pp. 8 ss.

²³ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; GU L 343 del 22 dicembre 2009, pp. 1 ss.

si prevede entro il 2015 la creazione del consiglio consultivo per l'acquacoltura e del consiglio consultivo per il Mar Nero.

Le parti XIII e XIV sono dedicate alle **disposizioni procedurali e finali**. L'articolo 55 definisce gli ambiti in cui è consentita la delega di poteri alla Commissione, l'esercizio e la revoca di tale delega nonché le obiezioni che possono essere formulate; l'articolo 56 istituisce un comitato per la pesca e l'acquacoltura in relazione agli atti di esecuzione; l'articolo 57 propone inoltre di abrogare e/o modificare parte della normativa vigente in materia.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 13.7.2011
COM(2011) 425 definitivo

2011/0195 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla politica comune della pesca

{SEC(2011) 891 definitivo}

{SEC(2011) 892 definitivo}

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Contesto generale

Nel 2009 la Commissione ha analizzato il funzionamento della politica comune della pesca (PCP) sulla base del Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca¹, concludendo che, malgrado i progressi compiuti a partire dalla riforma del 2002, gli obiettivi volti a conseguire una pesca sostenibile a tutti i livelli (ambientale, economico e sociale) non sono stati raggiunti. Il Libro verde ha inoltre evidenziato una serie di carenze strutturali dell'attuale PCP. Il Parlamento europeo e il Consiglio dei ministri hanno approvato questa conclusione.

I numerosi contributi ricevuti nel corso del dibattito pubblico tenutosi fra aprile 2009 e novembre 2010, nonché studi e valutazioni specifiche, hanno a loro volta confermato la valutazione generale espressa nel Libro verde e hanno contribuito a identificare le carenze a cui la riforma dovrebbe porre rimedio.

• Motivazione e obiettivi della proposta

Occorre procedere a una riforma sostanziale della politica comune della pesca, abrogando l'attuale regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, e sostituendolo a partire dal 1° gennaio 2013 con una nuova PCP adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base della presente proposta.

La PCP presenta in particolare i seguenti problemi:

- obiettivi che non tengono sufficientemente conto delle esigenze di sostenibilità ambientale, economica e sociale;
- livelli inaccettabilmente elevati di rigetti;
- sovraccapacità delle flotte, pesca eccessiva, fissazione di TAC (totali ammissibili di catture) troppo elevati e scarso rispetto delle norme, con conseguente sovrasfruttamento della maggior parte degli stock dell'Unione;
- bassa redditività e scarsa resilienza economica di un numero significativo di flotte;
- integrazione insufficiente delle questioni ambientali nella politica;
- assenza di dati affidabili che consentano di valutare tutti gli stock e tutte le flotte;
- finanziamenti pubblici considerevoli a sostegno della pesca che non contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della politica;

¹ COM(2009) 163 definitivo del 22 aprile 2009.

- ridotta attrattività delle attività di pesca e declino di alcune comunità costiere che da essa dipendono;
- microgestione "dall'alto verso il basso" a livello dell'Unione, priva di flessibilità e incapace di adeguarsi alle condizioni locali e regionali;
- sviluppo insufficiente dell'acquacoltura nell'Unione;
- costi elevati ed estrema complessità della legislazione e della gestione, che favoriscono l'inosservanza delle norme;
- una politica commerciale che deve far fronte alle sfide derivanti dalla globalizzazione e da una maggiore interdipendenza.

La presente proposta relativa a un nuovo regolamento di base è giustificata poiché risponde alle seguenti esigenze:

- precisare gli obiettivi della PCP;
- migliorare la coerenza fra le iniziative politiche incluse nella PCP;
- preservare in modo più adeguato le risorse biologiche marine, in particolare nel quadro di piani pluriennali per la gestione della pesca, e mettere fine ai rigetti;
- contribuire alle politiche ecosistemiche e ambientali nell'ambito della PCP;
- provvedere alla regionalizzazione delle misure secondo un approccio fondato sui bacini marittimi nell'ambito del pilastro "Conservazione";
- migliorare la raccolta dei dati e i pareri scientifici ai fini della costituzione di una base di conoscenze per la politica di conservazione;
- integrare pienamente la politica esterna nella PCP;
- promuovere lo sviluppo dell'acquacoltura;
- riformare la politica comune dei mercati della PCP;
- predisporre entro il 2014 il quadro giuridico per un nuovo strumento finanziario a sostegno degli obiettivi della PCP e della strategia Europa 2020;
- rafforzare e razionalizzare la partecipazione delle parti interessate;
- integrare nella PCP il nuovo regime di controllo recentemente adottato.

L'obiettivo generale della proposta è di fare in modo che le attività di pesca e di acquacoltura creino condizioni ambientali sostenibili a lungo termine e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. La politica deve essere volta a uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga le risorse ittiche a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. La PCP applica l'approccio precauzionale ed ecosistemico alla gestione della pesca.

Unitamente alla presente proposta, la Commissione adotterà una comunicazione generale sul futuro della politica comune della pesca, una proposta di regolamento sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, una comunicazione sulla dimensione esterna della PCP e una relazione su parti specifiche del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca: si tratta del quadro normativo generale attualmente in vigore per la PCP. La presente proposta è volta a sostituire tale regolamento.

Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame².

Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura³.

Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98⁴.

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca⁵.

Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94⁶.

Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca⁷.

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999⁸.

² GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

³ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁴ GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.

⁵ GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

⁶ GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.

⁷ GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

⁸ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006⁹.

Decisione 2004/585/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca¹⁰.

- **Coerenza con altre politiche e obiettivi dell'Unione**

La proposta e i suoi obiettivi sono coerenti con altre politiche dell'Unione - in particolare quelle riguardanti l'ambiente, le questioni sociali, le regioni, lo sviluppo, l'agricoltura, il mercato e il commercio, gli affari finanziari, la ricerca e l'innovazione, la salute e la protezione dei consumatori - e con i loro obiettivi.

2. **RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

La consultazione condotta nel 2009 e nel 2010 mediante contributi via internet e numerose riunioni di discussione con le parti interessate ha evidenziato un sostegno generalizzato alla riforma. Il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni hanno a loro volta trasmesso pareri sul Libro verde. Il Consiglio dei ministri ha discusso più volte la riforma. Gli elementi salienti della consultazione pubblica figurano nel documento *Synthesis of the Consultation on the Reform of the Common Fisheries Policy* ("Sintesi della consultazione sulla riforma della politica comune della pesca")¹¹.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Le risposte hanno riguardato principalmente la semplificazione, l'adeguamento del processo decisionale al trattato di Lisbona, il rafforzamento dell'approccio a lungo termine in materia di conservazione e gestione delle risorse (inclusa la ricerca di una soluzione al problema dei rigetti), la regionalizzazione, l'ulteriore coinvolgimento delle parti interessate e la maggiore responsabilizzazione del settore. I partecipanti, e in particolare gli Stati membri, hanno in generale ritenuto che la stabilità relativa costituisca un pilastro centrale della PCP. Le attività di pesca artigianale e costiera sono considerate importanti, ma l'idea di un regime differenziato che vada oltre le disposizioni attualmente in vigore ha riscosso un favore limitato. L'applicazione di approcci maggiormente orientati al mercato nelle strategie di gestione delle flotte e nella politica di mercato è stata considerata da molti come un utile incentivo alla sostenibilità. Sul versante della politica esterna e delle azioni internazionali è

⁹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

¹⁰ GU L 256 del 3.8.2004, pag. 17.

¹¹ SEC(2010) 428 definitivo del 16 aprile 2010.

stata riconosciuta l'esigenza di un pieno allineamento ai principi e agli obiettivi della PCP. Da più parti è stata espressa l'esigenza che il finanziamento pubblico venga adeguato in modo più rigoroso agli obiettivi politici. Numerosi contributi hanno riconosciuto l'importanza dell'acquacoltura.

La Commissione, nell'elaborare la sua proposta, ha tenuto conto dei contributi emersi dalla consultazione, in particolare per quanto riguarda la creazione di condizioni ambientali favorevoli alla sostenibilità e il consolidamento dell'obiettivo del rendimento massimo sostenibile, il rafforzamento dell'approccio a lungo termine, la regionalizzazione e un maggiore coinvolgimento delle parti interessate, nonché l'introduzione di nuovi strumenti basati sul mercato, prendendo in considerazione nel contempo le caratteristiche specifiche delle flotte artigianali. La proposta rispecchia inoltre l'importanza dell'acquacoltura.

- **Ricorso al parere di esperti**

Per la formulazione delle proposte, oltre che a una serie di studi e progetti di ricerca si è fatto ricorso a consulenze esterne nonché alle conoscenze esistenti sulla politica, in particolare i pareri (annuali) del CIEM e dello CSTEP. I pareri degli esperti e gli studi accessibili al pubblico sono pubblicati sul sito web della DG MARE.

- **Valutazione d'impatto**

Ai fini dell'esercizio di valutazione dell'impatto sono state identificate varie opzioni relative al pacchetto di riforma della PCP. Tutte le opzioni considerano la sostenibilità ambientale come condizione preliminare al conseguimento della sostenibilità globale. Dal punto di vista metodologico, l'analisi degli impatti si è basata su indicatori di efficacia volti a misurare gli effetti delle varie opzioni. Tali effetti sono stati analizzati e confrontati con un'analisi della cosiddetta opzione di *status quo*. Ciò ha permesso di identificare le due opzioni preferite secondo quanto indicato nella relazione sulla valutazione d'impatto. Entrambe le opzioni mettono l'accento sulla sostenibilità ambientale creando nel contempo una flessibilità sufficiente per concedere al settore della pesca il tempo di adattarsi agli ambiziosi obiettivi ambientali definiti.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Base giuridica

Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Principio di sussidiarietà

Le disposizioni della proposta relative alla conservazione delle risorse biologiche marine sono di competenza esclusiva dell'Unione; ad esse pertanto non si applica il principio di sussidiarietà.

Le disposizioni della proposta relative all'acquacoltura e la necessità di istituire orientamenti strategici dell'Unione sulle priorità e gli obiettivi specifici comuni per lo sviluppo di attività di acquacoltura rientrano nella competenza concorrente fra l'Unione e gli Stati membri. Una serie di orientamenti strategici non vincolanti dell'Unione sarà alla base dei piani strategici pluriennali, tenuto conto del fatto che le scelte strategiche effettuate a livello nazionale possono avere un impatto sullo sviluppo delle attività di acquacoltura negli Stati membri

limitrofi. Le disposizioni della proposta relative all'organizzazione comune dei mercati rientrano nella competenza concorrente fra l'Unione e gli Stati membri. Gli obiettivi per l'organizzazione comune dei mercati includono una maggiore competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, una migliore trasparenza dei mercati e il contributo ad assicurare condizioni di equità per tutti i prodotti commercializzati nell'Unione. Per conseguire questi obiettivi le misure, che includono l'organizzazione del settore grazie fra l'altro a misure per la stabilizzazione dei mercati e a norme di commercializzazione, nonché requisiti relativi all'informazione dei consumatori, devono essere coerenti in tutta l'Unione. La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per il seguente motivo.

La politica comune della pesca è una politica comune e deve pertanto essere attuata tramite un regolamento adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Per conseguire l'obiettivo primario di garantire un settore della pesca e dell'acquacoltura che offra condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili a lungo termine e contribuisca alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare, è necessario e opportuno stabilire norme relative alla conservazione e allo sfruttamento delle risorse biologiche marine. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.

Grazie all'approccio regionalizzato proposto, gli Stati membri avranno la facoltà di adottare le misure tecniche e di conservazione necessarie per conseguire gli obiettivi generali e specifici stabiliti nei regolamenti adottati dal legislatore dell'Unione, sulla base dell'insieme di strumenti disponibili nell'ambito della politica di conservazione della PCP. Questo approccio offrirà un margine di flessibilità a livello regionale nell'applicazione della normativa dell'Unione.

Gli Stati membri restano inoltre totalmente liberi di ripartire come credono le possibilità di pesca attribuite dal Consiglio fra le regioni o gli operatori e dispongono così di un ampio margine di manovra quanto alla scelta del modello socioeconomico applicabile per sfruttare le possibilità di pesca di cui dispongono.

4. ELEMENTI FACOLTATIVI

• Spiegazione dettagliata della proposta

La Commissione introduce nella proposta modifiche significative della PCP. La proposta viene illustrata in dettaglio nella presente sezione.

Disposizioni generali

L'obiettivo generale della PCP è di garantire che le attività di pesca e di acquacoltura creino condizioni ambientali sostenibili a lungo termine, prerequisito essenziale perché il settore della pesca divenga sostenibile sotto il profilo socioeconomico e contribuisca alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. La valutazione d'impatto indica che la fissazione di obiettivi ambiziosi per le risorse, che rispettino l'obbligo internazionale dell'Unione di conseguire il rendimento massimo sostenibile entro il 2015, possono dar luogo a un significativo miglioramento degli stock che a sua volta comporta miglioramenti sul piano economico e sociale. Gli esiti incoraggianti della valutazione d'impatto evidenziano il fatto

che la sostenibilità ecologica costituisce il requisito imprescindibile di una sostenibilità socioeconomica a lungo termine.

La diminuzione delle catture accidentali, l'eliminazione dei rigetti e la riduzione al minimo degli effetti negativi sugli ecosistemi marini, unitamente all'applicazione di un approccio precauzionale ed ecosistemico, contribuiranno al mantenimento del buono stato ecologico dei mari nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino.

Accesso alle acque

La proposta conferma il principio della parità di accesso alle acque, estendendo lo stesso trattamento alle navi di paesi terzi aventi accesso alle acque dell'Unione.

La Commissione propone di prorogare fino al 2022 le attuali restrizioni sul diritto di pesca entro la zona delle 12 miglia nautiche. Tali restrizioni hanno permesso di ridurre la pressione di pesca nelle zone maggiormente sensibili sotto il profilo biologico e hanno contribuito alla stabilità economica delle attività di pesca costiera artigianale.

La Commissione propone di introdurre nel regolamento le restrizioni specifiche applicabili alla zona delle 100 miglia nautiche intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie, attualmente previste dal regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio¹². Si tratta di restrizioni giustificate dalla necessità di proteggere la situazione biologica sensibile delle acque che circondano tali isole e, conformemente all'articolo 349 del trattato, tener conto della situazione strutturale, economica e sociale nonché della necessità di preservare l'economia locale.

Conservazione delle risorse biologiche marine

La conservazione delle risorse biologiche marine costituisce il pilastro fondamentale per conseguire gli obiettivi della PCP.

I piani di gestione pluriennali volti a gestire le risorse a livelli che consentano di produrre il rendimento massimo sostenibile costituiscono elementi chiave per la politica di conservazione. Nella misura del possibile tali piani, attualmente elaborati per singoli tipi di pesca, devono essere ridotti di numero ed includere un maggior numero di stock. La gestione degli stock che non rientrano nei piani deve essere assicurata tramite la fissazione di possibilità di pesca da parte del Consiglio e l'applicazione di altre misure.

Un secondo elemento centrale della politica di conservazione proposta consiste nel mettere fine alla pratica dei rigetti e ridurre le catture accidentali. La proposta introduce l'obbligo di sbarcare tutte le catture di stock specificati, con un calendario preciso di attuazione e in combinato disposto con alcune misure di accompagnamento.

Le proposte includono inoltre i principi fondamentali relativi alle misure tecniche di conservazione applicabili alla pesca.

¹² Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95.

Con riguardo ai piani pluriennali e alle misure tecniche di conservazione, la Commissione prevede l'abbandono della microgestione da parte dei colegislatori. La normativa dell'Unione relativa a questi piani e misure deve definirne gli aspetti essenziali (campo di applicazione, obiettivi, indicatori di valutazione e calendari di attuazione). La Commissione propone un approccio decentrato che possa autorizzare gli Stati membri ad adottare le misure tecniche e di conservazione necessarie per conseguire gli obiettivi generali e specifici grazie a un insieme di strumenti disponibili nell'ambito della politica di conservazione. Questo approccio darà spazio alla flessibilità regionale consentendo una semplificazione della politica. La proposta include disposizioni volte a garantire che gli Stati membri interessati adottino misure compatibili ed efficaci. Viene istituito un meccanismo alternativo che consente alla Commissione di intervenire nei casi in cui gli Stati membri non riescano a trovare un accordo, o quando gli obiettivi non vengono raggiunti.

Le disposizioni relative alle misure di emergenza, adottate su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione nei casi in cui le risorse marine siano minacciate, vengono mantenute e viene introdotta una nuova disposizione per le misure relative alla pesca nell'ambito degli obblighi previsti dalla normativa ambientale dell'Unione. La disposizione vigente che autorizza gli Stati membri ad adottare misure di conservazione nella zona delle 12 miglia nautiche e misure applicabili unicamente ai pescherecci battenti la loro bandiera viene mantenuta nella proposta.

Accesso alle risorse

L'introduzione di un sistema di concessioni di pesca trasferibili costituirà un importante incentivo all'adeguamento della capacità delle flotte. La valutazione d'impatto indica che tale sistema di concessioni trasferibili contribuirebbe in modo positivo e significativo ad eliminare la sovraccapacità e a migliorare i risultati economici del settore alieutico.

La proposta introduce a partire dal 2014 un sistema obbligatorio di concessioni di pesca trasferibili (relative alle possibilità di pesca per gli stock regolamentati) per tutte le navi ad eccezione di quelle di lunghezza inferiore a 12 metri con attrezzi fissi. Per tener conto delle caratteristiche specifiche e della vulnerabilità socioeconomica di alcune flotte artigianali, agli Stati membri viene lasciata la facoltà di introdurre o meno concessioni di pesca trasferibili per le altre navi. Gli Stati membri possono regolare le concessioni di pesca trasferibili al fine di garantire uno stretto collegamento tra queste e le comunità di pescatori (ad esempio, limitando la trasferibilità all'interno di segmenti della flotta) nonché di prevenire le speculazioni. Per rispettare e mantenere la stabilità relativa, la trasferibilità delle suddette concessioni deve essere limitata alle navi battenti la stessa bandiera. Gli Stati membri possono creare una riserva e introdurre un canone per le concessioni, che in condizioni normali possono essere revocate dagli Stati membri solo allo scadere della loro validità o in caso di allarme rapido.

Gestione della capacità di pesca

È mantenuto l'obbligo generale per gli Stati membri di adeguare la capacità delle flotte alle possibilità di pesca. Resta necessaria una politica di base per la gestione delle flotte per mezzo di limiti generali di capacità di pesca stabiliti dalla Commissione per ciascuno Stato membro. Il sistema di concessioni di pesca trasferibili consentirà di ridurre più rapidamente la capacità delle flotte, il che giustifica la possibilità per gli Stati membri di escludere dai limiti di capacità le navi che detengono tali concessioni. Durante il periodo nel corso del quale resta possibile procedere al disarmo delle navi con aiuti pubblici nell'ambito del Fondo europeo per la pesca occorre che restino in vigore le disposizioni relative alle riduzioni di capacità delle

flotte. I registri delle flotte degli Stati membri e della Commissione garantiranno una sorveglianza e una gestione informata delle flotte.

Basi scientifiche per la gestione della pesca

Ai fini di un'efficace politica della pesca è essenziale disporre di dati affidabili e completi sia per la formulazione di pareri scientifici sia a fini di attuazione e controllo. La proposta istituisce le norme e gli obblighi fondamentali che incombono agli Stati membri in materia di raccolta dei dati, gestione e divulgazione dei medesimi, nonché le disposizioni relative all'accesso della Commissione. È essenzialmente a causa delle necessità di coordinare la raccolta dei dati fra gli Stati membri in un contesto decentrato che la Commissione introduce un obbligo di coordinamento regionale per la raccolta dei dati.

Al fine di migliorare la qualità, la coerenza e la sinergia degli sforzi intrapresi nel campo delle conoscenze scientifiche messe al servizio delle politiche, la proposta introduce inoltre disposizioni che consentono agli Stati membri di adottare programmi nazionali di innovazione, programmi scientifici e programmi di raccolta dei dati sulla pesca e di coordinarli tra loro, tenendo conto in particolare del quadro per la ricerca e l'innovazione dell'Unione.

Politica esterna

La politica esterna viene integrata alla PCP per far sì che i suoi obiettivi siano conformi ai principi e agli obiettivi generali della politica comune della pesca. L'Unione deve partecipare attivamente ai lavori delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e degli organi internazionali multilaterali (ONU, FAO) al fine di rafforzarne l'operato e rendere più efficaci la gestione e la conservazione degli stock ittici internazionali. L'Unione raccomanderà l'adozione di posizioni basate sui migliori pareri scientifici, il contributo allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e la cooperazione volta a migliorare il rispetto delle norme in un contesto internazionale.

Le relazioni con i paesi terzi nel quadro di accordi di pesca sostenibile (APS) costituiscono un altro mezzo per promuovere a livello internazionale i principi e gli obiettivi della PCP. Tali accordi contribuiranno alla realizzazione di un contesto di governance di elevata qualità nel paese partner, saranno coerenti con gli obiettivi delle politiche di sviluppo e saranno incentrati su principi di sostenibilità e trasparenza nella gestione delle risorse e nelle attività di monitoraggio, sorveglianza e controllo. Essi consentiranno di garantire che lo sfruttamento delle risorse alieutiche avvenga sulla base di solidi pareri scientifici e riguardi unicamente le risorse eccedentarie che il paese partner non può o non intende pescare. Nell'ambito degli accordi di pesca sostenibile, i paesi partner riceveranno una compensazione in cambio dell'accesso alle proprie risorse alieutiche, nonché un sostegno finanziario ai fini dell'attuazione di una propria politica della pesca sostenibile.

Acquacoltura

La PCP deve favorire uno sviluppo del settore acquicolo che risulti sostenibile in termini ambientali e socioeconomici. L'acquacoltura contribuisce alla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare nonché alla crescita e all'occupazione nelle regioni costiere e rurali. Progressi considerevoli possono essere ottenuti a condizione che gli Stati membri elaborino, sulla base di orientamenti strategici dell'Unione, piani strategici nazionali destinati a promuovere lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura con riguardo alla sicurezza

delle attività, all'accesso alle acque e al territorio nonché alla semplificazione amministrativa della concessione di licenze. Lo sviluppo dell'acquacoltura presenta una chiara dimensione europea: le scelte strategiche effettuate a livello nazionale possono avere un impatto sullo sviluppo del settore nei paesi limitrofi. È di fondamentale importanza che ogni Stato membro abbia l'opportunità di sapere ciò che gli altri Stati membri intendono effettuare per il futuro sviluppo dell'acquacoltura.

La Commissione ritiene che la natura specifica dell'acquacoltura richieda la presenza di un organismo specifico per la consultazione delle parti interessate e propone a tal fine la creazione di un consiglio consultivo per l'acquacoltura.

Organizzazione comune dei mercati

L'organizzazione comune dei mercati deve contribuire al conseguimento degli obiettivi della PCP, consentire al settore di applicare la PCP al livello adeguato nonché rafforzare la competitività, in particolare a livello dei produttori.

Controllo ed esecuzione

In linea con il nuovo regime di controllo adottato dai regolamenti (CE) n. 1005/2008 e 1224/2009 del Consiglio¹³, la proposta integra gli elementi fondamentali del regime unionale di controllo ed esecuzione ai fini del rispetto delle norme della PCP. Tenuto conto del fatto che, nel dispositivo relativo alla conservazione, è stato introdotto un obbligo di sbarco destinato a mettere fine ai rigetti in mare, la Commissione propone obblighi di sorveglianza e controllo, in particolare per quanto riguarda la pesca pienamente documentata, nonché progetti pilota sulle nuove tecnologie per il controllo della attività di pesca che contribuiscono alla pratica di una pesca sostenibile.

Strumenti finanziari

Al fine di migliorare il rispetto delle norme, la proposta introduce le condizioni per la concessione di un sostegno finanziario dell'Unione volto a contribuire al conseguimento degli obiettivi della PCP. La concessione del sostegno finanziario è subordinata al rispetto delle norme e questo principio sarà applicabile sia agli Stati membri che agli operatori. Per gli Stati membri, il mancato rispetto delle norme potrebbe tradursi nell'interruzione, sospensione o rettifica del sostegno finanziario dell'Unione. Per gli operatori, le violazioni gravi possono comportare un divieto di accesso al sostegno finanziario o una riduzione dei finanziamenti. La proposta introduce inoltre l'obbligo, per gli Stati membri che concedono un sostegno finanziario, di tener conto del comportamento recente degli operatori (in particolare l'assenza di infrazioni gravi).

Consigli consultivi

¹³ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006.

La Commissione propone di consolidare e, ove possibile, di estendere l'esperienza con i consigli consultivi regionali nell'ambito della PCP. Poiché alcuni di essi non presentano alcun carattere o alcuna limitazione regionale, i sette consigli esistenti devono essere rinominati consigli consultivi. È inoltre prevista la creazione del consiglio consultivo per l'acquacoltura. Considerando le caratteristiche specifiche del Mar Nero, un bacino marittimo senza sbocco esterno condiviso con quattro Stati che non sono membri dell'Unione, e tenendo conto dei dibattiti attualmente in corso con tutti i paesi terzi che si affacciano su questo mare per formulare pareri sulla politica di conservazione e per rafforzare la cooperazione fra la Romania, la Bulgaria e i loro vicini marittimi, la Commissione intende istituire entro il 2015 un consiglio consultivo per il Mar Nero.

Disposizioni finali

La parte finale della proposta definisce gli ambiti in cui è consentita la delega di poteri alla Commissione, l'esercizio e la revoca di tale delega nonché le obiezioni che possono essere formulate, e istituisce un comitato per la pesca e l'acquacoltura in relazione agli atti di esecuzione. Essa propone inoltre di abrogare e/o modificare la normativa esistente in materia.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla politica comune della pesca

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea¹⁴,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁵,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio¹⁶ ha istituito un sistema comunitario per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.
- (2) Il campo di applicazione della politica comune della pesca si estende alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse biologiche marine. La politica comune della pesca include inoltre le misure di mercato e le misure finanziarie a sostegno dei suoi obiettivi, le risorse biologiche di acqua dolce e l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, purché tali attività siano realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque dell'Unione, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi o in essi immatricolati, o da pescherecci dell'Unione o cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera e tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

¹⁴ GU [...] del [...], pag. [...].

¹⁵ GU [...] del [...], pag. [...].

¹⁶ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

- (3) La politica comune della pesca deve garantire che le attività di pesca e di acquacoltura contribuiscano alla creazione di condizioni ambientali, economiche e sociali sostenibili a lungo termine. Essa deve inoltre contribuire a un aumento della produttività, a un equo tenore di vita per il settore della pesca e alla stabilità dei mercati, nonché garantire la disponibilità delle risorse e la fornitura di derrate al consumatore a prezzi ragionevoli.
- (4) L'Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS)¹⁷ e ha ratificato l'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 agosto 1995 ("accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici")¹⁸. Essa ha inoltre aderito all'accordo dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, del 24 novembre 1993 ("accordo FAO")¹⁹. Questi accordi internazionali prevedono in particolare obblighi di conservazione e segnatamente l'obbligo di adottare misure di conservazione e di gestione intese a mantenere o riportare le risorse marine a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile sia nell'ambito delle zone marine soggette alla giurisdizione nazionale che in alto mare, nonché di cooperare con gli altri Stati a tal fine, l'obbligo di applicare su base generalizzata l'approccio precauzionale alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento degli stock ittici, l'obbligo di garantire la compatibilità delle misure di conservazione e di gestione nei casi in cui le risorse marine si trovino in zone marine aventi uno statuto giurisdizionale diverso e l'obbligo di tenere nella debita considerazione gli altri usi legittimi dei mari. La politica comune della pesca deve contribuire all'adempimento degli obblighi assunti a livello internazionale dall'Unione nel quadro di questi strumenti internazionali. Quando gli Stati membri adottano le misure di conservazione e di gestione per le quali è stata loro conferita competenza nell'ambito della politica comune della pesca, essi devono anche agire in modo pienamente coerente con gli obblighi internazionali in materia di conservazione e di cooperazione previsti dagli strumenti internazionali sopra indicati.
- (5) Nell'ambito del vertice sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002, l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati a intervenire contro il costante declino di numerosi stock ittici. L'Unione deve pertanto migliorare la propria politica comune della pesca al fine di garantire che, a titolo prioritario, i livelli di sfruttamento degli stock di risorse biologiche marine siano riportati e mantenuti in condizioni che consentano alle diverse popolazioni sfruttate di raggiungere il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. Nei casi in cui non si disponga di informazioni scientifiche sufficienti potrebbe essere necessario servirsi di valori approssimativi per il rendimento massimo sostenibile.
- (6) Obiettivi specifici in materia di pesca sono stati stabiliti nella decisione della Conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica sul piano strategico

¹⁷ GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1.

¹⁸ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14.

¹⁹ GU L 177 del 16.7.1996, pag. 24.

per la biodiversità 2011-2020²⁰. La politica comune della pesca deve garantire la coerenza con gli obiettivi in materia di biodiversità adottati dal Consiglio europeo²¹ e con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020"²², in particolare al fine di conseguire il rendimento massimo sostenibile entro il 2015.

- (7) Lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine deve basarsi sull'approccio precauzionale, a sua volta basato sul principio precauzionale di cui all'articolo 191, paragrafo 2, primo comma, del trattato.
- (8) La politica comune della pesca deve contribuire alla protezione dell'ambiente marino e in particolare al conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020 secondo quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)²³.
- (9) Occorre applicare alla gestione della pesca un approccio basato sugli ecosistemi, limitare l'impatto ambientale delle attività di pesca e ridurre al minimo le catture accidentali per giungere alla loro graduale eliminazione.
- (10) È importante che la gestione della politica comune della pesca sia guidata da principi di buona governance. Tali principi prevedono un processo decisionale basato sui migliori pareri scientifici disponibili, un ampio coinvolgimento delle parti interessate e una prospettiva a lungo termine. Una gestione efficace della politica comune della pesca dipende anche da una chiara definizione delle responsabilità sia a livello dell'Unione che a livello nazionale, regionale e locale, nonché dalla compatibilità e coerenza reciproche delle misure adottate con le altre politiche dell'Unione.
- (11) Ove del caso, la politica comune della pesca deve tener conto adeguatamente degli aspetti legati alla salute e al benessere degli animali nonché alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi.
- (12) L'attuazione della politica comune della pesca deve tener conto delle interazioni con altre questioni marittime quali contemplate dalla politica marittima integrata²⁴, riconoscendo che tutte le questioni connesse agli oceani e ai mari europei sono legate fra loro, inclusa la pianificazione dello spazio marittimo. È necessario garantire coerenza e integrazione nella gestione delle diverse politiche settoriali nell'ambito del Mar Baltico, del Mare del Nord, dei Mari Celtici, del Golfo di Guascogna nonché della costa iberica e dei bacini del Mediterraneo e del Mar Nero.

²⁰ Decisione COP X/2.

²¹ UE CO 7/10 del 26 marzo 2010.

²² COM(2011) 244.

²³ GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

²⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una politica marittima integrata per l'Unione europea (COM(2007) 574 definitivo).

- (13) I pescherecci dell'Unione devono avere parità di accesso alle acque e alle risorse dell'Unione nel rispetto delle norme della PCP.
- (14) Le norme in vigore che limitano l'accesso alle risorse comprese nella zona delle 12 miglia nautiche degli Stati membri hanno funzionato in maniera soddisfacente, apportando benefici sul piano della conservazione e limitando lo sforzo di pesca nelle acque maggiormente sensibili dell'Unione. Tali norme hanno inoltre preservato le attività di pesca tradizionali da cui in larga misura dipende lo sviluppo sociale ed economico di alcune comunità costiere. È pertanto opportuno che tali norme continuino ad essere applicate.
- (15) Le risorse biologiche marine intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie devono continuare a godere di una protezione speciale poiché contribuiscono alla salvaguardia dell'economia locale di queste isole, tenuto conto della loro situazione strutturale e socioeconomica. La limitazione di alcune attività di pesca in tali acque ai pescherecci registrati nei porti della Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie deve essere pertanto mantenuta.
- (16) Per conseguire più efficacemente l'obiettivo di uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine è opportuno adottare una strategia pluriennale di gestione della pesca, stabilendo in via prioritaria piani pluriennali che tengano conto delle specificità dei vari tipi di pesca.
- (17) Ove possibile, i piani pluriennali devono riguardare una molteplicità di stock nei casi in cui tali stock siano oggetto di una pesca congiunta. I piani pluriennali devono costituire la base per la fissazione di possibilità di pesca e di obiettivi specifici quantificabili per lo sviluppo sostenibile degli stock e degli ecosistemi marini interessati, definendo limiti temporali chiari e meccanismi di salvaguardia in caso di avvenimenti imprevisti.
- (18) Occorrono misure volte a ridurre ed eliminare i livelli attualmente elevati di catture accidentali e di rigetti in mare. Le catture accidentali e i rigetti costituiscono di fatto uno spreco considerevole e incidono negativamente sullo sviluppo sostenibile delle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini nonché sulla redditività finanziaria delle attività alieutiche. Occorre stabilire e attuare progressivamente un obbligo di sbarco per tutte le catture di stock regolamentati effettuate nell'ambito di attività di pesca nelle acque dell'Unione o da parte di pescherecci dell'Unione.
- (19) È opportuno che gli operatori non traggano pieno profitto economico dagli sbarchi di catture accidentali. Qualora vengano sbarcati esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, la destinazione di tali catture deve essere limitata ed escludere la vendita per il consumo umano.
- (20) Ai fini della salvaguardia degli stock è opportuno fissare obiettivi chiari con riguardo a talune misure tecniche.
- (21) Per gli stock in relazione ai quali non sono stati disposti piani pluriennali devono essere garantiti tassi di sfruttamento che producano il rendimento massimo sostenibile mediante la definizione di limiti di cattura e/o di sforzo.

- (22) Considerata la situazione economica precaria del settore della pesca e il grado di dipendenza dalla pesca di alcune comunità costiere è necessario garantire la stabilità relativa delle attività di pesca ripartendo le possibilità di pesca fra gli Stati membri, con l'assegnazione a ciascuno di essi di una quota prevedibile degli stock.
- (23) Tale stabilità relativa delle attività di pesca, vista la situazione biologica temporanea degli stock, deve tener conto delle particolari esigenze delle regioni in cui le comunità locali sono particolarmente dipendenti dalla pesca e dalle attività connesse, conformemente a quanto deciso dal Consiglio nella risoluzione del 3 novembre 1976, concernente taluni aspetti esterni dell'istituzione nella Comunità, a decorrere dal 1° gennaio 1977, di una zona di pesca che si estende fino a 200 miglia²⁵, in particolare nell'allegato VII. Il concetto di stabilità relativa deve essere pertanto inteso in tal senso.
- (24) Gli Stati membri devono essere in grado di presentare richieste motivate alla Commissione per elaborare nell'ambito della politica comune della pesca misure da essi stessi identificate come necessarie per conformarsi agli obblighi riguardanti le zone di protezione speciali a norma dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici²⁶, le zone di conservazione speciali a norma dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche²⁷, nonché le zone marine protette a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)²⁸.
- (25) La Commissione deve essere in grado di adottare misure temporanee qualora le attività di pesca comportino un grave rischio per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino, tale da richiedere un intervento immediato.
- (26) Gli Stati membri devono essere in grado di adottare misure di conservazione e misure tecniche per l'attuazione della politica comune della pesca affinché quest'ultima risulti maggiormente adeguata alle realtà e peculiarità dei singoli tipi di pesca e benefici di una maggiore adesione.
- (27) È opportuno autorizzare gli Stati membri ad adottare, nella rispettiva zona delle 12 miglia nautiche, misure di conservazione e di gestione applicabili a tutti i pescherecci dell'Unione purché le misure adottate, nei casi in cui si applichino a pescherecci dell'Unione appartenenti ad altri Stati membri, non siano discriminatorie e siano state oggetto di una consultazione preliminare fra gli altri Stati membri interessati e purché l'Unione non abbia adottato misure specifiche di conservazione e di gestione per tale zona.

²⁵ GU C 105 del 7.5.1981, pag. 1.

²⁶ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

²⁷ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

²⁸ GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

- (28) È opportuno autorizzare gli Stati membri ad adottare, per gli stock nelle acque dell'Unione, misure di conservazione e di gestione applicabili unicamente ai pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera.
- (29) È necessario introdurre entro il 31 dicembre 2013 un sistema di concessioni di pesca trasferibili per la maggior parte degli stock gestiti nell'ambito della politica comune della pesca, applicabile a tutte le navi di lunghezza pari o superiore a 12 metri e a tutte le altre navi che pescano con attrezzi trainati. Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del sistema di concessioni di pesca trasferibili le navi di lunghezza fino a 12 metri diverse da quelle che pescano con attrezzi trainati. Tale sistema deve contribuire al conseguimento di riduzioni della flotta su iniziativa del settore nonché al miglioramento delle prestazioni economiche, creando al tempo stesso concessioni di pesca trasferibili giuridicamente sicure ed esclusive basate sulle possibilità di pesca annuali concesse a uno Stato membro. Poiché le risorse biologiche marine costituiscono un bene comune, è opportuno che le concessioni di pesca trasferibili stabiliscano diritti di utilizzazione solo su una parte delle possibilità di pesca annue di uno Stato membro, che possono essere revocati sulla base di norme stabilite.
- (30) È opportuno che le concessioni di pesca possano essere trasferite o affittate, al fine di decentrare la gestione delle possibilità di pesca affidandola al settore e garantire che i pescatori che abbandonano l'attività non debbano dipendere dall'assistenza pubblica nell'ambito della politica comune della pesca.
- (31) Le caratteristiche specifiche e la vulnerabilità socioeconomica di alcune flotte artigianali giustificano la limitazione del sistema obbligatorio di concessioni di pesca trasferibili alle imbarcazioni più grandi. Il sistema di concessioni di pesca trasferibili deve essere applicato agli stock per i quali sono state assegnate possibilità di pesca.
- (32) Per i pescherecci dell'Unione che non operano nell'ambito di un sistema di concessioni di pesca trasferibili devono essere adottate misure specifiche destinate ad adeguare il numero di pescherecci dell'Unione alle risorse disponibili. Tali misure devono fissare limiti massimi obbligatori di capacità delle flotte e stabilire regimi nazionali di entrata/uscita in relazione agli aiuti per il disarmo concessi nell'ambito del Fondo europeo per la pesca.
- (33) Gli Stati membri devono registrare le informazioni minime relative alle caratteristiche e alle attività dei pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera. Tali dati devono essere messi a disposizione della Commissione affinché possa sorvegliare la dimensione delle flotte degli Stati membri.
- (34) Per garantire una gestione della pesca basata sui migliori pareri scientifici disponibili è necessario poter disporre di serie di dati armonizzati, affidabili e precisi. Gli Stati membri devono pertanto raccogliere dati sulle flotte e sulle loro attività di pesca, in particolare dati biologici sulle catture, inclusi i rigetti, informazioni provenienti da indagini sugli stock ittici e sull'impatto potenziale delle attività di pesca sull'ecosistema marino.
- (35) La raccolta di dati deve includere informazioni che facilitino la valutazione economica delle imprese attive nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché delle tendenze occupazionali in questi settori.

- (36) Gli Stati membri devono gestire e mettere a disposizione degli utilizzatori finali di dati scientifici le informazioni raccolte, sulla base di un programma pluriennale dell'Unione. Essi devono inoltre collaborare fra loro al fine di coordinare le attività di raccolta dei dati. Con riguardo alla raccolta dei dati, ove necessario gli Stati membri devono inoltre collaborare con i paesi terzi di uno stesso bacino marino.
- (37) Le conoscenze scientifiche orientate alla politica della pesca devono essere rafforzate mediante programmi adottati a livello nazionale per la raccolta di dati scientifici sulla pesca, la ricerca e l'innovazione in coordinamento con gli altri Stati membri nonché tramite gli strumenti del quadro dell'Unione per la ricerca e l'innovazione.
- (38) L'Unione deve promuovere a livello internazionale gli obiettivi della politica comune della pesca. A tal fine, essa deve sforzarsi di migliorare l'operato delle organizzazioni regionali e internazionali dedite alla conservazione e alla gestione degli stock ittici internazionali, promuovendo un processo decisionale basato sulle conoscenze scientifiche e su un maggiore rispetto delle norme nonché una maggiore trasparenza e partecipazione delle parti interessate, e combattendo le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).
- (39) Gli accordi di pesca sostenibile conclusi con i paesi terzi devono garantire che le attività di pesca dell'Unione nelle acque dei paesi terzi si basino sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di giungere a uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine. Tali accordi, che prevedono la concessione di diritti di accesso in cambio di un contributo finanziario dell'Unione, devono contribuire alla creazione di un contesto di governance di elevata qualità al fine di garantire in particolare misure efficienti di monitoraggio, controllo e sorveglianza.
- (40) L'introduzione di una clausola sui diritti umani negli accordi di pesca sostenibile deve essere pienamente coerente con gli obiettivi generali di sviluppo dell'Unione.
- (41) Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali sui diritti umani, nonché del principio dello Stato di diritto, deve costituire un elemento essenziale degli accordi di pesca sostenibile.
- (42) L'acquacoltura deve contribuire a salvaguardare il potenziale di produzione alimentare su basi sostenibili in tutta l'Unione al fine di garantire a lungo termine la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare per i cittadini europei e contribuire alla crescente domanda mondiale di alimenti acquatici.
- (43) La strategia della Commissione per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea²⁹ adottata nel 2009, accolta favorevolmente e approvata dal Consiglio e appoggiata dal Parlamento europeo, ha sottolineato la necessità di creare e promuovere condizioni di equità per l'acquacoltura che servano da base per il suo sviluppo sostenibile.

²⁹ COM(2009) 162 definitivo.

- (44) La politica comune della pesca deve contribuire alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché al conseguimento degli obiettivi ivi definiti³⁰.
- (45) Dato che le attività di acquacoltura nell'Unione risentono delle diverse condizioni esistenti al di là dei confini nazionali, occorre elaborare orientamenti strategici dell'Unione per piani strategici nazionali al fine di migliorare la competitività del settore dell'acquacoltura, sostenerne lo sviluppo e l'innovazione e favorire l'attività economica, la diversificazione e una migliore qualità della vita nelle zone costiere e rurali; occorre inoltre elaborare meccanismi di scambio di informazioni e buone pratiche fra gli Stati membri tramite un metodo aperto per il coordinamento delle misure nazionali riguardanti la sicurezza delle attività economiche, l'accesso alle acque e al territorio dell'Unione e la semplificazione amministrativa della concessione di licenze.
- (46) La natura specifica dell'acquacoltura rende necessaria la creazione di un consiglio consultivo per la consultazione delle parti interessate su elementi delle politiche dell'Unione che potrebbero incidere sull'acquacoltura.
- (47) È necessario rafforzare la competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione e semplificarne il funzionamento ai fini di una migliore gestione della produzione e delle attività di mercato; l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura deve garantire condizioni di equità per tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura commercializzati nell'Unione, mettere i consumatori in grado di effettuare scelte più informate e incoraggiare modelli di consumo responsabili nonché migliorare le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dell'Unione lungo l'intera catena di commercializzazione.
- (48) L'organizzazione comune dei mercati deve essere attuata nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione, in particolare per quanto concerne le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio. Per garantire il successo della politica comune della pesca occorre un sistema efficace di controllo, ispezione e attuazione che includa la lotta contro le attività di pesca INN. È necessario istituire un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione al fine di garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.
- (49) Nell'ambito del regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione occorre promuovere l'uso di tecnologie moderne. Gli Stati membri o la Commissione devono avere la possibilità di condurre progetti pilota relativi alle nuove tecnologie di controllo e ai sistemi di gestione dei dati.
- (50) Per garantire la partecipazione degli operatori interessati al regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione, gli Stati membri devono poter chiedere ai titolari di licenze di pesca relative a pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, battenti la loro bandiera, di contribuire proporzionalmente ai costi del sistema.

³⁰ COM(2010) 2020 definitivo.

- (51) Gli obiettivi della politica comune della pesca non possono essere realizzati in modo sufficiente dagli Stati membri, tenuto conto dei problemi incontrati in materia di sviluppo e gestione del settore alieutico nonché delle risorse finanziarie limitate degli Stati membri. Occorre pertanto concedere un sostegno finanziario pluriennale dell'Unione, incentrato sulle priorità della politica comune della pesca, al fine di contribuire al conseguimento di questi obiettivi.
- (52) Il sostegno finanziario dell'Unione deve essere subordinato al rispetto delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri e degli operatori. Nei casi di mancata osservanza delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri o di infrazioni gravi di tali norme da parte degli operatori, il suddetto sostegno finanziario deve essere pertanto interrotto, sospeso o rettificato.
- (53) Il dialogo con le parti interessate si è rivelato essenziale ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca. Tenuto conto della diversità di situazioni esistenti nelle acque dell'Unione e della crescente regionalizzazione della politica comune della pesca, i consigli consultivi devono permettere a tale politica di beneficiare delle conoscenze e dell'esperienza di tutte le parti interessate.
- (54) È opportuno che alla Commissione sia conferito il potere di adottare atti delegati per creare un nuovo consiglio consultivo e modificare le zone di competenza dei consigli consultivi esistenti, in particolare tenuto conto delle caratteristiche specifiche del Mar Nero.
- (55) Per conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto concerne la definizione di misure in materia di pesca volte ad alleviare l'impatto delle attività di pesca nelle zone speciali di conservazione, l'adeguamento dell'obbligo di sbarcare tutte le catture in conformità agli obblighi internazionali assunti dall'Unione, l'adozione per difetto di misure di conservazione nell'ambito dei piani pluriennali o di misure tecniche, il nuovo calcolo dei limiti di capacità delle flotte, la definizione delle informazioni relative alle caratteristiche e alle attività dei pescherecci dell'Unione, le norme per la realizzazione di progetti pilota su nuove tecnologie di controllo e sistemi di gestione dei dati, le modifiche dell'allegato III in relazione alle zone di competenza dei consigli consultivi nonché la composizione e il funzionamento dei consigli medesimi.
- (56) È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei lavori preparatori per l'adozione di atti delegati, anche a livello di esperti.
- (57) Nella fase di preparazione e di redazione degli atti delegati, la Commissione deve garantire una trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (58) È necessario conferire alla Commissione poteri di esecuzione al fine di garantire l'applicazione di condizioni uniformi nell'attuazione dei requisiti tecnico-operativi relativi alle modalità di trasmissione delle informazioni contenute nei registri delle flotte pescherecce e dei dati richiesti ai fini della gestione della pesca. Tali poteri devono essere esercitati conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli

Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione³¹.

- (59) Per conseguire l'obiettivo di base della politica comune della pesca, che consiste nel creare condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili a lungo termine per la pesca e l'acquacoltura, nonché nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare, è necessario e opportuno definire norme relative alla conservazione e allo sfruttamento delle risorse biologiche marine.
- (60) In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.
- (61) La decisione 2004/585/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca³², deve essere abrogata in concomitanza con l'entrata in vigore delle disposizioni corrispondenti a norma del presente regolamento.
- (62) Il regolamento (CE) n. 199/2008, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca³³, deve essere abrogato; occorre tuttavia che esso continui ad applicarsi ai programmi nazionali di raccolta e gestione di dati adottati per il periodo 2011-2013.
- (63) Tenuto conto del numero e dell'entità delle modifiche da apportare, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2371/2002 del Consiglio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

- 1. La politica comune della pesca riguarda:
 - (a) la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse biologiche marine;
e
 - (b) le risorse biologiche di acqua dolce, l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura nel quadro di misure di mercato e di misure finanziarie destinate al sostegno della politica comune della pesca.

³¹ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

³² GU L 256 del 3.8.2004, pag. 17.

³³ GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

2. La politica comune della pesca riguarda le attività di cui al paragrafo 1 quando esse vengono svolte:
 - (a) nel territorio degli Stati membri, oppure
 - (b) nelle acque dell'Unione, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e immatricolati in tali paesi, oppure
 - (c) da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione, oppure
 - (d) da cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera.

Articolo 2

Obiettivi generali

1. La politica comune della pesca garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura creino condizioni ambientali e socioeconomiche sostenibili a lungo termine e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.
2. La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio precauzionale ed è volta a garantire, entro il 2015, che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.
3. La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che le attività di pesca abbiano un impatto limitato sugli ecosistemi marini.
4. La politica comune della pesca integra i requisiti previsti dalla normativa ambientale dell'Unione.

Articolo 3

Obiettivi specifici

Al fine di conseguire gli obiettivi generali definiti all'articolo 2, la politica comune della pesca provvede in particolare a:

- (a) eliminare le catture accidentali di stock commerciali e far sì che, progressivamente, tutte le catture provenienti da tali stock vengano sbarcate;
- (b) creare le condizioni necessarie per svolgere le attività di pesca in modo efficiente nell'ambito di un settore economicamente redditizio e competitivo;
- (c) promuovere lo sviluppo delle attività di acquacoltura dell'Unione per contribuire alla sicurezza alimentare e all'occupazione nelle zone costiere e rurali;
- (d) contribuire ad offrire un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca;

- (e) tener conto degli interessi dei consumatori;
- (f) garantire la raccolta e la gestione sistematiche e armonizzate dei dati.

Articolo 4

Principi di buona governance

La politica comune della pesca si ispira ai seguenti principi di buona governance:

- (a) chiara definizione delle responsabilità a livello dell'Unione nonché a livello nazionale, regionale e locale;
- (b) definizione di misure conformi ai migliori pareri scientifici disponibili;
- (c) prospettiva a lungo termine;
- (d) esteso coinvolgimento delle parti interessate in tutte le fasi, dalla concezione all'attuazione delle misure;
- (e) responsabilità primaria dello Stato di bandiera;
- (f) coerenza con la politica marittima integrata e con le altre politiche dell'Unione.

Articolo 5

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 'acque dell'Unione', le acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;
- 'risorse biologiche marine', le specie acquatiche marine vive disponibili e accessibili, comprese le specie anadrome e catadrome in tutte le fasi del loro ciclo vitale;
- 'risorse biologiche di acqua dolce', le specie acquatiche di acqua dolce vive disponibili e accessibili;
- 'peschereccio', qualsiasi nave attrezzata per la pesca commerciale delle risorse biologiche marine;
- 'peschereccio dell'Unione': un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
- 'rendimento massimo sostenibile', il quantitativo massimo di catture che può essere prelevato da uno stock ittico per un tempo indefinito;
- 'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca', un approccio secondo cui la mancanza di dati scientifici adeguati non deve giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat;

- 'approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca', un approccio che garantisca che le risorse acquatiche vive apportino benefici elevati ma che gli impatti diretti e indiretti delle operazioni di pesca sugli ecosistemi marini siano ridotti e non compromettano il funzionamento, la diversità e l'integrità futuri di questi ecosistemi;
- 'tasso di mortalità per pesca', la percentuale di catture di uno stock in un determinato periodo rispetto alla media dello stock pescabile nel corso di tale periodo;
- 'stock', una risorsa biologica marina dotata di caratteristiche specifiche e presente in una zona di gestione determinata;
- 'limite di catture', il limite quantitativo applicabile agli sbarchi di uno stock o gruppo di stock nel corso di un dato periodo;
- 'valore di riferimento per la conservazione', i valori dei parametri relativi alla popolazione degli stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) utilizzati nella gestione della pesca, ad esempio per quanto concerne un livello accettabile di rischio biologico o un livello di rendimento auspicato;
- 'misura di salvaguardia', una misura precauzionale intesa a proteggere da eventi indesiderati o ad impedire tali eventi;
- 'misure tecniche', le misure che disciplinano la composizione delle catture in termini di specie e dimensioni, nonché gli effetti sugli elementi dell'ecosistema risultanti dalle attività di pesca, stabilendo condizioni per l'uso e la struttura degli attrezzi da pesca nonché restrizioni di accesso alle zone di pesca;
- 'possibilità di pesca', un diritto di pesca quantificato, espresso in termini di catture e/o di sforzo di pesca, e le condizioni ad esso inerenti sul piano funzionale che risultano necessarie per quantificarlo a un certo livello;
- 'sforzo di pesca', il prodotto della capacità di un peschereccio per la sua attività; per un gruppo di pescherecci, la somma dello sforzo di pesca di tutti i pescherecci del gruppo;
- 'concessioni di pesca trasferibili', diritti revocabili per l'utilizzo di una parte specifica delle possibilità di pesca assegnate ad uno Stato membro o stabilite nell'ambito di un piano di gestione adottato da uno Stato membro conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006³⁴, che il titolare può trasferire ad altri titolari ammissibili di tali concessioni di pesca trasferibili;
- 'possibilità di pesca individuali', possibilità di pesca annue concesse ai titolari di concessioni di pesca trasferibili in uno Stato membro sulla base della percentuale di possibilità di pesca che spettano a tale Stato membro;
- 'capacità di pesca', la stazza di una nave espressa in GT (stazza lorda) e la sua potenza motrice espressa in kW (kilowatt), quali definite agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio³⁵;

³⁴ GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.

³⁵ GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1.

- 'acquacoltura', l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta;
- 'licenza di pesca', la licenza di cui all'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- 'autorizzazione di pesca', l'autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- 'pesca', la raccolta o la cattura di organismi acquatici che vivono nel loro ambiente naturale, o l'uso intenzionale di ogni mezzo che consenta tale raccolta o cattura;
- 'prodotti della pesca', gli organismi acquatici ottenuti da una qualsiasi attività di pesca;
- 'operatore', la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- 'infrazione grave', un'infrazione quale definita all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- 'utilizzatore finale di dati scientifici', un organismo avente un interesse di ricerca o di gestione nell'analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca;
- 'surplus di catture ammissibili', la parte di catture ammissibili che uno Stato costiero non ha la capacità di sfruttare;
- 'prodotti dell'acquacoltura', gli organismi acquatici, a ogni stadio del loro ciclo vitale, provenienti da qualunque attività di acquacoltura;
- 'biomassa riproduttiva', una stima della massa di pesci di una risorsa particolare che si riproduce in un momento determinato, inclusi sia i maschi che le femmine nonché le specie vivipare;
- 'pesca multispecifica', la pesca praticata in zone in cui è presente più di una specie ittica catturabile con l'attrezzo da pesca utilizzato
- 'accordi di pesca sostenibile', accordi internazionali conclusi con un altro Stato al fine di ottenere accesso alle risorse o alle acque di tale Stato in cambio di una compensazione finanziaria da parte dell'Unione.

PARTE II

ACCESSO ALLE ACQUE

Articolo 6

Norme generali sull'accesso alle acque

1. I pescherecci dell'Unione hanno pari accesso alle acque e alle risorse in tutte le acque dell'Unione ad esclusione di quelle di cui ai paragrafi 2 e 3, fatte salve le misure adottate conformemente alla parte III.
2. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2022, nelle acque situate entro 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla propria sovranità o giurisdizione, gli Stati membri sono autorizzati a limitare le attività di pesca alle navi che pescano tradizionalmente in tali acque e provengono da porti situati sulla costa adiacente, ferme restando le disposizioni relative ai pescherecci dell'Unione battenti bandiera di altri Stati membri previste dalle relazioni di vicinato tra Stati membri e le disposizioni contenute nell'allegato I che stabilisce, per ciascuno Stato membro, le zone geografiche delle fasce costiere di altri Stati membri in cui tali attività di pesca vengono esercitate nonché le specie interessate. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo.
3. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2022, nelle acque situate entro 100 miglia nautiche dalla linea di base delle Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie, gli Stati membri interessati possono limitare l'esercizio della pesca ai pescherecci immatricolati nei porti di tali isole. Tali restrizioni non si applicano ai pescherecci dell'Unione che pescano tradizionalmente in tali acque, a condizione che tali pescherecci non superino lo sforzo di pesca tradizionalmente messo in atto. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo.
4. Le disposizioni che faranno seguito alle modalità di cui ai paragrafi 2 e 3 sono adottate entro il 31 dicembre 2022.

PARTE III

MISURE PER LA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE MARINE

TITOLO I

TIPI DI MISURE

Articolo 7

Tipi di misure di conservazione

Le misure per la conservazione delle risorse biologiche marine possono riguardare:

- (a) l'adozione dei piani pluriennali di cui agli articoli da 9 a 11;
- (b) la definizione di obiettivi specifici per uno sfruttamento sostenibile degli stock;
- (c) l'adozione di provvedimenti volti ad adeguare il numero di pescherecci e/o i tipi di peschereccio alle possibilità di pesca disponibili;
- (d) l'introduzione di incentivi, anche economici, al fine di promuovere una pesca più selettiva o con scarso impatto;
- (e) la fissazione di possibilità di pesca;
- (f) l'adozione delle misure tecniche di cui all'articolo 14;
- (g) l'adozione di misure relative all'obbligo di sbarcare la totalità delle catture;
- (h) l'attuazione di progetti pilota su tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca.

Articolo 8

Tipi di misure tecniche

Le misure tecniche possono riguardare:

- (a) le dimensioni di maglia e le norme relative all'uso degli attrezzi da pesca;
- (b) restrizioni relative alla costruzione degli attrezzi da pesca, comprendenti:
 - i) modifiche o dispositivi supplementari volti a migliorare la selettività o a ridurre l'impatto sulla zona bentonica;
 - ii) modifiche o dispositivi speciali volti a ridurre le catture accidentali di specie in via di estinzione, minacciate e protette;
- (c) il divieto di utilizzare determinati attrezzi da pesca in zone o periodi specifici;
- (d) il divieto o la restrizione delle attività di pesca in zone e/o periodi specifici;
- (e) l'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci in una zona determinata per un periodo minimo definito al fine di proteggere un'aggregazione temporanea di una risorsa marina vulnerabile;
- (f) misure specifiche destinate a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sulle specie non bersaglio;
- (g) altre misure tecniche intese a proteggere la biodiversità marina.

TITOLO II

MISURE A LIVELLO DELL'UNIONE

Articolo 9

Piani pluriennali

1. Sono istituiti in via prioritaria piani pluriennali che prevedono misure di conservazione volte a mantenere o ricostituire gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.
2. I piani pluriennali offrono:
 - (a) la base per fissare le possibilità di pesca per gli stock ittici interessati sulla scorta di valori di riferimento per la conservazione predefiniti; e
 - (b) misure in grado di impedire efficacemente il superamento dei valori di riferimento per la conservazione.
3. I piani pluriennali riguardano, ove possibile, attività di pesca che sfruttano singoli stock ittici o attività di pesca che sfruttano svariati stock, e tengono in debito conto le interazioni tra stock e attività di pesca.
4. I piani pluriennali si basano sull'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca e tengono conto delle limitazioni dei dati disponibili e dei metodi di valutazione nonché di tutte le fonti quantificate di incertezza in un modo scientificamente valido.

Articolo 10

Obiettivi dei piani pluriennali

1. I piani pluriennali prevedono gli adeguamenti del tasso di mortalità per pesca da applicare al fine di riportare e mantenere tutti gli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015.
2. Qualora risulti impossibile determinare un tasso di mortalità per pesca che consenta di riportare e mantenere gli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, i piani pluriennali prevedono misure precauzionali che garantiscano un livello comparabile di conservazione degli stock in questione.

Articolo 11

Contenuto dei piani pluriennali

I piani pluriennali includono:

- (a) il campo di applicazione di ciascun piano in termini di stock, attività di pesca ed ecosistema;
- (b) obiettivi coerenti con quelli fissati agli articoli 2 e 3 nonché

- (c) obiettivi specifici quantificabili espressi in termini di:
 - i) tasso di mortalità per la pesca e/o
 - ii) biomassa riproduttiva e
 - ii) stabilità delle catture;
- (d) scadenze ben definite per conseguire gli obiettivi specifici quantificabili;
- (e) misure tecniche comprendenti misure per l'eliminazione delle catture accidentali;
- (f) indicatori quantificabili per la sorveglianza e la valutazione periodiche dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del piano pluriennale;
- (g) misure e obiettivi specifici per la parte del ciclo vitale in acqua dolce delle specie anadrome e catadrome;
- (h) la riduzione al minimo degli impatti della pesca sull'ecosistema;
- (i) misure di salvaguardia e relativi criteri di attivazione;
- (j) ogni altra misura adeguata per conseguire gli obiettivi dei piani pluriennali.

Articolo 12

Rispetto degli obblighi previsti dalla normativa ambientale dell'Unione

1. Nelle zone speciali di conservazione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE, le attività di pesca degli Stati membri devono essere condotte in modo da alleviarne l'impatto sulle zone medesime.
2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare misure di accompagnamento in materia di pesca volte ad alleviare l'impatto delle attività di pesca sulle zone speciali di conservazione.

Articolo 13

Misure della Commissione in caso di grave minaccia alle risorse biologiche marine

1. Qualora venga dimostrata l'esistenza di una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino che richiede un intervento immediato, la Commissione può, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, decidere l'adozione di misure temporanee volte ad alleviare la minaccia.
2. Lo Stato membro comunica la richiesta motivata di cui al paragrafo 1 simultaneamente alla Commissione, agli altri Stati membri e ai consigli consultivi interessati.

Articolo 14
Quadri di misure tecniche

Vengono stabiliti quadri di misure tecniche per garantire la protezione delle risorse biologiche marine e la riduzione dell'impatto delle attività di pesca sugli stock ittici e sugli ecosistemi marini. I quadri di misure tecniche:

- (a) contribuiscono a mantenere o a riportare gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile migliorando la selezione per taglia e, ove del caso, la selezione per specie;
- (b) riducono le catture di individui sottotaglia dagli stock ittici;
- (c) riducono le catture accidentali di organismi marini;
- (d) mitigano l'impatto degli attrezzi da pesca sull'ecosistema e sull'ambiente, provvedendo in particolare alla protezione degli stock e degli habitat biologicamente sensibili.

Articolo 15
Obbligo di sbarcare tutte le catture

1. Tutte le catture dei seguenti stock ittici soggetti a limiti di cattura effettuate nel corso di attività di pesca nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione vengono portate e mantenute a bordo dei pescherecci nonché registrate e sbarcate, salvo nel caso in cui vengano utilizzate come esche vive, secondo il seguente calendario:
 - (a) al massimo a partire dal 1° gennaio 2014:
 - sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, alaccia, capelin;
 - tonno rosso, pesce spada, tonno bianco, tonno obeso, altri istioforidi;
 - (b) al massimo a partire dal 1° gennaio 2015: merluzzo bianco, nasello, sogliola;
 - (c) al massimo a partire dal 1° gennaio 2016: eglefino, merlano, rombo giallo, rana pescatrice, passera di mare, molva, merluzzo carbonaro, merluzzo dell'Alaska, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, molva azzurra, pesce sciabola nero, granatiere, pesce specchio atlantico, ippoglosso nero, brosmio, scorfano e stock demersali del Mediterraneo.
2. Per gli stock ittici di cui al paragrafo 1 vengono fissate taglie di riferimento minime per la conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili. La vendita delle catture di tali stock ittici di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è autorizzata unicamente a fini di trasformazione in farine di pesce o alimenti per animali.
3. Le norme di commercializzazione per le catture di pesce effettuate oltre il limite delle possibilità di pesca prestabilite sono fissate conformemente all'articolo 27 [del

regolamento sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].

4. Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera siano attrezzati in modo da poter fornire una documentazione completa di tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate che consenta di monitorare il rispetto dell'obbligo di sbarcare tutte le catture.
5. Il paragrafo 1 si applica senza pregiudizio degli obblighi internazionali.
6. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 per specificare le misure di cui al paragrafo 1 ai fini del rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione.

Articolo 16

Possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca assegnate agli Stati membri garantiscono a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo o zona di pesca. Nell'assegnare nuove possibilità di pesca si tiene conto degli interessi di ciascuno Stato membro.
2. Nell'ambito delle possibilità di pesca complessive può essere costituita una riserva di possibilità di pesca per le catture accessorie.
3. Le possibilità di pesca devono essere conformi agli obiettivi specifici quantificabili, ai calendari e ai margini stabiliti conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 11, lettere b), c) e h).
4. Previa notifica alla Commissione, gli Stati membri possono procedere allo scambio di una parte o della totalità delle possibilità di pesca loro assegnate.

TITOLO III REGIONALIZZAZIONE

CAPO I PIANI PLURIENNALI

Articolo 17

Misure di conservazione adottate in conformità dei piani pluriennali

1. Nell'ambito di un piano pluriennale stabilito a norma degli articoli 9, 10 e 11, gli Stati membri possono essere autorizzati ad adottare misure conformi al piano medesimo che specifichino le misure di conservazione applicabili alle navi battenti la loro bandiera in relazione agli stock delle acque dell'Unione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le misure di conservazione adottate a norma del paragrafo 1:
 - (a) siano compatibili con gli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3;
 - (b) siano compatibili con il campo di applicazione e con gli obiettivi del piano pluriennale;
 - (c) realizzino in modo efficace gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili fissati nell'ambito di un piano pluriennale e
 - (d) siano perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

Articolo 18

Notifica delle misure di conservazione degli Stati membri

Gli Stati membri che adottano misure di conservazione a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, notificano tali misure alla Commissione, agli altri Stati membri interessati e ai consigli consultivi competenti.

Articolo 19

Valutazione

La Commissione può in qualsiasi momento valutare la compatibilità e l'efficacia delle misure di conservazione adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 17, paragrafo 1.

Articolo 20

Misure di conservazione adottate per difetto nell'ambito di piani pluriennali

1. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare le misure di conservazione applicabili alle attività di pesca oggetto di un piano pluriennale nel caso in cui gli Stati membri autorizzati ad adottare misure a norma dell'articolo 17 non notifichino tali misure alla Commissione entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del piano pluriennale.
2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare le misure di conservazione applicabili alle attività di pesca oggetto di un piano pluriennale nel caso in cui
 - (a) le misure degli Stati membri non siano ritenute compatibili con gli obiettivi di un piano pluriennale, sulla base di una valutazione effettuata a norma dell'articolo 19, oppure
 - (b) le misure degli Stati membri non siano ritenute adeguate a soddisfare efficacemente gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili fissati nei piani pluriennali, sulla base di una valutazione svolta a norma dell'articolo 19, oppure

- c) vengano attivate le misure di salvaguardia di cui all'articolo 11, lettera j).
3. Le misure di conservazione adottate dalla Commissione sono volte a garantire il conseguimento degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici fissati nel piano pluriennale. A partire dal momento dell'adozione dell'atto delegato da parte della Commissione, le misure dello Stato membro cessano di avere effetto.

CAPO II MISURE TECNICHE

Articolo 21 **Misure tecniche**

Nell'ambito di un quadro di misure tecniche stabilito conformemente all'articolo 14, gli Stati membri possono essere autorizzati ad adottare misure conformi a tale quadro, che specifichino le misure tecniche applicabili alle navi battenti la loro bandiera in relazione agli stock presenti nelle acque soggette alla loro giurisdizione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca. Gli Stati membri provvedono affinché tali misure tecniche:

- (a) siano compatibili con gli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3;
- (b) siano compatibili con gli obiettivi fissati nell'ambito delle misure adottate conformemente all'articolo 14;
- (c) realizzino in modo efficace gli obiettivi fissati nell'ambito delle misure adottate conformemente all'articolo 14; e
- (d) siano perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

Articolo 22 **Notifica delle misure tecniche degli Stati membri**

Gli Stati membri che adottano misure tecniche a norma dell'articolo 21 notificano tali misure alla Commissione, agli altri Stati membri interessati e ai consigli consultivi competenti.

Articolo 23 **Valutazione**

La Commissione può in qualsiasi momento valutare la compatibilità e l'efficacia delle misure tecniche adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 21.

Articolo 24 **Misure adottate per difetto nell'ambito di un quadro di misure tecniche**

1. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare le misure tecniche oggetto di un quadro di misure tecniche nel caso in

cui gli Stati membri autorizzati ad adottare misure a norma dell'articolo 21 non notifichino tali misure alla Commissione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del quadro di misure tecniche.

2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 per la definizione di misure tecniche qualora le misure degli Stati membri, sulla base di una valutazione effettuata a norma dell'articolo 23,
 - a) non siano ritenute compatibili con gli obiettivi fissati in un quadro di misure tecniche, oppure
 - b) non risultino soddisfare efficacemente gli obiettivi fissati nel suddetto quadro di misure.
3. Le misure tecniche adottate dalla Commissione sono volte a garantire il conseguimento degli obiettivi fissati nel quadro di misure tecniche. Al momento dell'adozione dell'atto delegato da parte della Commissione, le misure dello Stato membro cessano di avere effetto.

TITOLO IV MISURE NAZIONALI

Articolo 25

Misure degli Stati membri applicabili unicamente alle navi battenti la loro bandiera

Uno Stato membro può adottare misure per la conservazione degli stock ittici nelle acque dell'Unione a condizione che tali misure:

- (a) si applichino unicamente alle navi da pesca battenti la bandiera dello Stato membro interessato o, nel caso di attività di pesca non condotte da un peschereccio, a persone stabilite sul territorio di tale Stato membro,
- (b) siano compatibili con gli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3 e
- (c) siano perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

Articolo 26

Misure adottate dagli Stati membri nella zona delle 12 miglia nautiche

1. Uno Stato membro può adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock ittici e per ridurre al minimo l'impatto della pesca sulla conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalle proprie linee di base, purché l'Unione non abbia adottato misure di conservazione e di gestione specificatamente per questa zona. Le misure degli Stati membri sono compatibili con gli obiettivi enunciati agli articoli 2 e 3 e perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.
2. Quando le misure di conservazione e di gestione che uno Stato membro deve adottare rischiano di avere conseguenze sui pescherecci di altri Stati membri, tali

misure vengono adottate solo previa consultazione della Commissione, degli Stati membri in questione e dei consigli consultivi interessati, ai quali è presentato il progetto di misure corredato di una relazione.

PARTE IV ACCESSO ALLE RISORSE

Articolo 27

Istituzione di sistemi di concessioni di pesca trasferibili

1. Entro il 31 dicembre 2013 ogni Stato membro istituisce un sistema di concessioni di pesca trasferibili per
 - (a) tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri; e
 - (b) tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri con attrezzi trainati.
2. Gli Stati membri possono estendere il sistema di concessioni di pesca trasferibili ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che impiegano attrezzi da pesca diversi dagli attrezzi trainati; in tal caso, essi ne informano la Commissione.

Articolo 28

Attribuzione delle concessioni di pesca trasferibili

1. Una concessione di pesca trasferibile conferisce il diritto di utilizzare le possibilità di pesca individuali concesse conformemente all'articolo 29, paragrafo 1.
2. Ciascuno Stato membro attribuisce concessioni di pesca trasferibili sulla base di criteri trasparenti, per ciascuno stock o gruppo di stock per cui sono attribuite possibilità di pesca a norma dell'articolo 16, escluse le possibilità di pesca ottenute nell'ambito di accordi di partenariato nel settore della pesca.
3. Per l'attribuzione di concessioni di pesca trasferibili relative ad attività di pesca multispecifica, gli Stati membri tengono conto della composizione probabile delle catture effettuate dalle navi che partecipano a tali attività.
4. Le concessioni di pesca trasferibili possono essere assegnate unicamente da uno Stato membro al proprietario di un peschereccio battente bandiera di tale Stato membro o a persone fisiche o giuridiche al fine di essere utilizzate su tale peschereccio. Le concessioni di pesca trasferibili possono essere raggruppate per essere gestite collettivamente da persone fisiche o giuridiche o da organizzazioni di produttori riconosciute. Gli Stati membri possono limitare l'ammissibilità all'attribuzione di concessioni di pesca trasferibili sulla base di criteri trasparenti e obiettivi.

5. Gli Stati membri possono limitare la durata di validità delle concessioni di pesca trasferibili a un periodo di almeno 15 anni ai fini della riattribuzione di tali concessioni. Qualora non abbiano limitato la durata di validità delle concessioni di pesca trasferibili, gli Stati membri possono revocarle con un preavviso di almeno 15 anni.
6. Gli Stati membri possono revocare le concessioni di pesca trasferibili con un preavviso più breve qualora venga accertata un'infrazione grave commessa dal titolare delle concessioni. Tali revoche devono essere applicate secondo modalità che diano pieno effetto alla politica comune della pesca e al principio di proporzionalità e, se necessario, con effetto immediato.
7. In deroga ai paragrafi 5 e 6, uno Stato membro può revocare le concessioni di pesca trasferibili che non sono state utilizzate da un peschereccio per un periodo di tre anni consecutivi.

Articolo 29

Assegnazione di possibilità di pesca individuali

1. Gli Stati membri assegnano possibilità di pesca individuali ai titolari di concessioni di pesca trasferibili, di cui all'articolo 28, sulla base delle possibilità di pesca assegnate agli Stati membri o stabilite nei piani di gestione adottati dagli Stati membri a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006.
2. Sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, gli Stati membri determinano le possibilità di pesca che possono essere assegnate ai pescherecci battenti la loro bandiera con riguardo alle specie per le quali il Consiglio non ha fissato possibilità di pesca.
3. I pescherecci intraprendono attività di pesca solo quando dispongono di possibilità di pesca individuali sufficienti a coprire la totalità delle loro catture potenziali.
4. Gli Stati membri possono accantonare fino al 5% delle possibilità di pesca. Essi fissano obiettivi e criteri trasparenti per l'assegnazione di tale riserva di possibilità di pesca. Le suddette possibilità di pesca possono essere assegnate unicamente ai titolari ammissibili di concessioni di pesca trasferibili secondo quanto stabilito all'articolo 28, paragrafo 4.
5. Nell'assegnazione di concessioni di pesca trasferibili a norma dell'articolo 28 e nell'assegnazione delle possibilità di pesca a norma del paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro può prevedere, nell'ambito delle possibilità di pesca ad esso assegnate, incentivi per i pescherecci che impiegano attrezzi da pesca selettivi che eliminano le catture accessorie accidentali.
6. Gli Stati membri possono fissare canoni per l'utilizzo di possibilità di pesca individuali al fine di contribuire ai costi inerenti alla gestione della pesca.

Articolo 30

Registro delle concessioni di pesca trasferibili e delle possibilità di pesca individuali

Gli Stati membri istituiscono e mantengono un registro delle concessioni di pesca trasferibili e delle possibilità di pesca individuali.

Articolo 31

Trasferimento di concessioni di pesca trasferibili

1. Le concessioni di pesca trasferibili possono essere integralmente o parzialmente trasferite fra i titolari ammissibili di tali concessioni all'interno di uno Stato membro.
2. Uno Stato membro può autorizzare il trasferimento di concessioni di pesca trasferibili verso e a partire da altri Stati membri.
3. Gli Stati membri possono regolare il trasferimento di concessioni di pesca trasferibili definendo opportune condizioni sulla base di criteri trasparenti e obiettivi.

Articolo 32

Affitto di possibilità di pesca individuali

1. Le possibilità di pesca individuali possono essere integralmente o parzialmente affittate all'interno di uno Stato membro.
2. Uno Stato membro può autorizzare l'affitto di possibilità di pesca individuali verso e a partire da altri Stati membri.

Articolo 33

Assegnazione di possibilità di pesca non soggette a un sistema di concessioni di pesca trasferibili

1. Ogni Stato membro decide il metodo di ripartizione, fra le navi battenti la sua bandiera, delle possibilità di pesca ad esso assegnate a norma dell'articolo 16 e non soggette a un sistema di concessioni trasferibili. Esso informa la Commissione del metodo di ripartizione utilizzato.

**PARTE V
GESTIONE DELLA CAPACITÀ DI PESCA**

Articolo 34

Adeguamento della capacità di pesca

1. Gli Stati membri adottano misure per l'adeguamento della capacità di pesca della propria flotta nell'intento di conseguire un efficace equilibrio tra questa capacità di pesca e le possibilità di pesca di cui dispongono.

2. Il ritiro di una nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici concessi nell'ambito del Fondo europeo per la pesca per il periodo di programmazione 2007-2013 è consentito solo se preceduto dal ritiro della licenza di pesca e delle autorizzazioni di pesca.
3. La capacità di pesca corrispondente alle navi ritirate con aiuti pubblici non viene sostituita.
4. Gli Stati membri provvedono affinché a partire dal 1° gennaio 2013 la capacità di pesca della flotta non superi in alcun momento i limiti di capacità di pesca istituiti a norma dell'articolo 35.

Articolo 35

Gestione della capacità di pesca

1. Tutte le flotte degli Stati membri sono soggette ai limiti di capacità di pesca di cui all'allegato II.
2. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di escludere dai limiti di capacità di pesca stabiliti a norma del paragrafo 1 i pescherecci soggetti a un sistema di concessioni di pesca trasferibili stabilito a norma dell'articolo 27. In tal caso, i limiti di capacità di pesca vengono ricalcolati per tener conto dei pescherecci non soggetti a un sistema di concessioni di pesca trasferibili.
3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 con riguardo al nuovo calcolo dei limiti di capacità di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 36

Registri della flotta peschereccia

1. Gli Stati membri registrano le informazioni relative alle caratteristiche e attività dei pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera necessarie alla gestione delle misure stabilite a norma del presente regolamento.
2. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione istituisce un registro della flotta peschereccia dell'Unione contenente le informazioni ricevute in applicazione del paragrafo 2.
4. Le informazioni contenute nel registro della flotta peschereccia dell'Unione vengono messe a disposizione di tutti gli Stati membri. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 con riguardo alla definizione delle informazioni di cui al paragrafo 1.
5. La Commissione stabilisce requisiti tecnico-operativi per le modalità di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità con la procedura di esame di cui all'articolo 56.

PARTE VI

BASI SCIENTIFICHE PER LA GESTIONE DELLA PESCA

Articolo 37

Dati richiesti ai fini della gestione della pesca

1. Gli Stati membri raccolgono e gestiscono dati biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici necessari ai fini di una gestione della pesca basata sugli ecosistemi e li mettono a disposizione degli utilizzatori finali di dati scientifici, inclusi gli organismi designati dalla Commissione. Tali dati consentono in particolare di valutare:
 - (a) lo stato delle risorse biologiche marine sfruttate,
 - (b) il livello della pesca e l'impatto delle attività di pesca sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini, e
 - (c) i risultati socioeconomici ottenuti dai settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione all'interno e all'esterno delle acque dell'Unione.

2. Gli Stati membri:
 - (a) provvedono affinché i dati raccolti siano precisi e affidabili;
 - (b) evitano che gli stessi dati siano raccolti più volte per scopi diversi;
 - (c) garantiscono la conservazione in condizioni di sicurezza dei dati raccolti e, ove del caso, l'adeguata protezione e riservatezza di tali dati;
 - (d) fanno in modo che la Commissione, o gli organismi da essa designati, abbiano accesso alle banche dati e ai sistemi nazionali utilizzati per il trattamento dei dati raccolti a fini di verifica dell'esistenza e qualità dei dati.

3. Gli Stati membri provvedono al coordinamento nazionale della raccolta e gestione dei dati scientifici per la gestione della pesca. A tal fine, essi designano un corrispondente nazionale e organizzano ogni anno una riunione nazionale di coordinamento. La Commissione viene informata in merito alle attività nazionali di coordinamento ed è invitata alle riunioni di coordinamento.

4. Gli Stati membri coordinano le proprie attività di raccolta dei dati con quelle degli altri Stati membri della stessa regione e si prodigano per coordinare le proprie azioni con i paesi terzi che esercitano la sovranità o la giurisdizione su acque della stessa regione.

5. La raccolta, la gestione e l'uso dei dati vengono effettuati nell'ambito di un programma pluriennale a partire dal 2014. Il programma pluriennale include obiettivi specifici relativi alla precisione dei dati da raccogliere e definisce i livelli di aggregazione per la raccolta, la gestione e l'uso di tali dati.

6. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di indicare gli obiettivi specifici con riguardo alla precisione dei dati da raccogliere e di definire i livelli di aggregazione per la raccolta, la gestione e l'uso di tali dati, per il programma pluriennale di cui al paragrafo 5.
7. La Commissione stabilisce requisiti tecnico-operativi per le modalità di trasmissione dei dati raccolti. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità con la procedura di esame di cui all'articolo 56.

Articolo 38

Programmi di ricerca

1. Gli Stati membri adottano programmi nazionali di raccolta di dati scientifici sulla pesca e programmi di ricerca e innovazione. Essi coordinano le proprie attività di raccolta di dati sulla pesca, di ricerca e di innovazione con gli altri Stati membri e con i quadri di ricerca e innovazione dell'Unione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché siano rese disponibili le competenze e le risorse umane pertinenti da coinvolgere nel processo di consulenza scientifica.

PARTE VII POLITICA ESTERNA

TITOLO I

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DELLA PESCA

Articolo 39

Obiettivi

1. L'Unione partecipa alle attività delle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), in linea con gli obblighi internazionali e gli obiettivi strategici nonché con gli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3.
2. Le posizioni dell'Unione nell'ambito delle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca e nell'ambito delle ORGP si basano sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di garantire che le risorse alieutiche siano mantenute o riportate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.
3. L'Unione contribuisce attivamente e offre il proprio sostegno allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e della consulenza nell'ambito delle ORGP e delle organizzazioni internazionali.

Articolo 40

Rispetto delle disposizioni internazionali

L'Unione collabora con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le ORGP, per rafforzare il rispetto delle misure adottate da tali organizzazioni internazionali.

TITOLO II
ACCORDI DI PESCA SOSTENIBILE

Articolo 41

Principi e obiettivi degli accordi di pesca sostenibile

1. Gli accordi di pesca sostenibile con i paesi terzi istituiscono un contesto di governance giuridica, economica e ambientale per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi.
2. I pescherecci dell'Unione catturano unicamente il surplus di catture ammissibili determinato dal paese terzo a norma dell'articolo 62, paragrafo 2, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e identificato sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e delle informazioni pertinenti scambiate fra l'Unione e il paese terzo con riguardo allo sforzo totale di pesca degli stock interessati al fine di garantire che le risorse alieutiche restino al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

Articolo 42

Sostegno finanziario

1. L'Unione fornisce un sostegno finanziario ai paesi terzi nell'ambito degli accordi di pesca sostenibile al fine di:
 - (a) prendere in carico una parte dei costi di accesso alle risorse alieutiche nelle acque dei paesi terzi;
 - (b) istituire il contesto di governance, inclusi la creazione e il mantenimento degli istituti scientifici e di ricerca necessari, le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza e altri elementi che consentano di rafforzare le capacità di elaborazione di una politica della pesca sostenibile da parte del paese terzo. Tale sostegno finanziario è subordinato al conseguimento di risultati specifici.

PARTE VIII ACQUACOLTURA

Articolo 43

Promozione dell'acquacoltura

1. Al fine di promuovere la sostenibilità e di contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, alla crescita e all'occupazione, la Commissione deve definire entro il 2013 orientamenti strategici non vincolanti dell'Unione relativi alle priorità e agli obiettivi specifici comuni per lo sviluppo delle attività di acquacoltura. Tali orientamenti strategici tengono conto delle posizioni di partenza rispettive e delle diverse situazioni all'interno dell'Unione e costituiscono la base di piani strategici pluriennali volti a:
 - (a) migliorare la competitività del settore dell'acquacoltura e sostenere lo sviluppo e l'innovazione;
 - (b) favorire l'attività economica;
 - (c) diversificare e migliorare la qualità della vita nelle zone costiere e rurali;
 - (d) creare condizioni di equità per gli operatori del settore con riguardo all'accesso alle acque e al territorio.
2. Entro il 2014 gli Stati membri definiscono un piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura sul loro territorio.
3. Il piano strategico nazionale pluriennale include gli obiettivi degli Stati membri e le misure che consentono di realizzarli.
4. I piani strategici nazionali pluriennali intendono in particolare realizzare le seguenti finalità:
 - (e) semplificazione amministrativa, in particolare per quanto riguarda le licenze;
 - (f) certezza per gli operatori del settore con riguardo all'accesso alle acque e al territorio;
 - (g) fissazione di indicatori di sostenibilità ambientale, economica e sociale;
 - (h) valutazione di altri possibili effetti transfrontalieri negli Stati membri limitrofi.
5. Gli Stati membri provvedono allo scambio di informazioni e buone pratiche tramite un metodo aperto di coordinamento delle misure nazionali contenute nei piani strategici pluriennali.

Articolo 44
Consultazione dei comitati consultivi

È istituito un consiglio consultivo per l'acquacoltura conformemente all'articolo 55.

PARTE IX
ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI

Articolo 45
Obiettivi

1. È istituita un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura al fine di:
 - (a) contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3;
 - (b) consentire al settore della pesca e dell'acquacoltura di applicare la politica comune della pesca al livello adeguato;
 - (c) rafforzare la competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, in particolare per quanto riguarda i produttori;
 - (d) migliorare la trasparenza dei mercati, in particolare per quanto riguarda le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'UE lungo la catena di approvvigionamento, nonché la consapevolezza dei consumatori;
 - (e) contribuire a garantire condizioni di equità per tutti i prodotti commercializzati nell'Unione promuovendo uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche.
2. L'organizzazione comune dei mercati si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I [del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura] che sono commercializzati nell'Unione.
3. L'organizzazione comune dei mercati comprende in particolare:
 - (a) l'organizzazione del settore, incluse misure di stabilizzazione dei mercati;
 - (b) norme comuni di commercializzazione.

PARTE X

CONTROLLO ED ESECUZIONE

Articolo 46

Obiettivi

1. Il rispetto delle norme della politica comune della pesca è garantito grazie a un efficace regime unionale di controllo della pesca che prevede fra l'altro la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).
2. Il regime unionale di controllo della pesca si basa in particolare su:
 - (a) un approccio globale e integrato;
 - (b) l'uso di moderne tecnologie di controllo al fine di garantire la disponibilità e la qualità dei dati relativi alla pesca;
 - (c) una strategia basata sul rischio e incentrata su controlli incrociati sistematici e automatizzati di tutti i dati pertinenti disponibili;
 - (d) la diffusione di una cultura del rispetto delle norme fra gli operatori;
 - (e) l'introduzione di sanzioni effettive, proporzionali e dissuasive.

Articolo 47

Progetti pilota sulle nuove tecnologie di controllo e sui nuovi sistemi per la gestione dei dati

1. La Commissione e gli Stati membri possono condurre progetti pilota sulle nuove tecnologie di controllo e sui nuovi sistemi per la gestione dei dati.
2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55s con riguardo alle modalità di realizzazione di progetti pilota sulle nuove tecnologie di controllo e i nuovi sistemi per la gestione dei dati.

Articolo 48

Contributo ai costi di controllo, ispezione e attuazione

Gli Stati membri possono chiedere ai titolari di una licenza di pesca relativa a pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, battenti la loro bandiera, di contribuire in misura proporzionale ai costi di attuazione del regime unionale di controllo della pesca.

PARTE XI

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 49

Obiettivi

L'Unione europea può concedere un sostegno finanziario per contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3.

Articolo 50

Condizioni per la concessione di un sostegno finanziario agli Stati membri

1. L'Unione concede un sostegno finanziario agli Stati membri a condizione che essi rispettino le norme della politica comune della pesca.
2. Il mancato rispetto da parte degli Stati membri delle norme della politica comune della pesca può comportare l'interruzione o la sospensione dei pagamenti ovvero l'applicazione di una rettifica finanziaria al sostegno finanziario erogato dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca. Tali misure sono proporzionate alla natura, alla portata, alla durata e alla ripetizione dell'inadempienza.

Articolo 51

Condizioni per la concessione di un sostegno finanziario agli operatori

1. L'Unione concede un sostegno finanziario agli operatori a condizione che essi rispettino le norme della politica comune della pesca.
2. Le violazioni gravi delle norme della politica comune della pesca da parte degli operatori danno luogo a divieti temporanei o permanenti di accesso al sostegno finanziario dell'Unione e/o all'applicazione di rettifiche finanziarie. Tali misure sono proporzionate alla natura, alla portata, alla durata e alla ripetizione delle violazioni gravi.
3. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno finanziario dell'Unione venga concesso solo a condizione che l'operatore interessato non sia stato oggetto di sanzioni per violazioni gravi nel periodo di un anno precedente alla data di domanda del sostegno.

PARTE XII

CONSIGLI CONSULTIVI

Articolo 52

Consigli consultivi

1. Vengono istituiti consigli consultivi per ciascuna delle zone di competenza di cui all'allegato III al fine di promuovere una rappresentazione equilibrata di tutte le parti interessate nonché di contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3.
2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 con riguardo alle modifiche da apportare all'allegato sopra menzionato al fine di modificare le zone di competenza, creare nuove zone di competenza per i consigli consultivi esistenti o creare nuovi consigli consultivi.
3. Ciascun consiglio consultivo stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 53

Compiti dei comitati consultivi

1. I consigli consultivi possono:
 - (a) trasmettere alla Commissione o allo Stato membro interessato raccomandazioni e suggerimenti su questioni relative alla gestione della pesca e all'acquacoltura;
 - (b) informare la Commissione e gli Stati membri in merito ai problemi connessi alla gestione della pesca e all'acquacoltura nelle zone di loro competenza;
 - (c) contribuire, in stretta collaborazione con esperti scientifici, alla raccolta, fornitura e analisi dei dati necessari per lo sviluppo di misure di conservazione.
2. La Commissione e, ove del caso, lo Stato membro interessato, rispondono entro un termine ragionevole a ogni raccomandazione, suggerimento o informazione ricevuti a norma del paragrafo 1.

Articolo 54

Composizione, funzionamento e finanziamento dei consigli consultivi

1. I consigli consultivi sono composti da organizzazioni che rappresentano gli operatori del settore della pesca e altri gruppi di interesse interessati dalla politica comune della pesca.
2. Ciascun consiglio consultivo è composto da un'assemblea generale e da un comitato esecutivo e adotta le misure necessarie per provvedere alla sua organizzazione e garantire la trasparenza e il rispetto di tutte le opinioni espresse.

3. I consigli consultivi possono chiedere un sostegno finanziario dell'Unione in quanto organismi che perseguono uno scopo d'interesse generale europeo.
4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 56 con riguardo alla composizione e al funzionamento dei consigli consultivi.

PARTE XIII

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 55

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione fatte salve le condizioni stabilite al presente articolo.
2. La delega dei poteri di cui all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, all'articolo 24, paragrafi 1 e 2, all'articolo 35, paragrafo 3, all'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 37, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 2, all'articolo 52, paragrafo 2, e all'articolo 54, paragrafo 4, è conferita per una durata indeterminata a decorrere dal 1° gennaio 2013.
3. La delega dei poteri di cui all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, all'articolo 24, paragrafi 1 e 2, all'articolo 35, paragrafo 3, all'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 37, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 2, all'articolo 52, paragrafo 2, e all'articolo 54, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati nella stessa decisione. Essa prende effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Quando adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 6, dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 24, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 35, paragrafo 3, dell'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 37, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 2, all'articolo 52, paragrafo 2, e all'articolo 54, paragrafo 4, entra in vigore solo se il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla sua notifica a queste due istituzioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione l'intenzione di non sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 56
Esecuzione

Nell'esecuzione delle norme della politica comune della pesca, la Commissione è assistita da un comitato per la pesca e l'acquacoltura. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Parte XIV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 57
Abrogazioni

1. Il regolamento (CE) n. 2371/2002 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

2. La decisione (CE) n. 2004/585 è abrogata con effetto a decorrere dall'entrata in vigore delle norme adottate conformemente all'articolo 51, paragrafo 4, e all'articolo 52, paragrafo 4.
3. L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1954/2003 è soppresso.
4. Il regolamento (CE) n. 199/2008 è abrogato.
5. Il regolamento (CE) n. 639/2004 è abrogato.

Articolo 58
Misure transitorie

In deroga all'articolo 57, paragrafo 4, il regolamento (CE) n. 199/2008 continua ad applicarsi ai programmi nazionali adottati per la raccolta e la gestione dei dati in relazione al periodo 2011-2013.

Articolo 59
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

ACCESSO ALLE ACQUE COSTIERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2

1. ACQUE COSTIERE DEL REGNO UNITO

A. ACCESSO PER LA FRANCIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1. Berwick-upon-Tweed east Coquet Island east	Aringa	Illimitato
2. Flamborough Head east Spurn Head east	Aringa	Illimitato
3. Lowestoft east Lyme Regis south	Tutte le specie	Illimitato
4. Lyme Regis south Eddystone south	Demersali	Illimitato
5. Eddystone south Longships south-west	Demersali Pettinidi Astici Aragoste	Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato
6. Longships south-west Hartland Point north-west	Demersali Aragoste Astici	Illimitato Illimitato Illimitato
7. Da Hartland Point fino ad una linea tracciata dal nord di Lundy Island	Demersali	Illimitato

8. Da una linea tracciata da Lundy Island verso ovest fino a Cardigan Harbour	Tutte le specie	Illimitato
9. Point Lynas North Morecambe Light Vessel east	Tutte le specie	Illimitato
10. County Down	Demersali	Illimitato
11. New Island north-east Sanda Island south-west	Tutte le specie	Illimitato
12. Port Stewart north Barra Head west	Tutte le specie	Illimitato
13. Latitudine 57° 40' N Butt of Lewis west	Tutte le specie, crostacei e molluschi esclusi	Illimitato
14. St Kilda, Flannan Islands	Tutte le specie	Illimitato
15. Ad ovest della linea che unisce il faro di Butt of Lewis al punto 59° 30' N-5° 45' O	Tutte le specie	Illimitato

B. ACCESSO PER L'IRLANDA

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1. Point Lynas north	Demersali	Illimitato
Mull of Galloway south	Scampi	Illimitato
2. Mull of Oa west	Demersali	Illimitato
Barra Head west	Scampi	Illimitato

C. ACCESSO PER LA GERMANIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1. Ad est delle Shetland e Fair Isle entro le linee tracciate verso sud-est dal faro di Sumbrugh Head, verso nord-est dal faro di Skroo e verso sud-ovest dal faro di Skadan	Aringa	Illimitato
2. Berwick-upon-Tweed east Whitby High lighthouse east	Aringa	Illimitato
3. North Foreland lighthouse east Dungeness new lighthouse south	Aringa	Illimitato
4. Zona intorno a St Kilda	Aringa Sgombro	Illimitato Illimitato
5. Butt of Lewis lighthouse west fino alla linea che congiunge il faro di Butt of Lewis al punto 59° 30' N-5° 45' O	Aringa	Illimitato
6. Zona intorno a Nord Rona e a Sulisker (Sulasgeir)	Aringa	Illimitato

D. ACCESSO PER I PAESI BASSI

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1. Ad est delle Shetland e Fair Isle entro le linee tracciate verso sud-est dal faro di Sumburgh Head, verso nord-est dal faro di Skroo e verso sud-ovest dal faro di Skadan	Aringa	Illimitato
2. Berwick upon Tweed east, Flamborough Head east	Aringa	Illimitato
3. North Foreland east, Dungeness new lighthouse south	Aringa	Illimitato

E. ACCESSO PER IL BELGIO

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1. Berwick upon Tweed east Coquer Island east	Aringa	Illimitato
2. Cromer north North Foreland east	Demersali	Illimitato
3. North Foreland east Dungeness new lighthouse south	Demersali Aringa	Illimitato Illimitato
4. Dungeness new lighthouse south, Selsey Bill south	Demersali	Illimitato
5. Straight Point south-east, South Bishop north-west	Demersali	Illimitato

2. ACQUE COSTIERE DELL'IRLANDA

A. ACCESSO PER LA FRANCIA

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Erris Head north-west Sybil Point west	Demersali Scampi	Illimitato Illimitato
2. Mizen Head south Stags south	Demersali Scampi Sgombro	Illimitato Illimitato Illimitato
3. Stags south Cork south	Demersali Scampi Sgombro Aringa	Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato
4. Cork south, Carnsore Point south	Tutte le	Illimitato

5. Carnsore Point south, Haulbowline south-east	specie Tutte le specie, crostacei e molluschi esclusi	Illimitato
---	---	------------

B. ACCESSO PER IL REGNO UNITO

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Mine Head south Hook Point	Demersali	Illimitato
	Aringa	Illimitato
	Sgombro	Illimitato
2. Hook Point Carlingford Lough	Demersali	Illimitato
	Aringa	Illimitato
	Sgombro	Illimitato
	Scampi	Illimitato
	Pettinidi	Illimitato

C. ACCESSO PER I PAESI BASSI

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Stags south Carnsore Point south	Aringa	Illimitato
	Sgombro	Illimitato

D. ACCESSO PER LA GERMANIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche

		particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Old Head of Kinsale south Carnsore Point south	Aringa	Illimitato
2. Cork south Carnsore Point south	Sgombro	Illimitato

E. ACCESSO PER IL BELGIO

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Cork south Carnsore Point south	Demersali	Illimitato
2. Wicklow Head east Carlingford Lough south-east	Demersali	Illimitato

3. ACQUE COSTIERE DEL BELGIO

Zona geografica	Stato Membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
3-12 miglia nautiche	Paesi Bassi	Tutte le specie	Illimitato
	Francia	Aringa	Illimitato

4. ACQUE COSTIERE DELLA DANIMARCA

Zone geografiche	Stato Membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Mare del Nord (Frontiera Danimarca/Germania fino ad Hanstholm)	Germania	Pesce piatto	Illimitato Illimitato

(6-12 miglia nautiche)		Gamberi e gamberetti	
Frontiera Danimarca/Germania fino a Blåvands Huk	Paesi Bassi	Pesce piatto Pesce tondo	Illimitato Illimitato
Blåvands Huk fino a Bovbjerg	Belgio	Merluzzo bianco	Illimitato, solo giugno e luglio
		Eglefino	Illimitato, solo giugno e luglio
	Germania	Pesce piatto	Illimitato
	Paesi Bassi	Passera di mare	Illimitato
		Sogliola	Illimitato
Thyborøron fino a Hanstholm	Belgio	Merlano	Illimitato, solo giugno e luglio
		Passera di mare	Illimitato, solo giugno e luglio
	Germania	Pesce piatto	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Merluzzo bianco	Illimitato
		Merluzzo carbonaro	Illimitato
		Eglefino	Illimitato
		Sgombro	Illimitato
		Aringa	Illimitato
Merlano	Illimitato		

	Paesi Bassi	Merluzzo bianco	Illimitato
		Passera di mare	Illimitato
		Sogliola	Illimitato
Skagerrak (Hanstholm fino a Skagen) (4-12 miglia nautiche)	Belgio	Passera di mare	Illimitato, solo giugno e luglio
	Germania		Illimitato
		Pesce piatto	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Merluzzo bianco	Illimitato
		Merluzzo carbonaro	Illimitato
		Eglefino	Illimitato
	Paesi Bassi	Sgombro	Illimitato
		Aringa	Illimitato
		Merlano	Illimitato
		Merluzzo bianco	
		Passera di mare	
		Sogliola	
Kattegat (3-12 miglia)	Germania	Merluzzo bianco	Illimitato
		Pesce piatto	Illimitato
		Scampi	Illimitato
		Aringa	Illimitato

Nord dello Zeeland al parallelo della latitudine che passa per il faro Forsnaes	Germania	Spratto	Illimitato
Mar Baltico (inclusi Belts, Sound, Bornholm) 3-12 miglia nautiche	Germania	Pesce piatto	Illimitato
		Merluzzo bianco	Illimitato
		Aringa	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Anguilla	Illimitato
		Salmone	Illimitato
		Merlano	Illimitato
		Sgombro	Illimitato
Skagerrak (4-12 miglia)	Svezia	Tutte le specie	Illimitato
Kattegat (3 \varnothing - 12 miglia)	Svezia	Tutte le specie	Illimitato
Mar Baltico (3-12 miglia)	Svezia	Tutte le specie	Illimitato
(*) Misurate dalla linea costiera.			

5. ACQUE COSTIERE DELLA GERMANIA

Zona geografica	Stato Membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Mare del Nord (3-12 miglia nautiche) tutta la costa	Danimarca	Demersali	Illimitato

		Spratto	Illimitato
		Cicerello	Illimitato
Paesi Bassi	Demersali	Unlimited	
		Gamberi e gamberetti	Illimitato
Frontiera Danimarca/Germania fino alla punta nord di Amrum a 54° 43' N	Danimarca	Gamberi e gamberetti	Illimitato
Zona intorno a Helgoland	Regno Unito	Merluzzo bianco	Illimitato
		Passera di mare	Illimitato
Costa del Mar Baltico (3-12 miglia)	Danimarca	Merluzzo bianco	Illimitato
		Passera di mare	Illimitato
		Aringa	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Anguilla	Illimitato
		Merlano	Illimitato
		Sgombro	Illimitato

6. ACQUE COSTIERE DELLA FRANCIA E DEI DIPARTIMENTI D'OLTREMARE

Zona geografica	Stato Membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Atlantico nordorientale (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Belgio/Francia ad est del dipartimento della Manica (estuario della Vire-Grandcamp les Bains 49° 23' 30" N-1° 2' O direzione nord-nord-est)	Belgio	Demersali	Illimitato

		Pettinidi	Illimitato
	Paesi Bassi	Tutte le specie	Illimitato
Dunkerque (2° 20' E) fino a Cap d'Antifer (0° 10' E)	Germania	Aringa	Illimitato, solo da ottobre a dicembre
Frontiera Belgio/Francia fino a Cap d'Alprech ovest (50° 42' 30" N — 1° 33' 30" E)	Regno Unito	Aringa	Illimitato
Costa atlantica (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Spagna/Francia fino a 46° 08' N	Spagna	Acciughe	Pesca specializzata, illimitato, solo dal 1° marzo al 30 giugno
			Pesca con esca viva, solo dal 1° luglio al 31 ottobre
		Sardine	Illimitato, solo dal 1° gennaio al 28 febbraio e dal 1° luglio al 31 dicembre
			Inoltre, le attività concernenti le specie sopra indicate sono esercitate in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984
Costa mediterranea (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Spagna/Capo Leucate	Spagna	Tutte le specie	Illimitato

7. ACQUE COSTIERE DELLA SPAGNA

Zona geografica	Stato Membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa atlantica (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Francia/Spagna fino al faro del Cap Mayor (3° 47' O)	Francia	Pelagiche	Illimitato, in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984
Costa mediterranea (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Francia/Capo Creus	Francia	Tutte le specie	Illimitato

8. ACQUE COSTIERE DEI PAESI BASSI

Zona geografica	Stato Membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
(3-12 miglia nautiche), tutta la costa	Belgio	Tutte le specie	Illimitato

Danimarca Demersali Illimitato

Spratto Illimitato

Cicerello Illimitato

Suro Illimitato

Germania Merluzzo Illimitato

bianco Illimitato

Gamberi e
gamberetti

(6-12 miglia nautiche), tutta la costa	Francia	Tutte le specie	Illimitato
--	---------	-----------------	------------

Punta sud di Texel, od ovest fino alla frontiera Paesi Bassi/Germania	Regno Unito	Demersali	Illimitato
---	-------------	-----------	------------

9. ACQUE COSTIERE DELLA FINLANDIA

Zona geografica	Stato Membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Mare Baltico (4-12 miglia) (*)	Svezia	Tutte le specie	Illimitato
(*) 3-12 miglia intorno alle isole Bogskär.			

10. ACQUE COSTIERE DELLA SVEZIA

Zona geografica	Stato Membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Skagerrak (4-12 miglia nautiche)	Danimarca	Tutte le specie	Illimitato
Kattegat (3-(*)12 miglia)	Danimarca	Tutte le specie	Illimitato
Mare Baltico (4-12 miglia)	Danimarca	Tutte le specie	Illimitato
	Finlandia	Tutte le specie	Illimitato
(*) Misurate dalla linea costiera.			

ALLEGATO II LIMITI DI CAPACITÀ DI PESCA

Limiti di capacità (basati sulla situazione al 31 dicembre 2010)

Stato membro	GT	kW
Belgio	18 911	51 585
Bulgaria	8 448	67 607
Danimarca	88 528	313 341
Germania	71 114	167 089
Estonia	22 057	53 770
Irlanda	77 254	210 083
Grecia	91 245	514 198
Spagna (comprese le regioni ultraperiferiche)	446 309	1 021 154
Francia (comprese le regioni ultraperiferiche)	219 215	1 194 360
Italia	192 963	1 158 837
Cipro	11 193	48 508
Lettonia	49 067	65 196
Lituania	73 489	73 516
Malta	15 055	96 912
Paesi Bassi	166 384	350 736
Polonia	38 376	92 745
Portogallo (comprese le regioni ultraperiferiche)	115 305	388 054
Romania	1 885	6 716
Slovenia	1 057	10 974
Finlandia	18 187	182 385
Svezia	42 612	210 744
Regno Unito	235 570	924 739
Regioni ultraperiferiche dell'UE	GT	kW

Spagna		
Isole Canarie: L < 12 m. Acque UE	2 649	21 219
Isole Canarie: L > 12 m. Acque UE	3 059	10 364
Isole Canarie: L > 12 m. Acque internazionali e di paesi terzi	28 823	45 593
Francia		
Isola della Riunione: specie demersali e pelagiche. L < 12 m	1 050	19 320
Isola della Riunione: specie pelagiche L > 12 m	10 002	31 465
Guyana francese: specie demersali e pelagiche. L < 12 m	903	11 644
Guyana francese: pescherecci per gamberi	7 560	19 726
Guyana francese: specie pelagiche. Pescherecci d'altura	3 500	5 000
Martinica: specie demersali e pelagiche. L < 12 m	5 409	142 116
Martinica: specie pelagiche. L > 12 m	1 046	3 294
Guadalupa: specie demersali e pelagiche. L < 12 m	6 188	162 590
Guadalupa: specie pelagiche. L > 12 m	500	1 750
Portogallo		
Madera: specie demersali. L < 12 m	617	4 134
Madera: specie demersali e pelagiche. L > 12 m	4 114	12 734
Madera: specie pelagiche. Pescherecci per sciabica. L > 12 m	181	777
Azzorre: specie demersali. L < 12 m	2 626	29 895
Azzorre: specie demersali e pelagiche. L > 12 m	12 979	25 721

L = lunghezza fuoritutto

ALLEGATO III
CONSIGLI CONSULTIVI

Nome del consiglio consultivo

Zona di competenza

Mar Baltico	Zone CIEM ³⁶ IIIb, IIIc e IIId
Mar Mediterraneo	Acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36' di longitudine ovest
Mare del Nord	Zone CIEM IV e IIIa
Acque nordoccidentali	Zone CIEM V (eccetto la zona Va e solo le acque UE della zona Vb), VI e VII
Acque sudoccidentali	Zone CIEM VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre) e zone COPACE ³⁷ 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie)
Stock pelagici (melù, sgombri, suri e aringhe)	Tutte le zone (eccetto il Mar Baltico, il Mar Mediterraneo e l'acquacoltura)
Flotta d'alto mare/oceanica	Tutte le acque non appartenenti all'Unione
Acquacoltura	Acquacoltura quale definita all'articolo 5

³⁶ Zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) quali definite nel regolamento (CE) n. 218/2009.

³⁷ Zone COPACE (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34) quali definite nel regolamento (CE) n. 216/2009.

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Denominazione della proposta/iniziativa
- 1.2. Settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

- 3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
 - 3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
 - 3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
 - 3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

1.1. Denominazione della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca

1.2. Settori interessati nella struttura ABM/ABB³⁸

Settore 11: Affari marittimi e pesca

1.3. Natura della proposta/iniziativa

- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**
- La proposta/iniziativa riguarda una **nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**³⁹
- La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**
- La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivi specifici

Contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 39 del TFUE.

1. Migliorare la partecipazione delle parti interessate
2. Garantire la disponibilità di pareri scientifici
3. Ammodernare e rafforzare i controlli in tutta l'Unione
4. Verificare le attività di controllo ed ispezione negli Stati membri
5. Contribuire a un migliore coordinamento delle attività di controllo degli Stati membri tramite l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca

Attività ABM/ABB interessate

³⁸ ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based Budgeting.

³⁹ A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

Attività ABB 11 04 01, 11 07 02, 11 08 01, 11 08 02, 11 08 05

1.4.3. Risultati ed effetti previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La sostenibilità è al centro della riforma proposta della PCP, che mira a conseguire entro il 2015 livelli di sfruttamento degli stock ittici atti a produrre il rendimento massimo sostenibile. Una pesca sostenibile che consenta di aumentare le catture e i margini di profitto permetterà al settore di affrancarsi dalla dipendenza dal sostegno pubblico; ciò contribuirebbe inoltre a garantire la stabilità dei prezzi in condizioni di trasparenza, a vantaggio dei consumatori.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

Impatti ambientali: stock ittici a livelli di Fmsy, riduzione della sovraccapacità e progresso nell'attuazione di quote di pesca trasferibili.

Impatti economici: reddito degli operatori del settore delle catture, VAL, fatturato/fatturato di pareggio e margine di profitto netto.

Impatti sociali: occupazione (ETP) e retribuzione dell'equipaggio per ETP.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

La PCP deve garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle attività di sfruttamento delle risorse ittiche. Questi obiettivi hanno la stessa rilevanza giuridica e nessuno di essi può essere conseguito isolatamente. Tuttavia la valutazione di impatto effettuata in relazione alla riforma della PCP ha confermato che, in assenza di un netto miglioramento dello stato degli stock, la sostenibilità economica e sociale della pesca rimarrà limitata.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Conformemente all'articolo 3, lettera d), del TFUE, la conservazione delle risorse biologiche marine rientra nella competenza esclusiva dell'Unione. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del TFUE, l'Unione e gli Stati membri hanno una competenza concorrente per tutti gli altri aspetti della PCP. Il valore aggiunto della partecipazione dell'Unione deriva dal fatto che la PCP riguarda lo sfruttamento di una fonte comune di risorse.

1.5.3. Principali insegnamenti tratti da esperienze simili

Il Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca⁴⁰ afferma che tale politica non sta portando al conseguimento dei suoi obiettivi principali: gli stock ittici sono sovrasfruttati, la situazione economica di alcune parti della flotta rimane precaria nonostante gli elevati sussidi, l'attrattività dei posti di lavoro nel settore alieutico è assai ridotta e la situazione di molte comunità costiere che dipendono dalla pesca continua ad

⁴⁰ COM(2009) 163 definitivo del 22 aprile 2009.

essere critica. Questa analisi ha trovato conferma nei risultati della vasta consultazione che ha fatto seguito al Libro verde⁴¹.

Il principale problema dell'attuale PCP è rappresentato dalla scarsa sostenibilità ambientale della pesca dovuta all'eccessivo sfruttamento delle risorse, al quale concorrono tutte le altre problematiche. La sovraccapacità della flotta, la fissazione di totali ammissibili di cattura non conformi ai pareri scientifici e la mancata gerarchizzazione degli obiettivi costituiscono i principali fattori responsabili dell'eccessivo sfruttamento delle risorse. Un secondo problema è rappresentato dalla scarsa sostenibilità economica del settore delle catture. Molte flotte non sono redditizie e sono vulnerabili a pressioni esterne quali rincari dei combustibili. Il terzo problema è rappresentato dalla mancanza di sostenibilità sociale, che interessa principalmente il settore delle catture e le regioni che dipendono dalla pesca.

1.5.4. *Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

L'obiettivo di conseguire uno sfruttamento degli stock ittici al livello del rendimento massimo sostenibile, fissato nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, è stato adottato in occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002 quale obiettivo da conseguire, ove possibile, entro il 2015. Esso consentirà alla PCP di meglio conseguire un buono stato ecologico dell'ambiente marino, in linea con la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino⁴².

⁴¹ V. anche SEC(2010) 428 definitivo, del 16 aprile 2010, *Synthesis of the Consultation on the Reform of the Common Fisheries Policy* ("Sintesi della consultazione sulla riforma della politica comune della pesca").

⁴² Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.

1.6. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di **durata limitata**

– Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal

– Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

– seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste⁴³

Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– agenzie esecutive

– organismi creati dalle Comunità⁴⁴

– organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

– persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione decentrata con paesi terzi

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (*specificare*)

Se è indicata più di una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

⁴³ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

⁴⁴ A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare

Precisare frequenza e condizioni.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. *Rischi individuati*

2.2.2. *Modalità di controllo previste*

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e protezione esistenti e previste.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	SD/SND ⁽⁴⁵⁾	di paesi EFTA ⁴⁶	di paesi candidati ⁴⁷	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
2	11 04 01 Rafforzamento del dialogo con l'industria e gli ambienti interessati dalla politica comune della pesca	SD	No	No	No	No
2	11 07 02 Supporto per la gestione delle risorse della pesca (miglioramento della consulenza scientifica)	SD	No	No	No	No
2	11 08 01 Partecipazione finanziaria alle spese sostenute dagli Stati membri nel campo del controllo	SD	No	No	No	No
2	11 08 02 Ispezione e sorveglianza delle attività di pesca nelle acque dell'Unione e in altre acque	SD	No	No	No	No
2	11.08.05.01. Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP) – Contributo ai titoli 1 e 2	SD	No	No	No	No
2	11.08.05.02. Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP) – Contributo al titolo 3	SD	No	No	No	No

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	SD/SND	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento

⁴⁵ SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati.

⁴⁶ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁴⁷ Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali.

						finanziario
	[XX.YY.YY.YY]		Sì/No	Sì/No	Sì/No	Sì/No

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	2	Conservazione e gestione delle risorse naturali
--	---	---

DG: MARE			2013 ⁴⁸	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Anno N+4	Anno N+5	A	A	A	A	TOTALE
									n	n	n	n	
• Stanziamenti operativi													
11 04 01	Impegni	(1)	6.400										
	Pagamenti	(2)	5.950										
11 07 02	Impegni	(1a)	4.500										
	Pagamenti	(2a)	3.500										
11 08 01	Impegni	(1a)	47.430										
	Pagamenti	(2a)	25.200										
11 08 02	Impegni	(1a)	2.300										
	Pagamenti	(2a)	2.300										
11.08.05.01	Impegni	(1a)	7.413										
	Pagamenti	(2a)	7.413										
11.08.05.02	Impegni	(1a)	1.711										
	Pagamenti	(2a)	2.711										

⁴⁸ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁴⁹														
		(3)												
TOTALE degli stanziamenti per la DG MARE	Impegni	=1+1a +3	69.754											
	Pagamenti	=2+2a +3	47.074											

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	69.754											
	Pagamenti	(5)	47.074											
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici			(6)											
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6	69.754											
	Pagamenti	=5+ 6	47.074											

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	69.754											
	Pagamenti	(5)	47.074											
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici			(6)											
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (Importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6												
	Pagamenti	=5+ 6												

⁴⁹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	"Spese amministrative"
--	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

2013	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Anno N+4	Anno N+5	A n n o N + 6	A n n o N + 7	A n n o N + 8	A n n o N + 9	TOTALE
------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------

DG:										
• Risorse umane		9.404								
• Altre spese amministrative 11 01 02 11		0.210								
TOTALE DG	Stanzamenti	9.614								

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	9.614								
--	-------------------------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 2013 ⁵⁰	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Anno N+4	Anno N+5	A n n o N + 6	A n n o N + 7	A n n o N + 8	A n n o N + 9	TOTALE
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------

⁵⁰

L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

								6	7	8	9
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	79.368									
	Pagamenti	56.688									

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati			2013	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)						TOTALE				
			RISULTATI														
↓	Tipo di risultato ⁵¹	Costo medio del risultato	Costo Numero di risultati	Costo Numero di risultati	Costo Numero di risultati	Costo Numero di risultati	Costo Numero di risultati	Costo Numero di risultati	Costo Numero di risultati	Costo Numero di risultati	Costo Numero di risultati	Costo Numero di risultati	Costo Numero di risultati	Costo Numero di risultati	Costo Numero di risultati	Costo Numero di risultati	Costo Numero di risultati
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ⁵² :			Migliorare la partecipazione delle parti interessate														
Piena operatività dei CCR	N.	0.280	8	2.240													
Nuove sezioni web e aggiornamento dei contenuti dei siti web della DG MARE.	N.	0.040	5	0.200													
Produzione e distribuzione della rivista "Pesca e acquacoltura in Europa" in 23	N.	0.114	5	0.580													

⁵¹ I risultati si riferiscono ai prodotti e servizi che saranno forniti (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite...).

⁵² Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici...".

lingue (5 numeri all'anno).																		
Produzione e distribuzione di materiale di informazione qualitativa per i media, il grande pubblico e le parti interessate, compresi materiali audiovisivi. Campagna di comunicazione su temi prioritari quali la riforma della PCP.	N.	0.310	6	1.860														
Produzione e distribuzione di pubblicazioni multilingue.	N.	0.025	20	0.500														
Partecipazione della DG MARE a fiere.	N.	0.200	1	0.200														
Organizzazione della Giornata europea del mare a maggio di ogni anno.	N.	0.400	1	0.400														
Conferenze e seminari sulla PCP e sulla PMI, riguardanti, ad es., la riforma della PCP.	N.	0.050	4	0.200														
Altro (materiale promozionale,	N.	0.110	2	0.220														

logo, magazzino e distribuzione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni).																		
Totale parziale Obiettivo 1			6.400															
OBIETTIVO SPECIFICO 2:		Garantire la disponibilità di pareri scientifici																
Sostegno all'attuazione del quadro per la raccolta dei dati, segnatamente mediante il coordinamento e l'organizzazione delle attività dello CSTEP, la gestione di siti web e il sostegno all'elaborazione della relazione annuale sui risultati economici della flotta peschereccia dell'Unione nell'ambito di un accordo amministrativo tra la Commissione e il CCR.	Disposizioni amministrative	1.400	1	1.400														
Presentazione di pareri periodici sullo stato degli stock gestiti nel quadro del	Memorandum	1.500	1	1.500														

regolamento sui TAC e i contingenti e di pareri puntuali quali la valutazione di piani pluriennali o di norme per il controllo delle catture nell'ambito di un memorandum d'intesa tra la Commissione e il CIEM.																		
Presentazione di pareri sugli stock ittici con riguardo ad aspetti biologici, tecnici, economici ed ecosistemici da parte di esperti nell'ambito di riunioni dello CSTEP e dei suoi sottogruppi.	N. di riunioni	0.024	25	0.6														
Pareri scientifici ed altri servizi per l'attuazione della politica comune della pesca nel Mediterraneo.		1.0	2	1.0														
Totale parziale Obiettivo 2				4.500														
OBIETTIVO SPECIFICO 3:			Ammodernare e rafforzare i controlli in tutta l'Unione															
Sistemi IT e analisi dei dati.			n.d.	10.000														

Strumenti di tracciabilità e dispositivi per misurare la potenza motrice.			160 0	8.000													
Progetti pilota (compresi sistemi CCTV a partire dal 2011).			n.d.	2.000													
Dispositivi automatici di localizzazione, sistemi di controllo dei pescherecci /sistemi di identificazione automatica (VMS/IAS).			300 0	3.800													
Giornali di bordo elettronici a bordo dei pescherecci.			330 0	7.400													
Potenziamento dei centri di controllo della pesca (CCP).			22	11.400													
Investimenti per attrezzature di controllo (tra cui navi e aeromobili di sorveglianza).			n.d.	3.700													
Corsi di formazione e programmi di scambio per il personale			30	0.600													

Seminari di sensibilizzazione sulla necessità di applicare le norme della PCP.			5	0.530															
Totale parziale Obiettivo 3				47.430															
OBIETTIVO SPECIFICO 4:			Verificare le attività di controllo ed ispezione negli Stati membri																
Monitoraggio delle attività di controllo da parte degli Stati membri - Missioni volte a controllare l'applicazione delle norme della PCP - Equipaggiamento degli ispettori			250	0.800															
Agevolare l'attuazione delle norme della PCP. - Riunioni del gruppo di esperti sul controllo della pesca dedicate a questioni connesse al controllo della pesca. - Studi			30	0.400															

Attrezzature e programmi informatici e supporto per l'attività di controllo (dati, controllo incrociato dei dati, manutenzione, accesso alle banche dati, ecc.)			n.d.	1.100														
Totale parziale Obiettivo 4				2.300														
OBIETTIVO SPECIFICO 5:			Contribuire a un migliore coordinamento delle attività di controllo degli Stati membri tramite l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca															
Personale in attività			n.d.	5.634														
Altre spese relative al personale			n.d.	0.440														
Spese amministrative			n.d.	1.320														
Rafforzamento delle capacità			n.d.	0.720														
Coordinamento operativo (compresi piani di intervento congiunto)			n.d.	1.010														
Totale parziale Obiettivo 5				9.124														
COSTO TOTALE				69.754														

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	2013 ⁵³	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	... inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
--	--------------------	-------------	-------------	-------------	---	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	9.404							
Altre spese amministrative	0.210							
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	9.614							

Esclusa la RUBRICA 5⁵⁴ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE	9.614							
---------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--

⁵³

L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

⁵⁴

Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	2013	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	... inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)							
11 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	66						
11 01 01 02 (nelle delegazioni)	0						
11 01 05 01 (ricerca indiretta)	0						
10 01 05 01 (ricerca diretta)	0						
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)⁵⁵							
11 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale)	14						
11 01 02 02 (AC, INT, JED, AL e END nelle delegazioni)	0						
11 01 04 yy ⁵⁶	- in sede ⁵⁷	0					
	- nelle delegazioni	0					
11 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca indiretta)	0						
10 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca diretta)	0						
Altre linee di bilancio (specificare)	0						
TOTALE	80						

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere

Funzionari e agenti temporanei	Gestione degli stanziamenti operativi e delle attività operative di cui sopra nel 2013
Personale esterno	Gestione degli stanziamenti operativi e delle attività operative di cui

⁵⁵ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = *intérimaires*; JED = giovane esperto in delegazione (*jeune expert en délégation*).

⁵⁶ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

⁵⁷ Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP).

	sopra nel 2013
--	----------------

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'attivazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale⁵⁸.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamanti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	... inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

⁵⁸ Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁵⁹						
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
Articolo.....								

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

⁵⁹ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 13.7.2011
SEC(2011) 892 definitivo

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

che accompagna il documento

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

relativo alla politica comune della pesca

{COM(2011) 425 definitivo}
{SEC(2011) 891 definitivo}

1. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA

1.1. La PCP non ha dato i risultati auspicati

L'attuale politica comune della pesca non ha permesso di garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi nonostante i nuovi strumenti introdotti nel 2002: piani di gestione a lungo termine volti a sfruttare gli stock ittici a livelli sostenibili e a ricostituire gli stock sovrasfruttati e consigli consultivi regionali destinati a rafforzare il dialogo tra i gruppi di interesse e con la Commissione.

I problemi all'origine di questo fallimento sono interdipendenti. L'eccesso di capacità è il principale fattore responsabile del sovrasfruttamento delle risorse. Tuttavia la riduzione dei contingenti, concepita per ridurre la sovrappesca, non ha fatto che aumentare ulteriormente l'eccesso di capacità. Allo stesso modo, quest'ultimo è all'origine degli scarsi risultati economici del settore delle catture, i quali, a loro volta, spingono gli operatori a praticare una pesca eccessiva per far fronte nell'immediato alla perdita di reddito. In questa situazione il settore si vede costretto a sollecitare continui aiuti pubblici, per cui l'eccesso di capacità permane e i TAC vengono fissati a livelli superiori a quelli raccomandati nei pareri scientifici. Ferme restando queste correlazioni, i problemi possono essere schematizzati nel modo seguente.

- Il principale problema della PCP è rappresentato dalla mancanza di sostenibilità ambientale dovuta alla sovrappesca, al quale concorrono tutte le altre problematiche. La sovraccapacità della flotta, la fissazione di TAC non conformi ai pareri scientifici e la mancata gerarchizzazione degli obiettivi costituiscono i principali fattori responsabili dell'eccessivo sfruttamento delle risorse. A questi si aggiungono il principio della stabilità relativa, l'elevato livello dei rigetti, la scarsa osservanza delle norme e la mancanza di sufficienti pareri scientifici.
- Il secondo problema è rappresentato dalla scarsa sostenibilità economica che caratterizza in particolare il settore delle catture. Molte flotte non sono redditizie e sono vulnerabili alle pressioni esterne (ad esempio prezzi elevati dei combustibili).
- Il terzo problema è rappresentato dalla mancanza di sostenibilità sociale, che interessa principalmente il settore delle catture e le regioni che dipendono dalla pesca. I bassi salari e i gravi rischi per la sicurezza fanno sì che questo comparto non costituisca un bacino occupazionale in grado di attrarre nuove generazioni di pescatori. L'occupazione, soprattutto nel settore delle catture, ha quindi registrato negli ultimi 15 anni una progressiva flessione in molti comparti che dipendono dalla pesca.
- Un quarto problema è rappresentato dal fatto che la PCP dispone di un quadro giuridico estremamente complesso, che favorisce la microgestione e impedisce il conseguimento della sostenibilità ambientale.
- Anche la dimensione esterna della PCP ha fornito risultati peggiori del previsto, soprattutto in materia di sostenibilità ambientale, ma anche in termini di *governance* internazionale.

1.2. Chi è interessato dalla PCP e in che modo?

<i>Parti interessate</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Interessi principali</i>
<i>Settore delle catture nell'UE</i>	Armatori ed equipaggi UE	Preservare la redditività e i mezzi di sussistenza
<i>Imprese e comunità dipendenti</i>	Imprese e comunità dipendenti dalla pesca	Preservare la redditività e i mezzi di sussistenza
<i>Settore della trasformazione</i>	Quantità trasformano materie prime sia importate che prelevate nelle acque UE	Preservare la redditività e i mezzi di sussistenza, garantire la stabilità degli approvvigionamenti
<i>Regolatori del settore</i>	Organismi nazionali, regionali e locali di regolamentazione della pesca	Garantire un quadro di gestione funzionale, efficiente ed efficace che consenta di conciliare le molteplici esigenze delle parti interessate
<i>Ricerca</i>	Organismi di ricerca scientifica che contribuiscono alla conservazione e alla gestione degli stock	Contribuire a un regime efficace di gestione della pesca grazie all'accesso in tempo utile a dati affidabili e di elevata qualità
<i>Consumatori</i>	Quantità consumano i prodotti della pesca	Disponibilità, costo, qualità e valori nutrizionali dei prodotti della pesca, con vari gradi di esigenze in relazione alle loro caratteristiche ambientali
<i>Paesi terzi</i>	Settore della pesca in competizione con le flotte UE. Acquaicoltori, esportatori nell'UE. Autorità di paesi terzi che beneficiano di pagamenti nell'ambito di accordi di partenariato nel settore della pesca	Conflitto di interessi tra quanti considerano l'UE un mercato di esportazione e una fonte di reddito importanti e le piccole comunità locali di pescatori che devono competere con le flotte UE, in zone di pesca non appartenenti all'UE, per l'accesso a risorse locali
<i>ONG, società civile e cittadini dell'UE</i>	ONG operanti a favore della gestione sostenibile della pesca Il grande pubblico interessato alle problematiche della pesca e dell'ambiente marino	Preservare gli stock ittici, la biodiversità marina e il valore ricreativo di mari, fiumi e laghi.

1.3. Perché è necessario un intervento pubblico?

La pesca è caratterizzata da quella che viene definita la “tragedia dei beni comuni”, un fenomeno in cui più individui che agiscono nel loro personale interesse e competono con altri per ottenere la “loro” quota di catture tendono a sovrasfruttare una risorsa comune. Ciò che un pescatore preleva oggi non potrà essere catturato domani da un altro pescatore. Nel decidere le loro strategie di pesca i pescatori non tengono conto delle ripercussioni che queste avranno sugli altri operatori (minore disponibilità di risorse, danni agli habitat, ecc.). Senza un’opportuna regolamentazione dei diritti di accesso, gli stock saranno sfruttati a livelli che ne determineranno il declino e ne impediranno lo sfruttamento commerciale. Per queste ragioni è necessario un intervento normativo e occorre scartare l’opzione “*Nessun intervento da parte dell’UE*”.

2. DIRITTO DI INTERVENTO DELL’UE

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’Unione ha competenza esclusiva in materia di conservazione delle risorse biologiche marine nel quadro della PCP. Conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del TFUE, l’Unione e gli Stati membri hanno una competenza concorrente per tutti gli altri aspetti della PCP.

L'ultima riforma della PCP, realizzata nel 2002, è stata attuata dal regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002. L'articolo 35 di detto regolamento prevede l'obbligo di riesaminare, entro la fine del 2012, i capitoli II [Conservazione e sostenibilità] e III [Adeguamento della capacità di pesca] del regolamento stesso. Tuttavia le conclusioni contenute nella relazione speciale della Corte dei conti del 2007 sulla PCP e la valutazione dell'attuale PCP effettuata dalla Commissione inducono ad andare al di là di tale obbligo e a proporre una radicale riforma della PCP.

3. OBIETTIVI DELLA PCP

3.1. Obiettivi della PCP in base al trattato

Gli **obiettivi** della PCP sono enunciati all'articolo 3, lettera d), all'articolo 4, lettera d), e agli articoli 38 e 39 del TFUE. Alla politica comune della pesca si applica inoltre l'articolo 11 del TFUE, in base al quale le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. L'articolo 39 del TFUE definisce per la politica agricola, e quindi anche per la PCP, i seguenti obiettivi:

- incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera;
- assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura;
- stabilizzare i mercati;
- garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
- assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

Questi obiettivi, identici a quelli della politica agricola comune, devono essere considerati nel contesto specifico del settore della pesca.

3.2. Obiettivi generali della riforma

La PCP riformata consentirà di conseguire la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle attività di sfruttamento delle risorse ittiche. Sotto il profilo giuridico questi obiettivi hanno la stessa rilevanza e nessuno di essi può essere conseguito isolatamente.

Tuttavia la sostenibilità ambientale è la chiave di volta del successo della PCP. L'analisi contenuta nella valutazione di impatto ha confermato che, in assenza di un netto miglioramento dello stato degli stock, la sostenibilità economica e sociale della pesca rimarrà limitata. Nella descrizione del problema è stato posto l'accento sulla situazione di depauperamento di numerosi stock. Per risolvere il problema sarà necessario adeguare la pressione di pesca all'esigenza di sostenibilità ambientale.

3.2.1. *Sostenibilità ambientale*

Garantire la sostenibilità ambientale della pesca significa fare in modo che il prelievo ittico sia effettuato in modo da non pregiudicare lo sfruttamento futuro degli stock. La pressione di pesca, quindi, deve essere tale da produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY), obiettivo, questo, da raggiungere con la massima urgenza per gli stock in via di esaurimento e ove possibile entro il 2015. Il conseguimento della sostenibilità ambientale consentirà inoltre di conformarsi all'obbligo, previsto dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, di raggiungere un buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2020.

Per conseguire la sostenibilità ambientale è necessario:

- a) eliminare l'eccessivo sfruttamento delle risorse nel breve termine;
- b) ridurre quanto più possibile l'eccesso di capacità e i rigetti;
- c) instaurare un sistema decisionale in linea con la sostenibilità a lungo termine, flessibile e in grado di adattarsi alle condizioni locali;
- d) incoraggiare l'industria ad assumere maggiori responsabilità per i risultati e a rispettare la legislazione;
- e) migliorare la disponibilità di pareri scientifici e di dati economici.

3.2.2. *Sostenibilità economica*

Garantire la sostenibilità economica significa disporre di flotte redditizie ed economicamente efficienti nel lungo periodo. Lo stesso vale per la trasformazione, l'acquacoltura e le attività correlate, chiamate ad operare nei limiti imposti dalla sostenibilità ambientale e nel contesto di un mercato globale competitivo e di modelli di consumo in costante evoluzione.

3.2.3. *Sostenibilità sociale*

Garantire la sostenibilità sociale significa trasformare la pesca e le attività correlate in una fonte di posti di lavoro interessanti che assicurino un equo tenore di vita a quanti dipendono da esse e consentano di preservare le comunità di pescatori. Oltre che sulle attività di pesca vere e proprie, la sostenibilità sociale in queste regioni deve basarsi sulla diversificazione economica in settori marittimi correlati.

3.2.4. *Altri obiettivi: semplificazione e riduzione dell'onere amministrativo*

La riforma della PCP dovrà contribuire agli obiettivi generali dell'UE in materia di riduzione della burocrazia. Semplificare significa ridurre il numero e la complessità dei regolamenti ed integrare il sostegno pubblico in un unico strumento finanziario. Per quanto riguarda gli oneri amministrativi, la riforma non prevede alcun macroobiettivo quantificabile in quanto l'attuale politica della Commissione in questo settore resterà in vigore fino alla fine del 2012.

4. OPZIONI POLITICHE

L'opzione dello status quo consiste nel mantenere l'attuale PCP, tenendo conto però della recente legislazione, e segnatamente dei piani di gestione a lungo termine (in via di elaborazione) e dei regolamenti sul controllo e sulla pesca INN. Tale opzione corrisponde alla PCP quale sarà nel gennaio 2013 e funge da riferimento per tutte le altre opzioni di riforma.

L'opzione 1 mira a conseguire la sostenibilità ambientale entro un arco di tempo flessibile limitando gli impatti economici e sociali negativi a breve termine.

Essa comprende i seguenti elementi essenziali:

a) raggiungimento dell'Fmsy quanto prima possibile, limitando tuttavia a un massimo del 25% la riduzione dei TAC da un anno all'altro (come negli attuali piani di gestione a lungo termine). Ciò significa che alcuni stock raggiungeranno l'Fmsy dopo il 2015 (ma non oltre il 2020);

b) utilizzo della regola delle specie di maggior valore per le attività di pesca multispecifiche;

c) utilizzo di diritti individuali trasferibili per eliminare l'eccesso di capacità. I diritti individuali trasferibili sarebbero obbligatori per le flotte industriali e facoltativi per le flotte artigianali e si applicheranno per un periodo di 4 anni. I diritti potranno essere trasferiti soltanto all'interno dei singoli Stati membri;

d) concentrazione del sostegno finanziario pubblico sulla riforma; sospensione dei sussidi per la flotta (asse 1 dell'attuale FEP);

e) OCM incentrata sulla commercializzazione, promozione e differenziazione del mercato dei prodotti locali;

f) graduale trasferimento agli armatori dei costi delle licenze di pesca nell'ambito degli accordi di partenariato nel settore della pesca (APP).

L'opzione 2 mira a conseguire la sostenibilità ambientale entro un arco temporale non flessibile. L'obiettivo perseguito è il conseguimento della sostenibilità ambientale entro la fine del 2015, a prescindere dagli impatti economici e sociali a breve termine. Ciò comporta l'assoluta necessità di disporre di sufficienti pareri scientifici entro un brevissimo arco di tempo.

L'opzione 2 comprende i seguenti elementi essenziali:

a) raggiungimento dell'Fmsy entro quattro anni dall'avvio della riforma;

b) utilizzo della regola delle specie più vulnerabili per le attività di pesca multispecifiche;

c) utilizzo di diritti individuali trasferibili per eliminare l'eccesso di capacità, ma con possibilità di trasferimento negli SM;

d) soppressione del sostegno finanziario pubblico e dell'OCM;

e) graduale estinzione degli APP.

L'opzione 3 mira a conseguire la sostenibilità ambientale entro un dato arco di tempo limitando al massimo gli impatti economici e sociali negativi. Questa opzione minimizza gli impatti economici e sociali a breve termine e concede al settore un arco di tempo superiore per conseguire l'Fmsy e attuare i diritti individuali trasferibili.

L'opzione 3 comprende i seguenti elementi essenziali:

- a) raggiungimento dell'Fmsy quanto prima possibile, limitando tuttavia a un massimo del 15% la riduzione dei TAC da un anno all'altro; in questo modo un maggior numero di stock conseguirebbe l'Fmsy soltanto verso la fine del periodo previsto;
- b) utilizzo della regola delle specie di maggior valore per le attività di pesca multispecifiche;
- c) utilizzo di diritti individuali trasferibili come nell'opzione 1, ma con un periodo di attuazione più lungo;
- d) concentrazione del sostegno finanziario pubblico sulla riforma, ma con particolare attenzione alle questioni sociali;
- e) riorganizzazione limitata dell'OCM, mantenendo alcune forme di intervento sul mercato.

L'opzione 4 mira a conseguire la sostenibilità ambientale entro un arco di tempo flessibile limitando gli impatti economici e sociali negativi a breve termine, senza tuttavia il ricorso a diritti individuali trasferibili gestiti dall'UE. Questa opzione equivale all'opzione 1 ma non prevede il ricorso a diritti individuali trasferibili per risolvere il problema dell'eccesso di capacità. Il ricorso a tali diritti è lasciato a discrezione degli SM.

Sono state analizzate altre due opzioni:

l'opzione 1a corrisponde all'opzione 1, ma riprende dall'opzione 2 la regola delle specie più vulnerabili per le attività di pesca multispecifiche;

l'opzione 2a corrisponde all'opzione 2, ma, analogamente all'opzione 1, limita a un massimo del 25% la riduzione dei TAC da un anno all'altro.

5. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI

La metodologia utilizzata comprende:

- a) obiettivi quantificabili per il conseguimento degli obiettivi e
- b) una serie di indicatori di impatto per misurare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi. Indicatori supplementari sono stati definiti per la *governance*, l'onere amministrativo e la semplificazione. Si è proceduto al calcolo e al confronto del valore degli indicatori per il 2012, 2017 e 2022 (2020 per la componente ambientale). La relazione di impatto comprende un'analisi quantitativa e qualitativa.

5.1. Sostenibilità ambientale

Tutte le opzioni di riforma risultano nettamente superiori all'opzione dello status quo per quanto riguarda il conseguimento della sostenibilità ambientale. L'opzione 2 sembra offrire le migliori prospettive sia a breve che a lungo termine. Tuttavia la sua componente ambientale risulta impraticabile a causa dei forti limiti di tempo per l'ottenimento dei necessari pareri scientifici. L'opzione 1a è la più adeguata. Le opzioni 1, 2a e 3 offrono buoni risultati, inferiori tuttavia a quelli dell'opzione 1a, in particolare da qui al 2020. Nell'opzione 4 il persistere dell'eccesso di capacità compromette significativamente i risultati ambientali.

L'opzione 1a, che associa una componente ambientale ottimale, l'applicazione della regola delle specie più vulnerabili per le attività di pesca multispecifiche, il ricorso a diritti individuali trasferibili e una componente di regionalizzazione, è quella che presenta il massimo potenziale in termini di riduzione delle catture indesiderate. La regola delle catture di maggior valore prevista dall'opzione 1 limita il potenziale di questa strategia in termini di riduzione dei rigetti.

L'opzione dello status quo e l'opzione 4 comportano il massimo impatto negativo in termini di dimensioni delle flotte, sia a breve che a lungo termine. Le riduzioni più consistenti delle flotte derivano invece dalle opzioni 1 e 3.

5.2. Sostenibilità economica

L'opzione dello status quo non permette di conseguire la sostenibilità economica. Le opzioni 1 (e 1a) offrono le migliori prospettive sia a breve che a lungo termine. L'opzione 2 fornisce risultati leggermente migliori delle opzioni 2a e 3. L'opzione 4 presenta risultati nettamente inferiori in quanto lascia inalterato l'eccesso di capacità.

Non vi sarebbero impatti negativi per il settore della trasformazione che dipende da materie prime importate. Per quanto riguarda la trasformazione degli sbarchi locali, le opzioni 1 e 1a offrono i migliori risultati sia a breve che a lungo termine. Per i servizi correlati, a seconda delle dimensioni delle flotte, i migliori risultati deriverebbero dall'opzione dello status quo, seguita dall'opzione 4.

5.3. Sostenibilità sociale

Tutte le opzioni comportano un netto calo dell'occupazione nel settore delle catture. Tale fenomeno risulta meno marcato nell'opzione dello status quo, seguita dall'opzione 4, in cui la riduzione delle flotte è più contenuta. Per quanto riguarda le retribuzioni, invece, i risultati peggiori vengono dall'opzione dello status quo, mentre l'opzione 1 (e 1a) forniscono risultati molto soddisfacenti. Combinando occupazione e retribuzioni i migliori risultati si ottengono con l'opzione 1 (e 1a).

5.4. Semplificazione e oneri amministrativi

In termini di semplificazione, qualsiasi opzione offre risultati superiori all'opzione dello status quo. Gli approcci regionali previsti dalle opzioni 1 (e 1a), 2 (e 2a) e 4 dovrebbero inoltre portare a un'ulteriore semplificazione della PCP.

In termini di costi di gestione, l'ottenimento di pareri scientifici e di dati economici comporterà un notevole onere aggiuntivo. Dall'introduzione di diritti individuali trasferibili deriverebbero oneri amministrativi per gli SM e l'UE, i cui costi potrebbero essere in parte trasferiti al settore. Infine, l'eliminazione degli accordi di partenariato nel settore della pesca o il trasferimento dei costi di accesso agli armatori ridurrebbe i costi di gestione a livello dell'UE. L'opzione più economica consisterebbe nel mantenimento dello status quo, seguita dall'opzione 4; in questo caso, infatti, non vi sarebbero costi associati ai diritti individuali trasferibili. I costi più elevati deriverebbero dall'opzione 1a, che comporta la necessità di ottenere pareri scientifici sugli stock più vulnerabili.

5.5. Dimensione esterna

L'opzione 1 (e 1a) sono quelle che offrono i migliori risultati.

6. CONFRONTO DELLE OPZIONI: OPZIONE(I) PREFERITA(E)

Figura 1 — Confronto delle opzioni. Livello UE 2017





Figura 2 — Confronto delle opzioni. Livello UE 2022



Nel complesso le opzioni 1 e 1a offrono i migliori risultati per l'insieme delle componenti considerate. A livello regionale, queste conclusioni trovano conferma in uno studio effettuato in quattro regioni che dipendono dalla pesca (Bretagna, Galizia, Sicilia e Scozia). Anche per quanto riguarda la dimensione esterna le migliori prospettive derivano dall'opzione 1 (e 1a).

7. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Il monitoraggio dei progressi annuali sarà effettuato sulla base dei pareri scientifici per l'obiettivo dell'Fmsy e sulla base dei dati economici/sociali trasmessi dagli SM per l'obiettivo della sostenibilità economica e sociale.

Per quanto riguarda la valutazione, poiché i frutti della PCP non saranno immediati, si potrebbe procedere nel 2017 a una revisione di medio periodo, per la quale è già stata effettuata una modellizzazione. In tale sede si procederebbe al raffronto dei valori previsti e dei valori effettivi dei seguenti indicatori:

- Impatti ambientali: stock a livelli di Fmsy, dimensioni delle flotte e stato di avanzamento dei diritti individuali trasferibili.
- Impatti economici: entrate, VAL, fatturato/fatturato di pareggio e margine di profitto netto.
- Impatti sociali: occupazione (ETP) e retribuzione degli equipaggi per ETP.

I dati relativi al 2017 sarebbero disponibili nel 2019. La valutazione sarebbe quindi effettuata nel 2019.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 16 aprile 2010
SEC(2010) 428 final

Documento di lavoro dei servizi della Commissione

Sintesi della consultazione sulla riforma della politica comune della pesca

(Traduzione non ufficiale)

INDICE

Documento di lavoro dei servizi della Commissione Sintesi della consultazione sulla riforma della politica comune della pesca.....	1
1. Introduzione	3
2. Ovviare alle cinque carenze strutturali della politica della pesca	4
2.1. Affrontare l'annoso problema della sovraccapacità della flotta	4
2.2. Definire meglio gli obiettivi strategici	5
2.3. Fondare il quadro decisionale su principi fondamentali a lungo termine	5
2.4. Incoraggiare il settore ad assumere maggiore responsabilità nell'attuazione della PC	7
2.5. Sviluppare una cultura del rispetto.....	8
3. Migliorare ulteriormente la gestione della pesca nell'Unione europea	8
3.1. Un regime distinto per proteggere le flotte costiere artigianali?.....	8
3.2. Valorizzare al massimo il nostro settore della pesca	9
3.3. Stabilità relativa (SR) e accesso alla pesca costiera.....	10
3.4. Commercio e mercati – dal peschereccio al consumatore	11
3.5. Integrare la politica comune della pesca nel contesto più ampio della politica marittima	12
3.6. Una politica basata sulla conoscenza	13
3.7. Politica strutturale e sostegno finanziario pubblico	13
3.8. La dimensione esterna.....	14
3.9. Acquacoltura	15
4. Altre questioni sollevate.....	16
5. I contributi dei cittadini.....	16
6. Le prossime tappe	17

1. INTRODUZIONE

La politica comune della pesca (PCP¹) è stata riveduta nel 2002. Il 1° gennaio 2003 è entrato in vigore il nuovo regolamento di base², che comprende una disposizione secondo cui la Commissione europea (CE) riferisce al Consiglio e al Parlamento europeo sui capitoli relativi alla conservazione e alla capacità della pesca entro la fine del 2012. La CE ha avviato questa operazione pubblicando un Libro verde³ cui ha fatto seguito un periodo di consultazione con termine di chiusura per le risposte scritte il 31 dicembre 2009⁴.

Durante il periodo di consultazione sono stati ricevuti in totale 382 contributi (cui si aggiunge un considerevole numero di e-mail con 1329 risposte identiche). I contributi sono disponibili sul sito web della CE⁵ e nell'allegato 1 ne è riportato un elenco.

Durante la preparazione del Libro verde e il periodo di consultazione si sono svolte riunioni con le parti interessate, le amministrazioni di tutti gli SM costieri e altre organizzazioni e soggetti. Nell'allegato 2 è riportato un elenco delle riunioni cui la CE ha partecipato.

Questo documento di lavoro dei servizi della Commissione presenta un quadro generale dei contributi alla consultazione senza trarre alcuna conclusione riguardo alle opzioni da sottoporre a ulteriore esame in una valutazione d'impatto. La sintesi tiene conto della risoluzione sul Libro verde adottata dal Parlamento europeo (PE) nella sua seduta del 25 febbraio 2010. La sintesi è organizzata in base al contenuto del Libro verde.

Tabella 1 – Suddivisione dei contributi

Tipo	Numero	Esempi
Pubblico in generale	114 + 1329 e-mail identiche	Un'ampia tipologia di cittadini
Settore/gruppi di interesse/organizzazioni delle parti interessate	117	Principalmente associazioni di pescatori, associazioni di pescatori sportivi, organizzazioni di trasformatori, dettaglianti, enti del turismo
Organizzazioni della società civile	63	Principalmente ONG ambientali, ONG per il benessere degli animali, ONG di consumatori, ONG di sviluppo
Ambienti accademici	16	Istituti universitari, istituti nazionali di ricerca, reti di ricercatori, organizzazioni di ricerca

¹ L'allegato 3 contiene un elenco degli acronimi.

² Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.

³ Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca (COM(2009) 163 def., 22 aprile 2009).

⁴ Il presente documento di lavoro riflette i contributi al Libro verde ricevuti da fonti esterne alla Commissione.

⁵ http://ec.europa.eu/fisheries/reform/consultation/received/index_en.htm

Amministrazioni/enti degli SM	30	Ministeri, enti pubblici e parlamenti
Amministrazione regionale o locale	35	Principalmente regioni e comuni costieri dipendenti dalla pesca, organismi regionali di gestione della pesca britannici
Altre istituzioni e organi consultivi comunitari	8	Parlamento europeo, Comitato delle regioni, Comitato economico e sociale europeo, CCPA, CCR, singoli deputati del Parlamento europeo, organismi intergovernativi.
Paesi terzi	11	Consiglio nordico, Norvegia (governo e varie organizzazioni), Islanda, Nuova Zelanda, gruppo ACP
	394 (+ 1329)	

2. OVVIARE ALLE CINQUE CARENZE STRUTTURALI DELLA POLITICA DELLA PESCA

2.1. Affrontare l'annoso problema della sovraccapacità della flotta

I contributi confermano in larga misura che la capacità di pesca dell'Unione europea è più elevata di quella che le risorse potrebbero giustificare, tuttavia molti partecipanti contestano anche le generalizzazioni e sostengono che la grande varietà di situazioni richiede un'approfondita valutazione basata sulla flotta o sulle attività di pesca. Molti partecipanti, tra cui alcuni Stati membri (SM) e il Parlamento europeo, chiedono che si esegua tale valutazione, sotto un profilo tecnico e ambientale, mentre il settore della pesca sottolinea anche la dimensione economica e sociale. Il PE pone in evidenza le sezioni delle flotte (in particolare quelle artigianali) che devono essere rinnovate o sostituite (a fini di sicurezza o di riduzione dell'impatto ambientale) senza aumentare la capacità.

Un numero limitato di SM e di parti interessate si esprime a favore della continuazione dell'attuale sistema di gestione della capacità. Alcune organizzazioni non governative (ONG) propongono una riduzione obbligatoria della capacità basata sulla flotta. Alcuni subordinano le riduzioni della capacità a piani di gestione delle attività di pesca. Le autorità delle regioni ultraperiferiche (con il sostegno del rispettivo SM) chiedono che si continui con la gestione separata della capacità per le proprie flotte.

Un programma di disarmo a tantum finanziato con fondi pubblici in sostituzione dell'attuale sistema di disarmo non gode di ampio sostegno, sebbene la maggior parte dei partecipanti, come ad esempio il PE, lo ritenga utile a determinate condizioni. Alcuni SM mettono in discussione l'efficacia di un disarmo permanente sovvenzionato.

La maggior parte degli SM e delle parti interessate ritiene utile una gestione basata sui diritti per affrontare il problema della sovraccapacità della flotta, esprimendo maggiore esitazione nei confronti dei diritti trasferibili individuali (DTI), mentre un ridotto numero di partecipanti vi è fortemente contrario. La maggior parte degli SM sostiene che gli SM devono decidere sulla gestione basata sui diritti.

In molti contributi si sottolinea il rischio di concentrazione dei diritti di pesca nel quadro dei DTI insistendo sulla necessità di evitarlo. Il rispetto della stabilità relativa (SR) viene menzionato in alcuni contributi contro i DTI a livello di Unione europea. Nella stragrande maggioranza dei contributi si ritiene che i DTI non siano adeguati per le attività di pesca artigianale.

2.2. Definire meglio gli obiettivi strategici

È ampiamente riconosciuto che la sostenibilità ecologica crea le basi per un settore della pesca redditizio, con una scarsa probabilità di conflitto a lungo termine tra obiettivi ecologici, economici e sociali. Per alcuni la discussione sulla fissazione delle priorità è soltanto temporanea e pertinente per le decisioni in una fase di transizione verso attività di pesca sostenibili.

Il PE e altri partecipanti sono contrari alla fissazione *a priori* di una gerarchia degli obiettivi. La maggior parte del settore della pesca (e alcune autorità regionali) insiste sulla necessità di un equilibrio tra i tre pilastri, con la creazione di posti di lavoro quale obiettivo a sé stante, e le organizzazioni sindacali sottolineano inoltre gli aspetti sociali. I pareri degli SM spaziano dalla centralità da attribuire alla sostenibilità ecologica alla parità di importanza da accordare ai tre pilastri della sostenibilità. Alcuni SM si concentrano sulle attività di pesca per l'approvvigionamento alimentare e la sicurezza alimentare (quale nuovo obiettivo), altri sulle attività di pesca quale fonte di occupazione nelle comunità costiere. Le ONG ambientali considerano la sostenibilità ecologica un elemento centrale delle politiche, subordinando la PCP alla più ampia politica marittima e alla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (direttiva 2008/56/CE). Operatori commerciali, dettaglianti e alcuni settori della trasformazione attribuiscono la priorità alla sostenibilità ecologica.

Vi è un ampio consenso sul fatto che il rendimento massimo sostenibile (*maximum sustainable yield*, MSY) debba essere incluso tra gli obiettivi (come indicato nella comunicazione COM(2006)360 della CE sulla dichiarazione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile). Il PE e il settore della pesca in generale auspicano un calendario flessibile per l'attuazione, in particolare per quanto riguarda le attività di pesca multispecifiche, considerando l'MSY una direzione da intraprendere anziché un obiettivo specifico, e ritengono che nel concetto di "sostenibilità" debbano essere inclusi anche gli aspetti economici e sociali. Dall'altro lato, le ONG ambientali temono che l'MSY non possa essere precauzionale in tutti i casi, sostenendo che effetti più ampi delle attività di pesca sull'ecosistema sono considerati "sostenibili" nell'ambito dell'MSY.

In molti contributi si insiste sulla riduzione al minimo o sull'eliminazione dei rigetti quale scopo importante per la sostenibilità ecologica, sebbene in alcuni contributi si sostenga che i rigetti sono intrinseci alle attività di pesca multispecifiche.

2.3. Fondare il quadro decisionale su principi fondamentali a lungo termine

Nei contributi si esprime un sostegno generalizzato a favore di un processo decisionale in cui i politici (Consiglio e PE) adottino i principi generali e gli obiettivi politici (definiti in maniera diversa nei vari contributi). Il processo decisionale

dovrebbe avere una prospettiva a lungo termine in un approccio ecosistemico con meccanismi per il controllo e la verifica delle politiche formulate e delle decisioni adottate dalla CE e/o a livello regionale. Viene fatto riferimento in larga misura all'eliminazione di una gestione con una visione di scarso respiro, della gestione verticistica e della microgestione e al fatto di escludere il Consiglio dai negoziati. Alcuni chiedono al Consiglio di rispettare i pareri scientifici come vincolanti al momento dell'adozione dei totali ammissibili di catture (TAC).

Molti partecipanti, in particolare ONG e un numero limitato di SM, sono favorevoli all'attribuzione di poteri di delega/attuazione alla CE in campi specifici (ad esempio, le misure tecniche). Molti ritengono inoltre che i piani di gestione a lungo termine definiti a livello regionale dovrebbero essere adottati dalla CE. Per evitare una "libertà di azione" per la CE, un numero considerevole di partecipanti propone una procedura con un comitato di regolamentazione o il coinvolgimento dei consigli consultivi regionali (CCR) o del settore. Un gruppo limitato di partecipanti (in particolare alcune autorità regionali) si oppone all'ipotesi di una delega, mentre un SM sostiene che molte decisioni "tecniche" possono avere chiare ripercussioni politiche o sociali.

Il sostegno accordato al passaggio a una forma di maggiore regionalizzazione è generale. Viene utilizzata una terminologia varia – ad esempio, alcuni fanno riferimento alla regionalizzazione a livello di bacini marini, altri alle regioni all'interno dell'SM. Alcuni insistono sulla sussidiarietà, in base alla quale gli SM creano comitati regionali per la gestione, e su un elevato livello di autoregolamentazione. Altri propongono una semplice cooperazione tra SM sulle questioni dell'attuazione e del controllo e alcuni ritengono che esista un margine di possibilità per l'attribuzione di poteri di delega delle decisioni, ad esempio in materia di gestione dell'accesso, delle risorse o delle flotte.

Un numero considerevole di partecipanti individua la necessità di un organismo regionale separato, con vari gradi di poteri e di responsabilità. La maggior parte dei partecipanti, fra cui il PE, auspica un organismo principalmente consultivo per discutere e preparare proposte per l'adozione di politiche e normative da parte delle istituzioni dell'Unione europea. Associando le parti interessate e altri soggetti coinvolti, l'organismo regionale in questione verrebbe utilizzato a fini di dialogo e discussione. La regione del Baltico viene talvolta menzionata come una possibile regione pilota di un'organizzazione a livello di SM che definisca normative e decida in merito alle normative applicate (per quanto riguarda, ad esempio, i rigetti e la gestione di contingenti nazionali). Altri auspicano un organismo regionale quale entità di attuazione per piani a lungo termine con un certo margine per i poteri operativi di regolamentazione e le decisioni di attuazione. Alcuni sono favorevoli a un trasferimento di poteri (per quanto riguarda, ad esempio, i dettagli tecnici e la regolamentazione dello sforzo). In alcuni contributi si suggerisce una combinazione di funzioni.

Riguardo alla composizione, la maggior parte dei partecipanti considera l'organismo regionale un ente guidato da uno Stato membro, in alcuni casi si auspica che tra i membri siano inclusi rappresentanti del settore e delle parti interessate, mentre in altri contributi le parti interessate mantengono una funzione consultiva attraverso i CCR. In alcuni contributi si auspica che la CE sia uno dei membri di tale organismo,

mentre in altri che abbia un ruolo di osservatore/collaboratore attivo. Alcuni propongono una trasformazione dei CCR in un organo consultivo regionale con gli SM e le parti interessate.

Riguardo ai CCR vi sono alcuni chiari messaggi: ne deve essere accresciuto il successo attraverso un loro rafforzamento e (secondo gli stessi CCR) attribuendo maggiore importanza ai loro pareri, in particolare nei casi di unanimità dei pareri. Il PE chiede esplicitamente che siano previsti finanziamenti adeguati. Alcuni propongono una modifica della composizione per garantire un maggiore equilibrio tra il settore e altri soggetti coinvolti e le parti interessate non rappresentate.

2.4. Incoraggiare il settore ad assumere maggiore responsabilità nell'attuazione della PCP

Molti SM ritengono che sia necessario attribuire alle organizzazioni dei produttori (OP) e ad altre organizzazioni di pescatori maggiori responsabilità attuative in materia di conservazione e di controllo, lasciando che siano tali organizzazioni a trovare le soluzioni tecniche migliori. L'autoregolamentazione dovrebbe tuttavia essere applicata soltanto dopo una valutazione dei rischi e dei vantaggi e tenendo conto delle specificità nazionali (vale a dire il quadro normativo). Il settore è cautamente favorevole all'autoregolamentazione, a condizione che non significhi addossare ai pescatori la responsabilità del fallimento della gestione della pesca. Il settore è disposto a passare all'autoregolamentazione se in questo modo ai pescatori viene data la possibilità di decidere le soluzioni tecniche migliori per conseguire gli obiettivi concordati, eliminando la microgestione e le norme complicate. È necessario soddisfare alcune precondizioni e criteri in linea con le norme e i principi fissati a livello di Unione europea. La maggior parte delle ONG ambientali è riluttante all'idea dell'autoregolamentazione e ritiene che il trasferimento di maggiori responsabilità richiederebbe un rigoroso controllo dell'applicazione delle normative. Le ONG preferiscono i concetti di *governance* partecipativa o di gestione.

Le ONG ambientali, ma anche alcuni SM, il settore e il PE in generale sostengono una gestione fondata sui risultati con obiettivi chiari e misurabili. L'UE dovrebbe istituire meccanismi per garantire una responsabilizzazione del settore e la conformità attraverso la presentazione di idonea documentazione. In cambio, dovrebbero essere creati incentivi per premiare le iniziative positive e il rafforzamento delle capacità. Una maggiore responsabilizzazione del settore è possibile soltanto con una sufficiente integrazione orizzontale e verticale del settore della pesca. Tutte le parti interessate ritengono che l'UE dovrebbe promuovere l'organizzazione dei pescatori (la maggior parte di loro conviene sul ruolo fondamentale delle OP), soprattutto nei casi in cui il settore sia frammentato. Alcuni partecipanti insistono a questo proposito su una differenziazione di impostazione, in quanto non tutte le attività di pesca potranno procedere allo stesso ritmo in questo processo.

La maggioranza delle parti interessate, ma anche il PE e alcuni SM, ritiene che una maggiore responsabilizzazione del settore proceda di pari passo con un coinvolgimento più adeguato nel processo decisionale. Un aspetto interessante è che pescatori, SM e ONG ambientali fanno riferimento alle stesse migliori pratiche in termini di maggiore responsabilità e gestione sostenibile. Tutti sottolineano

l'importanza di condividere le migliori pratiche (e i fallimenti), attraverso i CCR e altri organismi di gestione regionali.

Alcuni SM e ONG ambientali ritengono che (alcuni) dei costi per la gestione delle attività di pesca debbano essere sostenuti da chi utilizza le risorse, ma i pareri sono discordi riguardo alla soluzione migliore (canoni di accesso rispetto a tasse su sbarchi/reddito). In molti contributi del settore si sostiene che il settore paga già importi considerevoli per la gestione della pesca.

2.5. Sviluppare una cultura del rispetto

La sovraccapacità della flotta, la complessità delle norme, i problemi legati alla raccolta dei dati e sanzioni di vario tipo e inadeguate sono ampiamente menzionati come le cause principali della non conformità e della mancanza di parità di condizioni.

La maggior parte degli SM e delle ONG è favorevole al nuovo regolamento relativo ai controlli (1224/2009), tuttavia il settore esprime anche preoccupazioni riguardo alla necessità di migliorare l'applicazione delle norme. In molti contributi degli SM e del settore si richiedono una semplificazione delle disposizioni della PCP e strategie pluriennali per rafforzare la conformità, mentre le ONG sottolineano anche la necessità di un'estensione delle tecniche di controllo (sistemi di controllo dei pescherecci, apparecchi per riprese televisive). I pareri sono discordi sull'attribuzione di maggiori poteri alla CE e di un ruolo più ampio all'Agenzia comunitaria di controllo della pesca, sebbene in generale tale Agenzia sia valutata in maniera positiva, ad esempio dal PE. Vari partecipanti del settore ritengono utile una maggiore autoregolamentazione.

Le ONG e alcuni SM sostengono un rafforzamento del legame tra assistenza finanziaria e conformità alle disposizioni della PCP e agli obblighi di controllo, mentre il settore in generale è contrario in particolare a livello di singoli operatori. Le ONG ritengono che vi sia spazio per l'introduzione di incentivi per garantire un maggiore rispetto delle norme.

3. MIGLIORARE ULTERIORMENTE LA GESTIONE DELLA PESCA NELL'UNIONE EUROPEA

3.1. Un regime distinto per proteggere le flotte costiere artigianali?

Esiste un consenso generale sull'importanza delle flotte costiere artigianali per la pesca in Europa. Tra gli SM alcuni sostengono l'idea di un regime differenziato, mentre alcuni altri non sono favorevoli a un approccio specifico. Vari partecipanti sottolineano la necessità di lasciare agli SM la scelta di attuare misure specifiche – spesso legandola al regime delle 12 miglia nautiche. Il PE sostiene la differenziazione e richiede programmi specifici per le flotte costiere artigianali.

La maggioranza delle parti interessate (settore e ONG, autorità regionali e locali) è favorevole alla pesca costiera artigianale tenuto conto, tra gli altri, del suo legame con le comunità locali, dell'uso di attrezzi selettivi e passivi e dei consumi di carburante più bassi. In alcuni contributi si pongono in evidenza possibili problemi se varie flotte sono interessate agli stessi stock ittici in una stessa zona di pesca. Molti

contributi sottolineano tuttavia che le attività di pesca costiera artigianale hanno ripercussioni (talvolta considerevoli) sulle risorse e pertanto non dovrebbero essere esentate dalle misure di conservazione e di controllo.

Un numero elevato di partecipanti (compreso il PE) pone in evidenza la varietà di situazioni che esiste in tutta l'UE e che richiede un approccio flessibile – adattando la definizione alle specificità delle regioni e/o delle attività di pesca. La maggior parte dei sostenitori è favorevole a una combinazione di criteri di selezione, fra cui la lunghezza dei pescherecci, il raggio di azione delle attività di pesca, la durata dei viaggi, i volumi delle catture, il tipo di attrezzi. Varie ONG e il settore della pesca vogliono che vengano considerati i criteri sociali e il legame con la comunità locale/regionale. Alcuni propongono misure di isolamento basate sulle attività di pesca e pochi partecipanti suggeriscono l'inclusione della pesca ricreativa nel regime specifico.

Il processo decisionale è spesso legato all'approccio regionalizzato, con la fissazione di criteri generali a livello di Unione europea e la gestione a livello nazionale (gli SM sostengono questa opzione) o regionale/locale. Parte del settore richiede una gestione a livello di attività di pesca o di pescatori (cogestione o autogestione).

Esiste un consenso generale sul fatto che l'introduzione di una gestione basata sui diritti e i DTI non deve mettere a repentaglio l'esistenza della flotta costiera artigianale. Non si ritengono pertanto necessari i DTI o meccanismi di salvaguardia (per evitare un'eccessiva concentrazione o l'acquisto di diritti di pesca). Spesso viene proposta un'assistenza finanziaria specifica per azioni quali il miglioramento della sicurezza (attraverso gli aiuti all'ammodernamento), la formazione in materia di gestione della pesca, la certificazione della pesca, mentre alcuni difendono anche gli aiuti pubblici alla costruzione di nuovi pescherecci per le flotte in questione. Altri ritengono che nel regime dovrebbero rientrare la riserva di contingenti o l'accesso a zone esclusive.

3.2. Valorizzare al massimo il nostro settore della pesca

La maggior parte dei contributi condivide l'obiettivo di un graduale raggiungimento di tassi di sfruttamento corrispondenti all'MSY nel 2015. Possono essere rilevate alcune differenze quando si valuta se l'MSY debba essere considerato l'obiettivo finale o un obiettivo intermedio, aprendo la strada alle considerazioni economiche (alcuni partecipanti propongono di sostituirlo con l'FMEY) o definendo nuovi obiettivi in linea con le peculiarità delle attività di pesca multispecifiche o con un approccio ecosistemico compatibile con gli obiettivi della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino. I nuovi obiettivi dovrebbero essere associati a un calendario e termini chiari. Alcuni sostengono tuttavia che la strategia relativa all'MSY non avrà alcuna rilevanza per gli stock e le attività di pesca in caso di dati non disponibili o non attendibili.

Riguardo agli strumenti di gestione intesi a limitare i tassi di mortalità per pesca (ossia la quantità di pesci di uno stock catturata con la pesca), nella maggior parte dei contributi si ritiene che le limitazioni delle catture e dello sforzo di pesca siano importanti, principalmente a seconda dei tipi di attività di pesca ai quali sono applicate. Vari partecipanti esprimono l'utilità di gestire singole attività di pesca

pelagica attraverso le limitazioni delle catture e di stabilire limitazioni dello sforzo di pesca nelle attività di pesca multispecifiche e multiprofessionali. Inoltre, pochissimi partecipanti chiedono che i regimi di gestione dello sforzo di pesca siano subordinati ai sistemi di gestione dei TAC. Un numero ancor minore di partecipanti esercita pressioni affinché non si utilizzino strumenti di gestione dello sforzo o strumenti basati sulle limitazioni delle catture. Molti si esprimono in merito alle carenze di entrambi gli strumenti: la gestione delle limitazioni delle catture attualmente basata sugli sbarchi e le limitazioni dello sforzo di pesca difficilmente si adattano agli attrezzi fissi. Pochi partecipanti insistono anche sulla gestione della capacità complementare delle flotte (o delle potenze pescherecce) e dello sforzo di pesca. Altri auspicano l'eliminazione del pesce virtuale o dello sforzo virtuale (possibilità di pesca strutturalmente non utilizzate). Alcuni sono anche favorevoli alla possibilità di gestire le componenti temporali e spaziali dello sforzo di pesca o delle attività di pesca attraverso la chiusura di zone geografiche, le zone marine protette, la gestione integrata delle zone costiere.

I partecipanti sono in stragrande maggioranza favorevoli all'attuazione di piani pluriennali che sostengano un approccio misto e alcuni richiedono anche piani pluriennali per gli ecosistemi. In alcuni casi, si specifica che le disposizioni relative al controllo dello sfruttamento previste dai piani pluriennali dovrebbero riflettere rigorosamente i risultati resi disponibili attraverso il processo di consulenza scientifica per gli stock, i gruppi di stock o le attività di pesca principali. Pochi sostengono nelle loro osservazioni che le pressioni politiche diminuirebbero di conseguenza quando si calcolano le possibilità di pesca. Alcune osservazioni pongono inoltre in evidenza che i piani pluriennali dovrebbero affrontare altre questioni, come i rigetti, la struttura e la composizione delle catture, ma anche gli aspetti economici e sociali. Alcuni partecipanti sostengono che la politica di gestione della capacità dovrebbe essere adeguata ai piani pluriennali. Riguardo alla loro adozione e attuazione, si auspica un processo più flessibile e si chiede di conferire ai CCR maggiore responsabilità.

In merito alle misure tecniche e ai DTI, le tendenze che emergono dai contributi appaiono meno chiare; varie osservazioni sottolineano che non possono essere considerate singole soluzioni, alcune altre pongono in evidenza che per ottenere miglioramenti sia meglio fare ricorso a misure tecniche di conservazione anziché alla definizione di DTI. Alcune osservazioni insistono tuttavia sulla necessità di affrontare i problemi legati ai rigetti (un divieto di rigetto sembra essere ancora controverso) e alle catture accessorie.

Altre idee, legate più o meno direttamente ai problemi di conservazione, compaiono in molti contributi, come la necessità di limitare l'accesso nelle 12 miglia alle flotte artigianali o un possibile aggiornamento della stabilità relativa.

3.3. Stabilità relativa (SR) e accesso alla pesca costiera

Una larga maggioranza di partecipanti (compresa la maggior parte degli SM) è favorevole al mantenimento del principio di SR (da essi considerato un elemento fondamentale della PCP, che garantisce sicurezza e stabilità). Un numero limitato di partecipanti è disposto a riconsiderare il principio, essendo favorevole a modelli più basati sul mercato per i diritti di pesca o alla transizione alla gestione dello sforzo

nelle attività di pesca multispecifiche e/o a un cambiamento radicale dell'accesso/dell'assegnazione basato su criteri ambientali o di equità (si tratta principalmente di alcune ONG ambientali). Il PE chiede di valutare la necessità di modificare il principio, insistendo tuttavia che vengano presi in considerazione i vantaggi della SR per le comunità costiere.

Esiste un ampio sostegno a favore di una revisione dei criteri di assegnazione e di un loro aggiornamento alle realtà attuali, in particolare tenendo conto degli scambi di contingenti che si verificano annualmente. Altri chiedono un adeguamento alla capacità di pesca effettiva.

Il sistema di trasferimenti e di scambi di contingenti è ampiamente accettato e alcuni suggeriscono un ulteriore sviluppo dei trasferimenti di contingenti (attraverso gli scambi nel settore e lo scambio delle possibilità con i paesi terzi).

Una stragrande maggioranza di partecipanti sostiene il mantenimento del regime delle 12 miglia nautiche e il PE chiede che il regime assuma un carattere permanente. Un ampio gruppo di partecipanti auspica che il regime sia legato alla protezione delle flotte artigianali. In alcuni contributi si invocano un regime con un accesso limitato ai pescherecci che soddisfano talune condizioni di sostenibilità o una limitazione dell'accesso a specifiche attività di pesca o l'integrazione di attività di pesca con zone marine protette. Un numero limitato di contributi suggerisce che le norme imposte dagli SM entro la zona delle 12 miglia nautiche siano applicabili a tutti i pescherecci attivi in tali acque. Sporadicamente viene richiesto un ritorno alle acque territoriali o la cancellazione dei regimi di accesso reciproco tra Stati membri.

3.4. Commercio e mercati – dal peschereccio al consumatore

In generale, l'organizzazione comune di mercato (OCM, regolamento (CE) n. 104/2000) è considerata un pilastro fondamentale della PCP. L'attenzione deve essere concentrata sul mercato nel complesso, tenendo conto delle esigenze specifiche dell'acquacoltura.

I contributi degli SM, del PE e del settore sottolineano il ruolo delle OP, le quali devono essere rafforzate e assumere maggiori responsabilità per quanto riguarda la gestione della produzione e delle risorse, una pianificazione e una risposta del mercato più adeguate, l'innovazione e la concentrazione dell'offerta e un ruolo più forte per le organizzazioni (transnazionali) intersettoriali. Alcuni SM raccomandano di prevedere maggiori finanziamenti per le OP, per sostenere un aumento delle responsabilità, ma anche la pianificazione della commercializzazione.

La necessità di una revisione e di una semplificazione dei meccanismi di intervento e di determinazione dei prezzi è ampiamente riconosciuta e la maggior parte dei partecipanti ritiene che i ritiri (di pesce nell'ambito dei meccanismi di intervento della OCM) debbano essere eliminati, pur mantenendo gli aiuti al riporto. Alcuni sostengono gli aiuti diretti alla produzione e alle attività di commercializzazione. Il sistema dei prezzi di orientamento è apprezzato dal settore, tuttavia dovrebbe essere più adeguato alle realtà (regionali), con il settore dell'acquacoltura che richiede il proprio sistema di prezzi.

Nella maggior parte dei contributi si ritiene che l'etichettatura e la certificazione siano strategie promettenti nel cui ambito un quadro normativo potrebbe contribuire ad accrescere la trasparenza e a rafforzare la fiducia dei consumatori. Il sostegno a favore della promozione dei consumi sembra più controverso.

Per quanto riguarda la politica commerciale, importatori e trasformatori in particolare insistono sulla liberalizzazione delle importazioni per garantire l'approvvigionamento di materie prime. Vari SM vogliono mantenere il regime tariffario, i dettaglianti e gli importatori sono più favorevoli alle sospensioni delle tariffe. Il PE e molti altri partecipanti si esprimono riguardo alle questioni non tariffarie, chiedendo la parità di condizioni per i prodotti comunitari e quelli importati, anche attraverso meccanismi di salvaguardia, misure anti-dumping e rigorosi controlli delle importazioni.

3.5. Integrare la politica comune della pesca nel contesto più ampio della politica marittima

La politica marittima integrata (PMI, COM(2007)575) è in generale considerata importante nel senso che dovrebbe comprendere la PCP quale parte integrante e che sono necessari approcci onnicomprensivi. La situazione attuale è ampiamente criticata a causa di politiche incoerenti che non garantiscono una parità di condizioni. Il PE chiede risorse finanziarie sufficienti per la PMI.

Le varie parti interessate (in particolare il settore) considerano lo sviluppo della PMI una possibilità di far sentire maggiormente la propria voce in merito alle attività di altri operatori economici o di avere una maggiore influenza sulle decisioni politiche che hanno ripercussioni sulla pesca. D'altro canto, altri partecipanti e ONG ambientali auspicano di poter far sentire maggiormente la propria voce sulle decisioni relative alla pesca. Esiste un ampio consenso a favore dell'attuazione regionale della PMI che includa la pesca a livello di bacino marino con un forum regionale in cui sia possibile discutere tutti gli aspetti. La strategia per il Mar Baltico è stata menzionata come buon esempio.

Una grande maggioranza è favorevole a una PCP in linea con la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e altre normative ambientali e l'approccio ecosistemico. Le opinioni sono discordi riguardo alle modalità di attuazione dell'integrazione. Il settore in generale sostiene che le attività di pesca devono essere considerate un'attività cui attribuire la priorità (adducendo giustificazioni storiche). Le ONG ambientali preferiscono che le attività di pesca siano integrate nelle norme ambientali.

Riguardo alla pianificazione dello spazio marino, il settore invoca un accesso prioritario e sostiene di dover essere consultato in maniera più adeguata, mentre molti SM e ONG ritengono che la PMI dovrebbe prevedere meccanismi di consultazione di tutti i settori.

Il settore insiste che può sostenere l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e contribuire a garantire che la pesca non pregiudichi la resilienza degli ecosistemi marini. Molte ONG ritengono che una diminuzione della pressione della pesca, le zone marine protette e una riduzione delle pratiche ad alto consumo di carburante siano gli strumenti migliori per aumentare la resilienza degli ecosistemi ai

cambiamenti climatici. Gli SM fanno menzione delle necessità di rafforzare la ricerca sui cambiamenti climatici e l'applicazione dell'approccio ecosistemico.

La valutazione d'impatto e una migliore conoscenza del funzionamento dell'ecosistema sono ampiamente considerate importanti. Il settore sottolinea di avere una conoscenza molto approfondita dell'ambiente marino e che pertanto può essere molto utile in questo ambito (ad esempio, per l'identificazione delle zone vulnerabili).

3.6. Una politica basata sulla conoscenza

Esiste un consenso sul fatto che la PCP deve essere basata sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili. Alcuni (in particolare ONG ambientali e dettaglianti) sostengono che è necessario attenersi sempre ai pareri scientifici. Il PE sottolinea che la mancanza di conoscenze non dovrebbe ostacolare l'adozione di misure precauzionali.

La maggior parte dei partecipanti sottolinea gli approcci inclusivi e partecipativi riguardo alla ricerca e alla consulenza scientifica, con il coinvolgimento di scienziati di tutte le parti interessate e una buona comunicazione con i medesimi (alcuni ritengono che sia necessario soltanto coinvolgere il settore). Molti auspicano una ricerca e una consulenza multidisciplinari in un contesto ecosistemico, integrandole con la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino. In alcuni contributi si indica la necessità di adattare il processo di consulenza scientifica a un quadro di gestionale regionale.

Nella maggior parte dei contributi, di tutti i gruppi, si esprime preoccupazione riguardo alla disponibilità e alla qualità dei dati (ad esempio, i dati economici e sociali, i dati relativi ai rigetti e così via). Secondo i vari gruppi, la mancanza di dati o conoscenze è legata a normative troppo restrittive (il settore della pesca), all'attuazione di un approccio ecosistemico (alcuni SM, il PE, le ONG) o alla fiducia dei consumatori (operatori commerciali e dettaglianti).

Proposte specifiche chiedono un aumento degli investimenti nella ricerca, nella raccolta di dati e nella consulenza e alcuni partecipanti (PE e alcuni SM) raccomandano un uso più adeguato della tecnologia dell'informazione e delle registrazioni automatizzate. Alcuni ritengono che i pescatori debbano ricevere incentivi per fornire dati attendibili. In alcuni contributi si propone una nuova struttura dell'Unione europea (ad esempio, un'agenzia, un polo di conoscenze) per garantire l'indipendenza, la trasparenza e un coordinamento e un uso più adeguati delle risorse.

3.7. Politica strutturale e sostegno finanziario pubblico

Molti contributi esprimono la necessità di continuare a fornire finanziamenti pubblici per il settore della pesca. Il PE richiede un aumento delle risorse finanziarie per la politica della pesca. Un gruppo di SM sostiene l'esigenza di modificare le modalità. Alcuni SM e la maggior parte delle ONG insistono sull'eliminazione o la progressiva abolizione delle sovvenzioni – che consentono di mantenere strutture non redditizie e la dipendenza del settore dal sostegno pubblico.

Esiste un consenso sul fatto che qualsiasi sostegno futuro debba accompagnare la transizione nell'ambito del processo di riforma e favorire l'adeguamento del settore, allo scopo di garantire la sostenibilità economica e sociale a lungo termine, o attenuare le conseguenze dei maggiori sviluppi politici (ad esempio, per quanto riguarda il passaggio all'MSY, il PE propone una compensazione finanziaria per i pescatori interessati dai piani pluriennali). Il sostegno dell'UE dovrebbe essere definito in maniera più adeguata e la sua destinazione dovrebbe essere decisa concentrandosi sulla ricerca e l'innovazione, rafforzando la protezione dell'ambiente marino e sostenendo le organizzazioni di pescatori e lo sviluppo locale (asse 4, sviluppo sostenibile delle zone di pesca). Esiste un considerevole sostegno (alcuni SM e il settore) a favore dell'istituzione di meccanismi di sostegno del settore in caso di crisi o di emergenze, senza tuttavia mettere in discussione gli obiettivi a lungo termine. Anche l'acquacoltura viene spesso menzionata quale potenziale beneficiario del sostegno pubblico.

In generale, la ristrutturazione della flotta è considerata una delle principali sfide. La tendenza è quella di mantenere il disarmo dei pescherecci, applicandolo tuttavia in maniera più rigorosa, per alcuni sistemi di disarmo a tantum. Altri prendono in considerazione una soluzione alternativa e insistono su un uso più ampio degli approcci di mercato quali i DTI. I finanziamenti pubblici per modernizzare la flotta (selettività, tecnologie innovative e simili) sono sostenuti da molti partecipanti, e un numero limitato (che comprende il PE e alcuni SM) chiede che sia fornito sostegno pubblico per il rinnovamento della flotta. Alcune regioni e parti interessate sottolineano la dimensione sociale della ristrutturazione. Gli aiuti alla cessazione temporanea non sono tuttavia esplicitamente sostenuti se è disponibile uno strumento alternativo (ad esempio, un meccanismo di emergenza).

Ampio sostegno è riservato a una maggiore condizionalità tra i finanziamenti dell'UE e il raggiungimento degli obiettivi della PCP. Alcuni (fra cui alcune organizzazioni del settore) ritengono che la conformità alle norme/agli obiettivi dovrebbe influire sulla disponibilità di fondi. Viene accordato un forte sostegno a un approccio più settoriale non basato su criteri di convergenza, tuttavia un gruppo di SM e il PE vi si oppone. In un numero limitato di contributi si richiede la progressiva eliminazione del sostegno nazionale (fra cui le esenzioni fiscali e i regimi di aiuti di Stato, ad esempio quelli *de minimis*). Una stragrande maggioranza del settore e degli SM ritiene che i servizi comuni (quali i controlli e la raccolta di dati) dovrebbero essere finanziati con futuri fondi comunitari.

3.8. La dimensione esterna

Nella maggior parte dei contributi si afferma l'importanza della dimensione esterna e si sottolinea che gli obiettivi della PCP devono valere indistintamente all'interno e all'esterno per garantire la coerenza delle politiche. Il PE e alcuni altri partecipanti considerano la difesa degli interessi comunitari un obiettivo guida. Una stragrande maggioranza delle parti interessate conviene sulla necessità di una più forte presenza dell'UE nelle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) che svolgono un ruolo molto importante nella *governance* della pesca a livello mondiale. In questo ambito dovrebbero anche rientrare il miglioramento delle informazioni e dei pareri scientifici, un maggiore coinvolgimento di tutte le parti interessate e processi decisionali più trasparenti. La maggioranza delle parti interessate è favorevole alla

prosecuzione della politica di libero accesso alle acque internazionali nell'ambito delle ORGP. Alcuni insistono tuttavia che i beneficiari (il settore o i paesi) contribuiscano ai costi di gestione, ricerca e sorveglianza, o paghino per il diritto di pesca nelle acque d'altura, e il PE insiste sulla concessione dell'accesso soltanto qualora esista un'eccedenza di risorse.

La maggior parte dei contributi è incentrata sugli accordi di partenariato nel settore della pesca (APP). La maggioranza delle parti interessate del settore espone le ragioni a favore del mantenimento dell'attuale struttura degli APP per garantire la protezione giuridica e una pesca responsabile, fornendo una piattaforma per la conformità, la trasparenza e il sostegno ai paesi terzi. Due SM preferiscono rafforzare gli APP su una base regionale per rendere più efficaci la ricerca, i controlli e la sorveglianza e la cooperazione regionale in generale. Varie parti interessate, soprattutto ONG, propongono di sostituire gli APP con un quadro di *governance* della pesca o accordi di fornitura sostenibile.

Molti sono consapevoli dell'importanza di allineare maggiormente i principi della PCP e i lavori sugli APP ad altre politiche, per garantire la coerenza e le sinergie con gli accordi di partenariato economico (APE), gli accordi commerciali, gli aiuti allo sviluppo e il sostegno allo sviluppo locale. Le joint-venture sono considerate dal settore un veicolo per gli investimenti nei paesi terzi. Le organizzazioni sindacali e alcune ONG ambientali chiedono il rispetto delle comunità locali e dei diritti dei lavoratori locali. Alcune parti interessate sottolineano inoltre l'importanza degli accordi conclusi con paesi settentrionali.

Un gran numero di parti interessate del settore preferisce che si mantengano le attuali modalità di finanziamento degli APP, mentre un altro numero considerevole di esse sostiene che gli APP dovrebbero essere finanziati con fondi privati o nell'ambito di un partenariato pubblico-privato. Le ONG insistono sul pagamento per l'accesso alle acque di paesi terzi da parte del settore, che dovrebbe dimostrare la conformità ai criteri di sostenibilità.

Alcune ONG sostengono gli investimenti comunitari per il trasferimento di know-how e la promozione dello sviluppo, opponendosi tuttavia al trasferimento della capacità di pesca. L'acquacoltura nell'ambito degli APP è sostenuta da alcune parti interessate, tuttavia molte ONG vi sono contrarie.

3.9. Acquacoltura

L'acquacoltura è in generale considerata importante e si invita a mantenere lo strumento di finanziamento per sostenerne lo sviluppo e integrarne le esigenze nel riesame della politica di mercato. La maggior parte dei contributi fa riferimento all'importanza socioeconomica, alla dimensione di mercato, al legame con la pesca, ai problemi dei prodotti importati e all'accesso allo spazio. Alcune parti interessate del settore sottolineano che l'acquacoltura dovrebbe essere lasciata agli SM escludendola dalla PCP. Alcuni SM sono favorevoli a tale ipotesi, preferendo tuttavia il sostegno finanziario dell'UE.

Alcuni SM e ONG insistono sulla necessità della sostenibilità ambientale e dello sviluppo nell'ambito dell'approccio ecosistemico quale alternativa per garantire

l'approvvigionamento alimentare. Altri SM considerano l'acquacoltura un pilastro fondamentale e strategico della PCP chiedendo un crescita coerente delle politiche comunitarie. Sebbene alcune ONG siano favorevoli all'acquacoltura sostenibile, la maggior parte delle ONG ambientali e dei rappresentanti dei consumatori esprime preoccupazione sulle ripercussioni negative delle pratiche di acquacoltura sull'ambiente.

Il PE, alcuni SM e altri considerano l'acquacoltura una parte integrante della PCP; alcune ONG ambientali ritengono che l'integrazione dell'acquacoltura nella PCP sia soprattutto un modo per promuovere una produzione ittica sostenibile dal punto di vista ambientale (e socialmente responsabile). Tali ONG, e alcune associazioni per il benessere degli animali, considerano l'integrazione dell'acquacoltura nella PCP un mezzo per ridurre gli effetti sull'ambiente (ad esempio, limitando l'uso di specie di pesci carnivore, limitando le fonti di alimentazione e così via). Un altro importante gruppo di ONG ambientali ritiene tuttavia che l'acquacoltura non dovrebbe costituire una parte integrante della PCP riveduta, tuttavia questo settore dovrebbe essere specificamente gestito nell'ambito di un distinto strumento europeo o dagli stessi SM.

4. ALTRE QUESTIONI SOLLEVATE

Alcuni partecipanti, in particolare il PE, richiamano l'attenzione sulla *dimensione sociale*, sull'attrattiva della professione, sul riconoscimento del ruolo delle donne e dei gruppi vulnerabili nel settore della pesca. Pur riconoscendo che esiste un margine di azione limitato, si chiede, ad esempio, di fornire sostegno per il dialogo sociale, per la formazione e il riconoscimento reciproco delle qualificazioni e di prestare attenzione alle condizioni di lavoro e alla sicurezza a bordo e alle retribuzioni degli equipaggi. Tra i suggerimenti concreti sono compresi meccanismi per salvaguardare l'occupazione e la formulazione di una strategia a lungo termine.

Le autorità che rappresentano le *regioni ultraperiferiche* (RU) e il PE insistono sull'importanza della pesca, indicando tuttavia anche i problemi specifici che richiedono soluzioni particolari (fra cui una gestione separata della flotta). In alcuni contributi si propone un approccio regionale, in altri si pongono in evidenza i problemi relativi alla delimitazione dell'accesso alle acque attorno alle RU. Un partecipante suggerisce una specifica valutazione di impatto delle politiche per le RU.

Si auspica che la *pesca ricreativa* faccia parte a pieno titolo della PCP con considerevoli vantaggi per l'economia sostenibile e la creazione di posti di lavoro. Altri ritengono che la pesca ricreativa e il suo impatto sugli stock ittici vadano considerati nel contesto della PCP, con una raccolta di dati e, ove necessario, l'adozione di specifiche misure tecniche.

Infine, il PE pone in evidenza i *porti* quali importanti intermediari per la pesca.

5. I CONTRIBUTI DEI CITTADINI

Sebbene alcuni singoli contributi siano molto dettagliati e riguardino praticamente tutte le questioni della PCP, la maggior parte di essi è più contenuta quando si

affrontano questioni specifiche. Molti cittadini vogliono che si ponga fine alla sovrappesca (alcuni propongono una moratoria), che si eliminino le sovvenzioni e che si vieti l'uso di attrezzi distruttivi. In un elevato numero di contributi si chiede un divieto di rigetto, e in alcuni si invita ad attenersi rigorosamente ai pareri scientifici quando si fissano i TAC. Altri fanno riferimento alla necessità di ridurre la flotta, di aumentare i controlli, di proteggere le scogliere e di salvaguardare la pesca artigianale. Dall'altro lato, in alcuni contributi si chiede di eliminare la PCP, di ritornare alle zone delle 200 miglia rientranti nella sfera di competenza degli SM e/o di rinazionalizzare la politica della pesca. È pervenuta una gran quantità di e-mail di due tipi, di cui uno, in numero limitato, che chiede la creazione di riserve marine permanenti fino a un massimo del 40% delle acque comunitarie unitamente a un divieto della pesca a strascico distruttiva e all'eliminazione dei rigetti e delle catture accessorie. Il secondo tipo di e-mail insiste sul fatto che troppi pescatori catturano troppo pesce, avanzando le seguenti proposte politiche: riduzione minima della flotta del 50%, rispetto dei pareri scientifici, creazione di una rete di ZMP, divieto di metodi di pesca distruttivi, divieto di rigetto, obbligo di un'ampia informazione sui prodotti e la produzione per i consumatori. Infine, va posto in evidenza un contributo per la sua presentazione (una striscia a fumetti) e il modo in cui affronta l'argomento (il titolo è molto eloquente: "Contribution tendre, naïve et insolente à la Poétique Commune de la Pêche").

6. LE PROSSIME TAPPE

Il presente documento di lavoro dei servizi della Commissione sarà pubblicato sul sito web della CE e sarà presentato quale base per uno scambio di opinioni per la riunione del Consiglio dei ministri della Pesca del 19 e 20 aprile 2010. Nel 2010 la CE intende definire e preparare le opzioni politiche per la valutazione d'impatto che accompagnerà le proposte di riforma. Per questa fase sono previste intense consultazioni delle parti interessate e degli Stati membri, cui farà seguito la formulazione delle proposte di riforma. L'adozione da parte del Collegio dei Commissari delle proposte di riforma è prevista per gli inizi del 2011.

Allegato 1 Elenco dei contributi ricevuti al 12 gennaio 2010

Cittadini

114 contributi singoli + 1329 con testo identico

Amministrazioni/parlamenti/enti governativi degli Stati membri

- Deutscher Bundestag
- Fiskeriverket (SE)
- Miljö- och jordbruksutskottets utlåtande (SE)
- Regeringskansliet (SE)
- SRU - German Advisory Council on the Environment (DE)
- Bundesrat (DE)
- Wirtschaftsrat der CDU(DE)
- UK House of Lords
- UK Joint Nature Conservation Committee
- UK English Heritage
- UK Government
- George MP - UK
- Finnish Ministry for Agriculture and Forestry
- Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (DE)
- Bundesamt für Naturschutz (DE)
- Comhairle nan Eilean Siar (IE)
- Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (DK)
- Ministry of Food, Agriculture and Fisheries (DK)
- Marine Environment Unit – Federal Public Service Health, Food Chain Safety and Environment (BE)
- Rząd Rzeczypospolitej Polskiej (PL)
- Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino – Secretaría General del Mar (ES)
- Assembleia da República – Comissão de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas (PT)
- Latvija uzskata – à vérifier
- Vlaamse Overheid (BE)
- Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (NL)
- République française
- Ministry of Agriculture, Forestry and Food (SI)
- Estonia

Regioni e amministrazione locale

- Scottish Government
- Xunta de Galicia
- Junta de Andalucía
- Kent & Essex Sea Fisheries Committee
- Eastern Sea Fisheries Joint Committee
- South Wales Sea Fisheries Committee
- Région Bretagne
- DE - Aktivregion Ostseeküste e.V.
- Poitou-Charentes, Pays de la Loire, Brittany and Lower-Normandy
- Gobierno de Canarias
- Generalitat de Catalunya
- East of England
- IE - South West Regional Authority
- SE - Fiskekommunerna
- CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D'EUROPE – CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE
- Västra Götalandsregionen
- Conseil général Morbihan
- Unioncamere Calabria
- COSLA - Convention of Scottish Local Authorities
- Scottish Government
- Comhairle nan Eilean Siar
- Conseil général Finistère
- Région Réunion
- Région Haute Normandie
- Camara Municipal de Sesimbra
- Highland Council
- Gobierno Vasco
- Southern Sea Fisheries District
- Northumberland Sea Fisheries Committee
- UK - Environment Agency
- Seafish
- Aberdeen Council North East Scotland Fisheries Development Partnership
- Cornwall Sea Fisheries District
- Association of Sea Fisheries Committees England
- Département de l'Hérault
- Régions Ultrapériphériques
- Região Autónoma dos Açores
- Welsh Assembly Government
- Région Guadeloupe

Altre istituzioni

- Comitato delle regioni
- Parlamento europeo (non ricevuto, ma in preparazione)
- Comitato economico e sociale europeo (non ricevuto, ma in preparazione)
- UNEP/CMS/ASCOBANS
- HELCOM
- MEP for Munster
- Fianna Fail MEPs
- Bowles MEP
- D. Dodds MEP

Organismi consultivi

- CCPA
- CCR per il Mar Baltico
- CCR per il Mare del Nord
- CCR per gli stock pelagici
- CCR per le acque nordoccidentali
- CCR per le acque sudoccidentali
- CCR per la flotta d'alto mare/oceanica

Parti interessate – settore della pesca, pescatori, settore del turismo e così via

- Grupo Regal
- Sea Fishery Advisory Group of the Irish Seal Sanctuary
- Pedro Fernández
- Vianapesca
- CPMR North Sea Commission
- ACOPE
- ARVI
- L'Encre de Mer
- OPP48
- Peterhead Port Authority
- AETINAPE
- Promovis Nieuwpoort
- Confederación Española de Pesca Marítima de Recreo Responsable
- UNACOMAR
- Cap l'Orient Agglomération
- Europêche/Cogeca
- OPAGAC
- Associação de Armadores Pesca Artesanal Barlavento Algarvio
- Dutch Fish Product Board
- Mission de la Mer France
- Cornish Fed. Sea Anglers
- AIPCE-CEP
- Visveiling (Marcel Madou)
- Syndicat national des Chefs d'Entreprise à la Pêche maritime
- Danske Havne
- Landesfischereiverband Weser-Ems
- FR - Comité national des Pêches - CNPMM
- Cornish Fish Producers Organisation
- Scottish Pelagic Fishermen's Association
- Ilhas em Rede
- ANACEP & ANEPAT
- Greenore Cooley Fisherman's Association
- EAFPA
- Confederazione dei pescatori greci
- DE - Landesvereinigung für Nordseekrabben und Küstenfischer
- Puerto Celeiro
- Fischereischutzverband Schleswig-Holstein
- ACV Transcom Visserij
- AKTEA
- Fédération des Femmes du Milieu Maritime
- Federación Gallega de Cofradías de Pescadores
- The Fishermen's Association Limited
- National Federation Fishermen's Organisations
- Shetland Oceans Alliance
- Shellfish Association of Great Britain
- EuroCommerce

- Eurothon
- Edeka Zentrale
- IHK Nord
- DK-LAG Development North West Sealand
- ONG di sviluppo finlandesi
- Scottish Fishermen's Federation
- Unioncamere Calabria
- BG - Civil Association "Regional Future"
- Rederscentrale
- Unione Italiana Lavoratori Pesca e Acquacoltura
- Fishmongers Company
- ETF
- CDSS
- Scottish Salmon Producers' Organisation
- Handelsverband Deutschland
- National Association of the Fish Farmers
- Federaci3n Territorial de Cofradías de Pescadores de Barcelona
- Árainn Mh3r Island Fishing Committee
- Federation of Irish Fishermen
- PTEPA
- UK - Food and Drink Federation
- CEPPT
- Coastlsig - LGA
- EPF - Entrepreneurs et Pêcheurs de France
- EAPO
- Federaci3n Nacional de Cofradías de Pescadores
- Collectif Pêche et Développement et Encre de Mer
- Cepesca
- Organizzazioni del settore della pesca danese
- Dutch Anglers Organisation - Sportvisserij
- Angling Trust
- Irish Fishermen's Organisation
- APC - Advance Planning-Consulting
- ASOAR-ARMEGA
- SESIBAL
- ANFACO-CECOPECA
- CONXEMAR
- Swedish Fishermen Federation
- EPF- ORTHONGEL
- ADAPI
- SWFPA
- MARGov
- Centrale Economic Council & Consultative Commission for Fisheries
- SWFPO
- South West Handline Fishermen Association

- Fédération française d'Aquaculture
- SeFF Fiskeriturism
- EAA EFTTA FIPS
- HU - Hartobagy
- WOFFMG
- Federazione finlandese per la pesca ricreativa
- Organizzazione della pesca estone
- "WFFA
- NUTFA"
- EE - Maritime Cultural Society of Saaremaa
- EE - Saarte Kalandus
- Unione greca dei proprietari di pescherecci a strascico
- Mexillón de Galicia
- ArtesanalPesca
- Angling-school

ONG

- Nederlandse Vegetariërs Bond
- Baltic Sea 2020
- Fishcount.org.uk
- CFFA - CAPE
- 7 ONG francesi
- ClientEarth-MCS
- Western Sahara Resource Watch
- Green Budget Germany
- WWF European Policy Office
- Irish Wildlife Trust
- Ocean Sentry
- EUCC Marine Team
- Marine Conservation Society
- ProWildlife
- Legambiente
- Seas at Risk
- Food and Water Europe
- COAST - UWE - Hebridean - SSACN - FIMETI
- PEW
- Ocean2012
- Eurogroup for Animals
- CFFA
- Environmental Pillar of Social Partnership
- Compassion in World Farming
- German Church Development Service
- Finnish Association for Nature Conservation
- Seas at Risk position
- Royal Society of Edinburgh
- Birdlife
- Ecologistas en Acción
- Greenpeace
- ClientEarth
- Dutch society for the Protection of Animals
- Oceana
- ICSF
- National Heart Forum
- DE - Society for the Dolphin Conservation
- Kenna Eco Diving
- Pro-Sea Foundation
- Project Blue Sea
- Swedish Society for Nature Conservation
- Coalition Clean Baltic
- Deepwave
- New Economics Foundation
- Saharawi NGOs
- PONG Pesca
- EKO-UNIA
- PUGAD
- Fisheries Secretariat

- WWF Mediterranean
- Humane Society International
- DE - IBG (J. Gessner)
- EuroCoop
- IFAW
- Fair-fish

Organizzazioni e istituti di ricerca

- IIEA - Institute of International and European Affairs
- Instituto Español de Oceanografía
- FI - Fisheries and Environmental Management Group
- EFARO
- University of York
- Università di Bologna
- APECE
- Marine Laboratories of the Natural Environment Research Council
- Instituto Español de Oceanografía - Canarias
- Proyecto PRESPO
- German Elasmobranch Society
- Presentation Justice Network, Ireland
- Centro de Biodiversidad y Gestión ambiental
- JRC Ispra
- MARINET

Contributi di paesi terzi

- Governo norvegese
- Consiglio nordico dei ministri
- Consiglio nordico
- Regione della Norvegia settentrionale
- Regione della Norvegia occidentale
- Gruppo ACP
- Governo della Nuova Zelanda
- Federazione norvegese dei prodotti ittici
- Progetto di ricerca e sviluppo norvegese
- S. Gudmundsson

Allegato 2. Riunioni di consultazione sulla riforma della PCP

	When?	Where?
	(all dates in 2009)	
MS Fisheries Administrations		
DK - All-purpose meeting	11 May	Copenhagen
ES - Specific mission	26 May	Madrid
DK - EFF Monitoring Committee	28 May	
IE - EFF Monitoring Committee	28 May	
DK - Annual Fisheries Policy Meeting	4 June	Kolding, Denmark
SK - EFF Monitoring Committee	12 June	
ES - Multi-purpose meeting	18-19 June	
CZ - EFF Monitoring Committee	19 June	
NL - EFF Monitoring Committee	19 June	Netherlands
ES - EFF Monitoring Committee	23-24 June	
PT - EFF Monitoring Committee	26 June	
FR - Multi-purpose meeting	29-30 June	
All Members States (DGs)	2-3 July	Ronneby
BE - Specific meeting	6 July	Ostende
PT - Ad-hoc meeting	7 July	Lisbon
BE - EFF Monitoring Committee	8 July	
FR - Specific mission	8 July	Paris
UK - Multi-purpose meeting	13-14 July	
GR - Conference on the Green Paper	30 Aug-1 Sept.	Thessalonique
AT - EFF Monitoring Committee	17-18 September	Illmitz
PL - Multi-purpose meeting	22-23 September	Warsaw, Gdynia
RO - Conference on the CFP Reform	3 October	Bucharest
IE - Ad-hoc meeting + The Marine Institute	7-8 October	Dublin
DK - Danfish Conference " A new Fisheries Policy for fishers"	8 October	Ålborg, Denmark
IT - Ad-hoc meeting (Adm. + Stakeholders)	12 October	Sardegna

SV - EFF Monitoring Committee	15 October	Gothenburg	
EE - EFF OP Annual Examination	18 November	Brussels	
SV - EFF OP Annual Examination	24 November	Brussels	
DE - EFF OP Annual Examination	25 November	Brussels	
DK - EFF OP Annual Examination	26 November	Brussels	
PL - EFF OP Annual Examination	1 December	Brussels	
NL - EFF OP Annual Examination	3 December	Brussels	
GR - Conference on the Green Paper	4 December	Kamena Greece	Vourla,
BG - Multi-purpose meeting	7-8 December	Sofia	
IT - Special event	10 December	Italy	

MS Administrations other than fisheries, regions and other events

Chambre de Commerce de Granville, Basse Normandie	14 May	Brussels	
AG Commission Arc Atlantique	15 May	Santander	
Devon Maritime Forum	20 May	Brixham	
EFARO Annual directors meeting	26 May	Göteborg	
Fundación Galicia Europa - Presentation to all ES regions	3 June	Brussels	
EFF Axis 4 seminar with Baltic MS	4-5 June	Parnü - Estonia	
Lower Normandy	4 June	Caen	
CRPM - Adonis A4719	9 June	Brussels	
"Inquiry into Future Fisheries Management" - Scottish Government	15/16 June	Edimburg	Videoconference
CPMR Working Group "Aquamarina"	18 June	Brussels	
5th meeting with MS experts on Maritime Policy	23 June	Brussels	
Biolfish	25 June	Monopoli	
Coastal Management for Sustainability	30 June	London	
ES - Specific mission	9-10 July	Granada	
EU Fisheries Advisor meeting	17-18 September	Göteborg	
Five French major maritime regions	29 September	Brussels	
CPMR - General Assembly	30 Sept. 1-2 Oct.	Göteborg	

Assises de la pêche - ouverture	5 October	Paris
The East of England Regional Assembly's (EERA)	5 October	Brussels
DE - Presentation at the EU representation	7 October	Berlin
Bretagne - Journée d'échange sur la réforme de la PCP	20 October	La Forêt Fouesnant
Environment Policy Review Group	26 October	Brussels
Assises de la pêche - PACA	3 November	France
Galicia - Meeting between Galician Minister for Fisheries and Commissioner Borg	5 November	Brussels
Scotland	4-5 November	Scotland
EFARO workshop on CFP Reform	24 November	Ostende
DE - COM representation with Land Schleswig-Holstein	26 November	Buesum
ES - Specific mission	26-27 November	Canary Islands
ES - Specific mission	27 November	Bilbao
Assises de l'économie de la mer	1 December	Brest
PT - Meeting with Azores Government	4 December	Ponta Delgada
ES - Specific mission	18 December	Santiago

European Institutions

Committee of the Regions	30 June	Brussels
European Economic and Social Committee	15 July	Brussels
European Parliament - Fisheries Committee	1 September	Brussels
European Parliament - Fisheries Committee	30 Sept/1 Oct	Brussels
European Economic and Social Committee - Specialised section	8 October	Brussels
European Parliament - Working lunch with the Rapporteur	15 October	Brussels
European Parliament - Workshop "Reforma da Política Comum de Pesca: O Futuro da Pesca em Portugal"	21 November	Porto
European Parliament - Fisheries Committee	1 December	Brussels
Committee of the Regions	4 December	Brussels
European Economic and Social Committee	10 December	Brussels
European Economic and Social Committee	8 February	Brussels
European Parliament - Study visit by national parliaments' officials to PECH	25 February	Brussels

Stakeholders, including NGOs

BSRAC - General Assembly	8 May	Gdynia, Poland
PeIRAC working groups	14-15 May	Leiden
MedRAC	3-4 June	Marseille
BSRAC Demersal & Pelagic WK	9 June	Denmark
IEEP	8 June	Brussels
WWFEPO	10 June	Brussels
Green Party	15 June	Berlin
ACFA - Plenary Session	17 June	Brussels
BSRAC ExCom	22-23 June	Finland
PeIRAC working group I on reform	23 June	Schiphol
EAPO Seminar on the Green Paper	26 June	Bénodet - France
NSRAC ExCom	29-30 June	Netherlands
SWWRAC - General Assembly	6-7 July	Paris
NWWRAC	10 July	Paris
ACFA - Ad-hoc Group on the Reform + Danish Administration	8 September	Copenhagen
NWWRAC ExCom	8 September	Madrid
Natural England	11 September	Brussels
PeIRAC GA and ExCom	16-17 September	Amsterdam
ICSF - Small-scale fisheries, coastal communities and CFP Reform	28 September	Brussels
PEW - WWF - Fisheries Secretariat - Ocean2012 - Dinner on US regional fisheries management	28 September	Brussels
PEW - WWF - Fisheries Secretariat - Ocean2012 - Regional Fisheries Management Conference	29 September	Brussels
AGLIA - La pêche et les institutions européennes	29 September	Brussels
ClientEarth and Marine Conservation Society	30 September	Brussels
BSRAC Conference on best practices	1 October	Sweden
Federation of Irish Fishermen	9 October	Dublin
ACFA - Groups 2 & 3 (Aquaculture & Markets)	13 October	Brussels
PELRAC WGs	14 October	Leiden,

		Netherlands
Eurocommerce	21 October	Brussels
Seas at Risk	21 October	Brussels
NWWRAC - AG	28 October	Dublin
Inter-RACs Seminar	3-4 November	Edimburg
Social Dialogue + Harvesting sector	5-6 November	Split
Federación Nacional de Cofradías de Pescadores	7 November	Madrid
ACFA - Ad-hoc Group	10 November	Brussels
Trade Unions	12-13 November	Málaga
Oceans Symposium	13 November	Oxford
LPN (= ONG)	16 November	Lisbon
XIV Jornadas de Pesca Celeiro	21 November	Celeiro, Spain
WWFEPO	24 November	Brussels
ADAPI	3 December	Lisbon
Natural England	8-9 December	London
ACFA Plenary Session	9 December	Brussels
Conférence Coopération regionale de l'océan Indien	10 December	St Denis, Réunion

External events

Nordic Council of Ministers	1-3 July	Isafjorden - Iceland
XIXth meeting of the European Association of Fisheries Economists (EAFE)	6-8 July	Malta
Conference "Efficient Fisheries Management - Fishing rights and flexibility"	27/28 August	Reykjavik
ESIN - General Assembly	9 September	Elba, Italy
World Fishing Exhibition	16-19 September	Vigo
Nordic Council of Ministers	13 October	Copenhagen
Northern Norway	10 December	Brussels

Allegato 3. Acronimi

APE	Accordo di partenariato economico
APP	Accordi di partenariato nel settore della pesca
CCPA	Comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura
CCR	Consiglio consultivo regionale
CE	Commissione europea
DLSC	Documento di lavoro dei servizi della Commissione
DQSAM	Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino
DTI	Diritti trasferibili individuali
FMEY	Mortalità per pesca a livello di rendimento economico massimo
FMSY	Mortalità per pesca a livello di rendimento massimo sostenibile
MSY	Rendimento massimo sostenibile
OCM	Organizzazione comune di mercato
ONG	Organizzazione non governativa
OP	Organizzazione di produttori
ORGP	Organizzazione regionale di gestione della pesca
PCP	Politica comune della pesca
PE	Parlamento europeo
PMI	Politica marittima integrata
RU	Regione ultraperiferica
SM	Stato membro
SR	Stabilità relativa
TAC	Totale ammissibile di catture
UE	Unione europea
ZMP	Zona marina protetta



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 13.7.2011
COM(2011) 417 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E
AL COMITATO DELLE REGIONI**

Riforma della politica comune della pesca

INDICE

1.	Introduzione	2
2.	Obiettivi della riforma.....	3
2.1.	Più pesce per una pesca sostenibile.....	3
2.2.	Un futuro per la pesca e l’acquacoltura e per l’occupazione in tali settori	5
2.3.	Prosperità delle comunità costiere	7
2.4.	Soddisfare le reali esigenze di consumatori informati	7
2.5.	Una migliore governance grazie alla regionalizzazione	7
2.6.	Forme di finanziamento più intelligenti.....	8
2.7.	Diffondere i principi della PCP a livello internazionale	9

1. INTRODUZIONE

Le conclusioni del Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca¹ (PCP) indicano che la politica non sta realizzando i suoi principali obiettivi: gli stock ittici sono sovrasfruttati, la situazione economica di alcuni segmenti della flotta è instabile malgrado gli elevati livelli di sussidi erogati, l'occupazione nel settore della pesca non presenta grosse attrattive e la situazione di molte comunità costiere che dipendono dalla pesca è precaria. L'esito del vasto processo di consultazione che ha fatto seguito al Libro verde ha confermato questa analisi².

In questo contesto, la Commissione propone un'ambiziosa riforma della politica al fine di creare le condizioni di un futuro migliore per la pesca e le risorse ittiche, nonché per l'ambiente marino da cui esse traggono sostentamento. La PCP dispone di un enorme potenziale per fornire gli elementi di base di una pesca sostenibile che rispetti l'ecosistema e offra prodotti ittici sani e di elevata qualità per i cittadini europei, condizioni di vita prospere per le comunità costiere, redditività delle industrie di produzione e trasformazione del pesce e posti di lavoro più sicuri e attraenti.

La riforma contribuirà alla strategia Europa 2020³ favorendo il conseguimento di una crescita sostenibile e inclusiva, di una maggiore coesione nelle regioni costiere e di solidi risultati economici nel settore. La riforma punta inoltre a garantire uno sfruttamento sostenibile delle risorse marine e costituisce pertanto un elemento chiave dell'iniziativa faro "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse"⁴.

L'elemento centrale della riforma proposta è la sostenibilità. Una pesca sostenibile è una pesca esercitata a livelli che non minacciano la riproduzione degli stock e che forniscono rendimenti elevati a lungo termine. Ciò richiede una gestione del volume del pesce prelevato dal mare con la pesca. La Commissione propone che entro il 2015 gli stock debbano essere sfruttati a livelli sostenibili che producano il "rendimento massimo sostenibile". Propone inoltre di eliminare entro il 2016 la pratica consistente nel rigetto in mare delle catture indesiderate. Tali rigetti costituiscono uno spreco inaccettabile di risorse.

In base alle migliori stime effettuate⁵, se gli stock fossero sfruttati al livello del rendimento massimo sostenibile ciò ne aumenterebbe di circa il 70% le dimensioni. Le catture globali aumenterebbero di circa il 17%, i margini di profitto potrebbero essere triplicati, il ritorno

¹ COM(2009)163 definitivo del 22 aprile 2009.

² Cfr. anche SEC(2010)428 definitivo del 16 aprile 2010, "*Synthesis of the Consultation on the Reform of the Common Fisheries Policy*" (Sintesi della consultazione sulla riforma della politica comune della pesca).

³ La comunicazione della Commissione "*Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*" (COM(2010)2020 del 3 marzo 2010) definisce la strategia per consentire all'UE di uscire più forte dalla crisi e trasformarsi in un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva caratterizzata da alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. Europa 2020 dà un quadro dell'economia di mercato sociale europea per il XXI secolo.

⁴ Comunicazione della Commissione "*Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse – Iniziativa faro nell'ambito della strategia Europa 2020*", COM(2011)21 del 26 gennaio 2011.

⁵ Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Valutazione d'impatto che accompagna la proposta della Commissione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 2371/2002].

sugli investimenti sarebbe sei volte maggiore e il valore aggiunto lordo per il settore delle catture aumenterebbe di circa il 90%.

Una pesca a livelli sostenibili eliminerebbe la dipendenza dal sostegno pubblico del settore delle catture. Essa favorirebbe inoltre prezzi più stabili a condizioni trasparenti, con evidenti vantaggi per i consumatori. Un settore forte, efficiente ed economicamente redditizio operante in condizioni di mercato avrebbe un ruolo più rilevante e attivo nella gestione degli stock e contribuirebbe inoltre a ridurre la sovraccapacità della flotta, attualmente una delle cause principali del sovrasfruttamento.

La sostenibilità della pesca è essenziale per il futuro delle comunità costiere, che in alcuni casi richiederanno misure specifiche per riuscire a gestire le loro flotte costiere artigianali. La Commissione propone di sviluppare la PCP nel quadro più vasto dell'economia marittima. Si avrà in tal modo una maggiore coerenza nelle politiche destinate ai mari e alle zone costiere dell'UE, nonché un maggiore contributo alla diversificazione delle fonti di reddito delle regioni costiere che garantisca una migliore qualità della vita agli abitanti.

Il pesce è la risorsa di base del settore. Esso costituisce inoltre una sana fonte di proteine per il consumo umano. Favorire la sostenibilità della pesca e dell'acquacoltura nelle zone costiere e rurali è nell'interesse dell'intera società e contribuirà a soddisfare la domanda crescente dei consumatori relativa a pesce e frutti di mare di qualità.

Il pacchetto di riforma della PCP comprende i seguenti elementi:

- una proposta legislativa per un regolamento di base (in sostituzione del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio),
- una proposta legislativa per una politica di mercato (in sostituzione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio),
- una comunicazione sulla dimensione esterna della PCP,
- una relazione sul regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, relativa ai capitoli *Conservazione e sostenibilità* e *Adeguamento della capacità di pesca*, nonché all'articolo 17, paragrafo 2, sulla limitazione dell'accesso delle flotte entro le 12 miglia nautiche.

Nel contesto del quadro finanziario pluriennale e delle prospettive finanziarie, la Commissione ha previsto una proposta legislativa per il futuro strumento finanziario 2014-2020 a sostegno della PCP che dovrebbe essere adottata nella seconda parte del 2011.

2. OBIETTIVI DELLA RIFORMA

2.1. Più pesce per una pesca sostenibile

Gli stock ittici dovrebbero essere portati a livelli sostenibili ed essere mantenuti in sane condizioni. Lo sfruttamento dovrebbe avvenire ai livelli del *rendimento massimo sostenibile*, ossia realizzando il maggior volume di catture che può essere effettuato in condizioni di sicurezza anno dopo anno mantenendo le dimensioni della popolazione ittica al livello di massima produttività. Questo obiettivo è fissato nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare ed è stato adottato nell'ambito del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile

del 2002 come obiettivo mondiale da raggiungere entro il 2015. Esso consentirebbe inoltre alla PCP riformata di contribuire in modo più adeguato al conseguimento di un buono stato ecologico dell'ambiente marino, in linea con le disposizioni della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino⁶. L'obiettivo di raggiungere i livelli di rendimento massimo sostenibile entro il 2015 è ora chiaramente espresso nel regolamento di base proposto.

I rigetti in mare sono ormai inaccettabili. Essi riflettono un'immagine negativa del settore, hanno impatti nocivi sullo sfruttamento sostenibile degli stock, sugli ecosistemi marini e sulla redditività finanziaria della pesca e possono incidere sulla qualità dei pareri scientifici. L'eliminazione dei rigetti deve far parte degli obiettivi della PCP riformata. Nel regolamento di base proposto viene introdotto l'obbligo per il settore di sbarcare le catture di specie regolamentate. Quest'obbligo entrerà in vigore per gruppi di specie secondo un calendario ambizioso ma realistico e sarà affiancato da misure di accompagnamento. L'obbligo di sbarco non deve essere applicato alle specie caratterizzate da un tasso previsto di sopravvivenza elevato quando vengono rigettate in mare dopo la cattura.

I piani di gestione pluriennali continuano ad essere lo strumento tramite cui si realizza l'impegno politico a lungo termine a favore di uno sfruttamento sostenibile delle risorse. In questi piani di gestione multispecifici, che sostituiranno quelli attuali applicabili a singoli stock, rientrerà la maggior parte degli stock ittici. Gli Stati membri del Mediterraneo devono elaborare piani di gestione nazionali per le attività di pesca svolte nelle loro acque territoriali. Ciò dovrebbe condurre all'elaborazione di piani dell'UE per le attività di pesca nel Mediterraneo che presentano una dimensione internazionale. L'UE dovrebbe sforzarsi di ottenere impegni a lungo termine analoghi da parte dei partner di paesi terzi.

La gestione della pesca deve essere basata su *validi pareri scientifici* e seguire un approccio ecosistemico e precauzionale. La Commissione continuerà a ricorrere a organismi consultivi scientifici secondo standard di qualità garantiti. Le sovrapposizioni fra le attività dei diversi organismi consultivi verranno eliminate al fine di semplificare le procedure e ottimizzare le sinergie nell'ambito del processo consultivo.

I partenariati fra scienza e industria possono migliorare la qualità e la disponibilità dei dati e delle conoscenze. Essi possono inoltre favorire la comprensione reciproca fra operatori del settore ed esperti scientifici, senza compromettere l'indipendenza di questi ultimi. Tali partenariati devono essere quindi incoraggiati.

La disponibilità di *dati* completi e affidabili è di vitale importanza per l'elaborazione delle politiche, sia nelle fasi preparatorie che in quelle di attuazione e applicazione⁷. La politica riformata definirà per gli Stati membri obblighi chiari e rinnovati con riguardo alla raccolta e alla disponibilità dei dati. La Commissione prevede un sistema di informazione integrato europeo per la gestione della pesca. Ciò risponderà in modo efficace alle esigenze degli utilizzatori, migliorerà la qualità dei dati e consentirà una gestione avanzata della pesca, semplificando ove possibile le norme e gli obblighi di comunicazione e riducendo i costi. Gli Stati membri dovranno adottare e coordinare programmi nazionali di raccolta di dati, ricerca

⁶ Quale definito dalla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).

⁷ Relazione speciale n. 7/2007 sui sistemi di controllo, ispezione e sanzionamento relativi alle norme di conservazione delle risorse ittiche comunitarie corredata delle risposte della Commissione.

scientifica e innovazione nel settore della pesca e utilizzare nel modo più efficace i programmi quadro di ricerca dell'UE.

2.2. Un futuro per la pesca e l'acquacoltura e per l'occupazione in tali settori

La PCP deve creare condizioni favorevoli per un settore forte, redditizio e competitivo che offra posti di lavoro interessanti. I settori della pesca e dell'acquacoltura devono operare in modo efficiente ed essere finanziariamente solidi, eliminando il ricorso al sostegno pubblico.

Il regolamento di base proposto istituisce un incentivo di mercato per un settore della pesca forte e redditizio grazie alla graduale introduzione di *concessioni di pesca trasferibili* che dovrebbero contribuire al conseguimento dell'efficienza in condizioni di certezza giuridica. L'esperienza sia interna che esterna di alcuni Stati membri ha dimostrato che i sistemi di concessioni trasferibili possono ridurre la capacità di pesca e aumentare la redditività economica senza costi per il contribuente. Nell'ambito della proposta della Commissione, le concessioni sarebbero trasferibili ma solo all'interno di uno Stato membro. Gli Stati membri potranno definire criteri compatibili con la normativa dell'Unione al fine di stabilire un reale vincolo economico fra le operazioni di pesca di un peschereccio e le popolazioni che dipendono dalla pesca e dai settori ad essa collegati. Gli Stati membri potranno regolare le concessioni di pesca trasferibili al fine di garantire uno stretto collegamento tra queste e le comunità di pescatori (ad esempio, limitando la trasferibilità all'interno di segmenti della flotta) nonché di prevenire le speculazioni. Le caratteristiche specifiche delle flotte costiere artigianali, il loro particolare legame con le comunità costiere nonché la vulnerabilità di alcune di queste piccole o medie imprese giustificano il fatto di limitare l'applicazione obbligatoria delle concessioni di pesca trasferibili alle imbarcazioni più grandi. Gli Stati membri possono escludere da questo sistema le navi di lunghezza fino a 12 metri, ad eccezione di quelle che pescano con attrezzi trainati.

La sovraccapacità della flotta resta uno degli ostacoli principali al conseguimento di una pesca sostenibile. Il nuovo regime, in cui le flotte sarebbero ridotte in funzione delle esigenze del settore tramite il sistema delle concessioni di pesca trasferibili, non richiederà un finanziamento pubblico ed eliminerà i fattori che favoriscono la sovraccapacità. Alcuni operatori avranno un incentivo ad accrescere le proprie concessioni mentre altri potranno decidere di abbandonare il settore. Nell'ambito di questo regime si prevedono entro il 2022 aumenti superiori al 20% per le entrate e compresi fra il 50% e più del 100% per i salari degli equipaggi. La ristrutturazione del settore delle catture secondo tali principi migliorerà altresì le prestazioni dell'industria della trasformazione, aumentando in misura significativa il valore aggiunto lordo e creando al tempo stesso maggiori opportunità occupazionali⁸. La riforma punta inoltre a incoraggiare il futuro sviluppo del settore della pesca nonché a limitare le perdite occupazionali. Essa condurrà a una ristrutturazione del settore la cui dimensione occupazionale andrà gestita mediante opportune misure. A tal fine sarà della massima importanza che le parti sociali vengano coinvolte a tutti i livelli.

Le concessioni di pesca trasferibili offriranno inoltre una soluzione sotto il profilo sociale a quanti desiderano abbandonare il settore, poiché essi potrebbero vendere i loro diritti ad altri operatori al valore di mercato.

⁸ Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Valutazione d'impatto che accompagna la proposta della Commissione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 2371/2002].

Una questione urgente per le flotte in generale, che assume particolare importanza per le flotte costiere artigianali, è quella di *far sì che i posti di lavoro risultino attraenti e offrano condizioni di lavoro corrette*. Riportare il settore delle catture a livelli di redditività costituisce, insieme allo sviluppo a tutti i livelli del dialogo sociale, il sistema più efficace per migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci⁹ e per rendere la pesca un modo interessante e sicuro di guadagnarsi da vivere. La PCP riformata deve contribuire alla modernizzazione delle condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci per garantire il rispetto delle norme più attuali in materia di salute e sicurezza. La Commissione e il Consiglio hanno incoraggiato gli Stati membri a ratificare la convenzione sul lavoro nella pesca adottata nel 2007 dall'OIL. In considerazione di quanto precede, la Commissione si impegnerà attivamente con le parti sociali.

Promuovere lo sviluppo sostenibile dell'*acquacoltura* è essenziale per soddisfare la crescente domanda globale di pesce e frutti di mare. Nell'Unione europea l'acquacoltura costituisce un'attività variata, che spazia dall'allevamento estensivo e tradizionale praticato sulle coste e negli stagni a un'attività industrializzata ad alto contenuto di tecnologia, in particolare nel caso dell'allevamento ittico praticato in mare. Essa rappresenta inoltre un'attività economica importante che contribuisce alla crescita economica sostenibile delle comunità rurali e costiere e le attività acquicole possono contribuire alla salvaguardia e alla protezione di determinate caratteristiche ambientali, come avviene ad esempio con l'acquacoltura estensiva nelle zone umide.

La sostenibilità dell'acquacoltura nonché la qualità e la sicurezza dei suoi prodotti sono fattori cruciali su cui costruire il potenziale del settore e migliorarne la competitività¹⁰. L'UE deve promuovere un'acquacoltura sostenibile, competitiva e diversificata, sostenuta dai risultati più avanzati nel campo della ricerca e della tecnologia e in grado di superare le difficoltà di accesso e gli ostacoli amministrativi.

Lo sviluppo dell'acquacoltura presenta una chiara dimensione unionale, poiché le scelte strategiche effettuate a livello nazionale possono avere un impatto sullo sviluppo del settore negli Stati membri limitrofi. Nell'ambito della riforma gli Stati membri saranno tenuti a preparare *piani strategici nazionali* basati su una serie di orientamenti strategici dell'UE al fine di creare condizioni propizie per promuovere l'attività economica e migliorare la competitività, favorire lo sviluppo sostenibile e l'innovazione e dare impulso alla diversificazione. Il ricorso a metodi aperti di coordinamento potrà offrire un ulteriore contributo per migliorare lo scambio di informazioni e migliori pratiche fra gli Stati membri (ad es. per quanto riguarda l'accesso al territorio e alle acque e la concessione di licenze).

⁹ Una ratifica in tempi brevi, da parte degli Stati membri, della Convenzione sul lavoro nella pesca adottata nel 2007 dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro costituisce un altro passo importante per garantire condizioni di lavoro accettabili a bordo dei pescherecci. Questa convenzione prenderà effetto successivamente alla ratifica da parte di 10 dei 180 Stati membri dell'OIL (incluse 8 nazioni costiere). La Convenzione è volta ad ottenere una maggiore sicurezza occupazionale e migliori condizioni medico-sanitarie in mare, tempi di riposo sufficienti per la salute e la sicurezza degli equipaggi, la copertura di un contratto di lavoro nonché la stessa protezione sociale di cui godono gli altri lavoratori.

¹⁰ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: *Costruire un futuro sostenibile per l'acquacoltura - Un nuovo impulso alla strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea* - COM(2009)162 definitivo dell'8 aprile 2009.

2.3. Prosperità delle comunità costiere

La Commissione si adopera attivamente per promuovere la crescita e l'occupazione nelle comunità costiere che dipendono dalla pesca e dall'acquacoltura. Il settore alieutico svolge spesso un ruolo cruciale nelle zone costiere dell'Europa continentale e nelle regioni ultraperiferiche dell'UE.

L'importanza socioeconomica delle *flotte costiere artigianali* e dell'acquacoltura in determinate regioni richiede misure specifiche per queste flotte. Le misure dovrebbero sostenere una crescita verde, intelligente e inclusiva nonché contribuire a una pesca e un'acquacoltura sostenibili e di basso impatto, all'innovazione, alla diversificazione dei redditi, alla riconversione, al miglioramento delle conoscenze scientifiche e a una cultura del rispetto delle norme.

2.4. Soddisfare le reali esigenze di consumatori informati

La *commercializzazione* dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura deve tenere maggior conto degli interessi dei consumatori e sforzarsi di aumentare la fiducia in questi prodotti. La proposta favorirà la pubblicazione di informazioni per i consumatori sul prodotto e sulle caratteristiche di produzione nonché, ove necessario, un'etichettatura volontaria che potrà ad esempio fornire informazioni sulle tecniche di produzione o sul rispetto dell'ambiente.

Le organizzazioni di produttori disporranno di strumenti atti a pianificare in modo più efficace la propria produzione, grazie a piani annuali che conciliano la sostenibilità delle attività di pesca con un migliore adeguamento dell'offerta alla domanda, sia in termini di quantità che di qualità. Ciò contribuirà a soddisfare richieste specifiche e a migliorare la qualità dei prodotti. Una maggiore efficacia nella raccolta e divulgazione delle informazioni grazie alla disponibilità di *informazioni sul mercato* migliorerà la comprensione dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nonché delle esigenze dei consumatori.

2.5. Una migliore governance grazie alla regionalizzazione

Un approccio centralizzato "dall'alto verso il basso" rende difficile adattare la PCP alle specificità dei diversi bacini marittimi dell'UE. Gli Stati membri e le parti interessate assumeranno maggiori responsabilità per la gestione delle risorse e nelle varie attività e zone di pesca, nonché per la coerenza di tale gestione con altre azioni in ciascun bacino marino.

La Commissione propone un'agenda ambiziosa in materia di regionalizzazione e semplificazione. La legislazione dell'UE in materia di pesca adottata a livello centrale dovrebbe concentrarsi su obiettivi generali, obiettivi specifici, norme minime comuni e risultati, nonché sui tempi richiesti per conseguire queste realizzazioni. Anche se le decisioni chiave continueranno ad essere adottate a livello dell'UE, gli Stati membri disporranno della flessibilità per decidere in merito ad altre misure di gestione della pesca, sotto il controllo della Commissione, nel pieno rispetto delle disposizioni del diritto europeo.

Per garantire una gestione efficace, gli Stati membri potrebbero ad esempio adottare l'auspicata combinazione di misure tecniche di conservazione e misure anti-rigetto. Ciascuno di essi applicherebbe quindi singolarmente queste misure nella propria legislazione nazionale. Il processo di regionalizzazione prosegue e potrebbe includere un più ampio margine di autogestione per il settore alieutico aumentando il *coinvolgimento dei pescatori* nelle politiche e nella loro accettazione e contribuendo in tal modo a un migliore rispetto delle norme. La

Commissione propone di rafforzare il ruolo delle organizzazioni di pescatori e fornire loro ulteriori opportunità per uno sfruttamento sostenibile delle risorse, sia in termini di pianificazione che di esecuzione. Le organizzazioni di produttori diventeranno soggetti attivi nella pianificazione delle attività di pesca dei loro aderenti e nella stabilizzazione dei mercati, nella gestione dei contingenti, dello sforzo di pesca e delle flotte, ottimizzando l'utilizzazione del proprio contingente e mettendo fine ai rigetti in mare grazie allo scambio e alla locazione di contingenti nonché alla gestione delle catture accidentali.

Sulla base dell'esperienza acquisita, la Commissione prevede di mantenere ed estendere il ruolo dei *consigli consultivi* nel fornire consulenze sulla politica di conservazione nell'ambito del modello di regionalizzazione. Analogamente, i consigli consultivi potrebbero estendere le proprie attività ad altri settori della gestione marina che incidono sulle attività di pesca. Considerando le caratteristiche specifiche del Mar Nero, un bacino marittimo senza sbocco esterno condiviso con quattro Stati che non sono membri dell'Unione, la Commissione propone di istituire un consiglio consultivo per il Mar Nero. Tale organismo potrebbe assistere la Commissione su questioni riguardanti la politica di conservazione, la ricerca, la raccolta dei dati e l'innovazione nonché rafforzare la cooperazione fra la Romania, la Bulgaria e i loro vicini marittimi. Esso potrebbe svolgere un ruolo essenziale nel favorire un modello regionale di cooperazione adeguato alle caratteristiche specifiche del Mar Nero.

La natura particolare del settore dell'acquacoltura richiede un organismo specifico per la consultazione delle parti interessate e la consulenza su determinati elementi delle politiche che potrebbero avere effetti sull'acquacoltura. A tal fine, la Commissione propone di istituire un nuovo consiglio consultivo per l'acquacoltura.

Per gli argomenti che non rientrano nel campo di attività dei consigli consultivi, la Commissione intende garantire il più ampio coinvolgimento possibile di tutte le parti interessate secondo un metodo efficace sotto il profilo dei costi. Un meccanismo flessibile e semplificato verrà inoltre predisposto per fornire pareri e consulenze alla Commissione.

Il successo della proposta di riforma della PCP dipende in larga misura da una combinazione vincente di *rispetto delle norme* da parte degli operatori ed efficace *applicazione delle stesse* da parte delle autorità pubbliche. Le proposte di riforma si fondano sui nuovi regolamenti "Controllo" e "INN"¹¹. La regolamentazione di base proposta introduce inoltre il principio di *condizionalità*, in base al quale la disponibilità di determinate risorse finanziarie o di altro genere per gli Stati membri o per singoli operatori è subordinata al rispetto delle norme della PCP.

2.6. Forme di finanziamento più intelligenti

Il futuro *sostegno finanziario dell'UE*, pur coprendo l'intera gamma di attività, dalla produzione primaria alla trasformazione e alla commercializzazione, dovrebbe essere rigorosamente orientato al conseguimento degli obiettivi della PCP riformata. Il futuro finanziamento pubblico destinato al settore sarà completamente riformato e semplificato, rispecchiando gli obiettivi della nuova PCP proposta. Esso sarà pienamente allineato con gli

¹¹ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, e regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

obiettivi della strategia Europa 2020. La Commissione propone inoltre di ammodernare il *regime di intervento* nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati. Questo sistema non rispecchia più il mutevole equilibrio fra l'offerta e la domanda. Spendere denaro pubblico per la distruzione del pesce non è più giustificabile. L'attuale regime sarà sostituito da un meccanismo di ammasso semplificato volto a sostenere un livello minimo di stabilità dei mercati.

2.7. Diffondere i principi della PCP a livello internazionale

Le azioni esterne dell'UE devono essere coerenti con i principi e gli obiettivi della PCP, ossia la sostenibilità e la necessità di salvaguardare gli ecosistemi marini. Le azioni adottate saranno guidate elaborando e utilizzando le migliori conoscenze scientifiche disponibili, nonché una maggiore cooperazione che garantisca un maggiore rispetto delle norme. La Commissione ha presentato i nuovi orientamenti per la dimensione esterna della PCP riformata nell'ambito di una comunicazione separata.

L'Unione europea svolgerà un ruolo più incisivo nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca in modo da rafforzarne l'operato. Un analogo orientamento verrà adottato, con lo stesso obiettivo, nell'ambito di organismi multilaterali come l'ONU o l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). L'UE promuoverà inoltre la gestione sostenibile delle risorse tramite un dialogo rafforzato con i principali partner e un maggiore impegno con i paesi terzi. Essa intensificherà inoltre l'avvio di azioni, in particolare per quanto concerne la lotta contro le attività illegali, non dichiarate e non regolamentate e la riduzione della capacità delle flotte.

Gli accordi di pesca sostenibile (APS) con i paesi terzi devono essere riorientati verso una gestione maggiormente sostenibile delle risorse alieutiche grazie ad una clausola di trasparenza che garantisca che i pescherecci dell'UE sfruttino unicamente le risorse che il paese partner non può o non intende pescare. Gli APS devono essere maggiormente incentrati sugli aspetti scientifici e su questioni di monitoraggio, controllo e sorveglianza. Tutti i futuri accordi dovrebbero includere una clausola sul rispetto dei diritti umani.

L'UE continuerà a promuovere e ad applicare gli obiettivi della PCP per i cosiddetti *accordi settentrionali*, che consentono una gestione condivisa delle risorse fra l'UE e i paesi terzi con cui essa condivide gli stock nelle acque dell'Atlantico settentrionale, dell'Artico, del Baltico e del Mare del Nord.

Sintesi delle nuove misure proposte nel pacchetto di riforma della PCP

Conservazione e sostenibilità	Rendimento massimo sostenibile come obiettivo di conservazione entro una scadenza determinata (2015)
	Eliminazione dei rigetti grazie all'obbligo di sbarco e norme di gestione necessarie con un calendario per l'introduzione
	Piani pluriennali concentrati su obiettivi essenziali, obiettivi specifici, limiti e scadenze, sulla base dell'approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi
	Autorizzazione per gli Stati membri ad adottare misure nell'ambito del diritto dell'UE sui piani pluriennali e misure tecniche di conservazione
	Procedure accelerate per adottare le misure in materia di pesca necessarie nell'ambito della gestione ambientale (Natura 2000)
Dati e conoscenze scientifiche	Obbligo per gli Stati membri di raccogliere e fornire dati e di preparare programmi pluriennali (regionali) di raccolta dei dati
	Programmi nazionali di ricerca sulla pesca con un coordinamento regionale fra gli Stati membri
	Concentrazione delle attività dello CSTEP sugli aspetti essenziali
Accesso alle risorse e capacità della flotta	Sistema delle concessioni di pesca trasferibili obbligatorio per le grandi flotte – con trasferibilità a livello nazionale
	Abbandono dei sussidi legati alle flotte
Acquacoltura	Piani strategici nazionali 2014-2020 per la promozione dell'acquacoltura
	Creazione di un nuovo consiglio consultivo per l'acquacoltura
Politica di mercato	Conferimento di maggiori poteri alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali al fine di rafforzarne il ruolo e la responsabilità nella pianificazione della produzione e della commercializzazione, sottolineando l'importanza della gestione sostenibile delle risorse ittiche e riducendo l'impatto delle attività di acquacoltura
	Modifica del regime di intervento grazie alla creazione di un meccanismo unico di intervento per l'ammasso
	Fissazione dei prezzi di intervento a un livello decentrato e adeguato
	Migliore informazione dei consumatori e revisione delle norme di commercializzazione
Governance	Estendere il ruolo dei consigli consultivi nell'attuazione della PCP a livello regionale
	Nuovo approccio al coinvolgimento delle parti interessate su questioni orizzontali non trattate dai consigli consultivi
Strumento finanziario	Pieno allineamento con la strategia Europa 2020
	Disposizioni in materia di condizionalità sul rispetto delle norme – applicabili sia agli Stati membri che ai singoli operatori
Dimensione esterna	Organizzazioni regionali di gestione della pesca – maggiore coinvolgimento dell'UE nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca al fine di rafforzare, in queste sedi, gli aspetti legati alle conoscenze scientifiche, al controllo e al rispetto delle norme, migliorando in tal modo i risultati del loro operato

	A livello multilaterale – azioni congiunte con i partner principali dell’UE, volte a combattere la pesca INN e a ridurre la sovraccapacità
	Maggiore coerenza fra le politiche dell’UE in materia di pesca, sviluppo, commercio e ambiente
	Accordi di pesca sostenibile – migliori basi scientifiche e chiara identificazione delle risorse eccedentarie nei paesi partner al fine di garantire pratiche di pesca sostenibili in questi paesi da parte della flotta dell’UE. Maggiore contributo finanziario da parte dell’industria e creazione di un contesto di governance di elevata qualità. Tutti i futuri accordi dovrebbero includere una clausola sul rispetto dei diritti umani.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 13.7.2011
COM(2011) 424 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E
AL COMITATO DELLE REGIONI**

sulla dimensione esterna della politica comune della pesca

INDICE

1.	Introduzione	6
2.	Contribuire alla sostenibilità a lungo termine a livello mondiale	6
2.1.	Trasformare i dialoghi in partenariati di lavoro	6
2.2.	Mantenere e rafforzare l'architettura globale della governance della pesca	8
2.3.	Contribuire a un funzionamento più efficace delle ORGP	9
3.	Verso accordi di pesca sostenibile	11
3.1.	Gli accordi di partenariato nel settore della pesca attualmente in vigore e le loro lacune	11
3.2.	Operare maggiormente a favore della conservazione delle risorse e della sostenibilità a lungo termine.....	12
3.3.	Rafforzare la governance degli accordi di pesca bilaterali	13
3.4.	Sostenere in modo più efficace la pesca sostenibile nei paesi partner	14
4.	Coerenza con altre politiche dell'UE.....	15
	ALLEGATO I	17
	ALLEGATO II.....	18

SINTESI

Secondo la più recente valutazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura¹, quasi l'85% degli stock ittici mondiali per cui si dispone di informazioni risulta essere pienamente sfruttato o sovrasfruttato. L'Unione europea deve impegnarsi al massimo per invertire questa tendenza attuando in tempi rapidi iniziative coraggiose.

L'UE è uno dei pochissimi attori di primo piano con una forte presenza in tutti gli oceani del mondo tramite le flotte e gli investimenti, gli accordi bilaterali con paesi terzi e la partecipazione alle principali organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). Essa costituisce inoltre un mercato importante per i prodotti della pesca, sia sotto il profilo del consumo che dell'importazione. L'UE consuma l'11% delle risorse ittiche mondiali in termini di volume e importazioni e il 24% dei prodotti della pesca in termini di valore. Da qui scaturisce la pesante responsabilità dell'UE di impegnarsi ulteriormente a favore della conservazione e della gestione sostenibile degli stock ittici internazionali.

Contribuire alla sostenibilità a lungo termine a livello mondiale

Per garantire la gestione sostenibile e la conservazione delle risorse della pesca e migliorare l'operato delle ORGP, l'UE dovrebbe impegnarsi a:

- far procedere l'agenda globale e multilaterale a favore della pesca sostenibile in tutto il mondo, trasformando nel contempo i dialoghi avviati in tale ambito in partenariati di lavoro che consentano di affrontare questioni cruciali come l'eliminazione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) o la riduzione della sovraccapacità;
- guidare il processo di rafforzamento dell'operato delle ORGP per permettere loro di meglio conservare e gestire le risorse biologiche marine comprese nel loro ambito di competenza mediante le misure seguenti:
 - disponibilità di dati ed elementi scientifici più affidabili per la presa di decisioni;
 - rafforzamento del rispetto delle norme e intensificazione dei controlli;
 - riduzione della capacità a livelli commisurati alle risorse;
 - funzionamento più efficace delle ORGP grazie al miglioramento del processo decisionale;
 - introduzione di canoni per l'accesso all'alto mare a carico dei membri delle ORGP;

¹ *The State of World Fisheries and Aquaculture 2010*, FAO, Roma 2010, pag. 35. Degli stock marini oggetto di monitoraggio della FAO, più della metà (53%) sono ritenuti pienamente sfruttati, il 28% sovrasfruttati, il 3% depauperati e l'1% in fase di recupero dal depauperamento. Il 3% degli stock è considerato sottosfruttato e il 12% moderatamente sfruttato.

- integrare più efficacemente pesca, sviluppo, ambiente, commercio e altre politiche per contribuire al conseguimento degli obiettivi di una governance sostenibile e responsabile.

Accordi bilaterali in materia di pesca

È opportuno che le attività di pesca della flotta dell'UE nelle acque di paesi terzi continuino a svolgersi sulla base di accordi internazionali tra l'UE e singoli paesi terzi. Al fine di promuovere la conservazione a lungo termine delle risorse, una buona governance delle relazioni di pesca bilaterali e lo sviluppo sostenibile del settore della pesca dei paesi partner è necessario che nei futuri accordi pesca l'UE provveda a:

- basare gli accordi sui migliori pareri scientifici e sulle migliori informazioni scientifiche disponibili concernenti lo sforzo di pesca cumulato esercitato nelle acque interessate;
- svolgere indagini scientifiche sugli accordi che riguardano più specie ("misti");
- porre il rispetto dei diritti umani quale condizione essenziale per la conclusione e il rinnovo di accordi di pesca;
- aumentare progressivamente il contributo degli armatori al costo dei diritti di accesso;
- assicurare che gli accordi di pesca favoriscano una migliore governance del settore alieutico nel paese partner, soprattutto in termini di sorveglianza, ispezione e capacità amministrativa e scientifica;
- garantire una sana ed efficiente gestione finanziaria dei fondi di sostegno settoriale previsti dagli accordi e prevedere la sospensione dei pagamenti qualora i risultati auspicati non siano ottenuti.

Alcuni di questi elementi dovrebbero già figurare negli accordi transitori negoziati prima dell'adozione della riforma della politica comune della pesca. Una volta entrata in vigore la riforma, tutti i negoziati terranno conto dei nuovi orientamenti. La conclusione del processo porterà a una nuova generazione di accordi di pesca sostenibile.

1. INTRODUZIONE

La presente comunicazione, che illustra i nuovi orientamenti relativi alla dimensione esterna della politica comune della pesca (PCP) riformata², è basata su un ampio numero di consultazioni e valutazioni effettuate dai servizi della Commissione nel contesto della riforma. La riforma della PCP mira a garantire uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine favorendo nel contempo il conseguimento di solidi risultati economici, una crescita inclusiva e una maggiore coesione nelle regioni costiere. I nuovi orientamenti relativi alla dimensione esterna della PCP riformata si prefiggono di trasporre tali principi a livello internazionale e di contribuire a una governance della pesca internazionale più responsabile, che renda possibile uno sfruttamento sostenibile degli stock ittici a livello mondiale conseguendo livelli di mortalità compatibili con il rendimento massimo sostenibile (MSY³) entro il 2015, attenuando al tempo stesso l'impatto delle attività alieutiche sull'ecosistema marino. In ultima analisi si garantirà un futuro sostenibile per i pescatori europei e dei paesi terzi.

Questi orientamenti comporteranno inoltre maggiori sinergie con la politica marittima integrata dell'UE, che le consentiranno di adottare un approccio più ecosistemico alla gestione della pesca nonché di affrontare i problemi generali che esercitano un impatto sugli stock ittici internazionali, come il cambiamento climatico e l'inquinamento.

2. CONTRIBUIRE ALLA SOSTENIBILITÀ A LUNGO TERMINE A LIVELLO MONDIALE

2.1. *Trasformare i dialoghi in partenariati di lavoro*

L'UE ha avviato dialoghi bilaterali con i principali partner internazionali, come gli Stati Uniti d'America, il Canada, il Giappone, l'Australia, la Nuova Zelanda, la Russia e la Cina. Scopo di tali dialoghi è garantire la sostenibilità della pesca mondiale, concludere alleanze su questioni di governance della pesca e risolvere problemi su base bilaterale.

L'UE intrattiene tradizionalmente con i vicini del Nord, in particolare con la Norvegia, relazioni strette nell'ambito degli "accordi nordici". Tali accordi prevedono una gestione condivisa delle risorse nelle acque dell'Atlantico settentrionale, dell'Artico, del Baltico e del Mare del Nord. Più recentemente, nel 2009 è entrato in vigore l'accordo bilaterale tra l'UE e la Russia per la gestione congiunta del Mar Baltico. Per quanto riguarda gli stock altamente migratori e gli stock transzonali

² Orientamenti per la dimensione esterna della politica marittima integrata sono stati esposti nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Sviluppare la dimensione internazionale della politica marittima integrata dell'Unione europea (COM(2009) 536 definitivo).

³ Il rendimento massimo sostenibile (MSY – *Maximum Sustainable Yield*) corrisponde al prelievo (o alla cattura) massimo sullo stock di una specie nel corso di un periodo indefinito. Il concetto di MSY mira a mantenere le dimensioni della popolazione ad un livello che corrisponda al tasso di massima crescita prelevando gli individui che sarebbero normalmente aggiunti alla popolazione e preservandone la produttività indefinitamente.

(compresi sgombri e melù) nell'Atlantico nordorientale, l'UE coopera con gli stessi vicini del Nord nell'ambito di forum degli Stati costieri. La Commissione esaminerà gli approcci migliori per rafforzare tale cooperazione in modo da tener conto, nell'ambito dei processi regionali, degli sviluppi incentrati sulla gestione delle risorse a livello di bacino marittimo.

Nel contempo, la relazione dell'UE con i propri vicini continua ad essere orientata ai principi della politica europea di vicinato, tramite la quale l'Unione offre ai propri confinanti una relazione privilegiata, basata su un impegno reciproco a favore di valori comuni (democrazia e diritti umani, stato di diritto, buona governance, principi di economia di mercato e sviluppo sostenibile). La politica europea di vicinato è inoltre uno strumento perfettamente adeguato per promuovere la politica marittima integrata dell'UE presso i vicini partner, incoraggiando gli attori che operano nel Mar Baltico, nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero a costruire e rafforzare meccanismi di scambio tra pari con l'iniziativa e il sostegno dell'Unione.

Porre fine alla pesca illegale

Per affrontare in modo efficace i problemi principali che la pesca si trova attualmente a dover risolvere, come combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e ridurre la sovraccapacità, l'UE deve assicurarsi il sostegno di altri attori a livello mondiale.

La Commissione propone di avviare discussioni, entro la fine del 2013, con altri grandi importatori di prodotti della pesca, in particolare gli USA e il Giappone⁴, per definire un approccio comune finalizzato a impedire l'ingresso su questi mercati ai prodotti della pesca INN. Tale iniziativa, che potrebbe ispirarsi al regolamento dell'UE sulla pesca INN⁵, aprirebbe la strada all'eliminazione progressiva della pesca INN nel corso del prossimo decennio, specialmente se vi aderiranno altri attori importanti. In un prossimo futuro la Commissione sarebbe disposta ad attuare con i suoi partner meccanismi congiunti per lo scambio di informazioni e l'armonizzazione degli approcci nei confronti degli attori della pesca INN (Stati di bandiera o flotte).

INTERVENTI

- Un partenariato di lavoro con i principali interlocutori inteso all'elaborazione di un approccio comune contro la pesca INN.

Sovraccapacità – un problema mondiale

Nell'ambito degli orientamenti finalizzati al raggiungimento di livelli di mortalità per pesca compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2015, la Commissione intende avviare un'iniziativa politica di alto livello per esaminare le

⁴ Questi paesi rappresentano, insieme all'UE, due terzi del mercato mondiale dei prodotti della pesca; cfr. *The State of World Fisheries and Aquaculture 2010*, FAO, Roma 2010.

⁵ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999.

possibilità di ridurre la capacità a livello mondiale entro il 2013. Tale iniziativa terrebbe conto delle aspirazioni dei paesi in via di sviluppo e sarebbe coerente con la riforma della PCP, che, tra i principali meccanismi volti a conseguire la riduzione di capacità, proporrà una gestione basata sui diritti di pesca.

INTERVENTI

- Entro il 2013 l'UE convocherà una conferenza ad alto livello per discutere le possibili modalità di riduzione della capacità allo scopo di avviare un processo finalizzato a risolvere il problema della sovraccapacità a livello mondiale.

2.2. *Mantenere e rafforzare l'architettura globale della governance della pesca*

A livello mondiale l'UE partecipa ai lavori delle Nazioni Unite in quanto parte della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare⁶ e parte dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici⁷. L'UE è inoltre membro attivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e partecipa ai lavori dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Queste organizzazioni svolgono un ruolo fondamentale per far avanzare il dibattito sulla protezione e sulla conservazione delle risorse biologiche marine. Una volta raggiunti gli accordi in queste sedi (ad esempio sulla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nell'ambito dell'ONU), tali strumenti sono stati attuati con successo a un livello più operativo mediante l'adozione di misure concrete di conservazione da parte delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). È pertanto opportuno che la partecipazione dell'UE in queste sedi sia mirata e potenziata secondo gli orientamenti seguenti:

- continuare a promuovere iniziative incentrate sul ruolo degli Stati di approdo e degli Stati di bandiera nella lotta contro le attività di pesca INN nel quadro della FAO, come l'accordo sullo Stato di approdo del 2009 o le consultazioni tecniche sul ruolo dello Stato di bandiera;
- continuare a sostenere la considerazione a livello dell'ONU dei problemi più preoccupanti, come la sovraccapacità, i rigetti, le catture accessorie o l'impatto di taluni attrezzi da pesca sugli ecosistemi marini;
- promuovere l'attuazione di condizioni eque per le navi che pescano nelle acque delle ORGP e nelle acque di paesi terzi al fine di evitare una "corsa al ribasso" in cui si potrebbe trarre indebito vantaggio, a scapito delle risorse, da un quadro di gestione meno rigoroso. Tale intervento sarebbe attuato lasciando impregiudicata la responsabilità primaria degli Stati di bandiera per quanto riguarda il comportamento delle rispettive navi.

⁶ UNCLOS, 1982, nota anche come Convenzione di Montego Bay.

⁷ Accordo che attua le disposizioni della convenzione relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, UNFSA, 1995, noto anche come accordo di New York.

INTERVENTI

La Commissione proporrà al Consiglio di:

- continuare a presentare proposte ambiziose per la risoluzione dell'assemblea generale annuale dell'ONU in materia di pesca sostenibile;
- rafforzare il sostegno allo sviluppo di strumenti internazionali per la conservazione e la gestione degli stock ittici nell'ambito della FAO;
- avviare, a livello dell'ONU, un'iniziativa riguardante un sistema globale di certificazione finalizzato a eliminare la pesca INN;
- promuovere il rispetto, da parte dei paesi terzi, di elevati standard di sostenibilità in alto mare e nelle acque dei paesi terzi.

2.3. *Contribuire a un funzionamento più efficace delle ORGP*

Le ORGP costituiscono i principali forum per la conservazione e la gestione degli stock ittici condivisi e di quelli migratori. Nell'ambito della convenzione UNCLOS e dell'accordo ONU sugli stock ittici l'UE si è impegnata a partecipare ai lavori di varie ORGP, a condizione che abbia un interesse reale⁸ nelle zone di pesca gestite da queste organizzazioni come Stato che pratica la pesca nella zona interessata o come Stato di commercializzazione. Il ruolo dell'UE nell'ambito di questi forum è aumentato considerevolmente dal 1999, anno in cui è stata pubblicata l'ultima comunicazione sulla partecipazione della Comunità alle organizzazioni regionali di pesca (ORP)⁹.

Tuttavia, nonostante gli sforzi delle ORGP di gestire in modo sostenibile le risorse poste sotto la loro competenza, il depauperamento degli stock ittici è continuato. Secondo la più recente valutazione della FAO¹⁰, quasi l'85% degli stock ittici mondiali per cui si dispone di informazioni risulta essere pienamente sfruttato o sovrasfruttato. Tale tendenza, esistente da diversi decenni, riflette un crescente sfruttamento degli stock riconducibile in particolare a un aumento della domanda di prodotti della pesca.

A breve o a medio termine l'UE dovrebbe concentrare il proprio impegno per risolvere le principali difficoltà che impediscono alle ORGP di adempiere al loro mandato, basando il proprio intervento sui seguenti orientamenti:

⁸ I paesi che hanno un "interesse reale" sono quelli che pescano in alto mare, gli Stati costieri la cui ZEE si trova nella zona di competenza di un'ORGP o quelli che sono grandi importatori di prodotti della pesca catturati nella zona gestita dall'ORGP.

⁹ COM(1999) 613 definitivo dell'8.12.1999.

¹⁰ *The State of World Fisheries and Aquaculture 2010*, FAO, Roma 2010, pag. 35. Degli stock marini oggetto di monitoraggio della FAO, più della metà (53%) sono ritenuti pienamente sfruttati, il 28% sovrasfruttati, il 3% depauperati e l'1% in fase di recupero dal depauperamento. Il 3% degli stock è considerato sottosfruttato e il 12% moderatamente sfruttato. Per quanto riguarda gli stock di tonnid e di specie analoghe di cui si conosce lo stato di sfruttamento, fino al 60% potrebbero essere pienamente sfruttati e fino al 35% sono classificati come sovrasfruttati o depauperati. Solo alcuni stock sembrano essere sottosfruttati (principalmente i tonnetti striati).

- potenziare il funzionamento delle ORGP mediante analisi dei risultati condotte sistematicamente, in linea con le pertinenti risoluzioni dell'ONU;
- mettere a disposizione delle ORGP dati e consulenze scientifiche più affidabili aumentando l'investimento dell'UE nella raccolta dei dati, nella ricerca applicata, nelle conoscenze scientifiche e nelle attività scientifiche delle ORGP, incoraggiando anche altri membri delle ORGP a fare altrettanto. L'UE dovrebbe inoltre promuovere un ampliamento della portata delle consulenze scientifiche, in particolare attuando l'approccio precauzionale e quello ecosistemico e integrandoli con gli strumenti dell'analisi socioeconomica;
- rimediare all'attuale situazione di scarsa applicazione, da parte di alcuni membri, delle misure di conservazione e di gestione delle ORGP; a tal fine occorre che l'UE promuova i seguenti aspetti:
 - esame periodico del rispetto comprovato delle norme da parte dei vari membri delle ORGP;
 - individuazione dei motivi che hanno portato allo scarso rispetto delle norme (ad esempio, mancanza di capacità nei paesi in via di sviluppo) e definizione di misure correttive adeguate e mirate;
 - elaborazione e irrogazione di sanzioni trasparenti e non discriminatorie in casi di evidente inosservanza delle norme o di mancanza di impegno politico delle parti. Questo processo potrebbe essere accompagnato da incentivi per ricompensare gli attori "rispettosi delle norme" o "trasparenti" (Stati di bandiera o flotte).
- Il problema della sovraccapacità deve essere affrontato sia a livello multilaterale (lancio di un'iniziativa da parte dell'UE insieme ai partner principali) che a livello delle ORGP. L'UE dovrebbe sostenere una soluzione di questo problema basata sull'esame dei migliori pareri scientifici disponibili in materia di livelli sostenibili di cattura e delle misure necessarie al riguardo. Tali misure potrebbero comprendere il congelamento o la riduzione della capacità, tenendo nel contempo conto delle aspirazioni dei paesi in via di sviluppo di potenziare il loro settore della pesca.
- L'adozione per consenso di decisioni relative a misure di gestione rappresenta la migliore garanzia di un elevato livello di rispetto delle norme. L'UE dovrebbe tuttavia sostenere una riforma dei sistemi decisionali nelle ORGP, in particolare per permettere di votare, ove necessario, in conformità alla procedura più progressiva ed efficiente recentemente adottata nell'ambito dell'ORGP responsabile della Convenzione per il Pacifico meridionale¹¹.
- Per rafforzare la base finanziaria delle ORGP e incoraggiare maggiormente un uso responsabile delle risorse da parte delle flotte, occorre che l'UE promuova il concetto secondo cui gli operatori le cui navi battono bandiera di un membro

¹¹ Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale, articoli 16 e 17.

dell'ORGP devono versare un canone all'ORGP per avere accesso alla pesca in alto mare. Un sistema di diritti di accesso ben congegnato e pienamente conforme alla convenzione UNCLOS costituirebbe un ulteriore fattore di prevenzione della "tragedia dei beni comuni"¹².

INTERVENTI

La Commissione proporrà al Consiglio di:

- incoraggiare la realizzazione di esami dei risultati delle ORGP: tutte le organizzazioni dovrebbero aver completato il primo esame entro la fine del 2013; in seguito tali esami dovrebbero essere effettuati periodicamente (ogni 3-5 anni);
- promuovere il principio di diritti di accesso a pagamento introducendo, in un numero limitato di ORGP, canoni per l'iscrizione delle navi in elenchi di navi autorizzate;
- promuovere l'attuazione degli interventi indicati nella presente sezione in modo coerente e strutturato per consentire alle organizzazioni di adempiere efficacemente al loro mandato. Sarebbero così garantiti un livello sostenibile e regolamentato delle attività di pesca (basate sul MSY) dirette agli stock di competenza delle ORGP nonché la protezione della biodiversità marina.

3. VERSO ACCORDI DI PESCA SOSTENIBILE

3.1. *Gli accordi di partenariato nel settore della pesca attualmente in vigore e le loro lacune*

Gli accordi di pesca bilaterali tra l'UE e i paesi terzi sono da tempo una componente della politica comune della pesca. La riforma del 2002 della PCP ha introdotto importanti modifiche agli accordi bilaterali ponendo l'accento sul partenariato e sullo sviluppo di una pesca sostenibile nei paesi partner. Gli accordi di partenariato nel settore della pesca attualmente in vigore hanno come obiettivo di consentire alle navi dell'UE di pescare, in condizioni regolamentate e giuridicamente sicure, le risorse eccedentarie¹³ presenti nelle zone economiche esclusive (ZEE) di alcuni paesi terzi¹⁴.

Gli accordi di partenariato nel settore della pesca mirano a sostenere lo sviluppo di un settore della pesca sostenibile nei paesi partner. Generalmente essi hanno quindi un impatto economico e sociale positivo. In particolare, contribuiscono positivamente alle economie locali creando posti di lavoro per i marinai, nei luoghi di sbarco e nelle industrie di trasformazione del pesce e partecipano nel contempo all'approvvigionamento alimentare dei paesi partner.

¹² La tragedia dei beni comuni è un dilemma che si produce nella situazione in cui più individui, agendo in modo indipendente e cercando razionalmente di massimizzare il loro interesse personale, causeranno alla fine il depauperamento della risorsa limitata condivisa, anche se è chiaro che tale esito nel lungo termine non è nell'interesse di nessuno.

¹³ La quota di catture ammissibili che lo Stato costiero non può o non vuole sfruttare; si veda l'articolo 62, paragrafo 2, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

¹⁴ Si veda l'allegato 2 per un riepilogo degli accordi di pesca bilaterali attualmente in vigore e le loro principali caratteristiche. Per essere pienamente operativi, gli accordi di pesca bilaterali devono essere accompagnati da un protocollo che descriva in dettaglio le possibilità di pesca e il contributo finanziario. Gli accordi privi di un protocollo in vigore o in fase di ratifica sono definiti "in sospenso".

Nonostante numerosi miglioramenti, il funzionamento degli accordi di partenariato nel settore della pesca continua a risentire di lacune sostanziali, come è emerso di recente dalla consultazione sul Libro verde del 2009¹⁵:

- le conoscenze scientifiche su alcuni stock presenti in acque di paesi terzi sono insufficienti per stabilire il volume totale delle risorse eccedentarie;
- i termini e le condizioni degli accordi di pesca conclusi dai paesi partner con altri paesi (terzi) generalmente non sono noti all'UE;
- di conseguenza è spesso impossibile valutare lo sforzo di pesca globale a cui sono soggetti gli stock e determinare la quota delle eccedenze che può formare oggetto di una pesca sostenibile da parte della flotta dell'UE;
- esistono limiti alla capacità di assorbimento di molti paesi partner quando si tratta di utilizzare in modo efficace i fondi assegnati a sostegno del settore nell'ambito degli accordi di partenariato nel settore della pesca.

La Commissione ritiene che gli accordi di partenariato nel settore della pesca attualmente in vigore dovrebbero essere trasformati in accordi di pesca sostenibile, incentrati sulla conservazione delle risorse e sulla sostenibilità ambientale, su una migliore governance e sull'efficacia del sostegno settoriale.

3.2. *Operare maggiormente a favore della conservazione delle risorse e della sostenibilità a lungo termine*

Gli accordi di pesca sostenibile dovrebbero sempre essere basati sui migliori pareri scientifici, utilizzando come riferimento il concetto di rendimento massimo sostenibile (MSY).

La Commissione avvierà indagini scientifiche per valutare gli accordi vigenti riguardanti più specie; tali indagini consisteranno in verifiche indipendenti inter pares dei dati scientifici disponibili. Sulla base di tali indagini e in linea con l'approccio ecosistemico, deciderà se è necessario riorientare tali accordi su specie per le quali il livello di conoscenze scientifiche è sufficiente e lo sforzo di pesca totale è noto¹⁶. Quanto agli accordi sulla pesca del tonno, i dati scientifici forniti dalle ORGP interessate saranno utilizzati in modo più rigoroso. Occorre che gli Stati membri rispettino integralmente le disposizioni relative alla comunicazione delle catture. La Commissione esaminerà rapidamente ed equamente i casi di presunto non rispetto.

¹⁵ Sintesi della consultazione sulla riforma della politica comune della pesca, SEC(2010) 428 definitivo del 16.4.2010.

¹⁶ Gli accordi di partenariato nel settore della pesca attualmente in vigore possono essere divisi in due categorie: a) quelli che riguardano esclusivamente il tonno e le specie affini altamente migratorie (accordi sulla pesca del tonno) e b) quelli che riguardano altre specie (accordi misti). Grazie alla copertura da parte delle ORGP, le informazioni scientifiche sugli stock di tonno sono generalmente migliori di quelle riguardanti altre specie.

Essa si adopererà inoltre affinché gli accordi di pesca sostenibile comprendano una clausola di trasparenza, in base alla quale lo sforzo di pesca cumulato messo in atto in un paese partner è comunicato all'UE.

INTERVENTI

La Commissione intende:

- avviare sistematicamente indagini scientifiche per valutare gli stock prima di negoziare nuovi protocolli di accordi riguardanti più specie;
- assicurare il rispetto da parte degli Stati membri delle norme in materia di comunicazione delle catture applicabili nelle acque dei paesi partner, anche ricorrendo pienamente agli strumenti giuridici esistenti, quali il regolamento sulla pesca INN;
- rafforzare la trasparenza per quanto riguarda lo sforzo di pesca globale messo in atto nelle acque dei paesi terzi inserendo clausole specifiche negli accordi bilaterali e stabilendo contatti con parti terze.

3.3. Rafforzare la governance degli accordi di pesca bilaterali

Gli accordi di partenariato nel settore della pesca devono essere riveduti al fine di offrire un quadro di governance completo per le attività di pesca delle navi dell'UE nelle acque dei paesi terzi. L'attuazione degli accordi deve essere semplificata, essi devono fornire mezzi di reazione più efficaci alle violazioni dei diritti umani e i contributi pubblici ai costi di accesso devono essere ridotti.

Gli accordi di pesca sostenibile devono essere più agevoli da attuare e da rispettare. A tal fine occorre che siano basati su "modelli di accordo", con l'introduzione di clausole standard. È opportuno alleggerire la procedura amministrativa prevista per le autorizzazioni di pesca rilasciate e gestite nell'ambito degli accordi. Nel 2012 la Commissione presenterà una proposta di revisione del regolamento sulle autorizzazioni di pesca¹⁷.

Occorre inserire una clausola relativa ai diritti umani in tutti gli accordi futuri; in base a tale clausola, peraltro già contenuta nei protocolli siglati di recente, la violazione di elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani e dei principi democratici comporterebbe in ultima analisi la sospensione del protocollo all'accordo. La clausola dovrebbe ispirarsi alle disposizioni stabilite dall'accordo di Cotonou¹⁸ o da altri strumenti e accordi internazionali pertinenti.

La clausola di esclusività contenuta negli accordi di partenariato nel settore della pesca attualmente in vigore impedisce alle navi dell'UE di pescare al di fuori del

¹⁷ Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94.

¹⁸ L'accordo di Cotonou è l'accordo di partenariato più completo concluso tra i paesi in via di sviluppo e l'UE. Dal 2000 funge da quadro per le relazioni dell'UE con 79 paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP).

quadro regolamentare dell'accordo, se ne esiste uno, e garantisce che tutte le navi dell'UE siano soggette alle stesse norme. Allo scopo di evitare che la clausola di esclusività possa essere elusa mediante il cambio di bandiera, in futuro gli accordi di pesca dovrebbero prevedere che una nave dell'UE che abbia cambiato bandiera per venir meno ai propri obblighi o per ottenere possibilità di pesca aggiuntive non sia più autorizzata a pescare nella ZEE del paese partner.

Occorre che il settore della pesca dell'UE si assuma una parte equa dei costi di accesso alle risorse eccedentarie dei paesi terzi e che il contributo a carico del bilancio dell'UE sia ridotto di conseguenza.

INTERVENTI

La Commissione intende:

- presentare entro il 2012 una proposta di revisione del regolamento sulle autorizzazioni di pesca per semplificare la gestione delle stesse;
- adoperarsi affinché il rispetto dei diritti umani diventi una condizione necessaria per la conclusione di accordi di pesca sostenibile e per il mantenimento della cooperazione con i paesi terzi nel settore della pesca;
- impegnarsi affinché negli accordi bilaterali siano introdotte disposizioni volte ad impedire il cambio di bandiera abusivo;
- mirare ad aumentare il contributo degli armatori ai costi di accesso alle acque dei paesi terzi.

3.4. *Sostenere in modo più efficace la pesca sostenibile nei paesi partner*

È opportuno che il sostegno finanziario dell'UE alla politica settoriale dei paesi terzi apporti ai paesi partner benefici concreti e misurabili, in particolare per quanto concerne la sostenibilità della pesca locale. Tale sostegno dovrebbe essere destinato a rafforzare la capacità amministrativa e scientifica di tali paesi e, in particolare, ad attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza, compresa la lotta contro la pesca INN. Anche il miglioramento dei pareri scientifici e il rafforzamento delle capacità dovrebbe costituire una priorità del sostegno dell'UE ai paesi partner nel quadro degli accordi di pesca sostenibile.

Allo stesso tempo, occorre rendere il sostegno settoriale più efficace e mirato e valutarlo periodicamente. È opportuno esigere dai paesi partner garanzie di risultato e rafforzare la condizionalità, così che i pagamenti non siano effettuati se gli impegni non sono rispettati. La Commissione elaborerà orientamenti generali relativi al controllo dei fondi del sostegno settoriale concessi nell'ambito di tutti gli accordi di pesca; tali orientamenti potranno poi essere adattati agli accordi specifici.

La Commissione si adopererà inoltre per aumentare il valore aggiunto apportato dal sostegno settoriale allo sviluppo sostenibile del settore della pesca dei paesi partner tenendo maggiormente in considerazione le strategie globali e le priorità definite in ciascuno di essi.

INTERVENTI

La Commissione intende:

- proporre di disaccoppiare in tutti i casi i pagamenti del sostegno settoriale dai pagamenti dei diritti di accesso alla pesca e determinare il sostegno settoriale alla luce delle esigenze e della capacità di assorbimento dei paesi partner;
- adoperarsi per introdurre disposizioni più rigorose in materia di condizionalità per quanto riguarda la parte settoriale, in modo che i pagamenti siano legati ai progressi raggiunti nell'attuazione del sostegno settoriale;
- sostenere gli sforzi intrapresi dai paesi partner per migliorare la raccolta dei dati e la fornitura di pareri scientifici accurati.

4. COERENZA CON ALTRE POLITICHE DELL'UE

Per conseguire gli obiettivi menzionati nella presente comunicazione è necessario che l'UE acquisti maggior peso nei vari forum mondiali rafforzando le sinergie tra le proprie azioni e le proprie politiche nel campo della governance internazionale della pesca e nei settori dello sviluppo, del commercio, dell'ambiente, della ricerca e innovazione, della politica estera e altri ancora. I seguenti orientamenti contribuiranno al raggiungimento di questo risultato:

- il coordinamento della politica della pesca e di quella dello sviluppo dovrebbe consentire di stabilire un legame tra il riconoscimento delle aspirazioni dei paesi in via di sviluppo, che mirano a rafforzare il proprio settore della pesca, e la sensibilizzazione di tali paesi ai loro obblighi in materia di governance sostenibile della pesca;
- saranno rafforzate le sinergie tra gli accordi pesca futuri e le politiche e gli strumenti di sviluppo, in particolare il Fondo europeo di sviluppo (FES) e altre politiche, come quella di ricerca e innovazione;
- nel quadro dell'azione esterna, l'Unione continuerà a sostenere strategie e programmi in materia di pesca (ad esempio per la sicurezza marittima e la lotta contro la pirateria) in tutte le sue politiche di partenariato e di cooperazione;
- l'UE, quale principale importatore di prodotti della pesca, impedisce già che i prodotti della pesca INN raggiungano il proprio mercato; la politica commerciale dell'UE può anche contribuire ad assicurare una pesca sostenibile a livello mondiale promuovendo l'adesione alle convenzioni internazionali e agli accordi pertinenti in materia di governance della pesca nell'ambito degli accordi commerciali preferenziali;
- la coerenza tra gli obiettivi ambientali e quelli di pesca sarà assicurata tramite la continua integrazione delle politiche elaborate dagli organismi e dalle convenzioni internazionali di tutela dell'ambiente nelle decisioni in materia di conservazione e di gestione che saranno adottate dalle ORGP.

INTERVENTI


La Commissione intende:

- elaborare e attuare strategie regionali di pesca sostenibile a livello dei vari oceani e mari, ad esempio nell'Oceano Pacifico, nell'Oceano Indiano e nel Mare Mediterraneo;
- adottare, entro la fine del 2011, una proposta di quadro giuridico comprendente misure commerciali volto a garantire la sostenibilità delle risorse di pesca.

ALLEGATO I

Organizzazioni regionali di gestione della pesca

RFMOs for Highly Migratory Fish Stocks (Tuna and Tuna-like)




- ▬ CCSBT - Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna
- ▬ IATTC - Inter-American Tropical Tuna Commission
- ▬ ICCAT - International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna
- ▬ IOTC - Indian Ocean Tuna Commission
- ▬ WCPFC - Commission for the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean

Source Geographical Data: DG MARE B2, ESTAT GISCO
 Cartography: DG MARE B2 GIS and Data Analysis Team - 28/09/2011
 Projection System: Eckert III - Scale approx: 1:98,000,000
 The boundaries shown on this map are for illustrative purposes only.
 Map reference: RFMO Tuna A3 110828



Other RFMOs (non-Tuna)



- ▬ CCAMLR - Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources
- ▬ CCBSB - Convention on the Conservation and Management of the Pollock Resources in the Central Bering Sea
- ▬ GFCM - General Fisheries Commission for the Mediterranean
- ▬ NAFO - Northwest Atlantic Fisheries Organization
- ▬ NASCO - North Atlantic Salmon Conservation Organization
- ▬ NEAFC - North-East Atlantic Fisheries Commission
- ▬ SEAFO - South-East Atlantic Fisheries Organisation
- ▬ SIOFA - South Indian Ocean Fisheries Agreement
- ▬ SPRFMO - South Pacific Regional Fisheries Management Organisation

Source Geographical Data: DG MARE B2, ESTAT GISCO
 Cartography: DG MARE B2 GIS and Data Analysis Team - 08/04/2010
 Map Reference: 20100409_RFMO_maps
 The boundaries shown on this map are for illustrative purposes only.



ALLEGATO II

Accordi di pesca bilaterali

TIPO DI ACCORDO	PAESE PARTNER	PROTOCOLLO IN VIGORE FINO AL	CONTRIBUTO FINANZIARIO ANNUALE DELL'UE
<i>Accordi riguardanti più specie ("misti")</i>	Groenlandia	31 dicembre 2012	14 307 244 EUR
	Guinea-Bissau	15 giugno 2011	7 500 000 EUR
	Mauritania	31 luglio 2012	Da 86 000 000 EUR (1° anno) a 70 000 000 EUR (4° anno)
	Marocco	27 febbraio 2012	36 100 000 EUR
<i>Accordi sulla pesca del tonno - Africa occidentale</i>	Capo Verde	31 agosto 2011	385 000 EUR
	Gabon	2 dicembre 2011	860 000 EUR
	Costa d'Avorio	30 giugno 2013	595 000 EUR
	São Tomé e Principe	fine 2013	682 500 EUR
<i>Accordi sulla pesca del tonno - Oceano Indiano</i>	Comore	31 dicembre 2013	615 250 EUR
	Madagascar	31 dicembre 2012	1 197 000 EUR
	Mozambico	31 dicembre 2011	900 000 EUR
	Seychelles	17 gennaio 2014	5 600 000 EUR
<i>Accordi sulla pesca del tonno - Oceano Pacifico</i>	Kiribati	15 settembre 2012	478 400 EUR
	Micronesia	25 febbraio 2010 (nuovo protocollo di durata quinquennale in corso di ratifica)	559 000 EUR
	Isole Salomone	8 ottobre 2012	400 000 EUR
<i>Accordi in sospeso</i>			
	Gambia	Nessun protocollo in vigore	
	Guinea	Nessun protocollo in vigore	
	Guinea equatoriale	Nessun protocollo in vigore	
	Mauritius	Nessun protocollo in vigore	
	Senegal	Nessun protocollo in vigore	



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.4.2009
COM(2009)163 definitivo

LIBRO VERDE

Riforma della politica comune della pesca

LIBRO VERDE

Riforma della politica comune della pesca

INDICE

1.	Uno scenario ideale per la pesca europea nel 2020.....	4
2.	Introduzione	5
3.	L'attuale politica comune della pesca e i suoi risultati	7
4.	Ovviare alle cinque carenze strutturali della politica della pesca	9
4.1.	Affrontare l'annoso problema della sovraccapacità della flotta	9
4.2.	Definire meglio gli obiettivi strategici	10
4.3.	Fondare il quadro decisionale su principi fondamentali a lungo termine	11
4.4.	Incoraggiare il settore ad assumere maggiore responsabilità nell'attuazione della PCP.....	12
4.5.	Sviluppare una cultura del rispetto.....	14
5.	Migliorare ulteriormente la gestione della pesca nell'Unione europea	15
5.1.	Un regime distinto per proteggere le flotte costiere artigianali?.....	15
5.2.	Valorizzare al massimo il nostro settore della pesca	16
5.3.	Stabilità relativa e accesso alla pesca costiera	17
5.4.	Commercio e mercati – dal peschereccio al consumatore	18
5.5.	Integrare la politica comune della pesca nel contesto più ampio della politica marittima	20
5.6.	Una politica basata sulla conoscenza	21
5.7.	Politica strutturale e sostegno finanziario pubblico	22
5.8.	La dimensione esterna.....	23
5.9.	Acquacoltura	26
6.	Le prossime tappe	26
7.	Dite la vostra	28
8.	Acronimi	28

1. UNO SCENARIO IDEALE PER LA PESCA EUROPEA NEL 2020

Principale fonte di proteine animali di alta qualità e di grassi sani, il pesce rappresenta nuovamente un mercato fiorente ed è stato reintegrato nella dieta abituale di oltre cinquecento milioni di consumatori europei. Il continuo declino delle catture praticate dalla flotta europea si è arrestato intorno al 2015. Malgrado l'Europa rimanga fortemente dipendente dalle importazioni di prodotti ittici, questa tendenza comincia ad invertirsi. Il pesce catturato o allevato in Europa è apprezzato e riconosciuto dai consumatori come un prodotto di elevata qualità.

La pesca eccessiva e indiscriminata, con il vasto impatto che ne deriva per l'economia delle regioni costiere, è ormai un ricordo del passato. Quasi tutti gli stock ittici europei sono stati riportati a livelli atti a garantire il rendimento massimo sostenibile, cosa che per molti di essi comporta un netto incremento rispetto al 2010. La disponibilità di popolazioni ittiche più abbondanti, composte da esemplari maturi e di taglia più grande, rende più redditizia la pesca, che i giovani delle comunità costiere sono tornati a considerare una professione stabile e interessante.

La solidità finanziaria dell'industria alieutica europea è aumentata sensibilmente. Efficiente e indipendente dal finanziamento pubblico, il segmento industriale della flotta è commisurato alle risorse di cui è autorizzata la cattura e opera con imbarcazioni che rispettano l'ambiente. All'altro estremo dello spettro, la pesca artigianale continua a fornire pesce fresco pregiato destinato al consumo locale e commercializzato con marchi di origine e di qualità che consentono ai pescatori di realizzare utili maggiori. Il numero crescente di cittadini europei che vivono nelle zone costiere del continente si traduce in un incremento della domanda di alimenti di elevata qualità prodotti a livello locale. L'attività alieutica è molto più integrata con altri comparti economici che rivestono un'importanza cruciale per le comunità costiere. In tutto il settore, la catena di produzione e di commercializzazione garantisce alle autorità e ai consumatori una totale trasparenza riguardo all'origine delle materie prime, "dalla rete al piatto". Altra fonte importante di approvvigionamento di prodotti ittici per i consumatori europei, il settore europeo dell'acquacoltura è all'avanguardia dello sviluppo tecnologico e continua ad esportare know-how e tecnologia nei paesi extraeuropei.

La politica comune della pesca dell'UE è stata razionalizzata ed è ora meno onerosa e più semplice da gestire. Il processo decisionale consente di adottare decisioni tecniche specifiche con una più stretta partecipazione dei pescatori. Gli operatori del settore alieutico sono concretamente incentivati a comportarsi in modo responsabile, ma devono anche dimostrare di rispettare i principi fondamentali della PCP. I gruppi di interesse partecipano a pieno titolo alle decisioni e al dibattito sull'attuazione delle politiche. Il controllo della pesca è stato reso di gran lunga più efficace.

Fuori dall'Europa, l'UE continua la sua azione volta a promuovere una buona governance marittima e una pesca responsabile a livello mondiale. Gli accordi con i paesi terzi attribuiscono ora maggiore importanza al rafforzamento del contributo europeo allo sviluppo della pesca locale, agli investimenti e alla buona governance marittima. Sono stati istituiti nuovi programmi regionali per migliorare il controllo e il monitoraggio scientifico degli stock ittici, ai quali partecipano quasi tutte le grandi nazioni pescherecce del mondo.

2. INTRODUZIONE

Lo scenario appena descritto è ben lungi dal rispecchiare la situazione attuale della pesca, caratterizzata da sovrasfruttamento delle risorse, eccessiva capacità della flotta, ingenti sovvenzioni, bassa resilienza economica e progressiva diminuzione delle catture praticate dai pescatori europei. L'attuale politica comune della pesca (PCP) non è stata abbastanza efficace da evitare tali problemi.

Tuttavia la Commissione ritiene che una riforma globale e fondamentale della PCP e una nuova mobilitazione del settore possano imprimere la svolta necessaria per invertire la tendenza attuale. Non dovrà trattarsi dell'ennesima riforma frammentaria e marginale, ma di un cambiamento radicale che consenta di affrontare le cause profonde del circolo vizioso in cui da alcuni decenni è intrappolato il settore europeo della pesca.

L'industria alieutica è chiamata a fornire un contributo essenziale all'approvvigionamento alimentare dei cittadini europei e al sostentamento delle comunità costiere del nostro continente. Assicurare il futuro di questo settore è e deve rimanere, anche in un contesto difficile e instabile, un importante obiettivo politico dell'Unione europea.

Da diversi decenni gli stock ittici europei sono sottoposti ad eccessivo sfruttamento e le flotte continuano ad essere sovradimensionate rispetto alle risorse esistenti. Troppi pescherecci, quindi, si contendono le scarse risorse disponibili e per molti segmenti della flotta europea la pesca non rappresenta più un'attività redditizia. Tale situazione ha portato a un continuo declino del prelievo ittico nelle acque d'Europa: importiamo attualmente oltre la metà del pesce che consumiamo. L'elevata volatilità dei prezzi del petrolio e la crisi finanziaria hanno inferto un altro duro colpo alla bassa resilienza economica dell'industria alieutica.

Il settore della pesca non può rimanere avulso dal contesto più ampio in cui è inserito e dalle altre politiche connesse alle attività marittime. La pesca è fortemente dipendente dall'accesso allo spazio marittimo e dall'esistenza di ecosistemi marini sani. Il cambiamento climatico sta già producendo un impatto sui mari europei, con ripercussioni sull'abbondanza e sulla distribuzione degli stock ittici. Cresce inoltre la competizione per lo spazio marittimo, poiché zone marine e costiere sempre più ampie sono dedicate ad altri utilizzi. L'economia della pesca è fortemente influenzata dalle tendenze generali di sviluppo e occupazione delle comunità costiere, tra cui l'emergere di nuovi settori che offrono opportunità di riconversione o di diversificazione del reddito. Ripensare la politica comune della pesca significa quindi collocarla in un contesto marittimo globale, secondo l'approccio proposto dalla politica marittima integrata e dal suo pilastro ambientale, la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino¹.

¹ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino), GU L 164 del 25.6.2008.

La crescente consapevolezza del ruolo cruciale svolto dai nostri mari e la necessità sempre più pressante di preservarli e di garantirne lo sfruttamento razionale hanno fatto della sostenibilità ecologica della pesca un aspetto fondamentale a livello globale. Il vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002 ha definito una serie di obiettivi specifici per la gestione della pesca, che tutte le autorità del settore devono impegnarsi ad attuare. Tra questi, l'obiettivo di riportare gli stock ittici a livelli atti a garantire il rendimento massimo sostenibile (MSY)² entro il 2015. Importanti misure sono state inoltre adottate dalle Nazioni Unite per mitigare l'impatto della pesca nelle acque d'altura. La crescente preoccupazione per la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, sia nell'UE che nel resto del mondo, rende ancora più urgente preservare le risorse naturali mediante una gestione e uno sfruttamento responsabili. A fronte della necessità di ridurre le emissioni di gas serra, risulta sempre più arduo giustificare alcune pratiche di pesca ad elevato consumo di carburante.

I consumatori e i settori della trasformazione e della distribuzione, sempre più sensibili a queste problematiche, vogliono essere certi che il pesce che consumano o che vendono provenga da attività alieutiche sostenibili e gestite in modo razionale.

La pesca europea deve essere chiaramente basata su principi razionali sotto il profilo economico e la flotta deve aumentare la propria resilienza economica e adattarsi ai mutamenti dell'ambiente e dei mercati. Un primo passo è stato fatto, ad esempio, con l'introduzione del ritiro volontario delle imbarcazioni e con il ricorso a pratiche di pesca a minor consumo di carburante. Altre iniziative sono state adottate per migliorare la qualità, l'informazione dei consumatori e l'equilibrio tra domanda e offerta, al fine di promuovere la vitalità economica del settore. Queste misure, tuttavia, sono del tutto insufficienti a consentire il necessario adeguamento e a ripristinare la redditività economica del settore.

I trattati dell'UE fanno della gestione della pesca una competenza esclusiva della Comunità: le risorse ittiche, infatti, non sono confinate all'interno delle giurisdizioni nazionali e i pescatori hanno dovuto adeguarsi a questa realtà ben prima che fossero istituite le zone economiche esclusive (ZEE) e la politica comune della pesca. Gli ecosistemi marini da cui dipendono le nostre attività di pesca costituiscono un patrimonio comune. L'attività di una flotta incide quindi in modo diretto sulle future possibilità di pesca delle altre flotte operanti sugli stessi stock e nel medesimo ecosistema. Lo stesso vale per il commercio dei prodotti della pesca.

La PCP inizia un nuovo processo di riforma. Il presente Libro verde intende stimolare un dibattito a questo riguardo, dal quale la Commissione possa trarre contributi e orientamenti operativi.

²

Il rendimento massimo sostenibile è dato dal quantitativo massimo di catture che può essere mediamente prelevato ogni anno da uno stock senza pregiudicarne la produttività. Un prelievo superiore all'MSY a breve termine condurrà, nel lungo periodo, al depauperamento dello stock e alla conseguente riduzione delle possibilità di pesca.

3. L'ATTUALE POLITICA COMUNE DELLA PESCA E I SUOI RISULTATI

La riforma della PCP realizzata nel 2002 ha introdotto i seguenti cambiamenti principali:

- progressiva instaurazione di un approccio a lungo termine alla gestione della pesca, con l'introduzione di piani di ricostituzione e di gestione;
- maggiore impegno per garantire l'integrazione delle problematiche ambientali nella gestione della pesca;
- più attiva partecipazione dei gruppi di interesse grazie all'istituzione dei Consigli consultivi regionali (CCR);
- una nuova strategia di gestione della flotta, che agli obiettivi obbligatori di riduzione della capacità ha sostituito massimali nazionali che lasciano agli Stati membri la facoltà di scegliere le modalità di gestione delle loro marine;
- la regolamentazione dello sforzo di pesca, ad esempio attraverso la limitazione del numero di giorni in cui una nave è autorizzata ad operare in mare, quale strumento essenziale di gestione dell'attività alieutica, segnatamente nell'ambito di piani pluriennali di gestione;
- un utilizzo più selettivo dei fondi pubblici destinati a promuovere lo sviluppo del settore: abolizione degli aiuti pubblici per la costruzione di nuove imbarcazioni, introduzione di una politica strutturale più consona agli obiettivi della PCP e maggiore impegno a favore della diversificazione delle comunità costiere;
- nuovi accordi di pesca bilaterali finalizzati alla creazione di partenariati con i paesi terzi.

Tuttavia gli obiettivi concordati nel 2002 per garantire la sostenibilità della pesca non sono stati completamente raggiunti.

Nonostante gli ecosistemi marini delle acque europee siano atti a consentire un'elevata produttività degli stock ittici, la maggior parte di essi risulta depauperata a causa di un prelievo eccessivo. L'88% degli stock ittici comunitari è sottoposto a una pressione di pesca che supera il livello di MSY: ciò significa che questi stock potrebbero crescere e generare rese maggiori se anche solo per qualche anno si allentasse la pressione di pesca di cui sono oggetto. Il 30% degli stock si trova al di sotto dei limiti biologici di sicurezza e rischia pertanto di non essere più in grado di ricostituirsi³. Attualmente il settore europeo della pesca dipende da popolazioni ittiche composte da individui giovani e di piccola taglia, che vengono prevalentemente catturati prima di potersi riprodurre. È il caso, ad esempio, del 93% degli esemplari di merluzzo bianco del Mare del Nord⁴. Se questo quadro generale

³ Dati basati sulle valutazioni effettuate dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) nel 2008. Queste cifre si riferiscono a stock per i quali si dispone di informazioni sufficienti per valutarne lo stato. Non vi è motivo di ritenere che gli stock per i quali non disponiamo di informazioni sufficienti si trovino in uno stato migliore.

⁴ Sulla base dei dati forniti dal CIEM.

presenta notevoli variazioni in funzione delle regioni marine e delle specie, nel complesso la pesca europea sta progressivamente minando la propria base ecologica ed economica.

La maggior parte delle flotte pescherecce europee opera in perdita o con un ritorno economico minimo, e solo una piccola parte di esse opera in condizioni di redditività senza ricorrere a finanziamenti pubblici. Questo cattivo andamento globale è dovuto all'eccesso cronico di capacità di cui la sovrappesca è nel contempo causa e conseguenza: le flotte sono in grado di pescare quantità ben superiori a quelle che potrebbero essere prelevate senza mettere a repentaglio la futura produttività degli stock. Le riduzioni della capacità operate negli ultimi anni non sono state sufficienti per spezzare questo circolo vizioso. Benché vi siano variazioni significative a seconda delle regioni e delle flotte, queste ultime sono state mediamente ridotte solo del 2% all'anno, percentuale che è ampiamente compensata dall'incremento di produttività legato al progresso tecnologico (stimato al 2 - 3% all'anno). Lo squilibrio tra capacità della flotta e risorse disponibili non è stato sanato, e questo ha portato a una generale contrazione della produzione e a una crescente dipendenza del mercato comunitario dalle importazioni.

Un'altra grave conseguenza del circolo vizioso costituito da sovrappesca, sovraccapacità e bassa resilienza economica è la forte pressione politica che viene esercitata per aumentare a breve termine le possibilità di cattura, a scapito della sostenibilità futura del settore. Incalzati da continue pressioni politiche ed economiche, il settore e gli Stati membri hanno chiesto un numero incalcolabile di deroghe, eccezioni e misure specifiche. In molti casi il settore ha trovato il modo di contrastare gli effetti economici negativi a breve termine di tali misure, cosa che ha comportato il ricorso a disposizioni ancora più dettagliate. Questo tipo di microgestione rende sempre più complesso ed astruso, nell'ampio e variegato panorama della pesca europea, il processo di documentazione, decisione, applicazione e sorveglianza, e comporta ingenti costi di gestione e di controllo.

Tale situazione scaturisce da un contesto caratterizzato da un massiccio sostegno finanziario pubblico all'industria alieutica, che ha contribuito al mantenimento artificiale della sovraccapacità di pesca. Oltre agli aiuti diretti erogati dal Fondo europeo per la pesca e da analoghi regimi nazionali, il settore beneficia di tutta una serie di sussidi indiretti, tra cui in primo luogo l'esenzione generale dall'imposta sul carburante. A differenza di altri settori, la pesca ha accesso gratuito alle risorse naturali che sfrutta e non contribuisce alle spese pubbliche connesse alla gestione delle sue attività (si pensi ai costi per i controlli e la sicurezza in mare). Secondo le stime, in diversi Stati membri l'incidenza della pesca sul bilancio nazionale supera il valore totale delle catture. In poche parole, questo significa che i cittadini europei pagano due volte i prodotti ittici che consumano: una prima volta in pescheria e di nuovo attraverso le imposte.

4. OVVIARE ALLE CINQUE CARENZE STRUTTURALI DELLA POLITICA DELLA PESCA

La Commissione ritiene che la situazione appena descritta derivi da cinque carenze strutturali principali:

- un problema profondamente radicato di sovraccapacità della flotta;
- la mancanza di obiettivi politici precisi, e quindi di orientamenti chiari per quanti sono chiamati a prendere e ad applicare le decisioni;
- un sistema decisionale che incoraggia una visione di scarso respiro;
- un quadro che non responsabilizza il settore in misura sufficiente;
- una scarsa volontà politica di garantire il rispetto delle norme e un basso livello di adempimento dal parte del settore.

4.1. Affrontare l'annoso problema della sovraccapacità della flotta

Nonostante gli sforzi in atto da lungo tempo, la sovraccapacità della flotta rimane il problema fondamentale della PCP. Nel complesso le marinerie europee sono ampiamente sovradimensionate rispetto alle risorse disponibili e questo squilibrio è all'origine di tutti i problemi connessi alla scarsa redditività economica, alla carente applicazione delle norme e all'eccessivo sfruttamento delle risorse. Nella futura PCP devono essere integrati meccanismi atti a garantire che la dimensione delle flotte pescherecce europee sia e rimanga commisurata agli stock ittici disponibili. Si tratta di un requisito indispensabile per il corretto funzionamento di tutti gli altri pilastri della politica della pesca.

Il problema dell'eccessiva capacità delle flotte pescherecce europee è stato affrontato con vari strumenti. L'UE ha tentato ripetutamente di attuare misure strutturali volte a ridimensionare la propria flotta peschereccia, in particolare finanziando programmi di disarmo. L'esperienza dimostra tuttavia che un sostegno permanente di questo tipo non produce un'effettiva riduzione della capacità, in quanto gli operatori si limitano ad integrare il premio alla demolizione nei loro programmi di investimento. Misure di disarmo una tantum sembrano invece più promettenti.

La flotta può essere ridimensionata in modo più efficace ed economico facendo ricorso a strumenti di mercato quali i diritti di pesca trasferibili, che contribuiscono fra l'altro a stimolare la responsabilità del settore. Negli ultimi anni vari Stati membri hanno adottato misure intese a favorire il ricorso a tali strumenti. In generale questo ha portato a decisioni di investimento più razionali e a riduzioni della capacità: infatti, per preservare la redditività, gli operatori adattano la loro flotta ai diritti di pesca di cui dispongono⁵. Tali sistemi possono essere integrati da clausole di salvaguardia intese ad evitare un'eccessiva concentrazione della proprietà o effetti negativi sulle attività di pesca artigianale e sulle comunità costiere.

⁵ *An Analysis of existing Rights Based Management (RBM) instruments in Member States and on setting up best practices in the EU*. Studio della Commissione europea, 2009.

- Occorre limitare la capacità attraverso norme legislative? Se sì, in che modo?
- Un fondo a tantum per interventi di demolizione costituisce una possibile soluzione?
- È possibile intensificare il ricorso ai diritti trasferibili (individuali o collettivi) per favorire riduzioni di capacità della flotta industriale e, in caso affermativo, come può essere operata tale transizione? Quali clausole di salvaguardia occorre introdurre se viene attuato questo sistema? Esistono altre misure in grado di produrre lo stesso effetto?
- Questa scelta va lasciata interamente agli Stati membri o occorre fissare norme comuni a livello delle regioni marine o dell'UE?

4.2. Definire meglio gli obiettivi strategici

Il vigente regolamento sulla PCP dispone che “la politica comune della pesca garantisce lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista sia economico che ambientale e sociale.”⁶ Il regolamento non stabilisce alcuna priorità per questi obiettivi e, pur facendo diretto riferimento all'adozione di un approccio precauzionale e basato sugli ecosistemi, non precisa in che modo questo sia correlato alle condizioni socio-economiche. Non esistono indicatori e parametri chiari che forniscano orientamenti più concreti o che permettano di valutare il successo delle politiche.

La sostenibilità socioeconomica non può prescindere dall'esistenza di stock ittici produttivi e da ecosistemi marini sani. Solo ripristinando la produttività degli stock è possibile preservare la vitalità economica e sociale del settore della pesca. A lungo termine, quindi, non vi è alcuna incompatibilità tra obiettivi ecologici, economici e sociali. A breve termine, tuttavia, può esserci e vi è effettivamente un conflitto tra questi obiettivi, soprattutto quando occorre ridurre temporaneamente le possibilità di pesca per permettere la ricostituzione degli stock che sono stati sottoposti ad eccessivo sfruttamento. In molti casi sono state adottate finalità sociali, quali il sostegno all'occupazione, per giustificare possibilità di pesca più elevate nel breve periodo, col risultato di compromettere ulteriormente lo stato degli stock e l'avvenire dei pescatori che da questi traggono sostentamento. È quindi essenziale che qualsiasi compromesso volto a mitigare gli effetti socio-economici immediati di eventuali riduzioni delle possibilità di pesca sia compatibile con la sostenibilità ecologica a lungo termine, in particolare per quanto riguarda l'instaurazione di modelli di sfruttamento atti a consentire il rendimento massimo sostenibile, l'eliminazione dei rigetti e la riduzione dell'impatto ecologico della pesca.

Il futuro economico e sociale della pesca europea dipende pertanto dalla sostenibilità ecologica del settore.

⁶ Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.

- Come definire obiettivi chiari e gerarchizzati in materia di sostenibilità ecologica, economica e sociale, in grado di fornire orientamenti a breve termine e di garantire la sostenibilità e la vitalità a lungo termine del settore alieutico?
- La futura PCP deve mirare a preservare i posti di lavoro nel settore della pesca o a creare alternative occupazionali nelle comunità costiere attraverso la politica marittima integrata ed altre politiche comunitarie?
- Come definire indicatori e obiettivi di attuazione da cui trarre corretti orientamenti per l'adozione delle decisioni e la gestione della responsabilità? Come stabilire il calendario di attuazione degli obiettivi?

4.3. Fondare il quadro decisionale su principi fondamentali a lungo termine

L'attuale quadro decisionale della PCP non distingue tra principi ed attuazione: tutte le decisioni sono adottate dal Consiglio al livello politico più elevato. Ne consegue una strategia basata su considerazioni a breve termine, che non tiene sufficientemente conto della sostenibilità ambientale, economica e sociale a lungo termine della pesca europea. Un'altra conseguenza è che la PCP è disciplinata da regolamenti del Consiglio estremamente particolareggiati, che lasciano scarsissimo margine di manovra in termini di attuazione. Tale deplorabile situazione è senza dubbio all'origine di gran parte delle critiche che vengono mosse alla politica comune della pesca dai gruppi di interesse, i quali ritengono che "Bruxelles" (di fatto il Consiglio dei ministri della pesca) ne decida l'attuazione nei minimi dettagli.

Il trattato di Lisbona prevede che tutte le decisioni in materia di pesca, ad eccezione di quelle relative alla fissazione delle possibilità di pesca annuali, siano adottate secondo la procedura di codecisione (in base alla quale le decisioni sono prese congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo). Questo rende ancor più necessario riesaminare l'approccio attuale, basato su una microgestione al livello politico più elevato, e conformare il processo decisionale previsto dalla PCP a tutte le altre politiche comunitarie, stabilendo una chiara gerarchia tra principi fondamentali e attuazione tecnica.

Una possibile soluzione consisterebbe nel delegare una parte più cospicua dell'attuale gestione capillare alla Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e il Parlamento europeo, attraverso la cosiddetta procedura dei comitati. Nell'ambito di tale procedura, la Commissione elabora proposte in stretta consultazione con gli Stati membri e il Parlamento europeo.

Un'altra possibilità che merita attenta considerazione è quella di privilegiare, nella misura del possibile, sistemi specifici di gestione regionale attuati dagli Stati membri e soggetti alle norme e al controllo della Comunità. Il fatto che il trattato affidi alla Comunità la competenza esclusiva della politica della pesca non impedisce di delegare le decisioni di applicazione agli Stati membri, purché questi siano vincolati da principi stabiliti a livello comunitario. Ad esempio, la Comunità potrebbe continuare a decidere in merito a principi e a norme quali l'esercizio della pesca nel rispetto dei livelli di MSY, l'adeguamento della capacità della flotta alle risorse disponibili o l'eliminazione dei rigetti, delegando agli Stati membri la responsabilità di disciplinare i rispettivi settori in conformità delle norme comunitarie. Nella

maggior parte dei casi tale delega dovrebbe essere organizzata a livello di regioni marine, dal momento che gli stock e gli ecosistemi condivisi interessano ampie zone geografiche e non possono essere gestiti in maniera isolata dai singoli Stati. Pertanto gli Stati membri dovranno collaborare per istituire i necessari meccanismi, tra cui efficaci controlli e contromisure della Comunità intesi a garantire che la politica sia attuata nel rispetto delle norme comuni.

Il fatto di assegnare a ciascuno il ruolo che gli compete, affidando al Consiglio e al Parlamento la definizione dei principi e delegando le decisioni di applicazione agli Stati membri, alla Commissione e/o al settore, nell'ambito dell'autogestione, contribuirebbe a semplificare la politica e a ridurre i costi. Tale approccio permetterebbe di tenere maggiormente conto delle specifiche condizioni locali, incoraggerebbe l'industria alieutica a costruire il proprio futuro in maniera più responsabile e consentirebbe ai governi e al settore di adeguare l'attuazione della politica alle loro necessità e di trovare le soluzioni più appropriate sotto il profilo sia tecnico che economico.

Occorre inoltre valutare il ruolo che in questo contesto potrebbero svolgere strutture consultive quali il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA) o i consigli consultivi regionali (CCR). Le decisioni politiche rimarrebbero in ogni caso di competenza delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri, ma è probabile che la transizione verso sistemi regionali contribuirebbe a rafforzare il ruolo dei CCR.

- Come definire più chiaramente l'attuale ripartizione delle responsabilità nella fase decisionale e in quella attuativa, per favorire un'impostazione a lungo termine e per meglio conseguire gli obiettivi? Quali competenze dovrebbero essere delegate alla Commissione (in consultazione con gli Stati membri), agli Stati membri e al settore?
- Ritenete opportuno decentrare le decisioni relative ad aspetti tecnici? Quale sarebbe il modo migliore per decentrare l'adozione di decisioni tecniche o di applicazione? Sarebbe possibile delegare le decisioni di applicazione alle autorità nazionali o regionali, nel rispetto delle norme comunitarie sui principi generali? Quali sono i rischi che questo comporta per il controllo e l'esecuzione della politica e come è possibile porvi rimedio?
- Come rafforzare il ruolo consultivo dei portatori di interesse in relazione al processo decisionale? In che modo il CCPA e i CCR possono adeguarsi ad un approccio regionalizzato?

4.4. Incoraggiare il settore ad assumere maggiore responsabilità nell'attuazione della PCP

Ben poco potrà essere ottenuto se la prossima riforma non sarà in grado di motivare il settore estrattivo, l'industria di trasformazione e la filiera dei prodotti ittici, da un lato, e i consumatori, dall'altro, a sostenere gli obiettivi della politica e ad assumersi la responsabilità della loro effettiva attuazione. Perché la riforma possa avere successo è essenziale che il settore ne comprenda la necessità, la sostenga e nutra un reale interesse per la sua buona riuscita. L'approccio prevalentemente verticistico fino ad ora attuato nell'ambito della PCP non ha incoraggiato il settore della pesca a comportarsi come un attore responsabile dell'utilizzo sostenibile di una risorsa

pubblica. Il ricorso a meccanismi di cogestione potrebbe contribuire a rimediare a tale situazione.

Un più forte coinvolgimento dell'industria comporta due aspetti strettamente collegati: diritti e responsabilità.

Al settore può essere conferita maggiore *responsabilità* grazie all'autogestione. Un primo passo in questa direzione potrebbe essere il ricorso a una gestione fondata sui risultati: anziché disciplinare le modalità di esercizio della pesca, le norme potrebbero stabilire i risultati da raggiungere, lasciando al settore la responsabilità delle decisioni applicative. Le pubbliche amministrazioni potrebbero fissare i limiti entro i quali l'industria alieutica deve operare, quali massimali di cattura o quantitativi massimi di catture accessorie di giovanili, attribuendo all'industria la facoltà di attuare le soluzioni più appropriate dal punto di vista economico e tecnico.

Una gestione fondata sui risultati sgraverebbe sia il settore che i responsabili di parte dell'onere derivante dalla gestione capillare di tutta una serie di aspetti tecnici. Di pari passo dovrebbe essere introdotta un'inversione dell'onere della prova: spetterebbe infatti all'industria dimostrare che opera in modo responsabile in cambio della possibilità di accedere alle risorse ittiche. Ciò contribuirebbe a una gestione più razionale, semplificando notevolmente la politica e privando gli operatori degli attuali incentivi a fornire informazioni false o incomplete. Nell'attuare una gestione basata sui risultati occorrerebbe inoltre tener conto del principio di proporzionalità e dell'impatto derivante per la competitività del settore.

Nel settore estrattivo europeo esistono già molti esempi di autogestione fondata su iniziative che partono dal basso. Alcune organizzazioni di produttori (OP) regolamentano lo sfruttamento dei contingenti da parte dei loro membri e applicano un sistema sanzionatorio privato a quanti superano la propria quota a scapito di altri. In risposta alla crescente pressione esercitata da trasformatori e dettaglianti per migliorare la tracciabilità, alcuni gruppi di pescherecci si sono assunti l'onere della prova, decidendo di documentare in modo esaustivo le catture praticate. Tali iniziative potrebbero essere generalizzate facendo delle OP organismi che consentano all'industria di farsi carico della documentazione delle catture e della gestione dei contingenti e dello sforzo.

Per poter dare maggiore responsabilità al settore occorre che la Comunità istituisca e metta in atto meccanismi di salvaguardia.

Vi sono casi in cui il comparto estrattivo ha accettato di assumersi una più grande responsabilità in materia di ridimensionamento della flotta e dei costi di gestione. Talvolta questo risultato è stato raggiunto conferendo *diritti* all'industria, che si è vista incentivata ad utilizzare in modo più efficiente i propri investimenti e ad eliminare la capacità eccedente (cfr. 4.1.).

Se la PCP conferisce più ampi diritti al settore estrattivo e sgrava l'industria degli oneri connessi alla microgestione, è opportuno sollevare la questione della condivisione dei costi legati alla gestione della pesca. Fino ad ora l'industria alieutica ha avuto libero accesso a una risorsa pubblica, mentre i costi di gestione sono stati in larga misura a carico dei contribuenti.

Diritti, doveri e responsabilità devono ovviamente andare di pari passo: l'accesso alle risorse ittiche va concesso solo a quanti si dimostrino effettivamente responsabili.

- Come conferire più responsabilità all'industria affinché disponga di maggiore flessibilità pur continuando a contribuire al conseguimento degli obiettivi della PCP?
- Come riorganizzare il settore estrattivo affinché possa assumersi la responsabilità dell'autogestione? Occorre trasformare le OP in organismi attraverso i quali l'industria possa farsi carico della propria gestione? Come garantire la rappresentatività delle OP?
- Quali meccanismi di salvaguardia e di controllo sono necessari per garantire una corretta autogestione del settore estrattivo, che permetta di attuare efficacemente i principi e gli obiettivi della PCP?
- Il settore estrattivo deve assumere una maggiore responsabilità finanziaria attraverso il pagamento dei diritti o la partecipazione ai costi di gestione (quali i costi connessi all'attività di controllo)? Tale principio va applicato unicamente alla pesca industriale?
- Se si conferisce maggiore responsabilità all'industria, in che modo è possibile applicare i principi di corretta gestione e proporzionalità e nel contempo contribuire alla competitività del settore?
- Esistono, in determinate attività di pesca, esempi di buone prassi che meriterebbero di essere promosse su più vasta scala? Occorre istituire incentivi per incoraggiare l'applicazione di buone prassi? Se sì, quali?

4.5. Sviluppare una cultura del rispetto

In una relazione pubblicata nel novembre 2007⁷ la Corte dei conti dell'UE ha descritto in modo esaustivo le carenze osservate in materia di controllo della pesca nell'Unione europea. I controlli sono generalmente insufficienti, le sanzioni non sono dissuasive e le ispezioni non sono abbastanza frequenti per promuovere il rispetto delle norme. Inoltre il sistema non prevede meccanismi di controllo atti a garantire, ad esempio, che gli Stati membri possano accedere al finanziamento comunitario soltanto se adempiono ai loro obblighi fondamentali in materia di sorveglianza e di conservazione. Oltre a un massiccio sovrasfruttamento della risorsa, questa situazione ha generato forti resistenze all'attuazione della politica e ha suscitato l'impressione che le norme non vengano applicate dappertutto in modo uniforme. I sistemi di raccolta dei dati utilizzati per quantificare le catture ai fini del monitoraggio dei contingenti a breve termine e delle valutazioni strutturali a medio termine non sono sufficientemente efficaci e devono essere resi più coerenti.

Condividendo l'analisi formulata dalla Corte dei conti, la Commissione ha ritenuto che fosse urgente, a prescindere da altre opzioni politiche che saranno adottate in

⁷

Relazione speciale n. 7/2007 sui sistemi di controllo, ispezione e sanzionamento relativi alle norme di conservazione delle risorse ittiche comunitarie corredata delle risposte della Commissione.

futuro, porre mano a una riforma immediata e radicale del sistema di controllo e di esecuzione. Nel novembre 2008 essa ha pertanto presentato una proposta ambiziosa in questo senso, che è attualmente all'esame degli Stati membri e del Parlamento europeo⁸.

- Come migliorare, a breve e medio termine, i sistemi di raccolta dei dati affinché possano fornire informazioni coerenti a quanti sono incaricati di garantire il rispetto delle norme?
- Quali meccanismi di attuazione sono più atti a garantire un elevato grado di conformità: meccanismi centralizzati (ad esempio, misure dirette della Commissione, controlli nazionali o transnazionali) o decentrati?
- Sareste favorevoli a subordinare l'accesso al finanziamento comunitario all'effettiva osservanza degli obblighi di controllo?
- Il fatto di aumentare il grado di autogestione del settore potrebbe contribuire a questo obiettivo? Una gestione a livello di zone geografiche può concorrere allo stesso scopo? Quali meccanismi potrebbero garantire un grado elevato di conformità?

5. MIGLIORARE ULTERIORMENTE LA GESTIONE DELLA PESCA NELL'UNIONE EUROPEA

5.1. Un regime distinto per proteggere le flotte costiere artigianali?

L'industria della pesca, in gran parte composta da piccole e medie imprese, svolge un ruolo importante per il tessuto sociale e l'identità culturale di numerose regioni costiere europee. Da essa dipende il reddito di molte comunità costiere, che in alcuni casi dispongono di scarse possibilità di diversificazione economica. È quindi essenziale assicurare un futuro a quanti praticano la pesca artigianale, costiera e ricreativa, tenendo pienamente conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese.

Il fatto di ricondurre e mantenere la capacità delle flotte pescherecce a livelli compatibili con le possibilità di pesca comporterà inevitabilmente una riduzione generale dei posti di lavoro nel settore estrattivo. Cercare di proteggere da questa tendenza le comunità costiere più vulnerabili costituisce un obiettivo sociale legittimo, che tuttavia va perseguito senza rinunciare ad apportare i necessari adeguamenti alle marinerie di maggiori dimensioni.

Una possibile soluzione consiste nel disporre di due regimi di gestione differenziati: uno per le flotte industriali, incentrato sull'adeguamento della capacità e sull'efficienza economica, e un altro per le flotte artigianali delle comunità costiere, imperniato su obiettivi sociali. Il regime applicabile al segmento industriale potrebbe comprendere incentivi economici all'adeguamento della flotta, quali meccanismi di

⁸ Comunicazione della Commissione relativa alla proposta di regolamento del Consiglio recante istituzione di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca - COM(2008) 718.

assegnazione basati sul mercato, mentre per la gestione della pesca costiera artigianale si potrebbe far ricorso alla ripartizione diretta dei contingenti e dello sforzo o a regimi collettivi. Anche in materia di finanziamento pubblico si potrebbe prevedere un diverso trattamento per i due segmenti: a differenza della flotta industriale, considerata economicamente indipendente, il segmento artigianale potrebbe fruire di un aiuto pubblico per potersi adattare alle nuove condizioni generate dalla riforma della PCP; ciò consentirebbe di rafforzare la vitalità economica del comparto e ne preserverebbe l'apporto alla vita delle comunità costiere.

Benché numerose imbarcazioni operino su piccola scala e con un impatto ambientale limitato, anche la pesca artigianale può costituire una minaccia per gli habitat costieri vulnerabili e produrre ripercussioni cumulative significative atte ad incidere sullo stato degli stock. In alcuni casi la flotta artigianale e quella industriale sfruttano gli stessi stock ittici. Un regime differenziato va quindi concepito in modo da garantire la sostenibilità ecologica delle risorse da cui dipendono, in ultima analisi, tali comunità di pesca. Diversamente dai principi e dalle norme generali, applicabili in tutto il territorio dell'UE, è opportuno che le decisioni specifiche riguardanti le flotte artigianali siano adottate a un livello quanto più vicino possibile alle comunità costiere interessate.

- Come adeguare la capacità globale della flotta e rispondere nel contempo alle preoccupazioni sociali delle comunità costiere, tenendo conto della particolare situazione delle piccole e medie imprese del settore della pesca?
- Come potrebbe concretamente funzionare un regime differenziato?
- Come definire le attività di pesca artigianale in funzione del loro legame con le comunità costiere?
- In che misura l'UE deve fornire orientamenti e garantire parità di condizioni?

5.2. Valorizzare al massimo il nostro settore della pesca

In occasione del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002 tutti gli Stati membri si sono impegnati a raggiungere, entro il 2015, l'obiettivo del rendimento massimo sostenibile, previsto anche dall'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sugli stock ittici. Tale impegno internazionale deve essere incorporato nella futura PCP quale principio di gestione degli stock.

La maggior parte delle attività di pesca comunitarie, ad eccezione di quelle esercitate nel Mediterraneo, è gestita mediante la fissazione di totali ammissibili di catture (TAC) di cui ad ogni Stato membro è assegnato un contingente nazionale. Malgrado l'apparente semplicità, questo sistema di gestione basato su contingenti di sbarco presenta diversi inconvenienti. Nelle attività di pesca multispecifiche dirette alla cattura di più specie esso comporta catture accessorie indesiderate quando, esaurito il contingente di una determinata specie, i pescatori continuano a sfruttare gli stock per i quali dispongono di ulteriori possibilità di pesca, col risultato di dover poi rigettare in mare il pesce che non sono più autorizzati a sbarcare. Oltre a costituire uno spreco di risorse preziose, la pratica dei rigetti ha reso impossibile la ricostituzione di diversi

stock, malgrado la riduzione dei contingenti. La futura PCP dovrà permettere di eliminare il ricorso a tale pratica.

Il problema potrebbe essere risolto mediante una gestione basata sullo sforzo di pesca (ad esempio limitando il numero di giorni che un peschereccio può trascorrere in mare), che però potrebbe non essere sufficiente per conseguire gli obiettivi della PCP.

- Come elaborare, nell'ambito della futura PCP, piani di gestione a lungo termine per tutte le attività di pesca europee? Nella futura PCP occorre passare da piani di gestione degli stock a piani di gestione delle attività di pesca?
- È opportuno prevedere una riforma della PCP in due fasi, con misure specifiche volte a conseguire l'MSY entro il 2015 e, successivamente a tale data, misure intese a mantenere tale rendimento come livello massimo di sfruttamento?
- Come attuare l'impegno a favore dell'MSY nelle attività di pesca multispecifiche, evitando nel contempo il ricorso alla pratica dei rigetti?
- Quale dovrebbe essere il principale sistema di gestione delle attività di pesca comunitarie e a quali di esse andrebbe applicato? Limiti di cattura? Gestione dello sforzo di pesca? Una combinazione di entrambi i sistemi? Esistono altre possibilità?
- Quali misure devono essere adottate per ridurre ulteriormente i rigetti nelle attività di pesca europee? Potrebbe essere utile, a questo riguardo, una gestione basata su contingenti trasferibili?

5.3. Stabilità relativa e accesso alla pesca costiera

Sancito sin dalla prima PCP nel 1983, il principio della stabilità relativa prevede che le quote di ciascun contingente comunitario assegnate ai vari Stati membri rimangano costanti nel tempo.

Se ha avuto il merito di istituire un meccanismo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, questo principio ha dato origine a pratiche estremamente complesse, quali lo scambio di contingenti tra Stati membri o il ricorso a bandiere estere da parte degli operatori. L'adozione di obiettivi di gestione dello sforzo ha complicato ulteriormente le cose. Dopo venticinque anni di politica e i mutamenti intervenuti nei modelli e nelle pratiche di pesca, esiste ora una netta discrepanza tra i contingenti assegnati agli Stati membri e le esigenze e gli utilizzi reali delle loro marinerie. In poche parole, possiamo affermare che la stabilità relativa non permette più di garantire che i diritti di pesca restino acquisiti alle comunità di pesca a cui sono stati conferiti.

Tale principio limita la possibilità di gestire in modo flessibile la PCP per almeno tre aspetti:

- riduce la flessibilità di cui dispone il settore della pesca per utilizzare in modo efficace le proprie risorse ed optare per attività, tecniche e modelli di pesca differenti;

- costituisce una delle ragioni principali che hanno spinto le amministrazioni nazionali a puntare quasi esclusivamente sull'aumento dei TAC, e quindi delle loro quote di cattura nazionali, trascurando aspetti più importanti a lungo termine. In molti casi ha generato una pressione inflazionistica sui TAC, perché uno Stato membro che desidera disporre di un contingente più elevato non ha altra scelta che chiedere un aumento del TAC comunitario globale;
- contribuisce alla pratica dei rigetti in quanto dà luogo a un numero elevato di contingenti nazionali che generano a loro volta ulteriori vincoli in materia di rigetti: una flotta nazionale che abbia esaurito il proprio contingente o che non disponga di un contingente per una determinata specie può essere costretta a rigettare le catture di tale specie, anche se un'altra flotta non ha esaurito il proprio contingente per la specie in questione.

Per tutte queste ragioni è importante valutare se sia opportuno mantenere il principio della stabilità relativa nella sua forma attuale. Una possibilità consiste nel sostituire il sistema attuale con un sistema più flessibile basato, ad esempio, sull'assegnazione di diritti di pesca. In alternativa, il principio della stabilità relativa potrebbe essere mantenuto ed abbinato a meccanismi di flessibilità che consentano di ovviare alle carenze attuali e di adeguare i contingenti nazionali alle reali necessità delle diverse marine.

Un'altra limitazione storica delle possibilità di pesca è costituita dal regime delle 12 miglia nautiche, in base al quale le zone costiere degli Stati membri sono riservate alle rispettive flotte nazionali (tranne nel caso di diritti di accesso specifici concessi ad altre flotte sulla base di modelli di pesca storici). Nel complesso questo sistema ha dato buoni risultati e potrebbe essere esteso ulteriormente, se fosse istituito un regime specifico per le flotte costiere artigianali.

- Come migliorare il ricorso alla stabilità relativa per contribuire più efficacemente al conseguimento degli obiettivi della PCP? Tale sistema va abolito? In caso contrario, deve essere reso più flessibile, e con quali modalità? Come realizzare tali alternative?
- L'accesso alle fasce delle 12 miglia nautiche va riservato ai pescherecci artigianali?

5.4. Commercio e mercati – dal peschereccio al consumatore

All'industria alieutica europea (sia il settore estrattivo che l'acquacoltura) va generalmente solo una piccola parte del prezzo del pesce pagato dal consumatore. Nel complesso i prezzi di prima vendita del pesce si sono mantenuti stabili, anche in periodi di eccezionali oscillazioni del costo del carburante, come nel 2008.

Tale fenomeno ha prodotto tre importanti conseguenze:

- (1) il persistere di prezzi bassi spinge i pescatori a produrre maggiori quantità;
- (2) l'impossibilità di trasferire ai consumatori l'aumento dei costi di produzione genera una situazione cronica di scarsa redditività e costituisce un ulteriore incentivo alla sovrappesca;

- (3) questo aumenta la dipendenza dei pescatori dagli aiuti pubblici, che diventano una componente integrante e permanente dei piani di attività dell'industria della pesca.

Diversi motivi sono all'origine di questa situazione.

In primo luogo, il settore europeo dei prodotti ittici è estremamente frammentato e non ha saputo organizzarsi per ottenere un ritorno più elevato dai prodotti che commercializza. Ciò è in contrasto con la forte concentrazione che caratterizza il settore della distribuzione, da cui transita oltre il 90% della produzione.

Secondariamente, i consumatori tendono a privilegiare i prodotti trasformati o congelati, a scapito di quelli freschi. Tali prodotti beneficiano di costi energetici e di trasporto contenuti, cosa che secondo alcuni dipende dal fatto che il loro prezzo non tiene conto del costo dell'impronta ecologica in termini di emissioni di carbonio. Inoltre, in caso di crisi esterne (ad esempio legate ai prezzi del petrolio), essi non subiscono gli stessi condizionamenti immediati cui devono far fronte i pescatori. In questo modo aumentano i costi relativi di altri ingredienti, della trasformazione e della commercializzazione, mentre diminuisce la quota relativa del pesce nel prezzo al consumatore finale.

Infine, il prezzo di alcuni prodotti della pesca è influenzato anche dall'elevatissima percentuale di prodotti importati sul mercato dell'UE. I regimi commerciali possono svolgere un ruolo importante a questo riguardo: oltre a garantire l'approvvigionamento del mercato ai prezzi migliori, essi devono infatti favorire uno sviluppo sostenibile. La Comunità deve cercare di instaurare condizioni di parità sul mercato dell'UE, promuovendo prodotti ittici provenienti da attività di pesca gestite in modo sostenibile.

Nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati (OCM) esiste attualmente un meccanismo di intervento diretto che scatta quando i prezzi di una serie di specie ittiche scendono al di sotto di determinate soglie. Questo sistema non tiene conto delle variazioni dell'equilibrio tra domanda e offerta e comporta una gestione sempre più complessa. Il depauperamento delle risorse e la massiccia dipendenza del mercato UE dalle importazioni ne hanno progressivamente minato l'importanza⁹.

Un'OCM che, anziché sostenere i prezzi, aiutasse i produttori a organizzarsi in modo più efficiente potrebbe costituire un'alternativa interessante. Le organizzazioni dei produttori potrebbero assumere più ampie responsabilità nella gestione della pesca e svolgere un ruolo di maggiore rilievo nella commercializzazione dei loro prodotti. Il conseguente rafforzamento delle relazioni interprofessionali consentirebbe ai produttori di meglio anticipare la domanda in termini di tempi, quantità, qualità e presentazione e di fornire ai consumatori e quindi ai dettaglianti, attraverso un più efficace sistema di certificazione, etichettatura e tracciabilità, le garanzie che essi chiedono riguardo all'origine dei prodotti della pesca. "Pescare per vendere" e puntare sulla qualità: questa strategia consentirebbe probabilmente ai produttori di ricavare maggiori profitti dalle loro catture.

⁹ L'attuale assetto dell'OCM sarà sottoposto a revisione nel 2009 e a questo riguardo è in corso una consultazione pubblica.

- Come utilizzare i meccanismi di mercato per incoraggiare lo sviluppo di attività di pesca consone alle esigenze del mercato e gestite in modo sostenibile?
- Come favorire l'attuazione di iniziative in materia di certificazione e di etichettatura nell'ambito della futura PCP?
- Qual è il modo migliore per assicurare la tracciabilità e la trasparenza nella catena di produzione?
- In che modo l'UE può promuovere prodotti ittici provenienti da attività di pesca gestite in modo sostenibile e garantire condizioni di parità a tutti gli operatori?
- Come fare in modo che le OP siano in grado di adeguare la produzione alle esigenze del mercato? Quali nuovi strumenti politici basati sul mercato possono essere attuati attraverso le OP? In che modo i pescatori possono rafforzare la loro posizione rispetto ai settori della trasformazione e della distribuzione?
- Qual è il ruolo della politica commerciale nel bilanciare gli interessi di produttori e consumatori e le relazioni dell'UE con i paesi esportatori?

5.5. Integrare la politica comune della pesca nel contesto più ampio della politica marittima

Il settore della pesca interagisce strettamente con altri settori marittimi. La politica marittima integrata (PMI)¹⁰ si occupa delle interazioni tra l'insieme delle politiche dell'UE e gli affari marittimi. La futura PCP deve segnare un ulteriore passo avanti in questa direzione applicando un approccio integrato:

- un approccio ecosistemico alla gestione dell'ambiente marino, esteso a tutti i settori, è attuato attraverso la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, che costituisce il pilastro ambientale della PMI e impone agli Stati membri l'obbligo di raggiungere un buono stato ecologico entro il 2020. La futura PCP deve fornire strumenti atti a sostenere l'attuazione di tale approccio ecosistemico¹¹. Questo è anche nell'interesse dell'industria della pesca, in quanto tale strategia consentirà di affrontare in modo proporzionato e coerente l'impatto prodotto sulle risorse ittiche da altri settori;
- il cambiamento climatico produrrà gravi ripercussioni sull'ambiente marino. Gli ecosistemi marini e la biodiversità, già messi a dura prova dall'inquinamento e dalla pesca indiscriminata, subiranno inoltre gli effetti dell'innalzamento delle temperature e dell'acidificazione, con conseguenti mutamenti a livello della riproduzione e dell'abbondanza delle specie, della distribuzione degli organismi marini e della composizione delle comunità di plancton. La nuova politica comune della pesca deve contribuire ad agevolare l'adattamento al cambiamento climatico per quanto riguarda gli impatti sull'ambiente marino. L'ulteriore pressione che tale cambiamento esercita sugli ecosistemi marini rende ancora più

¹⁰ Una politica marittima integrata per l'Unione europea - COM(2007) 575.

¹¹ Il ruolo della PCP nell'attuazione di un approccio ecosistemico alla gestione dell'ambiente marino. Comunicazione della Commissione - COM(2008) 187.

urgente ricondurre lo sforzo di pesca a livelli sostenibili. Alla pesca indiscriminata, che ha reso gli ecosistemi marini più vulnerabili al cambiamento climatico e quindi meno capaci di adattarsi, deve subentrare una pesca sostenibile;

- la pianificazione dello spazio marino, per il quale la pesca e l’acquacoltura competono sempre più con altri settori marittimi, costituisce un elemento importante della PMI con cui va integrata la futura PCP;
- la grande attenzione accordata dalla PMI allo sviluppo sostenibile delle regioni costiere, ad esempio attraverso un turismo sostenibile, potrebbe notevolmente contribuire a mitigare gli effetti socio-economici derivanti da una riduzione della capacità nel settore estrattivo. Lo sviluppo delle comunità costiere non può essere realizzato unicamente dalla PCP, ma costituisce un obiettivo comune da conseguire nel contesto della PMI e della politica di coesione dell’UE;
- esiste una forte sinergia tra i vari settori marittimi, tra cui quello della pesca, in termini di sorveglianza, dati, conoscenze e ricerca.

Nel definire la futura PCP e la funzione che essa dovrà svolgere per costruire il futuro del settore della pesca e dell’acquacoltura occorre tener conto di sfide cruciali quali il cambiamento climatico, le politiche in materia di emissioni e l’efficienza energetica. Occorre garantire che agli obiettivi globali della PMI siano assegnate risorse adeguate attraverso il FEP o altri strumenti finanziari.

- In quali ambiti esiste una stretta interazione tra l’industria alieutica e altri settori? Per quali aspetti è particolarmente necessaria l’integrazione nell’ambito della PMI?
- In che modo la futura PCP può contribuire a garantire al settore alieutico (flotte pescherecce e acquacoltura) l’accesso allo spazio marino all’interno di un quadro integrato di pianificazione dello spazio?
- In che modo la futura PCP può garantire una coerenza ottimale con la direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino e la sua applicazione?
- In che modo la futura PCP può favorire l’adattamento al cambiamento climatico e garantire che la pesca non pregiudichi la resilienza degli ecosistemi marini?

5.6. Una politica basata sulla conoscenza

Le conoscenze e i dati scientifici sono di cruciale importanza per la PCP: le decisioni politiche, infatti, devono essere fondate su conoscenze solide e affidabili per quanto riguarda il livello di sfruttamento che gli stock sono in grado di sostenere, gli effetti della pesca sugli ecosistemi marini e l’impatto prodotto da cambiamenti quali quello climatico. Le risorse umane e istituzionali in grado di fornire la necessaria consulenza sono sempre più limitate, mentre le questioni da affrontare sono sempre più complesse e numerose.

I futuri programmi di ricerca a lungo termine incentrati sulla PCP dovranno far fronte a nuove sfide, quali la necessità di promuovere sinergie a livello europeo, nazionale e regionale, integrare la politica della pesca ad altre problematiche marittime (in

particolare l'approccio ecosistemico e il cambiamento climatico) e promuovere l'ulteriore sviluppo di strumenti politici e della *governance*. La recente comunicazione della Commissione relativa a una strategia europea per la ricerca marina e marittima¹² costituisce un primo passo per realizzare tale integrazione.

Migliorare la comunicazione tra scienziati, responsabili politici e gruppi di interesse, in particolare il CCPA e i CCR, e ottenere il loro pieno impegno deve rimanere un obiettivo prioritario.

- Come creare i presupposti per una ricerca scientifica di punta sul futuro della pesca, anche nelle regioni in cui è attualmente assente? Come assicurare un coordinamento ottimale dei programmi di ricerca all'interno dell'UE? Come garantire che siano messe a disposizione le risorse necessarie e che vengano formati giovani ricercatori in questo settore?
- Come mantenere e utilizzare al meglio le risorse disponibili per ottenere pareri pertinenti al momento opportuno?
- Qual è il modo migliore per favorire la partecipazione dei gruppi di interesse ai progetti di ricerca e per integrarne le conoscenze nei pareri scientifici?

5.7. Politica strutturale e sostegno finanziario pubblico

Il settore della pesca beneficia di ingenti finanziamenti pubblici erogati da specifici fondi comunitari o concessi dagli Stati membri attraverso una serie di misure di aiuto e di sostegno, comprese esenzioni fiscali. Tale sostegno è spesso in contrasto con gli obiettivi della PCP, in particolare con la necessità di ridurre l'eccesso di capacità, e in alcuni casi ha finito per aggravare i problemi strutturali anziché contribuire a risolverli.

La riforma della PCP del 2002 ha segnato un importante passo avanti nella giusta direzione, abolendo parte degli aiuti finanziari che contribuivano in modo diretto all'eccesso di capacità e di investimenti. Tuttavia le sinergie non sono ancora sufficienti e le modalità di utilizzo dei fondi da parte degli Stati membri sono subordinate a ben poche condizioni. Inoltre il sistema attuale non è concepito per far fronte a nuove sfide o a cambiamenti repentini. Esso deve potersi adeguare, ad esempio, allo sviluppo della PMI, all'attuazione della direttiva sulla strategia per l'ambiente marino e all'adattamento delle zone costiere al cambiamento climatico. L'attuale ripartizione dei fondi del FEP è basata su criteri di convergenza regionale e non sulla composizione della flotta europea e sulle sue carenze strutturali.

Questo dimostra la necessità di instaurare un legame molto più stretto tra il finanziamento pubblico (in particolare il Fondo europeo per la pesca) e gli obiettivi politici e le nuove sfide cui devono far fronte le attività legate al mare. La prossima riforma dovrà affrontare il problema delle carenze strutturali dell'industria, predisponendo nel contempo misure volte a contrastare eventuali effetti collaterali indesiderati del nuovo sistema. Dovrà promuovere e agevolare la ristrutturazione e l'ammodernamento del settore alieutico europeo, contribuire a migliorarne la vitalità

¹²

Una strategia europea per la ricerca marina e marittima - COM(2008) 534.

economica a lungo termine ed evitare che si mantenga in modo artificiale un eccesso di capacità.

- Quali devono essere le principali priorità del futuro sostegno finanziario pubblico e perché? Quali sono i cambiamenti che il settore non è in grado di operare in modo autonomo e che richiedono quindi un sostegno finanziario pubblico?
- Come riorientare il sostegno finanziario dell'UE per promuovere l'innovazione e l'adeguamento alle nuove politiche e circostanze? Esistono nuovi settori di intervento che richiedono un sostegno finanziario? Occorre destinare risorse finanziarie pubbliche ad obiettivi specifici quali l'eliminazione dei rigetti nel settore della pesca?
- Come garantire la sinergia e la coerenza tra eventuali fondi istituiti nell'ambito della PCP ed altri strumenti comunitari e nazionali?
- Come instaurare una sinergia tra i pilastri della futura PCP? Il sostegno finanziario pubblico deve essere subordinato al raggiungimento degli obiettivi strategici da parte degli Stati membri?
- Come rendere i fondi finanziari dell'UE sufficientemente flessibili per consentire un intervento tempestivo in caso di crisi?
- Il sostegno finanziario pubblico deve essere concesso allo stesso modo a tutti i settori (pesca industriale e pesca artigianale)? Il Fondo europeo per la pesca deve continuare ad operare una distinzione tra le regioni comprese nell'obiettivo di convergenza e le altre regioni?
- Bisogna continuare a fornire gratuitamente un sostegno indiretto, ad esempio mediante servizi correlati alla gestione della pesca (accesso, ricerca, controllo), a tutti i settori della filiera?
- Occorre eliminare progressivamente le sovvenzioni permanenti a favore della pesca, mantenendo temporaneamente soltanto quelle destinate a mitigare l'impatto sociale della ristrutturazione del settore?

5.8. La dimensione esterna

In base al trattato, la competenza esclusiva dell'Unione in materia di conservazione delle risorse acquatiche si applica anche alla gestione delle attività di pesca esercitate dalle flotte dell'UE al di fuori delle acque comunitarie.

L'obiettivo principale delle attività che rientrano nella dimensione esterna della politica comune della pesca è quello di diffondere su scala internazionale i principi di una pesca sostenibile e responsabile. Tale obiettivo deve essere pienamente integrato a quelli previsti dalla PMI in materia di buona *governance* dei mari e sviluppo sostenibile delle regioni costiere. Altre finalità fino ad ora attribuite alla dimensione esterna della PCP, come il mantenimento della presenza di una flotta comunitaria a livello internazionale e la garanzia che tale flotta assicuri l'approvvigionamento del mercato dell'UE, possono attualmente risultare meno pertinenti.

L'idea che la presenza di navi comunitarie nelle acque di tutto il mondo rafforzi la legittimità e l'influenza dell'UE nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca non sembra più così ovvia ai nostri giorni: anche in assenza di interessi di pesca, infatti, molti partner internazionali hanno dimostrato di essere in grado di incidere sulla *governance* della pesca a livello mondiale e di esprimere una presenza attiva nelle sedi internazionali. Inoltre l'importanza del mercato dell'UE nel commercio mondiale dei prodotti della pesca è di per sé sufficiente a giustificare un intervento comunitario nell'ambito di istanze regionali e di altri consessi multilaterali. Non va dimenticato che la logica di una flotta comunitaria esterna che garantisca l'approvvigionamento del mercato UE è stata scardinata dalla nostra forte e crescente dipendenza dalle importazioni.

La PCP deve risultare coerente con le altre politiche comunitarie in tutte le sue dimensioni. Nel caso della componente esterna, particolare importanza rivestono le politiche dell'UE in materia di sviluppo e protezione ambientale.

È quindi essenziale riesaminare e ridefinire gli obiettivi della dimensione esterna della PCP, affinché possano rispondere alle esigenze del XXI secolo.

La futura PCP deve continuare a promuovere una pesca sostenibile nell'ambito di istanze internazionali quali l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e la FAO, nel contesto delle responsabilità globali dell'UE e della sua azione a favore di una migliore *governance* dei mari a livello mondiale. Dobbiamo proseguire il nostro impegno in settori quali il diritto del mare e la protezione degli ecosistemi marini vulnerabili da pratiche di pesca distruttive e contribuire ai negoziati per l'elaborazione di un accordo internazionale sulle risorse genetiche marine al di fuori delle giurisdizioni nazionali.

Le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) sono state fino ad ora considerate gli strumenti più appropriati di *governance* della pesca, in particolare per gli stock ittici transzonali e gli stock altamente migratori presenti nelle zone economiche esclusive (ZEE) e nelle acque d'altura. Tali organismi, tuttavia, non hanno fornito risultati omogenei e non sempre sono stati in grado di adottare misure rigorose di conservazione e di gestione, garantire il rispetto di tali misure e predisporre gli strumenti di controllo corrispondenti. Occorre rafforzare il loro impegno in questo senso e migliorarne le prestazioni globali. La cooperazione con i partner internazionali rappresenta un presupposto indispensabile per conseguire tale obiettivo.

La riforma della PCP del 2002 ha segnato il passaggio da accordi di pesca tradizionali, per lo più basati sul principio "paga, pesca e va", all'approccio più ampio e cooperativo degli attuali accordi di partenariato nel settore della pesca (APP). Oltre a garantire l'accesso delle navi dell'UE, gli attuali APP mirano a rafforzare la capacità dei paesi partner di garantire una pesca sostenibile nelle loro acque.

La maggior parte della contropartita finanziaria legata a questi accordi contribuisce a migliorare la politica della pesca dei paesi partner, segnatamente in materia di ricerca scientifica e di controllo e monitoraggio delle attività di pesca esercitate nelle loro acque. Tuttavia, oltre a richiedere "un'ingente manutenzione", tali accordi si sono spesso rivelati di difficile attuazione a causa dell'instabilità politica di alcuni paesi o

della loro lentezza o, talvolta, assoluta incapacità di integrare l'assistenza fornita per la politica della pesca. D'altro canto, alcuni comparti dell'industria alieutica dell'UE, con particolare riguardo a quello tonniere, manifestano un forte interesse ad estendere la rete di accordi, per poter meglio seguire gli spostamenti delle specie migratorie di cui praticano la cattura nelle ZEE limitrofe. Inoltre i pescatori comunitari sono interessati a sviluppare le loro attività in ZEE in cui gli accordi dell'UE garantiscono un elevato livello di certezza giuridica e di trasparenza.

Il merito principale degli APP consiste nel contributo che essi offrono al miglioramento della *governance* della pesca nelle acque dei paesi in via di sviluppo. Tuttavia occorre rafforzare le capacità di analisi e di ricerca scientifica per poter valutare più efficacemente lo stato di conservazione degli stock e fissare livelli di cattura sostenibili.

Il sostegno all'industria alieutica, segnatamente nell'ambito degli APP, ha contribuito allo sviluppo del settore, ma non abbastanza da incidere in misura significativa sulla lotta contro la povertà e sul conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio. È opportuno che le politiche esterne in materia di pesca tengano in maggiore considerazione le strategie dei paesi terzi nel campo della sicurezza alimentare.

Occorre riconsiderare l'attuale architettura dei nostri APP per esplorare forme di cooperazione alternative con i paesi terzi, più consone alle esigenze sia del nostro settore alieutico che dei nostri partner. In un periodo in cui si punta sull'integrazione regionale quale strumento di sviluppo, potrebbe essere utile istituire anche in questo campo sistemi di cooperazione su base regionale.

- L'obiettivo primario della PCP è la promozione di una pesca sostenibile e responsabile. Vi sono ragioni per improntare ad obiettivi diversi la dimensione esterna della PCP?
- In che modo l'UE potrebbe rafforzare il proprio ruolo sulla scena internazionale per promuovere una migliore *governance* dei mari e in particolare della pesca?
- In che modo l'UE può collaborare con i propri partner per rafforzare l'efficacia delle ORGP?
- Contrariamente all'attuale principio del libero accesso alle acque internazionali, il diritto di pescare nelle acque d'altura regolamentate dalle ORGP dovrebbe essere subordinato al pagamento di un corrispettivo?
- In che modo possono essere perseguiti, nell'ambito dei futuri accordi internazionali in materia di pesca, obiettivi quali la promozione degli investimenti (creazione di joint-venture, trasferimento di know-how e tecnologie, gestione degli investimenti e della capacità nell'industria alieutica, ecc.), la creazione di posti di lavoro (sulle navi, nei porti, nell'industria di trasformazione) o la promozione di una buona *governance* marittima?
- Gli APP costituiscono lo strumento più appropriato per conseguire la sostenibilità al di fuori delle acque dell'UE o vanno sostituiti con altre forme di cooperazione? Vale la pena considerare una prospettiva regionale che sostituisca o vada ad

integrare una prospettiva bilaterale semplificata?

- Come rendere più trasparente ed efficace la ricerca scientifica per la valutazione della sostenibilità degli stock ittici e il controllo dell'attività di pesca?
- Come ottenere dai paesi in via di sviluppo una migliore cooperazione e un maggiore rispetto delle nuove normative?
- I costi connessi alle attività di pesca esercitate nelle acque dei paesi terzi devono essere sostenuti dagli operatori o cofinanziati dal bilancio comunitario?
- Come possiamo contribuire a rafforzare le capacità di gestione della pesca dei paesi in via di sviluppo, ad esempio attraverso un'assistenza mirata?
- L'integrazione delle flotte pescherecce e degli interessi europei nei paesi terzi costituisce un obiettivo della dimensione esterna della PCP da perseguire attivamente al fine precipuo di sostenere lo sviluppo dei paesi partner interessati?
- Come possiamo rafforzare le sinergie tra le varie forme di sostegno e i vari partner del settore alieutico, da un lato, e le strategie di sviluppo degli Stati costieri, dall'altro?
- È opportuno includere l'acquacoltura nei futuri accordi di partenariato?
- Come aumentare il potenziale delle attività di pesca artigianale nei paesi terzi in termini di sostenibilità e di benefici ecologici e sociali?

5.9. Acquacoltura

In tutto il mondo l'acquacoltura contribuisce in misura crescente alla produzione di alimenti acquatici. La produzione acquicola dell'UE, che pure costituisce un'attività economica importante in numerose regioni costiere e continentali, si è stabilizzata negli ultimi anni. I problemi specifici di questo settore, a medio e breve termine, formano oggetto di una comunicazione distinta della Commissione¹³. Tuttavia è importante discutere il ruolo dell'acquacoltura nell'ambito di una PCP riformata.

- Quale dovrebbe essere il ruolo dell'acquacoltura nella futura PCP? Dovrebbe essere integrata quale pilastro fondamentale della PCP, con obiettivi e strumenti specifici, o il suo sviluppo dovrebbe essere gestito dagli Stati membri su base nazionale? Quali strumenti sono necessari per integrare l'acquacoltura nella PCP?

6. LE PROSSIME TAPPE

Il lavoro per la riforma non impedirà di proseguire gli sforzi intesi a rafforzare l'efficacia della PCP nell'ambito del quadro attuale. Molto può essere fatto, e si farà,

¹³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Costruire un futuro sostenibile per l'acquacoltura - Un nuovo impulso alla strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea - COM(2009) 162.

in attesa dell'entrata in vigore della riforma. In particolare saranno perseguiti i seguenti obiettivi:

- riforma della strategia di controllo al fine di garantire l'effettiva attuazione delle decisioni e parità di condizioni in tutti gli Stati membri;
- proseguimento della lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, per contrastare l'esercizio di tali attività nelle acque europee e impedire l'importazione di eventuali prodotti da esse derivanti;
- nuove iniziative volte ad abolire la pratica dei rigetti e a proteggere habitat e specie vulnerabili;
- maggiore integrazione della PCP nella PMI, compreso il sostegno all'attuazione della strategia per l'ambiente marino ai fini della tutela ambientale degli ecosistemi marini;
- una nuova strategia per l'acquacoltura che consenta di rimuovere gli ostacoli attuali allo sviluppo del settore;
- elaborazione e attuazione di ulteriori piani di gestione a lungo termine intesi a ridurre la pressione di pesca sulle risorse sottoposte ad eccessivo sfruttamento e a ricondurre gli stock a livelli di MSY;
- una maggiore trasparenza per i consumatori e una migliore tracciabilità della produzione lungo tutta la catena di commercializzazione.

Tali iniziative intese a risolvere una serie di problemi urgenti a breve e medio termine saranno sviluppate, nella misura del possibile, in conformità degli orientamenti che scaturiranno dalla contemporanea e più ampia riflessione sulla riforma della politica comune della pesca.

Insieme ai contributi delle organizzazioni del settore, della comunità scientifica, dei governi degli Stati membri, della società civile e dei paesi terzi, il presente Libro verde costituirà la base di un dibattito pubblico sulla futura PCP. La Commissione auspica che ad esso partecipi il maggior numero possibile di responsabili e di cittadini, da quanti operano in modo diretto nel settore della pesca e in altri settori politici, ai cittadini europei in generale in quanto consumatori e contribuenti. Anche i rappresentanti e i gruppi di interesse dei paesi in via di sviluppo sono invitati a fornire il loro contributo.

In funzione dell'esito della revisione del bilancio e senza pregiudicare il futuro dibattito sul prossimo quadro finanziario, la Commissione produrrà una sintesi di tutti i contributi nel primo semestre del 2010 e formulerà le proprie conclusioni sull'orientamento da dare alla riforma della PCP. Sarà quindi realizzata una valutazione dell'impatto e, sentiti nuovamente i gruppi di interesse, la Commissione elaborerà una proposta relativa a un nuovo regolamento di base, che sarà presentata al Consiglio e al Parlamento europeo insieme a tutte le altre proposte di atti di base nel contesto del nuovo quadro finanziario per il periodo successivo al 2013.

7. DITE LA VOSTRA

Scopo del presente Libro verde è stimolare e incoraggiare il dibattito pubblico e raccogliere pareri sulla futura PCP. La Commissione invita tutte le parti interessate¹⁴ ad esprimersi sulle problematiche esposte nel presente Libro verde e su eventuali altri aspetti, inviando le proprie osservazioni entro il 31 dicembre 2009 al seguente indirizzo:

Commissione europea – Direzione generale degli affari marittimi e della pesca

“Riforma della PCP”

B-1049 Bruxelles

Belgio

o per posta elettronica al seguente indirizzo: mare-cfp-consultation@ec.europa.eu

I contributi saranno pubblicati su internet. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali e dei contributi, si prega di leggere l’informativa sulla privacy allegata alla presente consultazione.

La documentazione ed ulteriori informazioni sulla consultazione sono disponibili sul web al seguente indirizzo: <http://ec.europa.eu/fisheries/reform>

8. ACRONIMI

PCP Politica comune della pesca

CCPA Comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura

OCM Organizzazione comune di mercato

FEP Fondo europeo per la pesca

ZEE Zona economica esclusiva

APP Accordi di partenariato nel settore della pesca

CIEM..... Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare

PMI Politica marittima integrata

MSY Rendimento massimo sostenibile

OP Organizzazioni di produttori

¹⁴ Le organizzazioni professionali sono invitate a iscriversi nel Registro dei rappresentanti di interessi della Commissione europea (<http://ec.europa.eu/transparency/regrin>). Il registro è stato istituito nell’ambito dell’iniziativa europea per la trasparenza al fine di fornire alla Commissione e al grande pubblico informazioni sugli obiettivi, il finanziamento e le strutture dei rappresentanti di interessi.

CCR Consiglio consultivo regionale
ORGP Organizzazioni regionali di gestione della pesca
TAC Totale ammissibile di catture

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 23

RISOLUZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

(Estensore MAZZARACCHIO)

approvata nella seduta del 20 aprile 2010

SUL

**LIBRO VERDE «RIFORMA DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA»
(COM(2009) 163 def.) (ATTO COMUNITARIO n. 60)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 21 aprile 2010

La 9^a Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto comunitario n. 60, Libro verde «Riforma della politica comune della pesca»,

premessi che:

il Libro verde in esame è stato predisposto dalla Commissione europea in vista del nuovo processo di riforma concernente la politica comune della pesca (PCP), e si pone come uno strumento finalizzato a stimolare un dibattito da cui possano emergere contributi e orientamenti operativi in grado di fornire utili indicazioni alla Commissione europea in merito alle problematiche esposte all'interno del documento;

alcuni dei problemi con cui da decenni il settore europeo della pesca deve fare i conti consistono nel sovrasfruttamento delle risorse e nell'eccessiva capacità della flotta, per cui gli *stock* ittici europei sono sottoposti ad eccessivo sfruttamento e le flotte continuano ad essere sovradimensionate rispetto alle risorse esistenti;

la riforma della PCP realizzata nel 2002, che aveva pur introdotto importanti cambiamenti, non ha prodotto i risultati sperati;

si rileva un problema profondamente radicato di sovradimensionamento della flotta. Nel complesso le marinerie europee sono ampiamente sovradimensionate rispetto alle risorse disponibili e questo squilibrio è all'origine di tutti i problemi connessi alla scarsa redditività economica, alla carente applicazione delle norme e all'eccessivo sfruttamento delle risorse;

un'ulteriore carenza strutturale è rappresentata dalla mancanza di obiettivi politici precisi, e quindi di orientamenti chiari per quanti sono chiamati a prendere e ad applicare le decisioni;

è ravvisabile un sistema decisionale che incoraggia una visione di scarso respiro; infatti nell'attuale quadro decisionale della PCP tutte le decisioni sono adottate dal Consiglio al livello politico più elevato. Ne consegue una strategia basata su considerazioni a breve termine, che non tiene sufficientemente conto della sostenibilità ambientale, economica e sociale a lungo termine della pesca europea;

sono condivisibili gli obiettivi delineati nel Libro verde volti a migliorare la *governance* del settore, come ad esempio, le proposte di migliorare la qualità dei dati scientifici, di modificare la politica strutturale con un regime di aiuti differenziato per grande e piccola pesca (segmento strategico, perché maggioritario e meno impattante sull'ambiente), di creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile del sud del Mediterraneo e infine di migliorare il processo decisionale attraverso la regionalizzazione della gestione;

non si intravedono alternative innovative rispetto ad un approccio che rimane conservazionistico e basato sulle politiche della riduzione della flotta e espulsione degli addetti, senza il sostegno di un adeguato sistema di *welfare* che integri le esigenze di tutela ambientale con quelle della sostenibilità economica e sociale dell'attività di pesca;

un altro problema è dato dall'esistenza di un quadro che non responsabilizza il settore in misura sufficiente, per quel che concerne in particolare l'utilizzo di meccanismi di tipo autogestionale;

il Libro verde trascura di analizzare compiutamente tutti gli aspetti che, insieme al sovrasfruttamento, incidono sulla stabilità delle risorse biologiche, come, ad esempio, l'acidificazione dei mari, il surriscaldamento degli oceani, l'erosione delle coste, i cambiamenti climatici, le attività estrattive, i trasporti marittimi, i rigassificatori, le interdizioni militari;

l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e della procedura di co-decisione comporterà una riforma del sistema decisionale che darà maggiore importanza al Parlamento europeo e alla partecipazione democratica;

la calendarizzazione prevista dalla Commissione europea prevede di concludere entro il 2010 i negoziati con gli Stati membri per arrivare alla presentazione di una nuova proposta legislativa nel 2011;

impegna il Governo:

ad intraprendere, in sede comunitaria, tutte le iniziative – in merito alla politica comune della pesca – atte a salvaguardare congiuntamente le istanze economiche, quelle sociali e quelle ambientali, proteggendo e conservando gli *stock* ittici e garantendo nel contempo un tenore di vita accettabile per gli operatori della grande e piccola pesca, come pure un'adeguata redditività dell'attività in questione;

ad attivarsi, in ambito europeo, nella prospettiva di favorire l'adozione di moduli flessibili, necessari in relazione alla pesca del Mediterraneo, connotata dalla grande varietà delle specie ittiche presenti, in linea con gli obiettivi di regionalizzazione e con il principio di sussidiarietà;

a migliorare e rafforzare il processo decisionale e l'approccio regionale ai problemi della pesca europea, attraverso la promozione e il sostegno di un ruolo attivo dei Consigli consultivi regionali;

a prevedere misure di accompagnamento sociale ed economico efficaci nelle zone che subiranno le riduzioni maggiori in termini occupazionali;

a dare priorità all'esigenza di tutelare il ruolo socioeconomico della piccola pesca artigianale, salvaguardando questo segmento dagli effetti negativi delle misure di ristrutturazione della flotta e dall'introduzione del sistema dei diritti di pesca trasferibili e prevedendo specifiche clausole di salvaguardia per evitare l'impatto socioeconomico della concentrazione dei diritti, e vigilando sull'adeguata elaborazione di un regime di aiuti *ad hoc*;

ad avviare concrete azioni volte ad estendere meccanismi di tipo autogestionale, nella prospettiva di responsabilizzare in maniera adeguata il settore ittico;

a fare in modo che nella programmazione, accanto agli interventi di ristrutturazione, sia data priorità alle politiche di filiera per il sostegno alla redditività di impresa, al fine di garantire la sostenibilità economica dell'attività e la sopravvivenza di strutture sane e competitive;

a tutelare l'applicazione del Trattato di Lisbona nel settore ittico e a garantire la partecipazione democratica nel processo decisionale inerente il predetto comparto, superando l'atteggiamento tecnocratico della Commissione europea;

a stimolare la parallela riforma dell'organizzazione comune dei mercati (OCM) per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

a sottolineare il ruolo strategico delle produzioni biologiche e a prevedere adeguati investimenti;

a promuovere in sede nazionale adeguate iniziative finalizzate al sostegno dei comparti in condizioni di particolare crisi, tra i quali rientra anche quello inerente la pesca tonniere;

a promuovere iniziative in grado di stimolare la competitività del settore dell'acquacoltura, garantendone al tempo stesso la sostenibilità e il miglioramento della *governance* anche attraverso un'armonizzazione a livello nazionale e locale dell'attività degli organismi di controllo;

a valorizzare il comparto della pesca costiera che, pur essendo piuttosto trascurato in ambito comunitario, riveste tuttavia un'importanza considerevole per l'Italia, essendo incentrato su una rete di piccole imprese di carattere artigianale, connotate da tradizioni antiche, strettamente connesse con la stessa identità nazionale del Paese.

MAROŠ ŠEFČOVIČ

B-1049 BRUSSELS

VICE-PRESIDENT OF THE EUROPEAN COMMISSION

Bruxelles, 14 JUIN 2010
D/2010/
Adonis D (2010) 215

Onorevole Presidente,

La Commissione ringrazia il Senato italiano per la risoluzione relativa al Libro verde sulla riforma della Politica Comune della Pesca trasmessa l'11 maggio 2010.


La Commissione rileva che il Senato italiano condivide in massima parte l'analisi della situazione presentata nel Libro verde e che concorda inoltre in linea di principio sulla necessità di una riforma generale e su alcuni degli elementi fondamentali da includere in tale riforma. La risoluzione contiene preziosi contributi per l'ulteriore sviluppo di queste linee di intervento ai fini di una futura PCP che contribuisca a rendere sostenibile e redditizio il settore della pesca europea.

La Commissione accoglie con particolare favore le opinioni espresse circa la necessità di migliorare la capacità decisionale grazie alla regionalizzazione e a un maggior ricorso alla sussidiarietà per tener conto in modo più adeguato di situazioni regionali specifiche come ad esempio quelle del Mediterraneo. La Commissione condivide inoltre quanto espresso sulla necessità di garantire una sostenibilità a lungo termine, di migliorare i risultati economici e lo stato di salute del settore della pesca nonché di riservare una particolare attenzione alla pesca costiera artigianale al fine di evitare, ad esempio, i possibili effetti negativi di un approccio alla gestione basato sulla detenzione di diritti di pesca. La Commissione ha proposto soluzioni analoghe nel proprio Libro verde.

La Commissione si rallegra del sostegno espresso dal Senato italiano alla riforma della PCP e sarà lieta di proseguire la collaborazione nell'ambito del processo di riforma.


Mi auguro che questo proficuo scambio di informazioni possa continuare.

Distinti saluti.



Sen. Renato SCHIFANI
Presidente
Senato della Repubblica
Piazza Madama
I - 00186 ROMA

Zone di pesca nell'UE



Nel quadro della PCP sono stati istituiti sette consigli consultivi regionali (CCR). Cinque sono basati su zone geograficamente e biologicamente coerenti, mentre gli altri due sono basati sullo sfruttamento di alcuni stock: uno per la cattura di specie pelagiche nelle acque comunitarie (ad eccezione di Mare Mediterraneo e Mar Baltico) e l'altro per la pesca d'altura al di fuori delle acque comunitarie.

- CCR Mar Baltico (IIIb, c, d)
- CCR Mare Mediterraneo
- CCR Mare del Nord (IV, IIIa)
- CCR Acque nord-occidentali (Vb (acque comunitarie), VI, VII)
- CCR Acque sud-occidentali (VIII, IX, X, 34.1.1, 34.1.2, 34.2)
- CCR Stock pelagici
- CCR Pesca d'altura

- I Mare di Barents
- IIa Mare di Norvegia
- IIb Spitzberg e isola degli Orsi
- IIIa Skagerrak e Kattegat
- IIIb Sund
- IIIc Belts
- IIId Mar Baltico
- IVa Mare del Nord settentrionale
- IVb Mare del Nord centrale
- IVc Mare del Nord meridionale
- Va Islanda
- Vb Isole Færøer

- VIa Scozia occidentale (stock di Clyde)
- VIb Rockall
- VIIa Mare d'Irlanda
- VIIb Irlanda occidentale
- VIIc Porcupine Bank
- VIIId Manica orientale
- VIIe Manica occidentale
- VIIIf Canale di Bristol
- VIIg Irlanda sud-orientale
- VIIh Little Sole
- VIIj Great Sole
- VIIk Great Sole occidentale

- VIIIa Bretagna meridionale
- VIIIb Guascogna meridionale
- VIIIc Spagna settentrionale e nord-occidentale
- VIIId Guascogna centrale
- VIIIE Guascogna occidentale
- IXa Costa portoghese
- IXb Portogallo occidentale
- X Azzorre
- XII Azzorre settentrionali
- XIVa Groenlandia orientale
- XIVb Groenlandia sud-orientale



© VCA

Ci sono sostanzialmente due modi per limitare la pressione esercitata dalla pesca su uno stock ittico: agire sugli input, oppure sulla produzione. Il classico metodo per frenare la produzione è rappresentato dai limiti di cattura (TAC e contingenti); per limitare gli input immessi nel processo della pesca esistono invece svariati sistemi. Uno di questi, divenuto sempre più importante nell'ambito della PCP negli ultimi anni, è quello di imporre limiti allo sforzo di pesca.

Il regolamento di base del 2002 (articolo 3, comma h) definisce lo sforzo di pesca come capacità di pesca x attività. Entrambe queste variabili si possono a loro volta definire in vari modi, più o meno precisi. La capacità si può misurare approssimativamente in termini di numero di pescherecci cui è stata rilasciata una licenza, oppure, con maggior precisione, in termini di dimensioni dei pescherecci (stazza lorda, GT) o di potenza motrice (kW). Analogamente, esistono numerosi criteri per misurare l'attività: quello più comunemente seguito fino ad oggi è costituito semplicemente dal numero di giorni trascorsi in mare da un peschereccio. Di conseguenza l'Unione europea dispone oggi di due metodi per misurare lo sforzo di pesca: in termini di giorni GT, o di giorni kW.

La gestione dello sforzo di pesca è stata impostata per la prima volta a metà degli anni Novanta. A quell'epoca, lo stimolo principale era rappresentato dall'esigenza di limitare la capacità di alcune specifiche attività di pesca, come quelle legate alle comunità bentiche e demersali nelle acque occidentali oppure quella che si svolge nella zona di protezione della passera nel Mare del Nord. La riforma della PCP varata nel 2002 ha però individuato nella capacità di pesca, globalmente eccessiva, della flotta comunitaria un grave ostacolo alla pesca sostenibile; di conseguenza, da allora la gestione dello sforzo di pesca ha allargato il proprio campo d'azione. In mancanza di chiare decisioni politiche a livello di Unione europea su modi e ritmi di riduzione della capacità, si è scelto di introdurre misure per la limitazione dello sforzo di pesca in determinati settori, affinché l'eccesso di capacità della flotta non sottoponesse gli stock interessati a pressioni insostenibili.

Fissazione dei limiti

La PCP prevede attualmente due tipi di limitazione della capacità:

- per alcune attività di pesca, la PCP cerca di impedire che lo sforzo e/o

la capacità di pesca superino il livello storico o quello attuale. È il caso delle acque occidentali (zone CIEM V, VI, VII, VIII, IX e X, zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0) e della zona di protezione della passera nel Mare del Nord;

- per altre attività, il livello dello sforzo è legato al livello della mortalità da pesca; l'obiettivo è quello di ridurre entrambi gradualmente fino a raggiungere dapprima livelli di precauzione, e infine livelli che producano un elevato rendimento a lungo termine. È il caso degli stock per cui sono stati elaborati piani a lungo termine, nonché della pesca di specie di acque profonde, per la quale TAC e sforzo di pesca vengono determinati ogni due anni. Nel caso del piano di ricostituzione del merluzzo bianco, sono state introdotte anche misure per limitare lo sforzo di settori di pesca che non hanno il merluzzo bianco come specie bersaglio, ma provocano una notevole mortalità di merluzzi bianchi (tali settori sono elencati nell'allegato II del piano).

A mano a mano che l'Unione europea realizza in maniera sempre più completa il proprio obiettivo di gestire le attività di pesca in funzione del rendimento massimo sostenibile, i sistemi che legano lo



sforzo di pesca alla mortalità da pesca sono probabilmente destinati a diffondersi sempre più. Il crescente ruolo dell'approccio ecosistemico indurrà inoltre a dare maggiore importanza agli strumenti di gestione dello sforzo di pesca, i quali costituiscono uno degli svariati metodi possibili per attenuare la pressione che la pesca esercita non solo sugli stock ittici, ma anche sul complesso degli ecosistemi marini.

Dal 1995 tutti i pescherecci che operano nelle acque dell'Unione europea, così come tutti i pescherecci comunitari che operano al di fuori delle acque dell'Unione, devono dotarsi di una licenza di pesca. In tal modo, è possibile controllare lo sforzo di pesca grazie all'emissione di speciali permessi di pesca per i pescherecci autorizzati a partecipare alle attività di pesca. In alcuni casi, il Consiglio dei ministri ha fissato un limite complessivo allo sforzo di pesca; in altri, il Consiglio può specificare il numero di pescherecci autorizzati a operare, oppure il numero di giorni che i pescherecci dotati di determinati tipi di attrezzature possono trascorrere in mare.

Tuttavia, se è facile assegnare permessi agli operatori, è ben più arduo controllare l'effettivo livello dello sforzo di pesca esercitato in pratica. A parte i problemi di controllo e applicazione comuni a ogni aspetto della gestione della pesca, il controllo dello sforzo di pesca è reso ulteriormente complesso da una duplice difficoltà: quella di definire la capacità di

pesca e quella di controllare l'attività di pesca. Nel febbraio 2007, la Commissione ha pubblicato una comunicazione sul miglioramento degli indicatori di sforzo e di capacità nel quadro della politica comune della pesca. Questo documento passa in rassegna i problemi più comuni posti dai sistemi oggi utilizzati per misurare capacità e sforzo, e propone alcune soluzioni. In particolare, essa esamina la possibilità di ricorrere a metodi che misurino la capacità in base al tipo e alle dimensioni delle attrezzature da pesca e conclude che, in determinati casi, il miglior indicatore dell'attività di pesca potrebbe essere il «tempo di immersione», ossia il tempo effettivamente dedicato alla pesca. La comunicazione contiene pure un piano d'azione che prevede perfezionamenti concreti del sistema attuale, come per esempio consultazioni con i produttori di attrezzature e progetti pilota per collaudare indicatori alternativi in situazioni reali.

Un primo passo nella direzione di un nuovo approccio alla gestione dello sforzo di pesca è stato compiuto nel novembre 2008, con la revisione del piano di ricostituzione del merluzzo bianco. Il sistema utilizzato per regolamentare quest'attività di pesca (tramite un allegato del regolamento annuale su TAC e contingenti) era divenuto tanto complicato, soprattutto a causa dell'accumularsi di molteplici deroghe tese ad adattare le norme alle specifiche situazioni locali, che era ormai difficile applicarlo, monitorarlo e controllarlo. È stato perciò introdotto un nuovo

sistema, basato su limiti di sforzo espressi in giorni-kilowatt per gruppi di pescherecci o segmenti di flotta; tali limiti verranno gestiti a livello nazionale dagli Stati membri. Le riduzioni dello sforzo saranno quindi proporzionate alle riduzioni programmate della mortalità da pesca per quei segmenti che contribuiscono maggiormente alla mortalità del merluzzo bianco o dei pleuronettiformi; per gli altri segmenti saranno invece congelate al livello medio del periodo 2004-2006 oppure 2005-2007.

Ne scaturisce un sistema più semplice e flessibile, che sarà quindi più agevole applicare in maniera efficace. Certo, nessuno dei metodi oggi impiegati per la misurazione e il controllo dello sforzo di pesca può dirsi perfetto; tuttavia, fino a quando la capacità di pesca della flotta comunitaria farà segnare un così notevole eccesso, qualche forma di controllo della quantità di sforzo impiegato resterà un elemento indispensabile della PCP.

Documenti

Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 5 febbraio 2007 relativa al miglioramento degli indicatori della capacità e dello sforzo di pesca nell'ambito della politica comune della pesca. COM(2007) 39 definitivo.

Rendimento massimo sostenibile

SCHEDA



© L'Oréal Flageul

Il rendimento massimo sostenibile (RMS) rappresenta la cattura ottimale che può essere prelevata da uno stock ittico, anno dopo anno, senza mettere a rischio la sua capacità di riprodursi in futuro. In occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, tenutosi a Johannesburg nel 2002, gli Stati membri dell'Unione europea, insieme a molti altri, si sono impegnati politicamente a gestire i propri stock ittici al fine di assicurare il rendimento massimo sostenibile. Adesso tale impegno viene messo in pratica.

In base a questo nuovo approccio, l'obiettivo gestionale è la definizione di livelli di catture stabili e sostenibili, piuttosto che il mantenimento di una dimensione ideale di stock. Dopo tutto, la dimensione di uno stock ittico è facilmente influenzata da fattori diversi da quelli della pesca, e può quindi variare sensibilmente da un anno a un altro. L'individuazione di una precisa dimensione di stock è quindi destinata a creare instabilità nel settore della pesca.

Nel luglio 2006 la Commissione ha pubblicato una comunicazione in cui illustrava i propri propositi per la futura gestione degli stock ittici dell'Unione europea in relazione al raggiungimento del RMS. E in effetti il RMS costituisce già un importante parametro in diversi piani gestionali di lungo periodo dell'Unione europea.

Realizzazione del RMS: il ruolo della pianificazione di lungo periodo

Attualmente, per gran parte degli stock ittici dell'Unione europea, il livello delle catture è di gran lunga superiore al RMS; date tali circostanze, ridurre la mortalità da pesca ai livelli previsti dal RMS da un anno a un altro potrebbe provocare un grave shock di natura economica e sociale. La Commissione quindi ha optato per un approccio graduale, basato sull'introduzione di piani pluriennali per specifici stock ittici o singole attività di pesca. Ogni piano mira a ridurre gradualmente, nel corso degli anni, la mortalità da pesca senza mettere in pericolo il benessere dello stock, fino a raggiungere un livello compatibile con rendimenti sostenibili nel lungo periodo.

Tutti questi piani sono stati elaborati non soltanto sulla base di approfonditi pareri scientifici, ma anche di intense consultazioni delle parti interessate. Essi sono inoltre soggetti a rigorose valutazioni di impatto per accertarne tutte le implicazioni di natura sociale, economica e ambientale. Sono inoltre stati concepiti in modo da tener conto delle differenze regionali, come la composizione della flotta locale, la proporzione degli stock soggetti a pesca eccessiva nelle acque interessate, il livello di dipendenza economica del-

la zona dalla pesca e la solidità finanziaria del settore. Di conseguenza, l'impatto del concetto di rendimento massimo sostenibile potrebbe essere molto diverso da un'area a un'altra. I piani già esistenti saranno riveduti in base alle necessità per adeguarli maggiormente a questo approccio.

Per ulteriori informazioni sulla gestione di lungo periodo, consultare la scheda sull'argomento.

Vantaggi di ampia portata

L'approccio basato sul RMS offre molti vantaggi, sia ai pesci che ai pescatori.

I PESCI: La graduale riduzione della mortalità da pesca per garantire il RMS può scongiurare il crollo degli stock vulnerabili, contribuire alla ricostituzione degli stock depauperati e consentire l'incremento di pesci adulti in tutte le specie con il conseguente calo del rigetto in mare di novellame. Il minore sforzo di pesca ridurrà inoltre le catture accessorie di specie quali i delfinidi, le focene e le foche, dal momento che queste sono direttamente collegate al periodo di tempo in cui le reti restano in acqua o alla distanza percorsa da una rete da traino.

Rendimento massimo sostenibile

Attuali livelli di sovrasfruttamento

Per l'Atlantico nordorientale e le acque limitrofe, il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha valutato il tasso di sfruttamento degli stock ittici rispetto agli alti rendimenti di lungo termine. La seguente tabella illustra la situazione esaminando le principali aree di pesca:

Area	N. di stock	N. di stock per i quali è stata effettuata una valutazione	N. di stock sfruttati coerentemente al RMS	N. di stock sovrasfruttati rispetto al RMS
Mare del Nord, Manica orientale, Skagerrak e Kattegat	23	12	4	8
Acque della Scozia occidentale	10	3	1	2
Acque occidentali	26	14	1	13
Atlantico iberico	11	7	2	5
Mar Baltico	13	2	0	2
Distribuiti su un'area più vasta	5	5	0	5
Totale	88	43	8	35

I PESCATORI: La maggiore stabilità delle catture ridurrà i costi operativi, soprattutto per quanto riguarda il carburante, mentre se i fattori di produzione della pesca rimangono costanti o diminuiscono il rendimento aumenterà. Di conseguenza la produttività e la competitività dovrebbero aumentare, mentre l'occupazione diverrebbe più sicura e il futuro meno incerto. Laddove si sono adottate strategie basate quasi esclusivamente sul RMS, solitamente la pesca è diventata un'attività estremamente redditizia, come nei casi dell'aringa del mare del Nord, dello sgombero dell'Atlantico nordorientale e, all'esterno dell'Unione europea, della fimbria del Canada orientale.

IL COMMERCIO: Il consolidamento della base delle risorse alieutiche nell'Unione europea consentirà al settore di competere con le importazioni e di migliorare la propria bilancia commerciale. Negli ultimi anni, il 60 per cento circa del pesce consumato nell'Unione – ossia l'equivalente di dieci milioni di tonnellate all'anno – è stato importato.

Prima che gli stock raggiungano il RMS, sarà necessario un periodo di transizione durante il quale i livelli delle catture di

alcuni stock diminuiranno. Si imporranno quindi alcune scelte, e gli Stati membri dovranno decidere in che misura essi potranno contribuire ad assorbire l'impatto sulle loro flotte. Se sceglieranno di disarmare definitivamente i propri pescherecci, il Fondo europeo per la pesca offrirà la propria assistenza finanziaria.

Le fasi successive

Nell'attuazione dell'approccio basato sul RMS, la Commissione dà la priorità a quelle attività di pesca in cui il settore abbia adottato un approccio specifico attraverso i CCR e a quelle attività che facciano prevedere i più rapidi benefici economici. Come prima misura, secondo la Commissione, l'Unione deve garantire che non vi sarà aumento del tasso di pesca per gli stock già sovrasfruttati.

La realizzazione di un'intera serie di piani a lungo termine richiederà del tempo. Nel corso dei negoziati, le decisioni gestionali annuali dell'Unione europea dovranno tener conto dell'obiettivo del 2015 e della necessità, se non altro, di non ostacolarne il raggiungimento.

Nel 2007, gli stock dell'Unione europea che non risultavano sovrasfruttati rispetto al RMS erano i seguenti: l'aringa nel Mare del Nord e nelle acque della Scozia occidentale, il merluzzo carbonaro nel Mare del Nord, nelle acque della Scozia occidentale e nello Skagerrak, la spigola nell'Atlantico, l'eglefino nel Mare del Nord, la passera nel Mar d'Irlanda, e i lepidorombi iberici.

Documenti

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Conseguire la sostenibilità della pesca nell'UE tramite l'applicazione del rendimento massimo sostenibile, Bruxelles, COM(2006) 360 definitivo del 4.7.2006.

Documento di lavoro interno della Commissione: Conseguire la sostenibilità della pesca nell'UE tramite l'applicazione del rendimento massimo sostenibile, Bruxelles, SEC(2006) 868 del 4.7.2006.

Piani pluriennali

SCHEDE



© Lionel Flaheul

I piani pluriennali, o piani a lungo termine, costituiscono una delle principali innovazioni previste dalla riforma della PCP introdotta nel 2002. All'inizio essi riguardavano gli stock che erano scesi a livelli pericolosamente bassi («piani di ricostituzione»), ma ora vengono utilizzati come criterio standard per la gestione dei principali stock ittici commerciali dell'Unione europea. Una pianificazione pluriennale che preveda obiettivi biologicamente definiti elimina qualsiasi incertezza per l'industria e scongiura il costante prevalere di influenze di breve termine.

Il primo piano pluriennale adottato dall'Unione europea per le proprie acque è stato il piano di ricostituzione del merluzzo del mare del Nord, approvato dai ministri nel 2004. In seguito, la stessa formula è stata applicata a un ampio numero di stock presenti nelle acque dell'UE, e la Commissione è intenzionata a introdurre gradualmente una pianifi-

cazione pluriennale per tutti i principali stock ittici commerciali che si prestano a tale approccio.

L'Unione europea, inoltre, ha abbandonato i termini «piano di ricostituzione» e «piano di gestione» per distinguere tra i differenti approcci che si applicano alle diverse fasi della vita di uno stock. Oggi invece si preferisce parlare di piani «a lungo termine» o «pluriennali» per mettere in risalto la necessità di garantire una gestione della pesca che si riveli sostenibile nel lungo periodo, senza distinzioni artificiali tra stock «in pericolo» e stock «sicuri». Se non ci si riferisce semplicemente alla quantità di pesce presente in mare (biomassa dello stock) ma si definiscono gli obiettivi in termini di mortalità da pesca, diviene possibile adottare un unico traguardo biologico, indipendentemente dalle condizioni degli stock; in tal modo vengono fissati anche limiti massimi per le variazioni interannuali dei

totali ammissibili di cattura (TAC) per garantire un livello minimo di stabilità all'industria della pesca.

I piani pluriennali non rappresentano esclusivamente un meccanismo per la definizione dei TAC, ma offrono una serie di misure destinate a favorire la gestione sostenibile del settore di pesca interessato (per esempio aree chiuse, severe misure tecniche in materia di attrezzature e dimensioni delle maglie delle reti, rigorosa attività di monitoraggio, ispezione e controllo). I pescherecci dovranno informare in anticipo le autorità degli sbarchi programmati; qualora la cattura superi un certo peso, lo sbarco dovrà avvenire in porti specificamente indicati. I piani pluriennali costituiscono inoltre uno dei mezzi principali utilizzati per inserire la gestione dello sforzo di pesca nella PCP (limiti sul numero annuale dei giorni in mare) (vedi scheda sulla gestione dello sforzo di pesca).

Piani internazionali

L'Unione europea attua anche alcuni accordi e piani di gestione a lungo termine riguardanti stock gestiti a livello internazionale o bilaterale, oppure per mezzo di organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). Vi rientrano alcuni importanti stock commerciali

che l'Unione europea condivide con la Norvegia; tra i piani a lungo termine cui l'UE partecipa, il più importante è forse il piano di ricostituzione per il tonno rosso orientale, della durata di 15 anni, adottato nel 2006 dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico. Tale piano è stato riveduto nel novembre 2008 per acce-

lerare l'applicazione delle misure di conservazione e consolidare il quadro attuativo e di controllo. Di conseguenza, il TAC del tonno rosso si ridurrà dalle 32 000 tonnellate del 2006 alle 19 950 tonnellate del 2010. Tale riduzione si accompagnerà a sensibili riduzioni delle campagne di pesca per le principali flotte interessate.

Piani pluriennali attualmente in corso

1. Piano di ricostituzione per il merluzzo bianco: Mare del Nord, Kattegat, Skagerrak, Manica orientale, Mare d'Irlanda e acque della Scozia occidentale

Approvato: febbraio 2004, riveduto nel novembre 2008.

Aree interessate: zone III, IV, VIa, VIIa e VIId del CIEM.

Obiettivo: in origine si trattava di incrementare la quantità di pesce maturo fino a raggiungere livelli sostenibili; ora si mira invece a ridurre la mortalità da pesca a un tasso tale da ottimizzare il rendimento sostenibile a lungo termine. L'obiettivo iniziale di mortalità da pesca è fissato a un tasso di 0,4. La percentuale delle variazioni annuali dei TAC muta a seconda del livello degli stock.

Condizioni speciali: incentivi offerti agli Stati membri per ridurre i rigetti ed elaborare programmi volti a evitare la cattura dei merluzzi bianchi.

Regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004.

2. Piano di ricostituzione per il nasello settentrionale

Approvato: aprile 2004.

Aree interessate: Kattegat, Skagerrak, Mare del Nord, Manica, acque della Scozia occidentale e intorno all'Irlanda, Golfo di Biscaglia.

Obiettivo: incrementare la quantità di pesce maturo dello stock di nasello settentrionale fino ad almeno 140 000 tonnellate.

Regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004.

3. Piano di ricostituzione per il nasello meridionale e lo scampo

Approvato: 20 dicembre 2005.

Aree interessate: Mare Cantabrico e acque della penisola iberica occidentale.

Obiettivo: incrementare la biomassa riproduttiva dello stock di nasello meridionale fino a 35 000 tonnellate per due anni consecutivi. Per lo scampo norvegese, ricostituire gli stock riportandoli entro limiti di sicurezza biologica.

Regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005.

4. Piano pluriennale per la sogliola, Golfo di Biscaglia

Approvato: 23 febbraio 2006.

Area interessata: Golfo di Biscaglia (zone VIIIa e VIIIb del CIEM).

Obiettivo: portare la biomassa riproduttiva dello stock al di sopra del livello precauzionale di 13 000 tonnellate nel 2008.

Condizioni specifiche: i pescherecci che catturano più di 2 000 kg di sogliola all'anno dovranno ottenere un permesso speciale. Viene fissato un limite massimo di 100 kg di sogliola per ogni viaggio.

Regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006.

5. Piano pluriennale per la sogliola, Manica occidentale

Approvato: 7 maggio 2007.

Area interessata: Manica occidentale (zona VIIe del CIEM).

Obiettivo: ridurre il tasso di mortalità da pesca del 20% rispetto alla media del 2003-2005 oppure ottenere un tasso di mortalità da pesca pari allo 0,27 per appropriati gruppi di età - qualunque dei due livelli di cattura sia il più elevato.

Regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007.

6. Piano pluriennale per la sogliola e la passera di mare nel Mare del Nord

Approvato: 11 giugno 2007.

Area interessata: Mare del Nord.

Obiettivo: garantire una biomassa precauzionale di 230 000 tonnellate per la passera di mare e di 35 000 tonnellate per la sogliola, riducendo gradualmente la mortalità da pesca dall'attuale livello di 0,35 a 0,2 per la sogliola, e dallo 0,58 allo 0,3 per la passera di mare.

Regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007.

7. Misure per la ricostituzione degli stock di anguilla europea

Approvato: 18 settembre 2007.

Aree interessate: estuari e fiumi UE che sfociano nei mari delle zone III, IV, VI, VII, VIII e IX del CIEM o nel Mare Mediterraneo.

Obiettivo: i piani nazionali di gestione per l'anguilla dovrebbero permettere almeno al 40% degli individui adulti, che in assenza di pesca e di altre attività antropogeniche migrebbero, di giungere al mare per riprodursi.

Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007.

8. Piano pluriennale per il merluzzo bianco, Mar Baltico

Approvato: 18 settembre 2007.

Aree interessate: sottodivisioni da 22 a 32 del CIEM.

Obiettivo: garantire lo sfruttamento sostenibile, riducendo gradualmente e poi mantenendo i tassi di mortalità a un livello non inferiore allo 0,6 per il merluzzo bianco di età fra i 3 e i 6 anni nel Baltico occidentale, e allo 0,3 per il merluzzo bianco di età fra i 4 e i 7 anni nel Baltico orientale.

Condizioni speciali: esclusione dei piccoli pescherecci al di sotto degli 8 metri. Flessibilità per la gestione dello sforzo dei piccoli pescherecci fra gli 8 e i 12 metri di lunghezza.

Regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, dell'18 settembre 2007.

9. Piano a lungo termine per l'aringa della Scozia occidentale

Approvato: dicembre 2008.

Aree interessate: acque internazionali e dell'Unione europea nelle zone Vb e Vib del CIEM, e la parte settentrionale della zona VIa del CIEM escluso il Clyde.

Obiettivo: ridurre la mortalità da pesca a un tasso tale da ottimizzare il rendimento sostenibile a lungo termine. L'obiettivo è un tasso di mortalità da pesca pari allo 0,25 per gli stock superiori alle 75 000 tonnellate, e allo 0,2 per gli stock tra le 50 000 e le 75 000 tonnellate. Quando gli stock scendono al di sotto delle 50 000 tonnellate, scatta la chiusura. Il tasso di variazione annuale dei TAC muta a seconda del livello degli stock.

Sono in corso di preparazione i seguenti piani:

- Nasello settentrionale (piano a lungo termine destinato a sostituire il vigente piano di ricostituzione)
- Piano a lungo termine per il sugarello
- Piano a lungo termine per l'acciuga
- Piano pluriennale per il salmone del Mar Baltico
- Quadro di gestione a lungo termine per le specie pelagiche del Mar Baltico



© Lionel Flageul

La definizione delle possibilità annuali di pesca nel mese di dicembre è sempre stata, per tradizione, la data più importante nel calendario della PCP. Oggi tale importanza si è ridotta rispetto al passato. La gestione di un crescente numero di stock dipende da piani pluriennali, che consentono di formulare previsioni annuali più attendibili in merito alle future possibilità di pesca. Inoltre, la Commissione avanza le proprie proposte sotto forma di quattro regolamenti distinti, piuttosto che come un unico enorme compendio. Di conseguenza, nel mese di ottobre o di novembre si decide in merito ai contingenti per il Mar Baltico e il Mar Nero, mentre quelli per le specie di acque profonde vengono fissati una volta ogni due anni. Inoltre, ogni primavera la Commissione pubblica una dichiarazione politica annuale che fissa i principi ispiratori da applicare nel fissare le possibilità di pesca prima di conoscere i dati scientifici disponibili; di conseguenza, gran parte del dibattito si tiene prima che venga avanzata qualsiasi proposta particolareggiata in merito ai totali ammissibili di cattura (TAC).

TAC e contingenti vengono decisi dagli Stati membri in seno al Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, che si basa sul parere scientifico del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), un gruppo di esperti scientifici indipendenti il cui ruolo è appunto quello di informare la Commissione su tutti gli aspetti della politica della pesca. Per alcune regioni (Mar Baltico, Mare del Nord, Atlantico nord-orientale, ecc.), lo CSTEP può a sua volta richiedere la consulenza del Consiglio

internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). La proposta della Commissione inoltre comprende significativi contributi delle parti interessate, in particolare dei consigli consultivi regionali (CCR), che consentono alla Commissione di tener conto dell'esperienza dei pescatori più direttamente coinvolti.

L'Unione europea si è impegnata a favorire una gestione dei propri stock ittici che assicuri il rendimento massimo sostenibile; si tratta di un impegno internazionale assunto dagli Stati membri dell'Unione europea, che rappresenta uno dei principali risultati del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile tenutosi a Johannesburg nel 2002. In generale, ciò richiede un tasso di cattura che non metta a rischio il futuro potenziale riproduttivo degli stock (vedi scheda sul RMS).

Nella dichiarazione politica annuale per il 2008, la Commissione ha definito lo stato di conservazione degli stock ittici europei dividendoli in 11 categorie potenziali, sulla base dei pareri ricevuti (vedi tabella). Le possibilità di pesca per ogni categoria potranno quindi essere definite in piena trasparenza, garantendo così parità di trattamento a stock in condizioni biologiche simili, indipendentemente dalla loro ubicazione.

L'attuale mandato della PCP è quello di «garanti[re] lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista sia economico che ambientale e sociale» (regolamento di base, 2002). Per questo motivo, talvolta la Commissione può trascurare i pareri scientifici per offrire ai pescatori quel livello

minimo di stabilità di catture necessario a garantire la redditività delle loro imprese nel breve periodo. Questa necessità di garantire un processo decisionale equilibrato si riflette nel principio generale di contenere le variazioni interannuali dei TAC entro certi limiti percentuali, per aiutare l'industria a pianificare il futuro.

Documenti

Comunicazione della Commissione: Possibilità di pesca per il 2009. Dichiarazione politica della Commissione europea. COM(2008) 331 definitivo.

Regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

Regolamento (CE) n. 1139/2008 del Consiglio, del 10 novembre 2008, che fissa, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici.

Regolamento (CE) n. 1322/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, recante fissazione, per il 2009, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici.

Regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde.

Norme per la fissazione dei TAC per il 2009

Categoria	Parere scientifico	Azione da adottare al momento di definire i TAC	Esempi di stock
1	Stock sfruttato al tasso di rendimento massimo sostenibile.	Adeguare i TAC ai volumi di cattura previsti per ottenere una mortalità da pesca che offra il massimo rendimento nel lungo periodo, ma non modificare il TAC di una percentuale superiore al 25%.	Passera nella zona VIIa.
2	Stock sovrasfruttato rispetto al rendimento massimo sostenibile ma ancora nell'ambito dei limiti di sicurezza biologici.	Adeguare i TAC al valore più alto tra a) i volumi di cattura previsti per ottenere il rendimento massimo nel lungo periodo, oppure b) continuare l'attività di pesca con un tasso di mortalità invariato ma non modificare il TAC di una percentuale superiore al 15%.	Sogliola comune nelle zone VII f e g, eglefino nelle VI b, XII e XIV.
3	Stock al di fuori dei limiti di sicurezza biologici.	Adeguare i TAC ai volumi di cattura previsti per ottenere una riduzione del 30% nel tasso di mortalità da pesca, ma non ridurre la mortalità da pesca in misura tale da pregiudicare il rendimento di lungo termine, e non ridurre il TAC di una percentuale superiore al 20%.	Aringa nelle zone V b, VI a e VI b, passera nelle zone VIII f e VII g.
4	Lo stock rientra in un piano a lungo termine e gli scienziati esprimono pareri sui livelli di catture corrispondenti al piano stesso.	Il TAC deve essere fissato sulla scorta del relativo piano.	Melù, merluzzo del Mare del Nord, merluzzo carbonaro, nasello nella zona IV.
5	Si tratta di uno stock di breve durata e non è possibile formulare una previsione di un anno.	Viene fissato un TAC provvisorio, che sarà modificato allorché, nel corso dell'anno, saranno disponibili nuove informazioni.	Acciughe nelle zone VIII bde, busbana norvegese, cicereello.
6	Lo stato dello stock non è noto con precisione e lo CSTEP esprime un parere sul livello di catture più opportuno.	Adeguare il TAC sulla base del parere dello CSTEP ma non modificare il TAC di una percentuale superiore al 15%.	Rana pescatrice, brosmio, passera nelle zone III a e VII bde.
7	Lo stato dello stock non è noto con precisione e lo CSTEP consiglia di ridurre lo sforzo di pesca.	Il TAC va ridotto di una percentuale che può giungere al 15%; occorre inoltre richiedere allo CSTEP un parere in merito al livello di sforzo di pesca più opportuno.	Merlano nelle zone VII b-k.
8	Lo stato dello stock non è noto con precisione e lo CSTEP segnala che lo stock è in crescita.	Il TAC va incrementato di una percentuale che può giungere al 15%.	Eglefino nella zona VII a, spratto nella zona IV.
9	Lo stato dello stock non è noto con precisione e lo CSTEP segnala che lo stock è in diminuzione.	Il TAC va ridotto di una percentuale che può giungere al 15%.	Eglefino nelle zone VII, VIII, IX e X.
10	Lo CSTEP consiglia di cessare le catture, di ridurle al minimo livello possibile oppure esprime un parere analogo.	Il TAC va ridotto di una percentuale pari ad almeno il 25%. Si devono attuare misure di ricostituzione, tra cui la riduzione dello sforzo di pesca e l'introduzione di attrezzature più selettive.	Merluzzo bianco nella zona VII a, eglefino nelle zone V b e VI a, spinaroli.
11	Lo CSTEP non ha espresso alcun parere.	I TAC vanno adeguati ai più recenti livelli reali di catture; non vanno però modificati di una percentuale superiore al 15% all'anno. In alternativa gli Stati membri devono redigere un piano di attuazione per fornire un parere in tempi brevi.	Rombo giallo nella zona IV e merluzzo giallo.